

LUISS 

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto e Procedura Penale degli Enti

Responsabilità da reato dell'ente e principio  
di autonomia: stato dell'arte e prospettive di  
riforma

Chiar.mo Prof. Antonino Gullo

---

RELATORE

Chiar.ma Prof.ssa. Rossella Sabia

---

CORRELATORE

Elisa Bernabei  
Matr. 177523

---

CANDIDATO

Anno Accademico 2023/2024



## INDICE

INTRODUZIONE.....	1
-------------------	---

### CAPITOLO PRIMO

#### LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI: LINEAMENTI GENERALI E PARADIGMA IMPUTATIVO NEL ‘SISTEMA 231’

1. Premessa. Il faticoso cammino verso l’introduzione di un’autonoma responsabilità <i>ex crimine</i> delle persone giuridiche.....	1
1.1. Dall’apparente insuperabilità del dogma <i>societas delinquere non potest</i> al d.lgs. n. 231 del 2001.....	4
2. La natura della responsabilità dell’ente tra sistema penale, amministrativo e <i>tertium genus</i> : una <i>querelle</i> non solo simbolica .....	6
3. L’illecito corporativo come fattispecie a struttura complessa: i criteri di attribuzione della responsabilità.....	10
4. Il criterio di imputazione oggettiva.....	14
4.1. Il legame funzionale tra autore del reato ed ente. Soggetti apicali e subordinati.....	17
4.2. Il binomio interesse/vantaggio alla luce degli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali.....	20
4.3. La declinazione dell’interesse e del vantaggio nei reati colposi di evento: lo sforzo interpretativo.....	25
5. Il criterio di imputazione soggettiva: la “colpa di organizzazione” nell’elaborazione teorica.....	29
5.1. Il reato commesso dall’apicale e dal sottoposto.....	34
6. Il duplice ruolo del modello organizzativo: <i>ante e post delictum</i> .....	40
7. Il modello organizzativo tra teoria e prassi. Il problema della validazione giudiziale.....	44
7.1. La soluzione della Corte di Cassazione nel caso Impregilo e l’‘allineamento’ della giurisprudenza successiva.....	48

**CAPITOLO SECONDO**  
**IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ**  
**DELL'ENTE NEL VIGENTE QUADRO NORMATIVO**

1. La responsabilità individuale e la responsabilità della <i>societas</i> tra dipendenza e autonomia.....	53
2. L'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001 nel silenzio della legge delega.....	56
2.1. La <i>Relazione</i> Ministeriale al decreto legislativo e la chiara <i>voluntas legis</i> .....	58
2.2. La responsabilità dipendente come alternativa alla responsabilità autonoma. Una scelta praticabile? .....	61
3. Vantaggi e criticità del modello autonomo di responsabilità.....	66
4. Le ipotesi: a) omessa identificazione dell'autore del reato.....	69
4.1. La nozione di "reato" e la sua estensione.....	71
4.2. I riflessi sul piano strutturale. La qualifica soggettiva in caso di autore ignoto.....	76
4.2.1. L'interesse e il vantaggio.....	80
4.2.2. L'elusione fraudolenta.....	
82	
5. ( <i>Segue</i> ) Le ipotesi: b) La non imputabilità dell'autore del reato.....	88
6. ( <i>Segue</i> ). Le ipotesi: c) L'estinzione del reato per cause diverse dall'amnistia.....	90
6.1. Le cause di estinzione del reato nel contesto normativo originario e la disciplina della prescrizione.....	93
6.2. Le cause di estinzione del reato di nuovo conio e il mancato coordinamento con il d.lgs. n. 231/2001. Cenni e rinvio.....	99
6.3. Le cause di non punibilità.....	102
7. La piccola impresa e il rischio di violazione del <i>ne bis in idem</i> .....	105
8. Prospettive evolutive nel dibattito dottrinale.....	108

## CAPITOLO TERZO

### I NUOVI ORIZZONTI PREMIALI PER L'ENTE COLLETTIVO: UN RIPENSAMENTO DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA?

1. Premessa: la logica premiale del sistema 231..... 112
  - 1.1. L'apparato sanzionatorio tra deterrenza e prevenzione speciale... 113
2. I nuovi istituti in chiave riparatoria e ripristinatoria nell'attuale modello di giustizia penale. Quali prospettive per l'ente? ..... 115
3. La l. n. 67 del 2014 e l'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato..... 119
  - 3.1. Una *chance* negata alla *societas*. Il silenzio del legislatore e la posizione negativa della giurisprudenza..... 121
  - 3.2. La messa alla prova dell'ente. I possibili itinerari ..... 126
4. Gli interventi legislativi del 2015: ulteriori occasioni mancate?..... 132
  - 4.1. La particolare tenuità del fatto. La *ratio* dell'istituto e l'incomunicabilità ai soggetti collettivi..... 134
    - 4.1.1. I possibili correttivi per superare l'irragionevole disparità di trattamento..... 141
  - 4.2. La legislazione ambientale. Gli artt. 318 *bis* e ss. del T.U.A..... 143
    - 4.2.1. La disciplina dell'oblazione..... 149
5. La Riforma Orlando del 2017 e la nuova causa di estinzione dei reati procedibili a querela. L'articolo 162-*ter* c.p..... 152
6. La legge Spazzacorrotti del 2019 e le novità sul versante della "prezialità"..... 155
7. Le novità in materia di reati tributari e i profili di asistematicità..... 159
8. La riforma 'Cartabia' del 2022 e i nodi applicativi rimasti irrisolti..... 166
  - 8.1. I nuovi orizzonti della giustizia riparativa..... 169
9. Il principio autonomia nel panorama europeo: spunti di diritto comparato. Il sistema inglese..... 173

9.1.	L'ordinamento spagnolo.....	182
9.2.	L'esperienza francese.....	186
9.3.	Riflessioni di sintesi alla luce del dato comparatistico. ....	190
<b>CONCLUSIONI.....</b>		<b>194</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>		<b>200</b>



## INTRODUZIONE

Il presente lavoro tenta di fare luce, da un lato, sul particolare rapporto che intercorre tra il reato commesso dalla persona fisica e l'illecito dell'ente, improntato sulla regola della dipendenza; e, dall'altro lato, sul rilievo assunto dall'art. 8 del d.lgs. 231/2001 che sancisce, invece, l'autonomia della responsabilità dell'ente.

L'obiettivo è quello di individuare la dimensione operativa di tale norma, offrendo una ricostruzione del 'paradigma autonomistico' coerente con il complesso sistema di responsabilità delineato dal legislatore del 2001, in un'ottica di ragionevole equilibrio tra le esigenze di efficacia della tutela e quelle di garanzia.

Muovendo da queste premesse, il primo capitolo offre una panoramica generale sulla disciplina della responsabilità da reato degli enti introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2001, che ha segnato il definitivo superamento del noto principio *societas delinquere non potest*, rivoluzionando il sistema penale italiano. Nel dettaglio, si è scelto di focalizzare l'attenzione su alcune delle questioni più controverse che continuano ad alimentare il dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Tra queste, la natura della responsabilità degli enti, tra sistema amministrativo, penale e *tertium genus*, e la particolare struttura dell'illecito corporativo, con specifico riferimento ai criteri sui quali esso si fonda. Sono oggetto di analisi i criteri di imputazione della responsabilità, con particolare attenzione al concetto di 'colpa di organizzazione', che rappresenta il fulcro dell'imputazione soggettiva. Inoltre, si approfondisce il ruolo cruciale del modello di organizzazione, gestione e controllo nella prevenzione dei reati, evidenziando le possibili contraddizioni tra l'impianto normativo, che attribuisce a tali Modelli una funzione portante nell'assetto del 'decreto231', e una prassi giurisprudenziale che, per molti anni, si è prevalentemente orientata in senso restrittivo.

Il secondo capitolo affronta il tema centrale del presente lavoro: l'analisi del principio di autonomia della responsabilità dell'ente nel vigente quadro normativo. In tale prospettiva, sarà preliminarmente confutata la tesi che sostiene la sostanziale estraneità dell'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001 rispetto ai principi e criteri direttivi della legge delega, nonché rispetto all'intera architettura del sistema di responsabilità corporativa. L'intento è mettere in evidenza i benefici derivanti dall'adozione di un paradigma autonomo di responsabilità, considerato indispensabile per evitare che

la crescente complessità e opacità delle strutture organizzative possano costituire facili vie di fuga per l'ente. Sono esaminate le diverse ipotesi rispetto alle quali il legislatore stabilisce l'autonomia della responsabilità dell'ente, a partire dall'omessa identificazione dell'autore del reato, proseguendo con l'analisi circostanze che incidono sulla colpevolezza e sulla punibilità dello stesso. Particolare attenzione è rivolta alle questioni dogmatiche, applicative e probatorie che emergono in relazione ai reati commessi da autori ignoti. Infine, si esaminano gli effetti del principio di autonomia della responsabilità dell'ente sul piano sanzionatorio, tenendo conto delle trasformazioni intervenute dal 2001, anno di introduzione del decreto, ad oggi, con specifico riguardo alla graduale estensione del catalogo dei reati-presupposto e alla proliferazione di strumenti deflattivi ed espressivi del principio di sussidiarietà.

Il terzo capitolo delinea le criticità derivanti dal mancato coordinamento tra la disciplina della responsabilità da reato degli enti e i più recenti meccanismi in senso lato 'premiali' – cause di estinzione del reato, cause di non punibilità – i cui effetti, a causa dello "sbarramento" imposto dall'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001, non possono estendersi alla *societas*. Tale situazione genera un divario tra il diritto penale delle persone fisiche e quello delle persone giuridiche, con effetti distorsivi che rischiano di compromettere la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema.

L'elaborato procede, pertanto, a una analisi degli interventi legislativi che, negli ultimi anni, hanno introdotto i nuovi istituti premiali e implementato quelli preesistenti, con l'obiettivo di dimostrare come la logica di *extrema ratio* del diritto penale e – soprattutto – di deflazione processuale e sostanziale che ha ispirato tali sviluppi, dovrebbe essere debitamente considerata anche in relazione alla responsabilità "amministrativa" degli enti. In attesa, *de iure condendo*, di un ripensamento del principio di autonomia all'interno di una più ampia riflessione sulle logiche premiali e sulle diverse opzioni di non punibilità, l'analisi si propone, a legislazione invariata, di delineare possibili itinerari affinché istituti come la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.), o le più recenti cause di estinzione del reato, quali la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-*bis* c.p.) e l'estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie (art. 162-*ter* c.p.), possano essere adattati ed estesi anche agli enti collettivi.

Nell'ultima parte dell'analisi, partendo dal presupposto che la responsabilità da reato dei soggetti collettivi ha conosciuto negli ultimi decenni una significativa diffusione a livello internazionale ed è attualmente regolamentata in numerosi sistemi giuridici, sia europei che extraeuropei, il lavoro si sofferma sulla questione dell'allocazione della responsabilità tra individuo ed ente collettivo in alcuni dei principali ordinamenti giuridici europei, per alcune notazioni di diritto comparato sui modelli inglese, francese e spagnolo.

## CAPITOLO I

### LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI: LINEAMENTI GENERALI E PARADIGMA IMPUTATIVO NEL ‘SISTEMA 231’

#### 1. Premessa: il faticoso cammino verso l'introduzione di un'autonoma responsabilità ex crimine delle persone giuridiche

L'introduzione della responsabilità da reato degli enti, ad opera del d.lgs. 231/2001, può senz'altro definirsi «una delle più importanti e profonde innovazioni del nostro sistema sanzionatorio»<sup>1</sup>. Per lungo tempo, infatti, ha dominato nella dottrina penalistica dell'Europa continentale l'idea, racchiusa nel noto brocardo *societas delinquere non potest*, che i reati potessero essere commessi soltanto dalle persone fisiche e non dalle persone giuridiche<sup>2</sup>.

Ad ulteriore conferma del principio, la diffusione della già nota teoria della finzione, elaborata primamente dal fondatore della “Scuola storica del diritto”, Carl von Savigny<sup>3</sup>, parte dal presupposto che soltanto l'uomo può essere considerato soggetto di diritto; tuttavia, al legislatore è consentito estendere questa possibilità anche alle persone giuridiche, le quali finiscono per rappresentare una mera finzione di natura legislativa<sup>4</sup>. Quindi, la *societas*, a differenza della persona fisica, sarebbe incapace di agire autonomamente e necessiterebbe sempre di rappresentanti per lo svolgimento di qualsiasi attività. Le maggiori opposizioni all'introduzione di un'autonoma responsabilità delle persone giuridiche si sviluppano attorno all'idea, non ancora completamente superata, secondo la quale un soggetto meta-individuale non può commettere reati e, di conseguenza, non si può muovere nei suoi confronti

---

<sup>1</sup> Così ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 1 s. e 33 ss.

<sup>2</sup> Sul punto MARINUCCI, *La responsabilità delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 445.

<sup>3</sup> Il riferimento è a SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale* (traduz. a cura di V. Scialoja), vol. II, Torino, 1888.

<sup>4</sup> Per una ricostruzione della teoria si veda DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, 305 ss.

un rimprovero di colpevolezza, né lo si può assoggettare a sanzioni *stricto sensu* penali<sup>5</sup>. Le obiezioni trovano fondamento dal punto di vista dogmatico nella concezione del “reato come azione” o come “fatto umano” invece dal punto di vista normativo nella Costituzione che sancisce la personalità della responsabilità penale e la funzione rieducativa della pena (art. 27, co. 1 e 3 Cost.)<sup>6</sup>.

Sebbene, *ictu oculi*, possa apparire improbabile che un’entità astratta sia autrice e responsabile di fatti criminosi<sup>7</sup>, la questione merita approfondimento, soprattutto considerando che la *societas*, nel corso degli anni, ha acquisito sempre maggiore centralità nel contesto socioeconomico e criminale. Per tentare di ripercorrere, seppur brevemente, il cammino che ha portato all’introduzione di un’autonoma responsabilità *ex crimine* delle persone giuridiche occorre affrontare distintamente due questioni, anche se tra loro consequenziali. In primo luogo, è opportuno comprendere le ragioni sottese alla necessità di corresponsabilizzare le persone giuridiche; in secondo luogo, occorre, invece, capire come farlo e, quindi, come superare gli ostacoli di ordine dogmatico e costituzionale che hanno a lungo impedito l’introduzione di una loro autonoma responsabilità.

Partendo dalla prima questione, è stato evidenziato in dottrina che, ormai da diversi anni, le imprese mostrano una sempre maggiore «aggressività criminale»<sup>8</sup> e sono in grado di orientare i propri membri verso la commissione di reati al fine di raggiungere i propri obiettivi sociali<sup>9</sup>. A ciò si aggiunge che all’interno delle

---

<sup>5</sup> Si vedano le osservazioni di DE SIMONE, *Il problema della responsabilità delle persone giuridiche nell’ordinamento italiano*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 62.

<sup>6</sup> Così SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel d. lgs. n. 231/2001*, in CANZO, CERQUA, LUPÀRIA (a cura di), *Diritto penale delle società. 1, I profili sostanziali*, Padova, 2014, 861.

<sup>7</sup> Si pensi a ciò che affermava CORDERO, *Procedura penale*, 6<sup>a</sup> ed., Milano, 2001, 232 s. (corsivi aggiunti) «sarebbe un finto processo se il pubblico ministero perseguisse fantasmi intellettuali, diavoli ovvero santi, cose inanimate, bestie, *persone giuridiche, enti collettivi*, cadaveri. Bisogna che l’imputazione evochi una persona fisica, esista o no in carne ed ossa».

<sup>8</sup> L’espressione è di DE MAGLIE, *L’etica e il mercato*, cit., 245, secondo cui «l’aggressività “criminale” delle imprese ha assunto forme di manifestazione così devastanti e perniciose da esigere con urgenza l’adozione di moderne, rivoluzionarie misure di controllo».

<sup>9</sup> Sul punto ampiamente MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2019, 153, a cui si rinvia per un approfondimento sul «perché punire l’ente». A sottolineare come l’appartenenza al gruppo possa influenzare le decisioni dei singoli anche DE MAGLIE, *L’etica e il mercato*, cit., 251 ss.; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008, 19.

organizzazioni complesse, si assiste ad una sorta di “spersonalizzazione”<sup>10</sup> che rende difficile, se non impossibile, l’individuazione dei soggetti penalmente responsabili. Anche nel caso in cui siano individuati, si è correttamente rilevato che indirizzare la sanzione penale esclusivamente nei loro confronti, risulterebbe inadeguato sotto diversi profili: non sarebbe proporzionato, non risponderebbe ad alcuna logica special-preventiva e non inciderebbe in alcun modo sull’assetto organizzativo degli enti<sup>11</sup>.

Proprio la consapevolezza che questi possono essere i principali protagonisti dei meccanismi criminosi ha rappresentato il punto di partenza verso il ripensamento dei tradizionali ostacoli all’introduzione di una loro autonoma responsabilità<sup>12</sup>. Il passaggio non è stato immediato e, attorno al tema della corresponsabilizzazione delle persone giuridiche, si è sviluppato un dibattito dottrinale di alto livello.

Nel panorama italiano del Novecento l’insigne penalista Alfredo De Marsico, opponendosi all’immunità penale dei sindacati, si sforzò di elaborare uno spazio di responsabilità esclusiva della persona giuridica, ipotizzando tre tipologie di illeciti penali: quelli esclusivi dell’ente, quelli esclusivi delle persone fisiche/organi e infine quelli da ascrivere ad entrambi<sup>13</sup>. Poi, negli anni Settanta, il maestro Franco Bricola in un fondamentale saggio, evidenziò gli eccessivi “costi” legati alla persistenza del principio *societas delinquere non potest*<sup>14</sup>.

A seguire sono stati molti i tentativi per superare quello che può senz’altro definirsi l’ostacolo principale all’introduzione di una responsabilità autenticamente penale della persona giuridica, ovvero l’incompatibilità con l’art. 27, co. 1 e 2 della Costituzione. All’obiezione che l’ente, stante la sua incapacità di azione, risponderebbe per fatto altrui, si è tentato di trovare soluzione richiamando la c.d.

---

<sup>10</sup> In questo senso autorevole dottrina, V. tra gli altri DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 121; DE VERO, *La responsabilità*, cit., 26 ss.; DE MAGLIE, *L’etica e il mercato*, cit., 274.

<sup>11</sup> Così DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 119 ss. a cui si rinvia per un’analisi specifica dei singoli profili sopra elencati.

<sup>12</sup> V. SCOLETTA, *La responsabilità*, cit., 861.

<sup>13</sup> DE MARSICO, *La difesa sociale contro le nuove forme di delitto collettivo*, in *Riv. pen.*, 1920, 201 ss. Per un recente approfondimento del pensiero di De Marsico si veda MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 115 ss.

<sup>14</sup> BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell’attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 951 ss.

teoria dell'immedesimazione organica, secondo la quale la persona giuridica, identificandosi attraverso i propri organi, acquista capacità di azione e volizione.

All'obiezione che fa leva sull'incapacità di colpevolezza c'è chi ha ipotizzato sempre sul fondamento della teoria organica – la possibilità di attribuire all'ente la colpa dell'organo e chi, invece, ha ipotizzato la configurabilità di una colpevolezza propria dell'ente che si manifesta in una colpa di organizzazione<sup>15</sup>. Rispetto all'obiezione relativa all'incompatibilità del finalismo rieducativo della pena con la struttura "non umana" del soggetto collettivo, non è mancato chi, al contrario, ha ritenuto che proprio nei suoi confronti il fine rieducativo trovi la massima esplicazione<sup>16</sup>. Le soluzioni prospettate in dottrina non si esauriscono in quelle concisamente illustrate, ma sono così numerose e tra loro contrastanti da non poter essere oggetto di proficua sintesi.

In definitiva, alla luce di questo breve esame sul problema della responsabilità punitiva delle persone giuridiche, risulta evidente che nessun ostacolo è realmente insuperabile, se si è disposti ad accogliere un'interpretazione evolutiva dell'art 27 della Costituzione<sup>17</sup>.

### *1.1. Dall'apparente insuperabilità del dogma *societas delinquere non potest* al d.lgs. n. 231 del 2001*

Come si è potuto constatare, l'idea dell'assoluta insuperabilità del principio *societas delinquere non potest*<sup>18</sup>, ha dovuto fare i conti con le nuove istanze

---

<sup>15</sup> In questo senso e per un'analisi più specifica delle soluzioni avanzate per legittimare l'introduzione di un'autonoma responsabilità ex crimine delle persone giuridiche si veda ampiamente DE SIMONE, *Il problema della responsabilità*, cit., 62 ss.

<sup>16</sup> DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 291 afferma che «La sanzione diretta all'impresa può permettersi quell'invadenza, quella pervasività e anche quella violenza che un diritto penale moderno e rispettoso della dignità umana respinge con forza qualora il destinatario sia una persona fisica. Nei confronti di un'impresa il diritto penale può dare sfogo a tutte le pretese di rimodellamento e di riformulazione completa della struttura; può ricostruire una "persona nuova", modificando il carattere e reimpostando la condotta di vita».

<sup>17</sup> In questi termini RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, Torino, 2017, 12.

<sup>18</sup> Importanti considerazioni in merito al possibile superamento degli ostacoli di ordine dogmatico e costituzionale, tradizionalmente opposti alla responsabilità penale delle persone giuridiche, erano già emerse nella dottrina italiana da parte di autorevoli autori. Si vedano tra gli altri DE MARSICO, *La difesa sociale contro le nuove forme di delitto collettivo*, in *Riv. pen.*, 1920, 201 ss.; MARINUCCI, *Il reato come 'azione'. Critica di un dogma*, Milano, 1970, 175 ss.; MARINUCCI, ROMANO, *Tecniche normative nella repressione degli abusi degli amministratori di società per azioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 689; PECORELLA, *Societas delinquere potest*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, 367 ss.; FLICK, *Problemi attuali e profili costituzionali del diritto penale di impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 480 ss. Più recentemente, PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta*

criminologiche di cui l'impresa si è mostrata sempre più protagonista. In tale contesto, la necessità di corresponsabilizzare le persone giuridiche è diventata così pressante che il *focus* del dibattito si è progressivamente spostato dall'opposizione categorica all'istituzione di un regime di responsabilità punitiva per le stesse, alla ricerca di soluzioni atte a introdurre un sistema disciplinare *ad hoc* conforme al dettato costituzionale.

In dottrina si è autorevolmente sostenuto che l'unica alternativa per superare definitivamente il «mito giuridico»<sup>19</sup> del *societas delinquere non potest*, sarebbe stato l'intervento del legislatore. Con il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, attuativo della legge delega 29 settembre 2000 n. 300, è stata introdotta la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”<sup>20</sup>.

Per alcuni<sup>21</sup> l'introduzione della normativa ha rappresentato una scelta per così dire “obbligata”. La Legge delega infatti (già citata L. 300/2000) autorizzava la ratifica e dava esecuzione ad alcuni Atti internazionali ai sensi dell'art. K.3 del Trattato dell'Unione Europea. Il riferimento è alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle

---

*alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993, 1046; STELLA, *Criminalità di impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, 477.

<sup>19</sup> Così AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 950 ss.

<sup>20</sup> La bibliografia sul d.lgs. n. 231/2001 è ormai vastissima. Limitatamente ai volumi collettanei e alle opere monografiche sul tema si vedano, tra gli altri, ALESSANDRI, BELLUTA, BRICCHETTI (a cura di), *La responsabilità amministrativa degli enti: il D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002; GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, 184 s; PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest, La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003; LANCELLOTTI (a cura di), *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, Torino, 2003; CASTALDO, VINCIGUERRA, ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, Padova, 2004; SANTI, *La responsabilità delle società e degli enti*, Milano, 2004; PASCULLI, *La responsabilità “da reato” degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, Bari, 2005; GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità “penale” delle persone giuridiche*, Milano, 2007; RUGGIERO, *Contributo allo studio della capacità penale*, Torino, 2007; GAREGNANI, *Etica d'impresa e responsabilità da reato*, Milano, 2008; RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, Napoli, 2009; D'AVIRRO, DI AMATO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, Padova, 2009; CADOPPI, GARUTI, VENEZIANI (a cura di) *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010; DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012.

<sup>21</sup> A sottolineare la scelta “obbligata” del legislatore V. fra i tanti AMARELLI, *Mito giuridico*, cit., 954; DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 237 s.; ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 395 ss.

operazioni economiche internazionali e al secondo protocollo del 19 giugno 1997 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>22</sup>.

È interessante segnalare che nello stesso periodo, nell'ordinamento interno, il "Progetto Preliminare di riforma del Codice penale" elaborato dalla Commissione Grosso (c.d. Progetto Grosso), aveva previsto per la prima volta una dettagliata disciplina della responsabilità delle persone giuridiche destinata a confluire nel "nuovo" Codice penale<sup>23</sup>.

Il d.lgs. n. 231/2001 introduce un apparato legislativo organico articolato in tre capi. Il Capo I contiene la disciplina sostanziale della responsabilità degli enti, ed è a sua volta articolato in tre sezioni. La prima sezione (artt. 1-8) disciplina i principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità; la seconda sezione (artt. 9-23) disciplina le sanzioni; la terza sezione (artt. 24- 26) costituisce invece la "parte speciale" contenente il catalogo dei reati-presupposto progressivamente ampliato dal legislatore nel corso degli anni. Il Capo II nella prima sezione (art. 27) regola la responsabilità patrimoniale dell'ente e nella seconda sezione (artt. 28-33) le vicende modificative degli enti (Capo II). Infine, il Capo III, articolato in 10 sezioni (artt. 34-85) disciplina nel dettaglio il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative.

## **2. La natura della responsabilità dell'ente tra sistema penale, amministrativo e *tertium genus*: una *querelle* non solo simbolica**

Il d.lgs. n. 231/2001, già nella rubrica qualifica la responsabilità come "amministrativa" e lo conferma all'art. 1. comma 1, in cui specifica che il decreto "disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti *amministrativi* dipendenti da reato". Nella relazione ministeriale si precisa che la decisione di qualificare la responsabilità come amministrativa sia frutto di una precisa scelta dal legislatore,

---

<sup>22</sup> In particolare, l'art. 2 della Convenzione OCSE obbligava le parti contraenti ad "adottare tutte le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di un pubblico ufficiale straniero", precisando, nell' art. 3 co. 2, che, a tali fini, sarebbe stato sufficiente anche il ricorso a sanzioni non penali, purché "efficaci, proporzionate e dissuasive".

<sup>23</sup> Per un'analisi della disciplina della responsabilità degli enti nel progetto Grosso si Veda DE SIMONE, *Il problema della responsabilità*, cit., 55 ss. Per le analogie tra il progetto Grosso e il successivo d.lgs. n. 231/2001 si vedano PULITANÒ, *La responsabilità da «da reato» degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 419 ss.; DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 327 s.

probabilmente ispirata da ragioni di maggior cautela. In caso contrario non ci sarebbero state particolari controindicazioni nell'introdurre una responsabilità penale<sup>24</sup>. La domanda che sorge spontaneamente è: chiedersi come mai il legislatore abbia preferito optare per una responsabilità amministrativa.

Le motivazioni sembrerebbero essere principalmente legate alla necessità di evitare problemi di incompatibilità con l'art. 27, co.1 della Costituzione<sup>25</sup>. Inoltre, dato che la configurazione di una responsabilità autenticamente penale avrebbe potuto generare contrasti con il mondo imprenditoriale, si è preferito puntare sulla maggiore "accettabilità" di quella amministrativa<sup>26</sup>.

Nonostante la chiara presa di posizione del legislatore, la questione relativa alla natura della responsabilità degli enti è oggetto di un acceso dibattito che divide sia la dottrina che la giurisprudenza. Da una parte abbiamo coloro che, in linea con il legislatore, ritengono che si tratti di una vera e propria responsabilità amministrativa e, dall'altra, coloro che suppongono che dietro tale "etichetta" si nasconda una responsabilità autenticamente penale<sup>27</sup>. L'interrogativo sul *genus* della responsabilità non è affatto pleonastico, rivestendo, di contro una particolare rilevanza pratica<sup>28</sup>.

In primo luogo, dalla natura della responsabilità dipende l'applicazione dei principi costituzionali in materia penale: il principio di legalità di cui all'art. 25, co.

---

<sup>24</sup> Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, § 1.1

<sup>25</sup> Secondo autorevoli autori è questo il motivo principale che ha indotto il legislatore a configurare la responsabilità come amministrativa. Si vedano fra gli altri CONTI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?* in *Trattato del Galgano*, XXV, Padova, 2001, 859 ss.; FLORA, *La sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di metamorfosi della sanzione penale?* in *Dir. pen. e proc.*, 2003, 1398 ss.; MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 1104; PELISSERO, *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs 8.6.2001 n. 231). Disposizioni sostanziali*, in *Legisl. pen.*, 2002, 575 ss.

<sup>26</sup> In tal senso GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, Milano, 2006, 30 ss. e 73 ss. e 79 ss. e 191 ss., secondo il quale la scelta del legislatore sarebbe una «strategia politica atta ad influire positivamente sul carattere "tranquillizzante" del testo legislativo che si andava di volta in volta proponendo».

<sup>27</sup> Sulla *querelle* si vedano DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 1154 ss.; DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 377 ss.; MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 878.; AMARELLI, *Profili*, cit. 151 ss.; GUERRINI, *La responsabilità*, cit., 30 ss. e 73 ss. e 79 ss. e 191 ss.; PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Leggi complementari*, vol. I, 13<sup>a</sup> ediz. a cura di GROSSO, Milano, 2007 933 ss.

<sup>28</sup> Sulla rilevanza pratica della questione AMARELLI, *Profili*, cit., 152.

2 Cost., in tutte le sue declinazioni di riserva di legge, precisione, determinatezza, tassatività, divieto di analogia e irretroattività; l'art. 27, commi 1, 2 e 3 Cost. da cui discendono i principi di personalità della responsabilità, di presunzione di non colpevolezza e della finalità rieducativa delle pene; il principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost.<sup>29</sup>.

In secondo luogo, come evidenziato in dottrina, la natura della responsabilità riveste importanza anche a livello sovranazionale su almeno due versanti: il primo relativo alla cooperazione giurisdizionale, per via delle possibili tensioni che potrebbero derivare dalla qualificazione dell'illecito come amministrativo<sup>30</sup>, il secondo relativo all'ambito della giurisdizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per quanto concerne l'applicabilità del ricco sistema di garanzie<sup>31</sup>.

Una parte autorevole dottrina ritiene che quella introdotta nel d.lgs. n. 231/2001 sia una responsabilità sostanzialmente penale<sup>32</sup>. Si fa notare infatti, che la responsabilità dell'ente dipende da un reato e il relativo accertamento è demandato al giudice penale nell'ambito di un procedimento penale, nel rispetto delle garanzie ivi previste<sup>33</sup>. A sostegno della tesi penalistica sono poi adottati diversi argomenti: la punibilità della persona giuridica anche in caso di delitto tentato; la disciplina della successione di leggi nel tempo (art. 3 d.lgs. n. 231/2001), nello specifico il

---

<sup>29</sup> Lo sottolinea AMARELLI, *Profili*, cit., 3 ss., a cui si rinvia per l'analisi di alcune pronunce della Corte costituzionale che confermano la non applicabilità dei principi costituzionali penalistici alla materia penale-amministrativa. A scanso di equivoci, non si sta negando che il principio di legalità abbia copertura costituzionale anche in ambito amministrativo, tuttavia, non si può trascurare la maggiore intensità che questo assume in materia penale. In tal senso PALAZZO, *Introduzione ai principi del diritto penale*, Torino, 1999, 235 ss.; GUERRINI, *La responsabilità*, cit. 37 ss.

<sup>30</sup> Così DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 11.

<sup>31</sup> Cfr. DI GIOVINE, *Lineamenti*, cit., 13 s., la quale specifica che il riferimento è: «al diritto di informazione sui motivi dell'accusa, al diritto al tempo necessario per preparare una difesa; alla presunzione di innocenza, alla garanzia processuale del contraddittorio ed a quella sostanziale della legalità ed irretroattività dei reati e delle pene; al *ne bis in idem*, ecc.: tutte garanzie operanti soltanto per la responsabilità penale».

<sup>32</sup> In tal senso, in dottrina, PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, 845; CONTI, *La responsabilità*, cit., 866; CARMONA, *Premesse a un corso di diritto penale dell'economia*, Padova, 2002, 208 ss.; MANNA, *La cd. responsabilità*, cit., 517 ss.; DE MAGLIE, *In difesa della responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Legisl. pen.*, 2003, 349 ss.; MAIELLO, *La natura*, cit., 879 ss.; FIANDACA, MUSCO, *Diritto Penale, Parte Generale*, IV ed., Bologna, 2004, 146 ss.; PADOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, VII ed., Milano, 2004, 88 ss.; GUERRINI, *La responsabilità*, cit., 191.

<sup>33</sup> Così DE VERO, *La responsabilità*, cit., 313 ss.; Già PADOVANI, *Diritto Penale*, VI ed., Milano, 2002, 86, affermava «poiché la responsabilità dipende da un reato, soggiace allo stigma tipico di un giudizio penale e sfocia in una sanzione punitiva di contenuto omologo a quello di una sanzione penale, è difficile non attribuirle una natura sostanzialmente penale».

principio di retroattività della norma più favorevole; la rilevanza extraterritoriale dell'illecito della persona giuridica (art. 4 d.lgs. 231/2001); il sistema sanzionatorio modellato sul Codice penale<sup>34</sup>.

Altra parte della dottrina<sup>35</sup> invece, con argomenti altrettanto rilevanti, considera la responsabilità degli enti di natura amministrativa. Innanzitutto, si fa leva sulla qualificazione formale – sul *nomen iuris* – che, essendo espressione della volontà del legislatore, rappresenta un limite per l'interprete<sup>36</sup>. Anche altri elementi inducono a propendere per la natura amministrativa: ad esempio il regime prescrizione delineato dal D.lgs. 231/2001, estraneo ai meccanismi penalistici, e molto più vicino a quello previsto per l'illecito amministrativo<sup>37</sup>; le sanzioni in caso di vicende dell'ente – trasformazione, fusione e scissione – non hanno carattere personale e risultano agganciate alla disciplina civilistica relativa alla traslazione delle obbligazioni della società, oggetto o soggetto della modificazione<sup>38</sup>.

Ai due orientamenti se ne affianca un terzo<sup>39</sup>, secondo il quale la responsabilità dell'ente, lungi dal poter essere qualificata alla luce della rigida alternativa penale-amministrativa, rappresenterebbe una via di mezzo tra le due tipologie, un «sistema geneticamente modificato con sembianze ibride»<sup>40</sup>. La soluzione troverebbe conforto sia nella Relazione ministeriale, che la definisce un *tertium genus* di responsabilità «che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con

---

<sup>34</sup> Per un approfondimento sulle norme che confermerebbero la tesi della natura penale si vedano ALESSANDRI, *Note penalistiche*, cit. 53 ss.; AMARELLI, *Profili*, cit., 179 ss.; MAIELLO, *La natura*, cit., 899 ss.; GUERRINI, *La responsabilità*, cit., 197 ss.; DE VERO, *La responsabilità*, cit., 314 ss.; DELSIGNORE, *Sub art. 1*, In CADOPPI, GARUTI, VENEZIANI, (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, 72 ss.

<sup>35</sup> A favore della responsabilità amministrativa.; MARINUCCI, “*Societas puniri potest*”: *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 1193 ss.; ROMANO, *La responsabilità*, cit., 398 ss.; COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 90 ss.; RUGGIERO, *Capacità penale e responsabilità degli enti*, Torino, 2004, 277 e ss.; PASCULLI, *La responsabilità da reato degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, Bari, 2005, 161 ss.; MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale di diritto penale, Parte Generale*, II ed., Milano, 2006, 127 ss.

<sup>36</sup> Così, MARINUCCI, “*Societas*”, cit., 1202 ss.

<sup>37</sup> V. MARINUCCI, “*Societas*”, cit., 1202 ss.

<sup>38</sup> Cfr. ALESSANDRI, *Note penalistiche*, cit., 33 ss. e 56 ss.; DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 329 ss.

<sup>39</sup> In favore del *tertium genus* v. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 598; DI GIOVINE, *Lineamenti*, cit., 14 s.

<sup>40</sup> Così lo definisce DI GIOVINE, *Lineamenti*, cit., 17.

quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia», sia nella più recente giurisprudenza di legittimità<sup>41</sup>.

Alla luce dei diversi orientamenti, è necessario però giungere ad una conclusione: la *querelle* sulla natura della responsabilità dell'ente, seppur ricca di notevoli conseguenze, non deve essere drammatizzata. Come è stato autorevolmente suggerito «forse bisognerebbe abbandonare l'ossessione nominalistica e valutare le discipline nel loro impianto strutturale e nell'orientamento funzionale»<sup>42</sup>. In effetti, guardando con più attenzione alla disciplina disegnata dal d.lgs. n. 231/2001 è fuori dubbio che la responsabilità degli enti, espressamente qualificata come amministrativa, sia accompagnata da un insieme di garanzie sostanziali e processuali tipiche dell'ambiente penalistico<sup>43</sup>. In questo senso, la consapevolezza che il nucleo forte delle garanzie previste dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo è comunque garantito anche agli enti, ridimensiona notevolmente il bisogno di etichettare il tipo di responsabilità<sup>44</sup>.

### **3. L' illecito corporativo come fattispecie a struttura complessa: i criteri di attribuzione della responsabilità**

La responsabilità dell'ente trova il suo presupposto nella commissione di un reato (rientrante nel catalogo di cui agli artt. 24 ss.) commesso a suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto qualificato. Gli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001 rappresentano «il cuore della parte generale del nuovo sistema»<sup>45</sup> e individuano i criteri di imputazione della responsabilità.

Preliminarmente è interessante soffermarsi sulla struttura di questa responsabilità, la quale – è opportuno nuovamente sottolinearlo – ha come

---

<sup>41</sup> V. Cass. pen., sez. VI., 27. 11. 2009, n. 36083, in *Dejure*. La soluzione a favore del *tertium genus* è stata condivisa anche dalle Sezioni Unite V. Cass, Sez. Un., 18.09.2014, n. 38343, in *Dejure*., le quali espressamente affermano «senza dubbio, il sistema di cui si discute costituisce un corpus normativo di peculiare impronta, un *tertium genus*».

<sup>42</sup> V. ALESSANDRI, *Note penalistiche*, cit., 58.

<sup>43</sup> In tal senso anche GUERRINI, *La responsabilità*, cit., 78.; PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri*, cit., 599, conferma che «si è in presenza di un modello punitivo orientato alla prevenzione generale e speciale, in cui le esigenze di effettività si distendono in un'orbita perimetrata da un robusto reticolato di garanzie (quelle, irrinunciabili, del processo penale)».

<sup>44</sup> Così CONSULICH, *L'ente alla corte. Il d. lgs. 231/2001 al banco di prova delle Carte dei diritti*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2019, 4, 22.

<sup>45</sup> Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 3.2.

presupposto indefettibile la commissione di un reato. Sebbene i criteri ascrittivi siano diversi, il reato presupposto è lo stesso sia per la persona fisica che per la persona giuridica. Da qui sorge il dubbio se si tratti di un unico fatto illecito che coinvolge i due tipi di autore o se, invece, si tratti di due illeciti distinti che condividono tra loro soltanto il reato presupposto<sup>46</sup>. Naturalmente la questione sull'unitarietà o la pluralità dei due illeciti, lungi dall'essere un esercizio di pura dogmatica, è destinata a incidere notevolmente sulla struttura dell'illecito e sui criteri sui quali questo si fonda. Pertanto, è necessario comprendere, ripercorrendo rapidamente i diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, di cosa l'ente sia chiamato a rispondere.

Una prima e autorevole parte della dottrina ritiene che l'autore del fatto di connessione e l'ente rispondano di un unico illecito<sup>47</sup>. Nello specifico si tratterebbe di una figura nuova, una «fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario di parte generale»<sup>48</sup>, nel cui ambito ente e persona fisica concorrono nel medesimo reato, secondo la logica dell'accessorietà e con criteri ascrittivi diversi. A sostegno della tesi si richiama il criterio di imputazione soggettiva, secondo il quale è necessario che la *societas* partecipi al reato – commesso a suo interesse o a suo vantaggio, da parte del soggetto qualificato – attraverso la propria colpevolezza (la c.d. colpa di organizzazione)<sup>49</sup>. In sintesi, secondo questa impostazione l'ente coopera

---

<sup>46</sup> PALIERO, *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2018, 191.

<sup>47</sup> In dottrina PALIERO, *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1536.

<sup>48</sup> La definisce così PALIERO, *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, cit., 1536.

<sup>49</sup> La ricostruzione è di PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, 17.; *ID.*, *La società punita*, cit., 1527., il quale spiega in cosa consiste questa nuova forma di compartecipazione: «la persona giuridica che coopera alla realizzazione del reato commesso nel suo interesse, all'interno della sua organizzazione, e che può considerarsi espressione del suo specifico operare organizzativo». A favore della tesi del concorso anche ROMANO, *La responsabilità*, cit., 404., secondo il quale «si dà vita così ad una forma di partecipazione dell'ente nel reato: un concorso certamente anomalo, con l'imputazione alla persona fisica e all'ente, per un unico fatto, di un distinto illecito; ma un concorso anche ingegnoso, nel quale al contributo di un garante "collettivo" viene fondatamente associata, sul presupposto di una colpevolezza anch'essa artificiosa ma non implausibile, una responsabilità diversamente qualificata». In generale sulla "colpa di organizzazione" nel sistema 231 si vedano, tra gli altri TRIPODI, *Situazione organizzativa e colpa in organizzazione: alcune riflessioni sulle nuove specificità del diritto penale dell'economia*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 483 ss.; PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 167 ss.; CORI, *La colpa dell'organizzazione quale criterio di imputazione soggettiva nel sistema del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in SIRACUSANO (a cura di), *Scritti di diritto penale dell'economia*, Torino, 2007, 235 ss.; GUERRIERI, *La "colpa di organizzazione" quale manifestazione della colpevolezza degli enti*, in

colposamente nel reato materialmente commesso dalla persona fisica<sup>50</sup>. Altra parte della dottrina, invece, argomentando a contrario, ritiene che i due illeciti siano da considerarsi distinti e, in particolare, quello dell'ente sarebbe un illecito di nuovo conio<sup>51</sup>. Nello specifico il fatto dell'ente non è il reato-presupposto – che piuttosto rappresenta una condizione obiettiva di punibilità – bensì il proprio (personale e colpevole) deficit organizzativo<sup>52</sup>. In questo senso l'illecito corporativo sarebbe riconducibile allo schema «dell'omissione propria colposa obiettivamente condizionata al fatto-reato della persona fisica»<sup>53</sup>. Questa soluzione, che riduce il deficit organizzativo a fatto tipico, è accettabile solo se poi si è disposti a ricercare un «qualcosa in più»<sup>54</sup> sul piano della colpevolezza, onde evitare un'inammissibile attribuzione oggettiva della responsabilità.

Anche un'altra parte della dottrina si mostra a favore della pluralità dei due illeciti e ritiene che la struttura dell'illecito dell'ente sia riconducibile, con i necessari «adattamenti», al tipo omissivo colposo. Da questo punto di vista l'illecito si sostanzia nell'omissione di cautele organizzative doverose, tale da aver reso possibile o sensibilmente agevolato (in termini condizionalistici) la commissione dell'illecito penale individuale<sup>55</sup>. E quello che in questa sede principalmente

---

CATENACCI, MARCONI (a cura di), *Temi di diritto penale dell'economia e dell'ambiente*, Torino, 2009, 209 ss.; VILLANI, *Alle radici del concetto di "colpa di organizzazione" nell'illecito dell'ente da reato*, Napoli, 2016, 80; PALIERO, voce *Colpa di organizzazione di organizzazione e persone giuridiche*, in *Enc. dir., I tematici, Reato colposo*, diretto da DONINI, vol. II, Milano, 2021, 64; SERENI, *La colpa di organizzazione nella responsabilità dell'ente da reato. Profili generali*, in PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino 2021, 58.

<sup>50</sup> BARTOLUCCI, *L'art. 8 D. Lgs. 231/2001 nel triangolo di Penrose, Tra minimizzazione del rischio-reato d'impresa e 'nuove forme' di colpevolezza*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 3 ss.

<sup>51</sup> In questo senso MUCCIARELLI, *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 431. Si consenta di riportare, per uno spunto di riflessione, il quesito posto dall'autore, «non è forse un retaggio della tradizione penalistica dover ricondurre tutto necessariamente agli istituti millenari del diritto criminale, mentre non sarebbe maggiormente proficuo ritenere che il d.lgs. 231/2001 ha generato una nuova forma di diritto sanzionatorio, nel quale convivono elementi derivanti dal solido tronco del diritto penale con figure di nuovo conio?»

<sup>52</sup> Questa è la conclusione a cui giunge MUCCIARELLI, *Il fatto illecito*, cit., 439 s.

<sup>53</sup> Lo afferma BARTOLUCCI, *L'art. 8.*, cit., 9., argomentando la ricostruzione di MUCCIARELLI, *il fatto illecito.*, cit., 438 ss.

<sup>54</sup> Così DE SIMONE, *La colpevolezza dei soggetti metaindividuali: una questione tuttora aperta*, in *Cass. pen.*, 2017, 916., e «quel qualcosa in più», continua l'A. «non potrà che ravvisarsi nell'impedibilità di quel deficit organizzativo, ovvero nell'esigibilità del l'implementazione di misure organizzative atte a fronteggiare adeguatamente il rischio-reato»

<sup>55</sup> In tal senso MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 136 ss. L'autore ha cura di precisare a differenza di una ordinaria partecipazione omissiva, il deficit organizzativo è frutto di molteplici condotte inadeguate sia attive che omissive. Ciò ovviamente in ragione del contesto e dei processi collettivi in cui si annida.

interessa è, che questa ricostruzione confermi che, pur presupponendo un reato, quello corporativo è un autonomo illecito monosoggettivo, detto più semplicemente, un illecito proprio dell'ente. In tal senso si attesta anche la più recente giurisprudenza<sup>56</sup>.

Come si può osservare, al netto delle peculiarità delle diverse tesi sostenute in dottrina, è ormai largamente prevalente l'idea che l'illecito amministrativo e il reato da cui questo dipende siano distinti. Si è condivisibilmente affermato che quello "amministrativo" rappresenti un «illecito 'nuovo', inedito, interamente riferibile all'ente collettivo come tale»<sup>57</sup>. Ancora più in generale, dal combinato disposto degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. n.231/2001 si deduce che la responsabilità amministrativa (o sostanzialmente penale) si fonda su una fattispecie a struttura complessa, in cui il reato presupposto è solo uno degli elementi costitutivi. D'altronde è la stessa qualificazione, da parte del legislatore, in "illecito amministrativo dipendente da reato" a dare l'idea che si tratti di una fattispecie complessa.

La giurisprudenza sul punto ha assunto un atteggiamento ondivago. In un primo momento, infatti, sembrava orientata a favore dell'unicità dell'illecito<sup>58</sup> per poi allinearsi a questa ricostruzione, nel senso quindi di ravvisare una fattispecie a struttura complessa nell'ambito della quale l'illecito amministrativo «non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica ma semplicemente lo presuppone»<sup>59</sup>.

Si tenga presente che la questione non è meramente nominalistica, bensì rappresenta il presupposto sulla base del quale la Corte di Cassazione ha escluso e

---

<sup>56</sup> Cass. pen., sez. VI, 15.06. 2022, n. 23401, Impregilo s.p.a., in *Sist. pen.*, si veda il commento di DE SIMONE, *Si chiude finalmente, e nel migliore dei modi, l'annosa vicenda Impregilo*, in *Giur. it.*, 12/2022, 2758 ss.; Cass., Sez. Un., 18.09. 2014, n. 38343, in *Dejure*.

<sup>57</sup> Così DE VERO, *La responsabilità*, cit., 149

<sup>58</sup> V. Cass. pen, Sez. Un., 27.03.2008, n. 26654, Fisia Italimpianti e altri, in *Dejure*. Le Sezioni Unite in quell'occasione affermano che «il fatto della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato "fatto" di entrambe, per entrambe antiggiuridico e colpevole».

<sup>59</sup> Cass. pen., sez. VI, 5.10. 2010, n. 2251, in Cass. pen., 2011, 2539 ss. La pronuncia è particolarmente interessante perché la S.C., per la prima volta, esclude l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti ex d.lgs. n. 231/2001. L'orientamento è ormai consolidato, si v. recentemente Cass. pen. sez. VI, 26.01.2024, n. 3211.

continua ad escludere l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente<sup>60</sup>.

Ciò detto, se si concorda sul fatto che il reato presupposto costituisce solo uno degli elementi che caratterizzano l'illecito amministrativo, è necessario da qui in avanti focalizzare l'attenzione sugli altri elementi che compongono questa fattispecie complessa. Il legislatore mosso dall'obiettivo di evitare una c.d. responsabilità "da rimbalzo" che si sarebbe posta in contrasto con il dettato costituzionale, ha richiesto ai fini dell'attribuzione della responsabilità, un duplice presupposto: uno oggettivo e uno soggettivo. Il primo, ai sensi dell'art 5 del d.lgs. n. 231/2001, postula la commissione di un reato presupposto da parte di un soggetto qualificato e nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il secondo, invece, ai sensi dei successivi articoli 6 e 7 è incentrato sulla c.d. colpa di organizzazione, concetto inespresso ma ricavabile dalla particolare costruzione delle fattispecie. Quest'ultimo criterio è fondamentale perché, come si avrà modo di vedere, è proprio l'assetto organizzativo dell'ente il perno sul quale si fonda l'imputazione della responsabilità nascente da reato.

Si consenta di proseguire, per ricostruire il profilo dell'illecito ascritto alle persone giuridiche, con un'analisi più approfondita del criterio di imputazione oggettiva e del criterio di imputazione soggettiva.

#### **4. Il criterio di imputazione oggettiva**

L'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 disciplina il criterio di imputazione c.d. oggettiva della responsabilità dell'ente<sup>61</sup>, ossia il primo livello di ascrizione del reato a cui poi si aggiunge quello a carattere soggettivo, disciplinato dai successivi artt. 6 e 7. Ai fini dell'imputazione oggettiva del reato all'ente è necessario un

---

<sup>60</sup> V. recentemente Cass. pen. sez. VI, 26.01.2024, n. 3211, in *Dejure*.

<sup>61</sup> Sul criterio di imputazione oggettiva v. ASTROLOGO, "interesse" e "vantaggio" quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d.lgs. 231/2001, in *Ind. Pen.*, 2003, 656 ss.; MEREU, *La responsabilità «da reato» degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *Ind. pen.*, 2006, 27; DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 153 ss.; DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali*, cit., 50 ss.; LOTTINI, *I criteri di imputazione oggettiva: i soggetti che impegnano la responsabilità dell'ente e il criterio dell'interesse e del vantaggio*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, II, Torino, 2019, 2899; BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di) *Responsabilità da reato degli enti*. Vol. 1, Torino, 2020, 171 ss.

duplice presupposto: *in primis* un rapporto strutturale/funzionale tra la persona fisica che commette il reato e l'ente e *in secundis* un rapporto strumentale e di tipo utilitaristico tra il reato e l'ente.

Rispetto al primo presupposto, il co.1 dell'art 5 sancisce che l'ente è responsabile per i reati commessi «a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).» Il reato, da cui dipende l'illecito, deve dunque essere commesso da un soggetto interno all'ente e chiamato a svolgere funzioni ad esso riconducibili. Nello specifico a rilevare particolarmente – per i riflessi sui criteri di imputazione soggettiva – è la distinzione tra le due categorie di soggetti: quella degli apicali e quella dei sottoposti.

Rispetto invece al secondo presupposto, cioè il rapporto utilitaristico tra reato ed ente, il co. 1 prevede che «l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio» e il co. 2 specifica che «l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi». Il reato deve quindi essere commesso in una prospettiva di utilità per l'ente che, invece, non risponderà nel caso in cui la persona fisica abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi<sup>62</sup>. Questo legame oggettivo tra reato e *societas* è definito nella Relazione governativa come l'«espressione normativa del rapporto di immedesimazione organica»<sup>63</sup>. In particolare, è proprio l'aver agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente a rappresentare il presupposto su cui si fonda il «coinvolgimento» della persona giuridica e quindi porre le basi per l'imputazione della responsabilità<sup>64</sup>. In questi termini il primo livello di imputazione assicura all'ente una responsabilità per fatto proprio, in conformità al principio costituzionale di personalità della responsabilità penale nel suo contenuto minimo che vieta la responsabilità per fatto altrui.

---

<sup>62</sup> Così BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 172.

<sup>63</sup> Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 3.2.

<sup>64</sup> In questo senso SCOLETTA, *La responsabilità da reato*, cit., 900.; DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 332.

In senso conforme anche la giurisprudenza di legittimità, che nella tristemente nota vicenda Thyssenkrupp, ha avuto modo di sottolineare che «il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine societaria, in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questo, è sicuramente qualificabile come “proprio” anche della persona giuridica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda»<sup>65</sup>. In senso critico invece una parte autorevole della dottrina ritiene che la teoria dell'immedesimazione organica non sia in grado di soddisfare il principio di responsabilità per fatto proprio. In particolare, viene definita un vero e proprio «escamotage (...) fallace e inadeguato, sia sul piano empirico-criminologico che sul piano dommatico-costituzionale»<sup>66</sup>.

Dal primo punto di vista si spiega che la teoria dell'immedesimazione organica sembri adattarsi ad un modello di impresa troppo distante dalla realtà delle società complesse, le quali non possono identificarsi con un singolo soggetto.

Dal secondo punto di vista si finisce per imputare all'ente una condotta altrui (quella dell'organo) configurando una forma di responsabilità derivata o indiretta, in palese contrasto con il principio di responsabilità per fatto proprio e il principio di responsabilità necessariamente colpevole (art. 27 Cost.). Affinché quest'ultimo sia rispettato, infatti, è necessario che la responsabilità collettiva si aggiunga a quella individuale, non potendo di contro, esaurirsi nel fatto di un singolo individuo anche se questo assume una posizione verticistica<sup>67</sup>.

In realtà la preoccupazione di una responsabilità per fatto altrui potrebbe essere ridimensionata se si considera che, a fronte dei tre diversi modelli di responsabilità punitiva dell'ente, antropocentrico, antropomorfo o dualistico, il legislatore abbia preferito optare per quest'ultimo. Nella prospettiva dualistica, per attribuire la responsabilità da reato all'ente si richiedono due distinti presupposti. In primo luogo, sul piano oggettivo è necessario un duplice legame: quello strutturale tra autore del fatto di connessione ed ente, e quello strumentale tra reato ed ente. In secondo luogo, ed è questo che fa la differenza, sul piano soggettivo è fondamentale

---

<sup>65</sup> Cass., Sez. Un., 18.09. 2014, n. 38343, cit. La Corte continua chiarendo che «la persona fisica che opera nell'ambito delle sue competenze societarie, nell'interesse dell'ente, agisce come organo e come soggetto da questo distinto; né la degenerazione di tale attività funzionale in illecito penale è di ostacolo all'immedesimazione».

<sup>66</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 127.

<sup>67</sup> In argomento ampiamente MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 129 ss.

la componente organizzativa; occorre, cioè, che il reato sia riferibile alla colpa dell'ente, la quale si manifesta in un deficit organizzativo<sup>68</sup>.

In questa prospettiva, è principalmente la c.d. colpa di organizzazione a garantire l'effettiva 'personalizzazione' dell'illecito dell'ente, in conformità al principio di responsabilità personale e colpevole.

#### *4.1. Il legame funzionale tra autore del reato ed ente. Soggetti apicali e subordinati*

Come si è detto, il legame funzionale tra individuo ed ente, rappresenta il primo presupposto per la configurabilità della responsabilità da reato. La ragione è facilmente intuibile: non sarebbe possibile ricondurre all'ente un reato commesso da una persona priva di una specifica qualifica che ne attesti l'appartenenza e l'assolvimento di mansioni all'interno della struttura organizzativa<sup>69</sup>. L'art. 5 co. 1, in relazione all'individuazione dei soggetti, distingue nella lett. a) il c.d. rapporto apicale, nella lett. b) il c.d. rapporto subordinato.

Se ai fini della responsabilità dell'ente, sul piano oggettivo, i soggetti apicali e i sottoposti sono equiparati, così non è sul piano soggettivo in cui la distinzione tra l'una e l'altra categoria diviene rilevante per la differente distribuzione degli oneri probatori in sede processuale.

Proseguendo con ordine, gli apicali sono coloro che «rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale». A rientrare nella stessa categoria le «persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso». L'intenzione del legislatore è chiara, ai soggetti che ricoprono formalmente il ruolo di vertici si sono voluti equiparati coloro che di fatto ne esercitano le funzioni.

Procedendo con un'analisi più specifica della disposizione, il primo riferimento è alla funzione di rappresentanza e fin da subito occorre distinguere tra rappresentanza c.d. "organica" ossia quella che deriva dall'appartenenza del soggetto alla compagine societaria, dalla rappresentanza c.d. volontaria, che trova

---

<sup>68</sup> V. BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 171 ss.

<sup>69</sup> In tal senso DE VERO, *La responsabilità*, cit., 149.

il presupposto in un atto di procura nei confronti di un soggetto che invece è esterno alla struttura organizzativa<sup>70</sup>. In quest'ultimo caso la presenza di un obbligo di rendiconto, fa sì che il procuratore speciale debba essere ricondotto alla figura dei subordinati di cui alla lett. b)<sup>71</sup>. Per quanto riguarda la funzione di amministrazione non dovrebbero porsi particolari questioni: è indubbio che gli amministratori, compresi quelli non delegati, siano da considerarsi soggetti apicali<sup>72</sup>. Qualche incertezza è sorta rispetto ai c.d. amministratori dipendenti, che esercitano la funzione di amministrazione ma, al contempo, intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con l'ente: si deve però concludere che, se la funzione effettivamente svolta, è quella di amministrazione devono essere qualificati come apicali<sup>73</sup>. Per quanto riguarda invece la funzione di direzione, il riferimento tramite il richiamo dell'art. 2396 c.c. è ai direttori generali<sup>74</sup>. Le suddette funzioni, ai sensi dello stesso art 5 lett. a) potranno anche essere esercitate in rapporto ad unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale. A rilevare è la figura dei c.d. direttori di stabilimento<sup>75</sup> che «nelle realtà aziendali medio-grandi, sono molto spesso dotati di una forte autonomia gestionale e sottratti al controllo delle sedi centrali»<sup>76</sup>.

A ben vedere, già dalla prima parte dell'art 5 co. 1 lett. a) si nota che, nell'individuazione dei soggetti apicali, il criterio adottato è quello oggettivo-funzionale in cui a rilevare non è la qualifica formale bensì la funzione in concreto svolta<sup>77</sup>. In dottrina, infatti, non è mancato chi ha ritenuto superflua la seconda

---

<sup>70</sup> BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 179; DE VERO, *La responsabilità*, cit., 151.

<sup>71</sup> Per un approfondimento si veda DI GIOVINE, *Lineamenti*, 57.

<sup>72</sup> ASTROLOGO, *Responsabilità dell'ente*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Torino, 2021, 215. Per l'individuazione dei soggetti apicali nei sistemi di amministrazione c.d. dualistici e monistici si vedano DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 363; BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 179.

<sup>73</sup> DE VERO, *La responsabilità*, cit., 152.

<sup>74</sup> Secondo DE VERO, *La responsabilità*, cit., 152 sono da considerarsi apicali anche gli impiegati con funzioni direttive. Ancora una volta, e al pari di quanto detto per i c.d. amministratori dipendenti, a prevalere non è la qualifica formale bensì la funzione effettivamente svolta.

<sup>75</sup> Il direttore di stabilimento ha già un importante riconoscimento in materia di sicurezza sul lavoro. Si veda LOTTINI, in PALAZZO, PALIERO (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, 2303.

<sup>76</sup> Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, § 3.2.

<sup>77</sup> Lo sottolinea DE VERO, *La responsabilità*, cit., 153., che considera determinante la coeva riforma dell'art 2639 c.c. (con d.lgs. n. 61 del 2002) che ha provveduto ad equiparare ai soggetti formalmente investiti della qualifica o titolari della funzione (c.d. soggetti di diritto) coloro che di fatto esercitano in modo significativo e continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (c.d. soggetti di fatto).

parte dell'art 5 comma 1 lett. a)<sup>78</sup> laddove specifica che rientrano nella categoria dei vertici coloro «che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente». Quest'ultimo inciso allora, riguarderebbe ipotesi diverse rispetto all'esercizio di fatto delle funzioni apicali e nello specifico sembrerebbe riferirsi a quei soggetti che, pur essendo sprovvisti di qualsiasi investitura formale, esercitano un vero e proprio dominio sull'ente<sup>79</sup>. Inoltre, l'uso cumulativo dei due termini “gestione e controllo” non è privo di effetti e determina l'esclusione dalla categoria degli apicali di quelle figure alle quali sono attribuiti soltanto poteri di controllo<sup>80</sup>: il riferimento è ai membri del collegio sindacale<sup>81</sup>.

Passando ora ai soggetti in posizione subordinata, la lett. b) li identifica nelle «persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)». Il legislatore, rispetto a questa seconda categoria di soggetti, ha fornito scarse indicazioni determinando così l'insorgere di alcune incertezze circa l'estensione della stessa. Sul punto autorevole dottrina ha correttamente rilevato che «l'esatta individuazione dei soggetti c.d. subordinati pone problemi sui confini, sia esterni all'ente (soggetti intranei all'organizzazione della corporation vs. soggetti estranei) sia interni all'ente (apicale vs. sottoposto): la cui soluzione suggella, nel primo caso, la dicotomia responsabilità vs irresponsabilità dell'ente; nel secondo caso, contrassegna il paradigma ascrittivo dell'illecito alla società, tra sostanziale immedesimazione (art. 6) e colpa di organizzazione (art.7)»<sup>82</sup>.

---

<sup>78</sup> In questo senso VIGNOLI, *Societas puniri potest: profili critici di un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 906.

<sup>79</sup> MEREU, *La responsabilità «da reato» degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, cit., 50. In particolare, sarebbe da ricondurre alla categoria degli apicali il c.d socio “tiranno”, cioè colui che, pur sprovvisto di incarichi formali di amministrazione, detenendo la quasi totalità delle azioni di fatto gestisce la società. Sul punto si veda RORDORF, *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati*, in *Soc.*, 2001, 1229 s.

<sup>80</sup> Si vedano DE VERO, *La responsabilità*, cit., 154; RORDORF, *I criteri di attribuzione della responsabilità*, cit., 1297.

<sup>81</sup> Come sottolinea ARDITO, CATALANO, *Reati degli apicali e reati dei sottoposti: come cambiano i modelli 231*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 18., un discorso diverso va fatto per i reati propri dei sindaci che a seguito dell'introduzione dell'art 25-ter nel Decreto ad opera dell'art 3, d.lgs. 61\2001 rappresentano ormai reati presupposto ai fini della responsabilità degli enti.

<sup>82</sup> Così PALIERO, *Articolo 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente*, in LEVIS, PERINI (diretto da) *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Torino, 2021, 275.

La prima questione che va affrontata è quella inerente al «confine esterno»<sup>83</sup>. Se da un lato è pacifico che rientrino nella categoria dei sottoposti i c.d. lavoratori dipendenti, cioè i lavoratori legati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato, da altro più incerta è la posizione dei c.d. collaboratori esterni (esempio agenti, distributori, fornitori etc.). Questi soggetti, infatti, pur svolgendo la loro attività a favore dell'ente, godono di ampia autonomia sia in relazione ai mezzi utilizzati sia in relazione ai risultati; da qui il dubbio sulla loro effettiva sottoposizione alla direzione o alla vigilanza da parte degli apicali<sup>84</sup>.

La dottrina maggioritaria<sup>85</sup> si mostra favorevole a ricomprendere nella categoria dei subordinati anche i collaboratori esterni. Passando all'analisi dei «confini interni», cioè alla distinzione tra soggetti apicali e soggetti subordinati, non è possibile individuare un unico criterio discretivo. Piuttosto, come è stato suggerito, occorrerà riferirsi ad una serie di elementi, innanzitutto alla struttura organizzativa della *societas*, al suo organigramma, ai contratti stipulati con i collaboratori esterni, alla presenza di eventuali articolazioni organizzative ed operative, e infine, all'attività che in concreto viene svolta dal soggetto<sup>86</sup>.

#### 4.2. Il binomio interesse/vantaggio alla luce degli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali

Come anticipato, ai sensi dell'art 5, per l'attribuire sul piano oggettivo la responsabilità all'ente oltre alla qualifica dell'autore del fatto di connessione è necessario che sussista un ulteriore collegamento: che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Questa norma, apparentemente chiara, ha dato origine a diversi contrasti interpretativi suscitando, nella dottrina e nella giurisprudenza, diverse reazioni. Da

---

<sup>83</sup> In tal senso PALIERO, *Articolo 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente*, in LEVIS, PERINI (diretto da) *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., 275.

<sup>84</sup> Il cuore del problema secondo BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 183, è proprio l'impossibilità per l'ente di effettuare un reale controllo su questi soggetti, che di conseguenza determina l'assenza di strumenti idonei ad orientarne le condotte.

<sup>85</sup> DE VERO, *La responsabilità*, cit., 155; DI GIOVINE, *Lineamenti*, cit., 66; MEREU, *La responsabilità da reato*, cit., 53. In senso difforme invece VIGNOLI, *Societas puniri potest*, cit., 907., secondo il quale l'equiparazione tra soggetti inseriti formalmente nella compagine societaria e quelli che invece di fatto si trovano sottoposti alla direzione degli apicali si risolve in un'interpretazione in *malam partem*.

<sup>86</sup> Ampiamente sul punto PALIERO, *Articolo 7*, cit., 277 ss.

un lato si tratta di capire se l'interesse e il vantaggio rappresentino un unico criterio imputativo o se piuttosto siano da considerare due concetti autonomi ed alternativi. Da altro lato, invece, occorre individuare quale sia l'esatto significato da attribuire alle locuzioni interesse e vantaggio e, soprattutto, se il primo debba essere inteso in senso soggettivo oppure oggettivo.

Altra questione problematica è quella che riguarda la compatibilità dei criteri dell'interesse e vantaggio con i reati colposi d'evento, che per la complessità, sarà oggetto di autonomo approfondimento.

Procedendo per gradi, la prima questione da affrontare attiene al carattere alternativo o meno dei due criteri; sul punto si sono contrapposte due tesi. Secondo un primo orientamento l'interesse e il vantaggio sono da considerarsi equivalenti<sup>87</sup> e rappresenterebbero un'endiadi che esprime un significato unitario di natura oggettiva<sup>88</sup>. Nello specifico «quello dell'interesse sembra essere l'unico criterio rilevante, mentre il vantaggio costituisce piuttosto una sorta di variabile casuale, che potrà anche darsi concretamente, senza che, per ciò solo, si debba ipotizzare una responsabilità da reato della *societas*»<sup>89</sup>. A sostegno della tesi lo stesso articolo 5 co. 2 che esclude la responsabilità dell'ente nel caso in cui i soggetti qualificati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi e, quindi, indipendentemente dalla presenza di un vantaggio. Inoltre, l'art. 12, co. 1, lett. a), d.lgs. 231 nel prevedere che «la sanzione pecuniaria è ridotta della metà se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo» sembra confermare la tesi secondo la quale il criterio determinante sia esclusivamente l'interesse, che rileverà – ai fini della responsabilità dell'ente – anche se parziale e marginale, diversamente dal vantaggio, la cui assenza non potrà mai portare all'esclusione della responsabilità<sup>90</sup>.

---

<sup>87</sup> Cfr. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 332.

<sup>88</sup> In tal senso PULITANÒ, *La responsabilità*, cit., 415 ss.

<sup>89</sup> Così DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 274. Questa opinione è poi largamente condivisa in dottrina, si vedano PULITANÒ, *La responsabilità*, cit., 425, «credo sia preferibile interpretare i due termini come un'endiadi che addita un criterio unitario, riconducibile ad un interesse dell'ente inteso in senso obiettivo»; COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato*, cit., 95; DI GIOVINE, *Lineamenti*, cit., 71 s.; ALDROVANDI, *La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81*, in *Ind. pen.*, 2009, 497; DE VERO, *La responsabilità*, cit., 158.

<sup>90</sup> V. DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 375 s.

Si tratta, infatti, di disposizioni in cui a venire in primo piano è l'interesse e ciò induce a ritenere che questo sia l'unico criterio di valutazione, mentre il vantaggio avrebbe soltanto una funzione conformativa.

È interessante sottolineare che le stesse norme sono state poi utilizzate anche a sostegno della tesi opposta, quella ormai prevalente che invece ritiene che i criteri dell'interesse e del vantaggio siano alternativi<sup>91</sup>. Nello specifico l'art 12 è stato valorizzato da un'altra prospettiva: il legislatore utilizza i due termini in due accezioni diverse, ammettendo delle situazioni in cui, di fatto, i presupposti risultino entrambi sussistenti<sup>92</sup> e ciò «può suonare come un'ulteriore conferma del carattere realmente alternativo che ad essi vada attribuito»<sup>93</sup>. Anche l'art. 5 co. 2, nell'interpretazione fornita dalla Relazione ministeriale<sup>94</sup>, non pare smentire l'alternatività dei due criteri. Piuttosto sembra porsi in linea con la distinzione, ad opera dalla stessa relazione, tra interesse che «caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica»<sup>95</sup> da accertarsi ex ante e vantaggio «che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse»<sup>96</sup> da accertarsi quindi ex post. In questi termini, se la persona fisica ha agito esclusivamente nel proprio interesse non può di certo aver agito anche nell'interesse dell'ente, ragione per cui il reato non può essere a questo imputato, indipendentemente dal vantaggio che ne ha tratto (ciò, si badi bene, in deroga al primo comma)<sup>97</sup>.

---

<sup>91</sup> Sul punto VIGNOLI, *Societas puniri potest*, cit., 909, il quale afferma che «Lo sforzo di ampliamento della responsabilità emerge con evidenza nel ricorso all'endiadi 'interesse e vantaggio', termini che non costituiscono un'inutile ridondanza, ma vengono a designare concetti differenti». Nello stesso senso CERQUA, *Responsabilità degli enti: i criteri oggettivi di attribuzione del reato*, in *Dir. prat. soc.*, 2005, 7.

<sup>92</sup> Così ASTROLOGO, *Responsabilità dell'ente*, cit., 219, 4.

<sup>93</sup> DE VERO, *La responsabilità*, cit., 158.

<sup>94</sup> Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, § 3.2. Rispetto all'art 5 comma 2 viene chiarito che «la norma stigmatizza il caso di "rottura" dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma).»

<sup>95</sup> Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 3.2.

<sup>96</sup> Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 3.2.

<sup>97</sup> Sul punto ampiamente BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 194. In giurisprudenza si veda Cass. pen., sez. VI, 2.10.2006, n. 32627, La Fiorita s.c.a.r.l., in Cass. pen., 2007, 89. Tale pronuncia ribadisce che in simili ipotesi proprio perché viene meno lo schema di immedesimazione organica, la responsabilità dell'ente deve essere esclusa, a prescindere dalla presenza di un vantaggio che, osserva la Corte, costituisce «un vantaggio "fortuito", in quanto non attribuibile alla volontà dell'ente»

A questo si aggiungano almeno altri due argomenti che militano a favore della tesi c.d. dualistica. Il legislatore, per legare i due termini, ha utilizzato la congiunzione disgiuntiva “o”<sup>98</sup>. che sembrerebbe sottolinearne il carattere alternativo. Inoltre, la tesi è rispettosa del criterio interpretativo di conservazione delle norme<sup>99</sup>, perché solo considerando i due concetti come alternativi, si consente di evitare l’*interpretatio abrogans* di uno dei due presupposti di ascrizione della responsabilità<sup>100</sup>.

Questa lettura ha trovato accoglimento in giurisprudenza<sup>101</sup> ed è stata successivamente confermata nell’autorevolissima sentenza a Sezioni Unite Thyssenkrupp<sup>102</sup>. È dunque ormai ampiamente condivisa l’idea che l’interesse e il vantaggio siano due concetti da tenere distinti, con la rilevante conseguenza che la sola ricorrenza di uno dei due è sufficiente a fondare la responsabilità dell’ente.

L’altra questione da affrontare riguarda il corretto significato da attribuire alle locuzioni “interesse” e “vantaggio”, nonché la natura soggettiva o oggettiva del primo.

Inizialmente è prevalsa in dottrina l’idea – che trova conforto nella Relazione ministeriale – secondo la quale l’interesse andrebbe inteso in senso soggettivo, in relazione alla finalità psichica che anima il soggetto al momento della commissione del fatto, quindi apprezzabile *ex ante*. Diversamente il vantaggio andrebbe inteso in senso oggettivo, in relazione agli effetti che conseguono alla realizzazione del reato, apprezzabile *ex post*<sup>103</sup>. D’altra parte, un altro orientamento dottrinale

---

<sup>98</sup> Sottolineano questo aspetto in dottrina BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006, 161 s. e in giurisprudenza Trib. Milano, 20 dicembre 2004, in *Dir. prat. soc.*, 2005, 6, 69. Di contro DE VERO, *La responsabilità*, cit., 161., ritiene la congiunzione “o” non svolge una funzione realmente disgiuntiva, piuttosto andrebbe letta in senso specificativo della precedente locuzione.

<sup>99</sup> Trib. Milano, ord., 20.12. 2004, cit., 78 afferma che «in forza del criterio ermeneutico dell’interpretazione utile, secondo cui un enunciato normativo va interpretato nel senso in cui abbia un significato piuttosto che in quello in cui non ne abbia nessuno - deve ritenersi che i sintagmi «interesse» e «vantaggio» non siano usati come sinonimi».

<sup>100</sup> Così CERQUA, *Responsabilità degli enti*, cit., 78.

<sup>101</sup> V. Cass. pen., sez. II, 30.01.2006 n. 3615, in *Dir. e gius.*, 2006. «i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse a monte della società a una locupletazione -prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata- in conseguenza dell’illecito, rispetto a un vantaggio obbiettivamente conseguito all’esito del reato, persino se non espressamente divisato ex ante dall’agente»; Recentemente confermano questa impostazione Cass. pen., sez. II, 9.01. 2018. n. 295 in *Dejure*.

<sup>102</sup> Cass., Sez. Un., 18.09. 2014, n. 3843, cit.

<sup>103</sup> In dottrina si vedano ASTROLOGO, “*Interesse*” e “*vantaggio*”, cit., 656 ss.; PIERGALLINI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in GIARDA, SEMINARA (a cura di), *I nuovi reati societari: diritto e processo*, Padova, 2002, 104 ss.; BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità*

evidenza che la ricostruzione dell'interesse – come soggettiva rappresentazione dell'autore del reato – finisce per attribuire la responsabilità all'ente sulla base di un fattore riferibile alla sola persona fisica ed estraneo invece alla politica d'impresa<sup>104</sup>. Inoltre, interpretare l'interesse in chiave esclusivamente soggettiva pone anche alcuni problemi pratici. Da un lato, infatti, l'indagine sulla finalizzazione della condotta dell'autore del reato presuppone che questo sia identificato. Eppure, l'art. 8 lett. a) d.lgs. 231/2001 consente di affermare la responsabilità dell'ente anche quando la persona fisica-autrice del reato non sia stata identificata<sup>105</sup>. Dall'altro, in termini rigorosamente soggettivi, l'interesse diventa incompatibile con la struttura delle fattispecie colpose<sup>106</sup>.

Proprio alla luce del dibattito sviluppatosi attorno al problematico rapporto tra interesse e vantaggio e reati colposi, è ormai prevalente in dottrina e in giurisprudenza la tesi, secondo la quale l'interesse avrebbe natura oggettiva e andrebbe inteso come idoneità della condotta a realizzare un'utilità per l'ente<sup>107</sup>. Si potrebbe obiettare, come è stato fatto, che l'approccio proposto, se da un lato garantisce al decreto maggiore coerenza anche nell'ambito della criminalità colposa, dall'altro pare «svuotare di contenuti il criterio dell'interesse, creando il rischio di un suo generale “appiattimento” sul contiguo criterio del vantaggio»<sup>108</sup>.

A ben vedere infatti, nei termini sopra indicati, la nozione di interesse, se correlata al perseguimento di un'utilità, finisce per coincidere, fino a sovrapporsi con quella di vantaggio. Tale conclusione è senz'altro da escludere se si accoglie la tesi, ormai prevalente a favore della loro distinzione e alternatività. Per evitare di drammatizzare la questione è stato correttamente illustrato che, valorizzando le

---

*da reato*, cit., 161 s.; DI GIOVINE, *Lineamenti*, cit., 70 ss. In giurisprudenza v. Cass. pen. sez. II, 30.01. 2006, n. 3615, in *Dir. e gius.*, 2006.

<sup>104</sup> In questo senso PULITANÒ, *La responsabilità*, cit., 425; CERQUA, *Responsabilità degli enti*, cit., 78., sottolinea che facendo coincidere l'interesse con la finalità perseguita dall'autore, tale requisito finisce per sostanziarsi in un dolo specifico riguardante la sfera soggettiva della persona fisica.; BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 187.

<sup>105</sup> Sul punto DE VERO, *La responsabilità*, cit., 160; BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 188; DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 377.

<sup>106</sup>V. DE VERO, *La responsabilità*, cit., 160.

<sup>107</sup> In argomento PULITANÒ, *La responsabilità*, cit., 425. Nello stesso senso si vedano BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 190 s.; DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 376; COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato*, cit., 95 s.; DE VERO, *La responsabilità*, cit., 160. La tesi trova riscontro anche in giurisprudenza v. Cass. Sez. Un., 18.09. 2014, n. 38343, cit.

<sup>108</sup> Così RICCARDI, *La “sfuggente” dimensione oggettiva dell'interesse dell'ente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2018, 2, 265 ss.

diverse modalità di valutazione e i diversi momenti di accertamento, la distinzione tra i due criteri rimane nitida. Nello specifico, l'interesse va valutato in relazione alla condotta mentre il vantaggio rappresenta un evento effettivo. Di conseguenza il primo va accertato al momento di realizzazione della condotta, quindi *ex ante* mentre il secondo *ex post*<sup>109</sup>. Quanto al criterio del vantaggio prevale l'idea che vada considerato in chiave economica e patrimoniale, nonostante per l'ampiezza del termine si potrebbe ragionevolmente pensare che sia comprensivo anche di benefici non economici<sup>110</sup>

#### 4.3. La declinazione dell'interesse e del vantaggio nei reati colposi di evento: lo sforzo interpretativo

Con l'introduzione dell'art 25 *septies* («omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro») e successivamente dell'art 25 *undecies* («reati ambientali») si è cominciato a porre il problema della compatibilità dei criteri obiettivi di ascrizione della responsabilità con i reati di natura colposa.

In particolare, si è fin da subito fatto notare che il criterio dell'interesse e del vantaggio non è compatibile con la struttura dell'illecito colposo di evento<sup>111</sup>, nel quale l'esito antiggiuridico non è voluto. Nondimeno sostenere *tout court* l'incompatibilità del criterio oggettivo di imputazione con i reati colposi, conduce ad un *interpretatio abrogans* delle fattispecie introdotte nel catalogo dei reati

---

<sup>109</sup> Così BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 191.

<sup>110</sup> V. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, 2023, 211.

<sup>111</sup> Sul problematico rapporto tra criterio dell'interesse e del vantaggio e reati colposi di evento si vedano in dottrina DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 673 ss.; DOVERE, *Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'art 25-septies del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 316 ss.; SANTORIELLO, *Violazione delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle società*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 1, 171; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 279 s.; GARGANI, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile 'per definizione' la persona giuridica?*, in *Studi in onore di Mario Romano*, III, Napoli, 2011, 1941 ss.; MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli, 2012, 72 ss.; AMARELLI, *La responsabilità degli enti e la problematica compatibilità con i reati colposi*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Torino, 2015, 267 ss.; GUIDI, *La problematica compatibilità tra criteri generali di ascrizione della responsabilità agli enti e l'art. 25 septies*, in CASAROLI, GIUNTA, GUERRINI, MELCHIONDA (a cura di), *La tutela penale della sicurezza sul lavoro. Luci e ombre del diritto vivente*, Pisa, 2015, 123 ss.

presupposto. Tale esito appare discutibile: non si può così rapidamente concludere a favore dell'inapplicabilità per l'ente di normative di ampio rilievo, soprattutto perché le vicende più drammatiche che coinvolgono i lavoratori hanno origine proprio nello svolgimento dell'attività d'impresa.

In questo senso si è mossa larga parte della dottrina oltre che autorevole giurisprudenza, la quale – sul piano più adeguato, cioè quello interpretativo – si è sforzata di individuare una soluzione conservativa delle norme introdotte.

Preliminarmente e a scanso di equivoci, come suggerito in dottrina, è opportuno distinguere all'interno dei reati colposi, tra quelli di mera condotta e quelli evento, categoria, quest'ultima, a cui appartengono le fattispecie introdotte nel catalogo 231 in materia di sicurezza sul lavoro<sup>112</sup>.

Rispetto ai primi, quelli di mera condotta, che si sostanziano nella violazione della specifica regola cautelare posta a tutela della salute e dell'integrità dei lavoratori – e quindi prescindono dalla verifica di un evento dannoso – non si pongono problemi di incompatibilità con il criterio dell'interesse e del vantaggio. È ben possibile, infatti, verificare che l'autore del reato, nel disattendere la regola cautelare, abbia voluto perseguire un interesse o conseguire un vantaggio, a beneficio dell'ente. Non a caso, si osserva, l'introduzione dei reati ambientali riconducibili a questa categoria non ha posto particolari difficoltà.

I problemi nascono, ed è quello principalmente interessa ai nostri scopi, quando si tratta di reati colposi di evento, soprattutto quando questo evento consiste nella morte o nella lesione del lavoratore. In effetti, se è difficile anche soltanto pensare che l'ente possa perseguire il proprio interesse o alternativamente, ricavare un vantaggio dalla morte o dalla lesione di un lavoratore, si comprende come sia impossibile fornirne la dimostrazione processuale<sup>113</sup>. Arriviamo così alla soluzione fornita dalla giurisprudenza.

Le Sezioni unite, con una delle più autorevoli sentenze in materia, la già citata sentenza Thyssenkrupp, hanno chiarito che i criteri d'imputazione oggettiva dell'illecito corporativo, ovvero, l'«interesse» o il «vantaggio», devono essere

---

<sup>112</sup> Così AMARELLI, *I criteri oggettivi di attribuzione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro*, in *Dir. pen. cont.*, 19 aprile 2013.

<sup>113</sup> In questo senso AMARELLI, *I criteri oggettivi*, cit., 11; DOVERE, *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 107.

riferiti alla condotta colposa del soggetto agente e non all'evento (non voluto) che ne sia derivato<sup>114</sup>. Non bisogna dunque guardare all'evento finale (morte o lesione grave dei lavoratori), bensì a monte, alla violazione della normativa cautelare e, in particolare, ai vantaggi a questa sottesi. La giurisprudenza successiva si è allineata a questa interpretazione<sup>115</sup> e si è ulteriormente sforzata di definire i concetti di interesse e di vantaggio rispetto alle fattispecie colpose. È stato infatti affermato e poi in successive pronunce confermato, che l'interesse ricorre quando «l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione)». Il vantaggio invece ricorre «qualora la persona fisica [...] ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche [...] consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto»<sup>116</sup>.

La prevalente dottrina condivide, anche se non manca chi, convenendo alla natura sostanzialmente penale della responsabilità dell'ente, ha prospettato problemi di incompatibilità con alcuni principi costituzionali. Anzitutto si fa notare come questa soluzione si risolve in un'interpretazione analogica in *malam partem* e, quindi, in violazione del principio di legalità di cui all'art. 25 co. 2 della Costituzione<sup>117</sup>. Si ritiene poi che agganciando il criterio dell'interesse e del

---

<sup>114</sup> Cass., Sez. Un., 18.09. 2014. n. 38343, in *Dejure*. Le Sezioni Unite affermano che «è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] D'altra parte, tale soluzione interpretativa, oltre ad essere logicamente obbligata e priva di risvolti intollerabili dal sistema, non ha nulla di realmente creativo, ma si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai principi costituzionali dell'ordinamento penale. Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente».

<sup>115</sup> Per un approfondimento degli orientamenti giurisprudenziali formati in tema di responsabilità degli enti da reato colposo si veda BELTRANI, *Il punto sulla responsabilità da reato colposo degli enti*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2020, 297 ss.

<sup>116</sup> Cass. pen., sez. IV, 21.01.2016, n. 2544 in *Dejure*.

<sup>117</sup> In questi termini AMARELLI, *I criteri oggettivi*, cit., 17; ALDROVANDI, *La responsabilità*, cit., 501 s.; VITARELLI, *infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 2, 707.

vantaggio alla condotta invece che all'evento, si finisce per trasformare un reato di evento in una condizione obiettiva di punibilità<sup>118</sup>.

Inoltre, si è segnalato anche un possibile contrasto con il principio di responsabilità penale personale di cui all'art. 27 co. 1 della Costituzione, dato che la *societas* verrebbe punita per un fatto illecito non voluto soltanto per la ricaduta su di essa di vantaggi a questo ricollegati. L'obiezione non coglie nel segno dato che il rispetto del principio di responsabilità individuale\colpevole è comunque garantito dal secondo livello di imputazione, quello soggettivo, incentrato sulla colpa di organizzazione<sup>119</sup>.

Ad ogni modo, al netto delle diverse critiche, la soluzione fornita dalla giurisprudenza andrebbe favorevolmente accolta, poiché attualmente è l'unica che consente l'applicazione nei confronti dell'ente dell'importante normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

D'altro canto, autorevole dottrina ritiene auspicabile un intervento diretto ed esplicito da parte del legislatore affinché tale interpretazione correttiva proposta dalla giurisprudenza possa, nel rispetto del principio di legalità, trovare copertura legislativa<sup>120</sup>. In una prospettiva di riforma sono state avanzate diverse possibilità.

Da un lato chi suggerisce di rivedere la struttura dell'art 25 *septies* prevedendo espressamente che l'ente ne risponda nel caso in cui si dimostri che l'evento (morte e lesioni gravi) sia scaturito dalla violazione di norme antinforturistiche, realizzata nel suo interesse o vantaggio<sup>121</sup>.

Dall'altro chi invece propone, in modo più radicale, una revisione della parte generale del decreto e nello specifico, dell'art 5, prevedendo una differenziazione del criterio di imputazione oggettiva a seconda che si tratti di reati dolosi o di reati colposi. Rispetto a questi ultimi si dovrebbe richiedere semplicemente che il reato sia commesso nello svolgimento dell'attività per conto della persona giuridica e ciò in violazione della specifica normativa prevista<sup>122</sup>.

---

<sup>118</sup> Così AMARELLI, *I criteri oggettivi*, cit., 17.

<sup>119</sup> Si veda SCOLETTA, *La responsabilità da reato*, cit., 909.

<sup>120</sup> Lo afferma MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 467.

<sup>121</sup> Cfr. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, 2009, 53.

<sup>122</sup> Così DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit. 389. L'autore auspica una soluzione del tipo di quella già ipotizzata nell'art 121 comma 1 del Progetto Grosso, in base alla quale si prevede che: "la persona giuridica può essere chiamata a rispondere [...]: 1) per delitti dolosi commessi per conto o comunque nell'interesse specifico della persona giuridica, da persona che aveva il potere di agire

La questione è, quindi, tutt'ora aperta ma nell'attesa di un intervento del legislatore, quella fornita dalla giurisprudenza di legittimità rimane l'interpretazione preferibile.

### **5. Il criterio di imputazione soggettiva: la “colpa di organizzazione” nell’elaborazione teorica italiana**

Il secondo livello di imputazione della responsabilità, quello soggettivo, è tipizzato dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 ed è incentrato sul concetto, non esplicitato ma facilmente individuabile, di colpa di organizzazione<sup>123</sup>. Il modello imputativo si articola diversamente a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale (art. 6) o da un soggetto in posizione subordinata (art. 7), ma su questo aspetto ci si soffermerà nel prosieguo<sup>124</sup>. Una premessa è d'obbligo, se si vuole “costruire” un illecito che sia realmente proprio dell'ente, la presenza della componente soggettiva, oltre a quella oggettiva è imprescindibile. Basti ricordare che proprio l'asserita incapacità di colpevolezza delle persone giuridiche ha rappresentato per molti anni l'ostacolo principale al superamento del “costoso”<sup>125</sup> dogma *societas delinquere non potest*.

A tal proposito, per comprendere le origini della colpa di organizzazione, è interessante ripercorrere, seppur brevemente, almeno una delle principali soluzioni proposte per cercare di superare l'ostacolo.

Si era inizialmente ipotizzato di poter attribuire all'ente la colpevolezza della persona fisica autrice del reato, in forza della già citata teoria dell'immedesimazione organica<sup>126</sup>.

Questa soluzione non sarebbe stata praticabile per tanti motivi, anzitutto perché come si è avuto modo di sottolineare, la teoria dell'immedesimazione organica – da molti studiosi considerata insufficiente a garantire il rispetto del principio di

---

per la persona giuridica stessa; 2) per i reati realizzati nello svolgimento dell'attività della persona giuridica, con inosservanza di disposizioni pertinenti a tale attività, da persone che ricoprono una posizione di garanzia [...]. Sono esclusi i reati commessi in danno della persona giuridica.

<sup>123</sup> In argomento SCOLETTA, *La responsabilità da reato*, cit., 909, a cui si rinvia per ulteriori richiami bibliografici.

<sup>124</sup> V. *infra* § 5.1.

<sup>125</sup> Il riferimento è a un autorevole saggio di BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest»*, cit., 951 ss.

<sup>126</sup> Sul punto si rinvia a DE SIMONE, *La colpevolezza*, cit., 914.

responsabilità personale, nel contenuto minimo di divieto di responsabilità per fatto altrui – è totalmente inadatta a legittimare un rimprovero per colpa. Lo rilevava autorevolmente Franco Bricola, secondo il quale la teoria organica «non può “inventare” per le società i presupposti su cui si fonda il giudizio di colpevolezza (o di rimproverabilità)»<sup>127</sup>. A ciò si aggiunga poi, ad ulteriore conferma dell'inadeguatezza della teoria, che in caso di assenza della colpa della persona fisica si sarebbe dovuta escludere a priori anche quella della *societas*<sup>128</sup>.

A fronte dell'impossibilità o quantomeno dell'illegittimità di attribuire all'ente la colpa dell'autore del fatto di connessione, l'unica strada percorribile era quella di costruire una colpevolezza propria e autonoma del primo. Così è avvenuto e il riferimento è proprio alla c.d. colpa di organizzazione, categoria che consente di rivolgere un rimprovero direttamente all'ente in conformità al principio costituzionale di cui all'art. 27, co. 1.

Naturalmente occorre sportarsi da una dimensione per così dire psicologica di colpevolezza, in quanto tale incompatibile con la persona giuridica, ad una dimensione normativa, in cui a rilevare è l'inosservanza di un sistema codificato di regole cautelari<sup>129</sup>.

Nel caso specifico, ciò che si rimprovera all'ente è di non essersi adeguatamente organizzato: di non aver predisposto misure organizzative adeguate a minimizzare il rischio di commissione di reati. La colpa di organizzazione, a cui già si faceva riferimento nella relazione ministeriale, trova oggi riconoscimento sul versante normativo sebbene in maniera non esplicita. La si ricava infatti da una lettura degli artt. 6 e 7 del decreto che, pur prevedendo due meccanismi diversi di ascrizione della responsabilità, risultano entrambi imperniati sull'adozione e

---

<sup>127</sup> Così BRICOLA, *Il costo*, cit., 1011; recentemente aderiscono DE SIMONE, *La colpevolezza*, cit., 915; MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 133.

<sup>128</sup> La categoria della colpevolezza di organizzazione è senz'altro quella più diffusa in dottrina. PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 3, 167 ss., sostengono che «la colpa di organizzazione nasce e si sviluppa principalmente per tipizzare, attraverso un procedimento di astrazione, i criteri d'imputazione della responsabilità nelle organizzazioni complesse, in cui l'agire organizzato, la cultura del gruppo e i processi decisionali rendono disagevole il ricorso ai sedimentati paradigmi del diritto penale classico». Si vedano anche PALIERO, *La colpa di organizzazione*, cit., 175 ss.; DE SIMONE, *La colpevolezza*, cit., 910 ss.

<sup>129</sup> Così la Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, § 1.1 in cui legge: «appare ormai recessiva una concezione "psicologica" della colpevolezza, che ne esaurisce, cioè, il contenuto nel legame psicologico tra autore e fatto; di contro, la rinnovata idea di una colpevolezza intesa (in senso normativo) come rimproverabilità sembra perfettamente attagliarsi al fenomeno nei termini in cui è stato poc'anzi descritto». In dottrina, PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 169.

l'efficace attuazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati.

Un'ulteriore conferma la si può rinvenire anche nell'art. 13 co. 1 lett. a). che ai fini dell'applicabilità delle misure interdittive, in caso di reato commesso da un soggetto subordinato, fa riferimento alle «gravi carenze organizzative», valorizzando ulteriormente la categoria della colpa di organizzazione<sup>130</sup>.

Da questa, seppur breve introduzione, è possibile individuare alcune caratteristiche distintive della colpa di organizzazione. È stato sottolineato che essa costituisce una categoria destinata a trovare applicazione in contesti organizzativi complessi e che implica la trasgressione di un obbligo di organizzazione finalizzato alla minimizzazione di un rischio-reato<sup>131</sup>.

Si discute se questo 'dovere di organizzazione', la cui violazione fonda il rimprovero colposo, abbia o meno natura di regola cautelare. Una parte della dottrina lo nega sostenendo che la regola che impone all'ente di organizzarsi ha natura «progettuale», «pianificatoria»<sup>132</sup>, detto altrimenti non è direttamente finalizzata a ridurre il rischio di verificazione dei singoli eventi offensivi, quanto ad imporre all'ente un più generale dovere di auto-organizzazione.

In questi termini l'auto-organizzazione rappresenta un antecedente logico, una preconditione o, più semplicemente, il presupposto per la successiva adozione di regole propriamente cautelari. Inoltre, con una serie di argomentazioni che meritano di essere riportate per la loro rilevanza, si è suggerita la distinzione tra "colpevolezza di organizzazione" e "colpa di organizzazione"<sup>133</sup>.

Il *discrimen* tra le due è rappresentato dalla totale assenza o dall'esistenza del Modello Organizzativo così come delineato dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001.

---

<sup>130</sup> DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 237.

<sup>131</sup> PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 168.

<sup>132</sup> Così PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 178. Si Veda, in particolare, 176 «La regola che impone di organizzarsi [...] è deputata, perciò stesso, a: a) progettare le posizioni individuali, attraverso la creazione di una filiera di garanti topograficamente dislocati in prossimità delle diverse fasi di gestione dei rischi; b) progettare le modalità di gestione del rischio e il correlato sistema decisionale, predisponendo, in concreto, le misure con le quali contenere il rischio-reato, per come esso si sviluppa nelle diverse fasi dell'attività economica».

<sup>133</sup> In argomento di PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 178 ss. Più recentemente PALIERO, *La colpa di organizzazione*, cit., 288 ss.

La mancata adozione del modello è indicativa di una precisa e volontaria scelta per la disorganizzazione. In questo caso la responsabilità dell'ente non è riconducibile né al dolo né alla colpa ma si sostanzia nell'assunzione di un rischio illecito da intendersi come consapevole disinteresse al rischio di commissione di un reato-presupposto. In definitiva l'ente, scegliendo di non organizzarsi e aumentando così il rischio-reato, risponde per una colpevolezza (e non per colpa) di organizzazione.

Diverso invece, secondo l'insigne autore, è il caso di insufficiente o inefficace attuazione del Modello. La presenza di quest'ultimo, contenente le specifiche regole cautelari, dà luogo a una "colpa" (di organizzazione), assimilabile, anche se non completamente sovrapponibile, a quella del diritto penale individuale. Rispetto al singolo individuo, infatti, alla società come entità collettiva si richiede un livello di diligenza più elevato da cui discende un più pregnante dovere di adeguamento sul versante della prevenzione del rischio-reato<sup>134</sup>. È proprio e solo in quest'ultimo caso, alla luce della seguente ricostruzione, a venire in rilievo una vera e propria "colpa di organizzazione", la quale tra l'altro si auspica venga "costruita" *ex novo* e riempita di contenuti realmente colposi.

Nel primo caso, invece, in assenza del modello organizzativo, della colpa non ce ne sarebbe traccia e quello dell'ente assumerebbe i connotati di un c.d. "illecito di rischio"<sup>135</sup>.

La dottrina e la giurisprudenza prevalente sono, invece, concordi nel ritenere che l'illecito dell'ente sia riconducibile ad un *crimen colposum*, il cui accertamento ricalca quello proprio del reato colposo di evento e in cui il modello svolge una funzione cautelare. La tesi è coerente con il dettato normativo che in più occasioni proietta l'idoneità del modello organizzativo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (si pensi agli artt. 6, co. 1, lett. a) e 7, co. 2) ed è anche più rispettosa del principio costituzionale di colpevolezza<sup>136</sup>.

Recentemente in dottrina, è stata proposta un'interessante lettura. L'idea di partenza è la seguente: l'illecito dell'ente non può essere totalmente equiparato a

---

<sup>134</sup> La ricostruzione esposta è di PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 178 ss.

<sup>135</sup> Lo sottolinea PALIERO, *La colpa di organizzazione*, 210.

<sup>136</sup> Sul punto e sulla diversa funzione "cautelare" o "cautelativa" del modello organizzativo si veda PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. n. 231/2001) (Parte II)*, in *Cass. pen.*, 2013, 858 ss.

quello della persona fisica, ma può essere su questo modellato. Nel dettaglio viene suggerita un'idea di illecito corporativo articolato su due livelli: il fatto tipico colposo e la «colpevolezza-responsabilità dell'ente»<sup>137</sup>. Il primo livello si sostanzia nel contributo agevolativo fornito dall'ente al reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Il secondo livello invece si sostanzia nell'esigibilità soggettiva di un adeguato assetto organizzativo ed è proprio questo a fare la differenza, poiché garantisce – attraverso la valorizzazione della c.d. misura soggettiva della colpa (organizzativa) – un rimprovero realmente soggettivo<sup>138</sup>.

In questi termini, si era già precedentemente rilevato, la colpa di organizzazione più che “vera colpevolezza”, viene a rappresentare l'autentico fatto della persona giuridica e a costituire l'oggetto del rimprovero che si muove nei suoi confronti. Naturalmente, una volta che si è concordi nel ritenere che il deficit organizzativo rappresenti l'oggetto del rimprovero, la colpevolezza andrebbe ricercata nell'impedibilità di quel fatto o nell'esigibilità dell'adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo<sup>139</sup>. L'entusiasmo però è destinato a finire quando, ad un'analisi sui due formanti – quello legislativo e quello giurisprudenziale – ci si rende conto che questa seconda dimensione è praticamente inesistente.

L'illecito corporativo, alla luce del paradigma imputativo delineato dal legislatore, sembra essere principalmente incentrato sul primo livello a cui si accennava, quello oggettivo. Detto altrimenti, dalle disposizioni (artt. 6 e 7) del d.lgs. n. 231/2001 che definiscono i criteri soggettivi d'imputazione non c'è alcun riferimento all'esigibilità dell'adozione dei Modelli preventivi. Si comprende allora che questa interpretazione, se da un lato ha il pregio di rendere più “personalistico” il rimprovero che si muove alla *societas*, dall'altro induce a ritenere che, alla luce della disciplina attuale, la responsabilità da reato delle persone giuridiche altro non è che una responsabilità *sine culpa*<sup>140</sup>.

---

<sup>137</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 136 ss. Secondo l'autore se si volesse attribuire una denominazione a questo secondo livello, si potrebbe utilizzare l'espressione “responsabilità”: «una nozione interamente orientata al *telos* delle sanzioni corporative, eminentemente preventivo».

<sup>138</sup> Sul punto ampiamente MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 136 ss.

<sup>139</sup> Così DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 409.

<sup>140</sup> Sul punto DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 409.

Si auspica quindi *pro-futuro*, in sede di accertamento della responsabilità dell'ente, una maggiore valorizzazione anche della c.d. misura soggettiva della colpa.

A questo punto, per entrare più nel dettaglio della colpa di organizzazione è necessario proseguire il discorso avendo chiara la diversa modalità in cui questa viene concepita a seconda che il reato sia commesso da soggetti apicali (art. 6) o da soggetti dai subordinati (art. 7). Per la complessità del tema si è preferito riservarne autonoma trattazione. In questa sede si consenta di anticipare che, nonostante il legislatore abbia espressamente optato per un meccanismo imputativo differenziato a seconda della qualifica rivestita dall'autore del fatto di connessione, autorevole dottrina ritiene che si tratti di unico modello articolato in forme distinte, ma strutturalmente analoghe<sup>141</sup>. Da siffatta considerazione si argomenta che quello della *societas* è un modello di responsabilità unico, strutturalmente e autenticamente colposo, incentrato sulla colpa (di organizzazione) e assimilabile – con tutti gli opportuni adattamenti – ai canoni ‘classici’ della colpa individuale<sup>142</sup>.

### *5.1. Il reato commesso dall'apicale e dal sottoposto*

Si è avuto modo di osservare, durante l'analisi del primo livello di imputazione (quello oggettivo), che il legislatore già nell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, individua una duplice categoria di autori materiali del reato. La distinzione non ha carattere meramente descrittivo, ma risulta strumentale a differenziare i criteri soggettivi di ascrizione della responsabilità. Il secondo livello di imputazione (quello soggettivo) infatti, si articola diversamente a seconda della categoria di appartenenza dell'autore del fatto di connessione potendosi distinguere tra reati commessi dai soggetti apicali (art. 6) e reati commessi dai subordinati (art. 7).

La ragione sottesa alla differenziazione si lega al diverso e (maggiore) disvalore del reato commesso da chi assume una posizione verticistica – espressione

---

<sup>141</sup> Per un approfondimento della struttura imputativa dell'illecito si veda PALIERO, *La società punita*, cit., 1116 ss.; DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito*, cit., 1126 ss.

<sup>142</sup> Così PALIERO, *La colpa di organizzazione*, cit., 211. In particolare, l'Autore ritiene determinante in tal senso la centralità dei modelli organizzativi, la cui adozione ed efficace attuazione consente l'esonero della responsabilità dell'ente. Si legge che «il modello comportamentale ‘alternativo’ all'illegalismo [...] si presta indubbiamente a integrare un ‘normale’ crimen culposum ancorché tipizzato ‘nella parte generale’ attraverso una (complessa) clausola di estensione della responsabilità per lo stesso fatto-reato dalla persona fisica autore materiale alla persona giuridica».

quindi della politica d'impresa – rispetto a quello commesso dal subordinato e riconducibile ad una carenza di controlli da parte degli apici o dalla disorganizzazione aziendale<sup>143</sup>.

Nell'ipotesi di reato commesso dall'apicale, secondo la logica dell'immedesimazione organica, la responsabilità dell'ente sembrerebbe essere presunta. In particolare, la previsione contenuta all'inizio dell'art. 6 («Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lett. a), l'ente non risponde se prova che...»)<sup>144</sup>, parrebbe configurare una scusante, cioè una causa di esclusione della colpevolezza<sup>145</sup>, con conseguente inversione dell'onere della prova e dimostrazione da parte dell'ente delle condizioni elencate dalla norma e indicative di una corretta organizzazione aziendale.

Naturalmente una norma così costruita, fondata su una presunzione di colpevolezza a cui corrisponde un'inversione dell'onere probatorio, si pone in diretto contrasto con l'articolo 27 della Costituzione. Il problema è stato risolto o quantomeno ridimensionato, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte di Cassazione nella nota vicenda Thyssenkrupp. In quell'occasione la Corte ha cercato di superare la logica presuntiva confermando che, la prova della colpa di organizzazione debba essere fornita dall'accusa, e trasformando l'onere probatorio in capo all'ente in un onere di allegazione<sup>146</sup>.

---

<sup>143</sup> In argomento SCOLETTA, *La responsabilità da reato*, cit., 909 s.

<sup>144</sup> In particolare, l'art. 6 stabilisce che «se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;  
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;  
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).»

<sup>145</sup> Così DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 180.

<sup>146</sup> Il principio è stato autorevolmente affermato in Cass., Sez. Un., 18.09. 2014. n. 38343, cit., «grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della società e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende “per rimbalzo” dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente [...]. Nessuna inversione dell'onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando comunque sull'accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al d.lgs. n. 231, art. 5, e la carente regolamentazione interna dell'ente, che ha ampia facoltà di offrire prova liberatoria».

Non sono mancate voci critiche in dottrina da parte di chi considera che quella fornita dalle Sezioni Unite sia una «‘correzione’ prasseologica»<sup>147</sup> condivisibile ma – alla luce della rigidità del dettato normativo – insufficiente. Detto altrimenti, si renderebbe comunque necessario e auspicabile un intervento da parte del giudice costituzionale.

In effetti, seppur apprezzando l’autorevole sforzo interpretativo del Supremo Consesso, non è privo di fondamento il timore che in futuro la lettura rimanga lettera morta e si rifaccia strada, nella giurisprudenza successiva, la previsione di un vero e proprio onere probatorio in capo all’ente.

La questione non deve essere né sottovalutata ma nemmeno drammatizzata, dato che, salvo qualche pronuncia contraria<sup>148</sup>, la giurisprudenza si è allineata all’interpretazione illustrata.

Ciò premesso, l’art. 6 subordina l’esonero della responsabilità ad una serie di condizioni cumulative, di cui l’ente ha l’onere di allegazione. La prima (lett. a) consiste nella preventiva adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi. Il ruolo del modello organizzativo nel ‘sistema 231’ è così rilevante, che si è preferito dedicarne autonoma trattazione nei paragrafi successivi.

La seconda (lett. b), strettamente correlata alla prima, prevede l’istituzione di un organismo di vigilanza (d’ora in poi ODV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e chiamato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello<sup>149</sup>. Non basta soltanto la formale istituzione, ma è altresì necessario che in concreto non vi sia stata “omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo” (lett. d). A lungo si è discusso sulla titolarità o meno, in capo all’ODV, della posizione di garanzia penalmente rilevante ai sensi dell’articolo 40 cpv. del Codice penale. La

---

<sup>147</sup> Così SCOLETTA, *La responsabilità da reato*, cit., 921.

<sup>148</sup> V. Cass. pen., sez. IV, 8.07.2016, n. 28557, *Dejure* in quell’occasione la Corte affermò che «incombendo, tuttavia, sull’ente l’onere - con effetti liberatori - di dimostrare l'idoneità di tali modelli di organizzazione e gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi [...] Onere che non può certamente considerarsi assolto attraverso la sola circostanza dell'esistenza di tale modello».

<sup>149</sup> Per un’analisi più specifica sulla struttura, sulle funzioni e sui requisiti dell’organismo di vigilanza si vedano GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 280 ss.; ASSUMMA, *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., 252.

dottrina prevalente lo nega<sup>150</sup> sul presupposto che la funzione affidata all'ODV è quella di vigilare sul modello organizzativo essendo di contro privo di poteri gestori e realmente impeditivi. Recentemente anche la Corte di Cassazione nel caso Impregilo<sup>151</sup>, ha fornito importanti indicazioni in tal senso. Ha infatti confermato l'esistenza in capo all'organismo di compiti di «controllo sistemico continuativo» sulle regole cautelari predisposte nel modello e sul rispetto di esse ribadendo invece l'assenza di poteri gestori.

Un ulteriore condizione (lett. c) per beneficiare dell'esonero della responsabilità è individuata nell'elusione fraudolenta del modello da parte dei soggetti apicali autori del reato-presupposto. Si tratta del caso in cui la commissione del reato non è riconducibile a carenze organizzative dell'ente, bensì a una precisa e consapevole scelta dell'apicale, il quale per realizzare la condotta criminosa, ha aggirato i presidi cautelari contenuti nel modello<sup>152</sup>. Si tratta di un'ulteriore previsione che riecheggia la teoria dell'immedesimazione organica, la cui ratio sarebbe quella di dissociare l'ente dalla persona fisica autrice del reato nel caso in cui si sia “rotto” il nesso organico fra l'ente e il suo organo interno<sup>153</sup>.

La già citata sentenza Impregilo si pronuncia anche sull'elusione fraudolenta prendendo espressamente posizione a favore di una lettura oggettivistica della fraudolenza da intendersi come descrittiva della condotta di elusione. Nello specifico la Cassazione chiarisce che il concetto di elusione implica necessariamente una condotta munita di connotazione decettiva e il requisito della fraudolenza, lungi dall'essere ridondante, sancisce l'insufficienza di una semplice, frontale violazione del modello richiedendo invece una condotta ingannatoria<sup>154</sup>.

In dottrina si continua a sostenere che l'elusione fraudolenta, laddove interpretata in una prospettiva oggettivistica, rappresenti un'autentica *probatio diabolica*. *De iure condendo* si auspica un intervento legislativo che elimini *tout*

---

<sup>150</sup> In questo senso vedi tra gli altri VIGNOLI, *Profili critici della responsabilità penale dell'organismo di vigilanza*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2009, 2, 99; GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 280 ss.

<sup>151</sup> Cass. pen., sez. VI, 15.06. 2022, n. 23401, cit. 17. Si veda in particolare il commento di PIERGALLINI, *Una sentenza “modello” della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda “Impregilo”*, in *Sist. pen.*, 27 giugno 2022, 7 ss.

<sup>152</sup> Così SCOLETTA, *La responsabilità*, cit., 915 s.

<sup>153</sup> DE VERO, *La responsabilità*, cit., 184 ss.; SCOLETTA, *La responsabilità da reato*, cit., 916 ss.

<sup>154</sup> Cass. pen., sez. VI, 15.06. 2022, n. 23401, cit. 18.

*court* il riferimento all'elusione fraudolenta dalle circostanze di cui all'art 6 o quantomeno in un'altra prospettiva meno radicale, elimini almeno il predicato della "fraudolenza"<sup>155</sup>.

Passando all'analisi del reato commesso da soggetto in posizione subordinata (art 7), la responsabilità dell'ente in questo caso è più semplicemente connessa all'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione del reato. Il paradigma imputativo, costruito su obblighi di controllo degli apicali, è autenticamente colposo e assimilabile, secondo autorevole dottrina, allo schema dell'agevolazione colposa o dell'omesso controllo di cui all'art. 57 c.p.<sup>156</sup>. La centralità del modello organizzativo è confermata dal co. 2 dell'art 7, ai sensi del quale è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza nel caso di preventiva adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La formulazione della norma in negativo ha fatto sorgere il dubbio che l'osservanza del modello sia da considerare un'esimente la cui prova graverebbe sull'ente. Ma come è stato autorevolmente sostenuto in dottrina non si deve confondere la collocazione sistematica del modello (in negativo piuttosto che in positivo) nel sistema di ascrizione della responsabilità con la funzione tipizzante che questo assume nel caso di reato commesso da subordinato<sup>157</sup>. Se l'ente ha adottato il modello organizzativo, spetterà quindi all'accusa la prova della sua inefficacia preventiva, secondo il rigoroso *standard* probatorio del procedimento penale.

Come si può notare la distinzione tra soggetti apicali e soggetti subordinati ha notevoli implicazioni sul criterio di imputazione soggettiva in virtù del diverso onere probatorio che ricade sull'ente, eppure nella giurisprudenza e nella prassi tale distinzione ha avuto scarso impatto<sup>158</sup>.

---

<sup>155</sup> A favore dell'eliminazione tout court del requisito dell'elusione fraudolenta DE SIMONE, *Si chiude finalmente*, cit., 2566. A favore invece dell'eliminazione del requisito della fraudolenza PIERGALLINI, *Una sentenza modello*, cit., 11.

<sup>156</sup> Riconosce il paradigma autenticamente colposo GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 250. A richiamare lo schema dell'art 57 c.p. DE VERO, *La responsabilità*, cit., 212 ss.

<sup>157</sup> Lo afferma PALIERO, *Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Torino, 2021, 269.

<sup>158</sup> In questo senso BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 185.

Secondo alcuni studiosi, le ragioni andrebbero ricondotte al fatto che, in questa materia, le decisioni giurisprudenziali sono principalmente incentrate sulle misure cautelari. Ciò si spiega sul presupposto che l'ente, una volta messo sotto accusa e richiesto uno dei provvedimenti cautelari previsti, anziché attendere e rischiare un provvedimento più gravoso, preferisce aderire spontaneamente alla procedura prevista dall'articolo 17 (“riparazione delle conseguenze del reato”)<sup>159</sup>.

Inoltre, la scelta del legislatore di distinguere tra soggetti apicali e sottoposti, sembrava indirizzata anche nel senso di prevedere distinti contenuti dei modelli di organizzazione a seconda che a commettere il reato fosse un soggetto appartenente all'una o all'altra categoria.

A fronte di un diverso meccanismo di ascrizione della responsabilità e dei relativi riflessi sull'onere della prova in capo all'ente, il modello di organizzazione avrebbe dovuto assumere maggior complessità nella parte destinata agli apicali rispetto a quella adibita a prevenire i reati commessi dai sottoposti<sup>160</sup>.

Così in realtà non è stato e proprio le indagini condotte sulla diffusione dei modelli, mostrano che la distinzione operata dal legislatore non abbia avuto riscontro nella prassi<sup>161</sup>. Infatti, la maggior parte dei Modelli adottati dalle imprese non distinguono formalmente le cautele tra quelle indirizzate agli apici e quelle indirizzate ai sottoposti finendo per essere sostanzialmente unitari<sup>162</sup>.

---

<sup>159</sup> ARDITO, CATALANO, *Reati degli apicali e dei sottoposti*, cit., 20, cui si rinvia per un excursus delle pronunce giurisprudenziali sul tema apicali- subordinati.

<sup>160</sup> Sul punto si veda ampiamente GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 250.

<sup>161</sup> Il riferimento è ad Assonime. *Indagine sull'attuazione del decreto legislativo 231/2001*, maggio 2008, 13 da cui emerge che «Nell'adozione del modello viene solo raramente tenuta in considerazione la distinzione tra soggetti apicali e sottoposti e solo in parte si tiene conto del ruolo e della specifica incidenza sulla commissione dei reati d'impresa che possono in concreto avere gli apicali». Per un'analisi sul duplice ruolo del modello organizzativo e sul ruolo della “riparazione” nel sistema 231 si vedano recentemente DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2015, 237 ss.; DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in PALIERO, VIGANÒ, BASILE, GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, vol. II, Milano, 2018, 579 ss.; SABIA, SALVEMME, *Costi e funzioni dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, in DEL VECCHIO, SEVERINO (a cura di), *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, Bari, 2016, 445 ss.; FIORELLA, MASUCCI, *Logica, criticità e riforme del sistema punitivo per l'illecito dell'ente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 517 ss.; COLACURCI, *L'illecito “riparato” dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, Torino, 2022.; ORSINA, *La responsabilità da reato dell'ente tra colpa di organizzazione e colpa di reazione*, Torino, 2024.

<sup>162</sup> Sul punto VALENZANO, *L'illecito dell'ente da reato per l'omessa o insufficiente vigilanza. Tra modelli preventivi e omesso impedimento del reato*, Napoli, 2019, 10 ss.

In prospettiva di riforma è stata suggerita l'eliminazione della differenziazione del regime imputativo in base alla categoria di appartenenza del soggetto (artt. 6 e 7)<sup>163</sup>; la differenziazione dei modelli di imputazione tra apicali e sottoposti essendo, peraltro, stata già superata in via interpretativa da una giurisprudenza correttiva. La Corte di Cassazione, nel noto caso della c.d. strage di Viareggio<sup>164</sup>, ha evidenziato invero che, nonostante una parte della dottrina ravvisi «una diversa struttura dell'illecito a seconda che si tratti di reati commessi dagli apici o dai sottoposti», si sarebbe invece al cospetto di un «modello monistico» in cui la responsabilità dell'ente è in ogni caso «incardinata su una colpa di organizzazione» da «intendersi in senso normativo», «fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza [...] dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione di reati»<sup>165</sup>.

## 6. Il duplice ruolo del modello organizzativo: *ante e post delictum*

Come si è potuto osservare, l'obiettivo della normativa introdotta dal legislatore del 2001 è quello di indurre le imprese ad autoregolamentarsi al fine di minimizzare il rischio-reato attraverso l'adozione e l'efficace attuazione di adeguati meccanismi di *compliance* penale<sup>166</sup>.

I Modelli di organizzazione, gestione e controllo, espressione di una *compliance* preventiva (e non solo), costituiscono «l'architrave»<sup>167</sup> del nuovo sistema di responsabilità delle persone giuridiche.

L'idea ispiratrice, come confermato nella relazione ministeriale è rappresentata dal modello statunitense dei *compliance programs*, seppur con importanti differenze. La più rilevante sta nel fatto che, mentre nel sistema statunitense

---

<sup>163</sup> Lo suggerisce MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 469.

<sup>164</sup> Affronta il tema SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi: esperienze comparate e scenari di riforma*, Torino, 2022, 112.

<sup>165</sup> V. Cass. pen., sez. IV, 8 gennaio 2021 (dep. 6 settembre 2021), n. 32899, in *Dejure*. Per un commento alla sentenza MONGILLO, *Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio*, in *Giur. it.*, 2022, 953 ss.

<sup>166</sup> In tal senso MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabile all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in CORNACCHIA, DEMETRIO CRESPO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti collettivi: profili dogmatici e politico-criminali a oltre vent'anni dal d.lgs. 231/2001*, Torino, 2023, 47 ss. Si veda anche GULLO, *Compliance*, in *Arch. pen.*, 2023, 1, 1.

<sup>167</sup> Così GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 242.

l'adozione del *compliance programs* incide soltanto sul momento commisurativo della pena, in quello ideato dal legislatore italiano l'adozione e l'efficace attuazione *ex ante* di un modello di organizzazione opera come causa di esclusione dalla responsabilità<sup>168</sup>. Ma c'è di più, al modello non si è attribuita soltanto efficacia esimente ma anche un ruolo centrale in chiave riparatoria dato che – come si dirà a breve – la sua adozione *post delictum*, unitamente all'adempimento di ulteriori condotte, rappresenta il presupposto per l'accesso ai meccanismi premiali.

Un approccio del tutto nuovo quello del legislatore del 2001, non tanto legato a una logica esclusivamente repressiva, ma sempre più ispirato a quella preventiva. Di questa evoluzione ne ha preso atto la dottrina, la quale ravvisa nella prevenzione e nella repressione le due gambe sulle quali poggia il sistema della responsabilità *ex crimine* delle persone giuridiche e nella riparazione la «valvola complementare»<sup>169</sup> tra le due.

L'obiettivo non è quello di punire l'ente, ma di indurlo a dotarsi di un adeguato assetto organizzativo funzionale alla prevenzione dei reati (*compliance preventiva*). E anche nella peggiore delle ipotesi in cui il reato sia stato commesso, si punta sulla riorganizzazione e sulla riparazione dei danni da questo causati (*compliance reattiva*). Il tutto nell'ambito di una cooperazione pubblico- privato e secondo la logica dello *stick-carrot approach*: da un lato si minacciano sanzioni rigorose dall'altro si promette l'esenzione dalla responsabilità nel caso di adozione ed efficace attuazione *ante factum* di un idoneo modello organizzativo<sup>170</sup>. Per dirlo più semplicemente, a fronte dell'impegno da parte delle imprese di contribuire a promuovere una cultura della legalità attraverso la gestione del rischio reato, viene offerto loro un "premio" che consiste nell'esonero totale della responsabilità nel caso di adozione ed efficace attuazione *ante factum* di un modello organizzativo idoneo<sup>171</sup> oppure nella non applicazione delle sanzioni interdittive e in una significativa riduzione di quelle pecuniarie nel caso di adozione *post factum* dello stesso.

---

<sup>168</sup> In argomento MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 315 ss.

<sup>169</sup> Così MONGILLO, *Presente e futuro nella compliance penale*, in *Sist. pen.*, 11 gennaio 2022, 4 s.

<sup>170</sup> Cfr. MONGILLO, *Il giudizio di idoneità del Modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 3, 70 s.

<sup>171</sup> Sul punto GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 245 s.

Una cooperazione, quella fra stato e imprese, che autorevole dottrina ha metaforicamente ricondotto al c.d. «dilemma del prigioniero». I due protagonisti, lo Stato e l'impresa privata, condividono un interesse reciproco nel collaborare. Lo Stato mira a prevenire e reprimere la criminalità economica, obiettivo che può essere efficacemente realizzato solo con la cooperazione dell'impresa. Dal canto suo, l'impresa aspira a evitare l'insorgere di responsabilità, esito che può essere raggiunto soltanto attraverso l'osservanza delle norme statali<sup>172</sup>.

Ma le motivazioni sottese alla cooperazione pubblico-privato si estendono oltre e trovano fondamento in ragioni pressoché pratiche: le imprese, per la particolare conoscenza dell'organizzazione interna e per la conoscenza dei propri dipendenti, dimostrano infatti una maggiore propensione a individuare le attività e i contesti a maggior rischio di reato<sup>173</sup>. In breve, la gestione del rischio è un compito che può essere efficacemente delegato, pur sempre con il dovuto supporto da parte dello Stato, a chi possiede una conoscenza più approfondita di tale rischio, cioè all'impresa.

Ciò premesso, tornando al modello si è già detto che questo ha una duplice funzione sia in chiave esimente sia in chiave riparatoria. Dal primo punto di vista i Modelli di organizzazione, gestione e controllo esplicano i loro effetti nell'ambito dell'imputazione soggettiva, rappresentano cioè, il «supporto materiale»<sup>174</sup> del dovere di organizzazione.

In particolare, nel caso di reati commessi dai soggetti in posizione apicale, l'adozione del modello unitamente all'osservanza delle ulteriori condizioni elencate dall' art. 6 d.lgs. n.231/2001, ha una funzione esimente, facendo venire meno la colpevolezza dell'ente. Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del modello costituisce il corretto adempimento degli obblighi di direzione e di vigilanza richiesti all'ente per sottrarsi alla responsabilità<sup>175</sup>.

---

<sup>172</sup> In argomento ampiamente CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e "agency problems". I limiti del d.lgs. n. 231/2001 e le prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 946 ss.

<sup>173</sup> Così CENTONZE, *Responsabilità da reato*, cit., 950 ss.

<sup>174</sup> Lo affermano PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 173.

<sup>175</sup> Sul punto ampiamente PIERGALLINI, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, Milano, 2010, 2 ss.

Sulla base dei due ben diversi meccanismi di ascrizione della responsabilità ci si aspetterebbe anche una differenziazione delle cautele all'interno del modello, ma si è già detto che nella prassi la tendenza è quella di "costruire" Modelli unitari senza distinguere quelle indirizzate agli apici e quelle indirizzate ai sottoposti.

L'obiettivo del legislatore del 2001 era quello di promuovere la *compliance* preventiva, eppure le cose sono andate diversamente. A causa delle non poche incertezze legate all'impianto normativo e di una prassi giurisprudenziale prevalentemente orientata in senso repressivo, si è creata una situazione di sfiducia da parte delle imprese nell'adozione preventiva del modello<sup>176</sup>. Questo è un aspetto che merita approfondimento e sarà oggetto di autonoma trattazione. L'adozione del modello è valorizzata anche dopo la commissione del reato presupposto e, unitamente all'adempimento di ulteriori condotte, costituisce il presupposto per accedere a numerosi meccanismi premiali durante i vari stadi del procedimento a carico dell'ente. Le condotte di cui si parla sono le seguenti: il risarcimento integrale del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (o l'essersi efficacemente adoperato in tal senso); l'eliminazione delle carenze organizzative collegate al reato, mediante l'implementazione di Modelli organizzativi idonei a prevenirne l'ulteriore commissione; la messa a disposizione del profitto ai fini della confisca. L'adempimento di queste condotte *lato sensu* riparatorie consentirà all'ente: nella fase cautelare, la non applicabilità ovvero la sospensione e la successiva revoca delle misure cautelari interdittive (artt. 45, 49 e 50); al momento dell'irrogazione della sanzione la consistente riduzione della sanzione pecuniaria (art. 12) o l'impossibilità di applicare quella interdittiva (art. 17); in fase esecutiva la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria (art. 78)<sup>177</sup>. In definitiva, sebbene da un punto di vista teorico sia evidente che la filosofia premiale permei il sistema 231, è ora necessario confrontarsi con la prassi.

---

<sup>176</sup> Così MONGILLO, *Il giudizio di idoneità del Modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 3, 72 s.

<sup>177</sup> Per una dettagliata analisi MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Vol I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 297 s.

## 7. Il modello organizzativo tra teoria e prassi. Il problema della validazione giudiziale

La breve analisi precedentemente svolta è iniziata con una rilevante considerazione: i Modelli di organizzazione, gestione e controllo rappresentano, per la loro duplice funzione, «l'architrave»<sup>178</sup> del “sistema 231”. Tuttavia, nella prassi il sistema delineato dal legislatore non sembra aver avuto un grande successo. Autorevole dottrina si è già prodigata nell'indagarne le ragioni e quella che pare essere tra le più significative, è rappresentata dal «fallimento della 231 nella prassi giurisprudenziale»<sup>179</sup>.

A fronte dell'incremento delle sentenze sfavorevoli nei confronti delle società coinvolte in procedimenti penali è iniziato a sorgere il dubbio sulla reale efficacia degli sforzi volti a prevenire la commissione di reati. Questi, infatti, risultano sempre vani se la commissione di un reato è sempre (e sbrigativamente) interpretata come prova dell'inidoneità del modello adottato<sup>180</sup>. Se l'obiettivo primario è quello di promuovere una cultura della legalità attraverso un'adeguata (e preventiva) gestione del rischio di commissione dei reati, si dovrebbe far del tutto affinché gli enti si dotino di un modello organizzativo *ante factum*.

Nella prassi invece si registra una prevalente rinuncia ai Modelli “anticipatori” e un ricorso sempre più crescente ai Modelli *post factum*, svilendo così notevolmente la funzione special-preventiva della disciplina<sup>181</sup>. È quindi sempre minore la propensione delle imprese a dotarsi di un adeguato assetto organizzativo mediante l'adozione preventiva dei Modelli. Dal loro punto di vista, far fronte a cospicui oneri organizzativi ed economici con una probabilità ridotta, se non addirittura nulla, di ottenere l'esenzione della responsabilità non risulta conveniente. In altre parole: «è come se sottoscrivessero una cambiale in bianco: impiegano risorse economiche sul terreno della compliance preventiva senza poter prevedere, in anticipo, come sarà apprezzata»<sup>182</sup>.

---

<sup>178</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 242.

<sup>179</sup> Così GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 268.

<sup>180</sup> In tal senso MONGILLO, *Il giudizio di idoneità*, cit., 71.

<sup>181</sup> Così MANACORDA, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 1-2, 63.

<sup>182</sup> Lo afferma PIERGALLINI, *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 7, 869.

In questo contesto, si è fatto notare, emergono precise responsabilità del legislatore, il quale, sembrerebbe aver omesso di definire esaurientemente i contenuti essenziali dei Modelli e gli standard di diligenza a cui i destinatari della normativa possono ispirarsi. Alla carenza di interventi legislativo o regolamentari che orientino il dovere di autonormazione degli enti corrisponde una loro maggiore difficoltà nel conformarsi al decreto, oltre che un'ampia discrezionalità in sede di applicazione giudiziaria<sup>183</sup>. Affinché il giudice possa valutare correttamente l'idoneità e l'adeguatezza preventiva del modello – compito già di per sé complesso, spesso a causa della mancanza di conoscenze riguardanti le dinamiche interne delle organizzazioni complesse – è indispensabile la presenza di criteri che guidino la validazione giudiziale<sup>184</sup>.

Per comprendere meglio il cuore del problema e individuarne possibili soluzioni, occorre partire dalla struttura dell'accertamento della colpa di organizzazione. Si è già avuto modo di vedere che, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, l'ente risponde di un illecito di evento e l'accertamento della colpa di organizzazione è assimilabile, con gli opportuni adattamenti all'accertamento della colpa della persona fisica nel reato colposo di evento. Innanzitutto occorrerà accertare la violazione di una specifica regola cautelare idonea a prevenire la commissione dello specifico evento-reato; si dovrà poi provare che l'evento-reato verificatosi rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola cautelare mirava a prevenire (c.d. causalità della colpa) e valutare se il comportamento lecito (alternativo a quello colposo) avrebbe impedito la commissione del reato o quantomeno ne avrebbe ridotto significativamente il rischio di verifica<sup>185</sup>.

A ben vedere, il primo “step” ha ad oggetto l'accertamento della regola cautelare violata, ma già capire quali siano queste regole e dove trovarle è alquanto disagiata. Se il legislatore ha individuato nel modello organizzativo lo strumento

---

<sup>183</sup> In tal senso MANACORDA, *L'idoneità preventiva*, cit., 79 s.

<sup>184</sup> Cfr. PIERGALLINI, *Autonormazione e controllo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 265.

<sup>185</sup> Si vedano fra gli altri MONGILLO, *Il giudizio di idoneità*, cit., 72; PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale, (Parte II)*, cit., 858 ss.; SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 99 ss., la quale valorizza anche la c.d. misura soggettiva della colpa, cioè la concreta rimproverabilità soggettiva della violazione dello standard cautelare.

fondamentale per prevenire la commissione dei reati, si è poi limitato a fornirne (negli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001) i “requisiti fondamentali”, lasciando all’ente il compito di definirne forma e contenuto<sup>186</sup>.

Ora si può iniziare a comprendere meglio il problema a cui sopra si accennava. La mancata predisposizione da parte del legislatore di un elenco dettagliato di cautele per la "costruzione" del modello organizzativo comporta notevoli difficoltà per l'ente nell'adeguarsi al decreto e attribuisce al giudice una significativa discrezionalità nella valutazione *ex post* dell'idoneità preventiva del modello<sup>187</sup>. A ciò si aggiunga che la mancata positivizzazione di cautele tende a far sconfinare la colpa di organizzazione nell'ambito della colpa generica in cui è «il giudice ad assumere il ruolo di ‘creatore’ della regola cautelare dovuta»<sup>188</sup>, il che rischia di smentire il giusto rilievo per cui “il giudice è non già un produttore, bensì esclusivamente un consumatore di norme di organizzazione”<sup>189</sup>.

Attualmente a orientare la complessa attività di auto-normazione dell’ente oltre alla legge e alle fonti subordinate, ci sono le linee guida redatte dalle associazioni di categoria e le c.d. *best practice* (le migliori prassi, non scritte, ma diffuse nella realtà socioeconomica)<sup>190</sup>. Comunque, perlomeno fino a non molto tempo fa, in sede di validazione giudiziale la conformità del modello alle linee guida non è stata particolarmente valorizzata.

In questo contesto caratterizzato dall’assenza di puntuali indicazioni legislative, per valutare l’idoneità del modello sarà allora necessario verificare se le regole precauzionali autonormate dall’ente siano conformi alle «migliori conoscenze, consolidate e condivise nel momento storico in cui è commesso l’illecito, in ordine ai metodi di neutralizzazione o di minimizzazione del rischio

---

<sup>186</sup> Così MONGILLO, *Il giudizio di idoneità*, cit., 73 ss., secondo il quale «la disciplina legislativa della responsabilità da reato degli enti non contiene vere e proprie regole cautelari, ma si limita a richiedere l'idoneità del Modello e a tracciare il perimetro, la cornice della vera e propria regola “modale” che l’ente sarà chiamato a creare». In tal senso anche PIERGALLINI, *Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d.lgs. n. 231/2001) (Parte I)*, in *Cass. pen.*, 2013., 379 ss., il quale afferma che gli artt. 6 e 7 «enucleano sommariamente soltanto lo scheletro del modello».

<sup>187</sup> Ampiamente MONGILLO, *Il giudizio di idoneità*, cit., 74 s.

<sup>188</sup> Così PIERGALLINI, *Paradigmatica dell’autocontrollo penale, (parte II)*, cit., 860.

<sup>189</sup> Lo afferma D’ARCANGELO, *I canoni di accertamento della idoneità del Modello Organizzativo nella giurisprudenza*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 2, 140.

<sup>190</sup> Sul punto ampiamente MONGILLO, *Il giudizio di idoneità*, cit., 74 ss. L’autore individua nella legge, nelle Linee Guida delle associazioni di categoria e nelle c.d. *best practice* «I tre ‘formanti’ delle regole di prevenzione del rischio-reato».

tipico»<sup>191</sup>. Secondo autorevole dottrina, qui risiede il nucleo del problema: nell'assenza di parametri di diligenza, prudenza o perizia ben definiti e riconoscibili sui quali "misurare" l'adeguatezza dell'organizzazione. Di conseguenza, si aggiunge, le valutazioni giudiziali saranno inevitabilmente caratterizzate da un'ampia componente di soggettività generando così incertezze e disomogeneità nell'applicazione delle norme<sup>192</sup>.

Per risolvere tali problematiche e quindi al fine di orientare maggiormente le imprese e cercare di ridurre il margine di discrezionalità del giudice si sono sperimentate alcune possibili soluzioni.

La prima opzione consiste nella c.d. armonizzazione minima delle cautele ed è contemplata dall'art. 6 comma 3 del d.lgs. n. 231/2001 nella parte in cui consente di adottare il modello sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria. Tali Modelli sono poi inoltrati al Ministero della giustizia che entro trenta giorni, può avanzare osservazioni sulla loro idoneità<sup>193</sup>.

La seconda opzione consiste nella specificazione o positivizzazione per via legislativa delle cautele minime del modello. Questa è la strada seguita dal legislatore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nello specifico nell'art. 30, d.lgs. n. 81/2008. In questo contesto il legislatore si è mosso in due direzioni: nel comma 1 ha provveduto a specificare e positivizzare le cautele che deve contenere il modello organizzativo, nel comma 5 ha introdotto una presunzione (relativa) di idoneità del modello conforme<sup>194</sup>.

---

<sup>191</sup> Così D'ARCANGELO, *I canoni di accertamento*, cit., 140.

<sup>192</sup> In tale senso MONGILLO, *Il giudizio di idoneità*, cit., 74.

<sup>193</sup> Per un approfondimento si vedano tra gli altri MONGILLO, *Il giudizio di idoneità*, cit., 79 ss.; MANACORDA, *L'idoneità preventiva*, cit., 82 ss., il quale ritiene che l'adozione dei modelli sulla base dei codici di comportamento se da un lato garantisce maggiore omogeneità alle discipline autonormate dell'ente, da altro lato non risolve il problema legato alla discrezionalità del giudice in sede di valutazione del modello.; PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale, (Parte II)*, cit., 861 s., più nettamente ritiene che i codici di comportamento non sono idonei a raggiungere gli obiettivi per i quali sono stati introdotti, assumendo al massimo una funzione «prevalentemente pedagogica».

<sup>194</sup> Sul punto ampiamente MANACORDA, *L'idoneità preventiva*, cit., 91 ss. Si Vedano altresì MONGILLO, *Il giudizio di idoneità*, cit., 85 s.; PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale, (Parte II)*, cit., 861 s.; GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 261 ss.

La terza opzione, più incisiva e oggetto di un più ampio progetto di riforma (Progetto AREL 2010) consiste nella certificazione/attestazione dell'idoneità preventiva del modello valida «fino a prova contraria»<sup>195</sup>.

La prima opzione è ritenuta inadatta a porsi quale serio vincolo sia per l'ente in fase di redazione del modello sia per il giudice in sede di valutazione della sua idoneità. La seconda invece è maggiormente apprezzabile per la presunzione relativa di idoneità dei Modelli conformi alle regole operative del settore, anche se la sua applicabilità è limitata ai reati-presupposto di natura colposa<sup>196</sup>. Infine, la terza determina una presunzione “quasi-assoluta” di idoneità del modello attestato, in violazione del principio del libero convincimento del giudice e all'assenza di prove legali<sup>197</sup>.

In dottrina è stata recentemente proposta un'ulteriore soluzione che valorizza il ruolo delle associazioni di categoria, le quali che dovrebbero mirare alla creazione di Modelli “pilota” contenenti le cautele generali da integrare successivamente alla luce delle specificità di ciascun ente. I Modelli così redatti dovrebbero beneficiare di una presunzione relativa di idoneità, che il giudice potrebbe superare solo attraverso una specifica motivazione<sup>198</sup>.

### *7.1. La soluzione della Corte di Cassazione nel caso Impregilo e l'allineamento della giurisprudenza successiva*

Con la sentenza 23401 dell'11 novembre 2021 (depositata il 15 giugno 2022), la Corte di Cassazione ha definitivamente chiuso la lunga e complessa vicenda “Impregilo”. La recente pronuncia rappresenta un *leading case* in materia dato che, per la prima volta in sede di legittimità, si è riconosciuta l'idoneità di un modello organizzativo. In passato, infatti, la giurisprudenza ha manifestato un atteggiamento di chiusura teso ad escludere sbrigativamente l'idoneità preventiva del modello

---

<sup>195</sup> Cfr. MONGILLO, *Il giudizio di idoneità*, cit., 91 ss.; MANACORDA, *L'idoneità preventiva*, cit., 100 ss., ai quali si rinvia per un'approfondita analisi del progetto e delle relative critiche dottrinali.

<sup>196</sup> Lo afferma MANACORDA, *L'idoneità preventiva*, cit., 101 ss.

<sup>197</sup> Così MONGILLO, *Il giudizio di idoneità*, cit., 93 s.

<sup>198</sup> La soluzione è di PIERGALLINI, *Aspettative e realtà*, cit., 870 ss., il quale propone una vera e propria azione procedimentalizzata, articolata in più fasi e finalizzata a individuare e a cristallizzare le cautele. Si rinvia all'autore per l'analisi delle singole fasi.

senza però fornire una puntuale indicazione del deficit organizzativo e delle singole cautele mancanti<sup>199</sup>.

Nel caso Impregilo la Sesta Sezione affronta diverse questioni di particolare interesse: la presunta inversione dell'onere probatorio di cui all'art 6 del d.lgs. n. 231/2001; la struttura, l'oggetto, l'accertamento dell'illecito dell'ente; il giudizio di idoneità del modello organizzativo; le funzioni dell'organismo di vigilanza e infine il complesso tema dell'elusione fraudolenta.

La Corte di Cassazione, entrando nel merito della questione, richiama precedenti autorevoli sentenze per confermare che la colpa di organizzazione è un elemento costitutivo dell'illecito. Infatti, l'art. 6 del d.lgs. 231/2001 non prevede alcuna inversione dell'onere probatorio: spetta quindi all'accusa l'onere fornire la prova della colpa di organizzazione. Si legge poi che la commissione di un reato presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente non equivale a dimostrare che il modello non sia idoneo e non determina quindi, *ipso facto*, la responsabilità dell'ente. Se così fosse, si assisterebbe a una *interpretatio abrogans* dell'art. 6 il quale sarebbe sempre privo di efficacia esimente. La conclusione è quindi che «l'ente risponde in quanto non si è dato un'organizzazione adeguata, omettendo di osservare le regole cautelari che devono caratterizzarla»<sup>200</sup>.

La Corte, attraverso una serie di passaggi argomentativi, giunge a confermare la tesi largamente condivisa sia in dottrina sia in giurisprudenza secondo la quale quello dell'ente è un illecito colposo di evento. Il giudice, quindi, nel valutare l'idoneità del modello, dovrà seguire gli *step* relativi all'accertamento del reato colposo: scostamento dallo standard cautelare, causalità della colpa, comportamento alternativo lecito. Ai fini dell'attribuzione della responsabilità, non è infatti sufficiente la mera realizzazione del risultato offensivo derivante dall'inosservanza di una specifica regola cautelare; occorre altresì che l'evento verificatosi «corrisponda proprio a quel pericolo»<sup>201</sup>, rappresentando quindi la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire. Occorre poi prendere in considerazione il c.d. comportamento alternativo lecito e accertare quindi se il rispetto della regola cautelare avrebbe consentito di eliminare

---

<sup>199</sup> In tal senso GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 268 ss.

<sup>200</sup> Cass. pen., sez. VI, n. 23401, cit., 11.

<sup>201</sup> Cass. pen., sez. VI, n. 23401, cit., 11.

o quantomeno di ridurre il rischio di verificazione dell'evento (evitabilità in concreto dell'evento)<sup>202</sup>.

A seguire si legge che la responsabilità per colpa non potrà essere affermata «nel caso in cui non sia possibile escludere con certezza il ruolo causale dei fattori di rischio considerati dalla norma cautelare»<sup>203</sup>. Quest'ultimo aspetto ha suscitato diverse critiche in dottrina ritenendosi irragionevole oltre che impossibile chiedere una valutazione dell'evitabilità dell'evento in termini di certezza<sup>204</sup>. Si è condivisibilmente rilevato che nell'ambito della *compliance* penale si ha a che fare con regole cautelari improprie, che non mirano ad impedire l'evento, ma a ridurre il rischio della sua verificazione. Di conseguenza, onde evitare di escludere in ogni caso la responsabilità dell'ente, il test del comportamento alternativo lecito dovrebbe dirsi positivamente compiuto non solo quando il rispetto della regola cautelare avrebbe impedito con certezza la commissione del reato presupposto, ma anche quando ne avrebbe significativamente ridotto il rischio di verificazione<sup>205</sup>.

La Corte aggiunge poi altri due aspetti importanti. Nella valutazione dell'idoneità del modello il «meccanismo epistemico- valutativo» a cui fare ricorso è quello della «“prognosi postuma”». Si tratterà quindi di una valutazione *ex ante* in cui il giudice «dovrà idealmente collocarsi nel momento in cui il reato è stato commesso e verificarne la prevedibilità ed evitabilità»<sup>206</sup>. Inoltre, il controllo dovrà avere ad oggetto le singole regole cautelari finalizzate a prevenire reati della specie di quello verificatosi e non invece il modello nel suo complesso<sup>207</sup>.

La Corte prosegue affrontando la questione che maggiormente interessa in questa sede: i parametri da utilizzare nel giudizio di adeguatezza del modello

---

<sup>202</sup> Per un approfondimento sul percorso di accertamento dell'idoneità del modello si vedano tra gli altri, SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 99 ss.; PIERGALLINI, *Una sentenza “modello”*, cit., 4 ss.; DE SIMONE, *Si chiude finalmente*, cit., 5 ss.

<sup>203</sup> Cass. pen., sez. VI, n. 23401, cit., 11.

<sup>204</sup> DE SIMONE, *Si chiude finalmente*, cit., 6 s.

<sup>205</sup> Sul punto ampiamente SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 99 ss., secondo la quale si tratterebbe di un criterio di accertamento di tipo qualitativo e non quantitativo.

<sup>206</sup> Cass. pen., sez. VI, n. 23401, cit., 11.

<sup>207</sup> Quest'ultimo aspetto è stato apprezzato in dottrina. Si vedano FUSCO, PALIERO, *L'“happy end” di una saga giudiziaria: la colpa di organizzazione trova (forse) il suo tipo*, in *Sist. pen.*, 13., «si fissa così anche in questo nuovo paradigma di responsabilità il caposaldo cautelare del Tipo colposo: specificità delle regole cautelari combinata al finalismo orientato sulla minimizzazione di un altrettanto specifico e speculare rischio».

organizzativo. Si legge che i codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria e approvati dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6 comma 4 rappresentano per il giudice «un importante parametro di riferimento, sebbene non vincolante»<sup>208</sup>. Infatti, continua la Corte, l'art. 6 co. 4 «esprime l'esigenza d'introdurre un meccanismo che fissi parametri orientativi per le imprese e le società, al fine di ridurre il rischio di una disomogeneità interpretativa ed attuativa nella validazione giudiziale dei Modelli». Al tempo stesso vi è «la necessità che il modello sia quanto più singolare possibile, perché, solamente se calibrato sulle specifiche caratteristiche dell'ente (dimensioni, tipo di attività, evoluzione diacronica), esso può ritenersi effettivamente idoneo allo scopo preventivo affidatogli dalla legge». Per questo motivo le linee guida non possono rappresentare una «regola organizzativa esclusiva ed esaustiva».

La conclusione è però di ampio sospiro: si afferma che «in presenza di un modello organizzativo conforme a quei codici di comportamento, il giudice sarà tenuto specificatamente a motivare le ragioni per le quali possa ciò nonostante ravvisarsi la “colpa di organizzazione” dell'ente, individuando la specifica disciplina di settore, anche di rango secondario, che ritenga violata o, in mancanza, le prescrizioni della migliore scienza ed esperienza dello specifico ambito produttivo interessato, delle quali i codici di comportamento ed il modello con essi congruenti si siano discostati, in tal modo rendendo possibile la commissione del reato»<sup>209</sup>.

A ben vedere la Corte valorizza il ruolo delle linee guida delle associazioni di categoria come strumenti in grado di limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione del modello organizzativo. Pur riconoscendo che tali linee guida non possano essere considerate regole organizzative esaustive, giacché il modello deve essere adattato alle peculiarità di ciascun ente, esse rappresentano un parametro di riferimento significativo. Pertanto, qualora il modello risulti a queste conforme, il giudice rimane libero di escluderne l'idoneità, ma è tenuto a motivare in modo specifico le ragioni di tale decisione.

---

<sup>208</sup> Cass. pen., sez. VI, n. 23401, cit., 12.

<sup>209</sup> Cass. pen., sez. VI, n. 23401, cit., 12.

Una soluzione ben accolta anche dalla dottrina, che intravede nella sentenza un importante segnale di modernità nella parte in cui riconosce e legittima il ruolo dell'autonormazione<sup>210</sup> nella fase di validazione giudiziale del modello organizzativo.

La giurisprudenza successiva, in linea di continuità con quanto statuito nel caso Impregilo, è sempre più orientata a richiedere una rigorosa prova della colpa di organizzazione. Già nei primi mesi successivi all'importante sentenza, la Corte di Cassazione è nuovamente tornata sul tema annullando una sentenza di condanna nei confronti dell'ente ritenendo che i giudici di merito avessero fondato la responsabilità «sulla "genericità ed inadeguatezza" del modello organizzativo senza tuttavia fornire positiva dimostrazione della sussistenza di una "colpa di organizzazione" dell'ente»<sup>211</sup>.

Ancora più di recente la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'ente e ne ha annullato la condanna ribadendo che «il verificarsi del reato non implica ex se l'inidoneità o l'inefficace attuazione del Modello organizzativo che sia stato adottato dall'ente»<sup>212</sup>. Anche nella giurisprudenza di merito si registrano pronunce che si collocano nel solco dei principi già delineati in Impregilo. In una recentissima sentenza del Tribunale di Milano si è riconosciuta l'idoneità del modello organizzativo ed è stata esclusa la responsabilità dell'ente. Si sono inoltre fornite importanti indicazioni in relazione alla struttura e al contenuto minimo che i Modelli dovrebbero avere per poterli ritenere idonei<sup>213</sup>.

---

<sup>210</sup> Così PIERGALLINI, *Una sentenza modello*, cit., 6.

<sup>211</sup> Cass. pen., sez. IV, 11.01.2023, n. 570 in *Dejure*. La Corte ribadisce poi che la colpa di organizzazione debba essere «rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del (dipendente o amministratore dell'ente) responsabile del reato».

<sup>212</sup> Cass. pen., sez. IV, 28.12.2023, n. 51455, <https://www.rivista231.it/>.

<sup>213</sup> Trib. Ordinario Milano, sez. II, 22.04. 2024, n. 1070, in <https://www.rivista231.it/>.

## CAPITOLO II

### IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE NEL VIGENTE QUADRO NORMATIVO

#### 1. La responsabilità individuale e la responsabilità della *societas* tra dipendenza e autonomia

Il rapporto tra il reato commesso dalla persona fisica e la responsabilità degli enti è improntato sul principio di responsabilità concorrente: a rispondere del reato presupposto sarà sia la persona fisica sul versante penale sia la persona giuridica su quello della responsabilità amministrativa<sup>1</sup>.

Il principio di responsabilità concorrente, pur non essendo esplicitamente previsto, è ricavabile da una lettura degli articoli 8 e 36 del d.lgs. n. 231/2001: il primo sancisce l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica autrice del reato e il secondo attribuisce la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

La scelta a favore della corresponsabilizzazione nasce principalmente dalla consapevolezza che per i reati commessi all'interno delle strutture organizzative, indirizzare la sanzione penale solo nei confronti della persona fisica avrebbe rappresentato un limite<sup>2</sup>. Per questo motivo, dopo un lungo periodo di irresponsabilità delle persone giuridiche, è stata finalmente introdotta una disciplina che consente di sanzionare anche l'ente al cui centro di interessi il reato sia riconducibile, previo accertamento dei criteri di imputazione stabiliti dal d.lgs. n. 231/2001.

L'illecito ascrivibile all'ente "dipende" dalla commissione di un reato, e questo concetto di stretta dipendenza si ritrova in diverse norme del decreto 231, si pensi,

---

<sup>1</sup> Così PELISSERO, *Principi generali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, Torino, 2020, 154.

<sup>2</sup> In tal senso PELISSERO, *La responsabilità dell'ente tra dipendenza e autonomia*, in CORNACCHIA, DEMETRIO CRESPO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti collettivi. Profili dogmatici e politico-criminali a oltre vent'anni dal d.lgs. 231/2001*, Torino, 2023, 1 ss.

a titolo esemplificativo, all'art. 1, comma 1, che stabilisce come il decreto disciplini la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi *dipendenti* da reato.

Questa premessa impone di indagare sul significato da attribuire a questa "dipendenza"<sup>3</sup>, escludendo fin da subito una totale sovrapposizione tra l'illecito dell'ente e il reato, dato che quest'ultimo rappresenta solo uno degli elementi costitutivi sui quali si fonda la responsabilità collettiva, già in precedenza definita come una fattispecie complessa.

Voci autorevoli suggeriscono di qualificare la particolare relazione tra illecito e reato non tanto come un rapporto di "dipendenza", bensì come un rapporto di "presupposizione"<sup>4</sup>. Si precisa subito dopo che questo legame di presupposizione, che collega l'illecito dell'ente al reato commesso dal soggetto qualificato, riguarda il reato in sé e non l'attribuzione della responsabilità al singolo soggetto. In altre parole, l'ascrizione dell'illecito all'ente non implica necessariamente il riconoscimento della responsabilità in capo all'autore del fatto di connessione<sup>5</sup>. Infatti, come già anticipato, il legislatore del 2001 ha provveduto a svincolare la responsabilità della persona giuridica da quella dell'autore della condotta illecita, introducendo a tale scopo una specifica disposizione, l'art. 8, che ne sancisce l'autonomia.

È possibile comprendere con maggiore chiarezza quanto poco sopra accennato: proprio in virtù della sua autonomia, la responsabilità dell'ente concorre solo eventualmente con quella della persona fisica che ha commesso il reato<sup>6</sup>.

Nello specifico, l'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001, stabilisce che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia. La *ratio* della disposizione è comprensibile: sebbene il reato costituisca l'elemento che legittima il riconoscimento della responsabilità dell'ente, le diverse vicende che ne determinano di fatto la punibilità, a partire dall'individuazione e dall'imputabilità

---

<sup>3</sup> Sul punto ampiamente BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006, 113 ss. Si consenta di rinviare agli autori per una dettagliata analisi del concetto di «dipendenza» e per la distinzione, da loro autorevolmente esposta, tra rapporti di dipendenza statici e rapporti di dipendenza dinamici.

<sup>4</sup> Così BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, cit., 116.

<sup>5</sup> Sul punto BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, cit., 116 ss.

<sup>6</sup> In argomento si veda ampiamente veda DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012, 351 ss.

dell'autore materiale del fatto, non producono effetti nei confronti della persona giuridica.

Nonostante l'apparente chiarezza, l'art. 8 è considerato una «delle norme più dibattute e controverse»<sup>7</sup> del d.lgs. n. 231/2001, al punto da essere definita «quasi un *mysterium* per l'interprete»<sup>8</sup>.

Nel dibattito dottrinale si oscilla tra quanti ritengono che si tratti di una norma «di portata estremamente innovativa»<sup>9</sup> nonché «una delle scelte più ardite, ma anche più qualificanti della nuova disciplina»<sup>10</sup>, e altri che invece lamentano «una sopravvalutazione del ruolo rivestito dall'art. 8 nella complessiva architettura del sistema di responsabilità da reato delle persone giuridiche»<sup>11</sup>. Ad ogni modo, non manca chi tenta di ridimensionare il dibattito precisando che l'autonomia della responsabilità dell'ente, espressa dall'art. 8, costituisce una eccezione in un sistema in cui diverse disposizioni sembrano confermare che la dipendenza tra illecito e reato rimane comunque la regola<sup>12</sup>.

Nel complesso, la dottrina prevalente sembra aver accolto positivamente la soluzione normativa adottata dal legislatore del 2001. Se, infatti, l'obiettivo è quello di giungere a una ragionevole ed equilibrata allocazione delle responsabilità tra individuo ed ente collettivo<sup>13</sup>, l'ordinamento italiano sembra aver introdotto una disciplina che, al netto di alcune criticità di cui si parlerà in seguito, deve ritenersi soddisfacente.

---

<sup>7</sup> Così BELLACOSA, *Articolo 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Torino, 2021, 292.

<sup>8</sup> Lo afferma MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2019, 343.

<sup>9</sup> Così PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica: profili strutturali e sistematici*, in DE FRANCESCO (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di «giustizia punitiva»*, Torino, 2004, 23.

<sup>10</sup> La definisce così DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 139.

<sup>11</sup> Così DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008, 204.

<sup>12</sup> In argomento ampiamente BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, cit., 125 ss. Tra le norme richiamate dagli autori, che confermerebbero la dipendenza come regola tra illecito e reato, a titolo esemplificativo: l'art. 74 comma 2 lett. a) e b) che precisa come l'esecuzione delle sanzioni già inflitte all'ente per l'illecito debba cessare se il reato da cui l'illecito dipende è stato abrogato oppure è estinto per amnistia. O ancora, l'art. 26 del d.lgs. n. 231/2001 che prevede una riduzione delle sanzioni a carico dell'ente in caso di delitto tentato.

<sup>13</sup> Sui rapporti tra responsabilità individuale e responsabilità dell'ente ampiamente MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 161 ss.

## 2. L'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001 nel silenzio della legge delega

L'articolo 8 del d.lgs. n. 231/2001 ha sollevato, fin dalla sua introduzione, dubbi di legittimità costituzionale per eccesso di delega. In particolare, si è ipotizzata una sostanziale estraneità del principio di autonomia rispetto ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore nella legge delega.

Nella l. 300/2000 all'art. 11, comma 1, lett. e) si attribuiva al governo il compito di disciplinare la responsabilità dell'ente «in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione ovvero da chi esercita, anche di fatto, i poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni». A ben vedere la norma sembrerebbe richiedere che il reato sia realizzato da soggetti qualificati ben determinati, in apparente contrasto con quanto statuito dall'art. 8 che invece ammette la responsabilità dell'ente anche nel caso in cui l'autore del reato non sia stato individuato<sup>14</sup>.

Nel dibattito dottrinale, voci autorevoli ribadiscono che il principio di autonomia della responsabilità dell'ente, non autorizzato da nessun criterio o principio direttivo della legge delega, si risolve in uno sviluppo in *malam partem* del sistema di responsabilità<sup>15</sup>.

Tuttavia, la questione di costituzionalità riguardante l'art. 8 sembra essere infondata sia alla luce dell'interpretazione dell'art 76 Cost. fornita dal Giudice delle leggi, sia in relazione alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affrontato l'analoga problematica dell'eccesso di delega seppur con riferimento alla disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001 in tema di vicende modificative dell'ente e trasferimento della responsabilità da reato<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> In tal senso BELLACOSA, *Articolo 8*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., 294 s.

<sup>15</sup> Così DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 208.

<sup>16</sup> Sul punto ampiamente DI GERONIMO, *L'autonomia della responsabilità dell'ente ed i problemi conseguenti alla mancata individuazione della persona fisica autrice del reato*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 242 ss.

La Corte costituzionale si è più volte pronunciata in tema di vincoli derivanti dall'art. 76 Cost. ribadendo che, nel caso in cui la norma introdotta non sia prevista nella legge-delega, ciò non implica *sic et simpliciter* la violazione del dettato costituzionale, potendo questa, invece, trovare fondamento nel «rapporto di "riempimento" che lega la norma delegata a quella delegante»<sup>17</sup>.

La Corte ha ulteriormente precisato che la delega legislativa non esclude *in toto* la discrezionalità del legislatore delegato; piuttosto, a seconda del grado di specificità dei principi e criteri direttivi, può limitarla. Pertanto, per valutare se effettivamente siano stati ecceduti i margini di discrezionalità, occorre verificare la coerenza della norma delegata con la *ratio* della legge delega<sup>18</sup>.

La Corte di Cassazione, in linea con i precedenti arresti del Giudice delle leggi, ha escluso l'eccesso di delega in relazione alla disciplina delle vicende modificative dell'ente<sup>19</sup>.

Tornando all'art 8 del d.lgs. 231/2001, il rilievo per cui la previsione non trovi un'esplicita menzione nella legge-delega non è, di per sé, sufficiente ai fini della violazione dell'art. 76 Cost. L'eventuale l'incostituzionalità per eccesso di delega presuppone infatti una divergenza tra la norma introdotta dal legislatore delegato e la *ratio* dalla legge delega. È difficile allora sostenere che l'autonomia della responsabilità dell'ente sia in disarmonia con la l. n. 300/2000<sup>20</sup>.

In dottrina si sottolinea inoltre che la legge delega, all'art. 1, lett. f), coerentemente con le indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali, richiedeva l'adozione di sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive». Considerata la frequente difficoltà nell'individuare il singolo autore del reato commesso nell'interesse della *societas*, affinché il sistema repressivo sia strutturato in modo da essere efficace e dissuasivo, si rende necessaria la separazione della responsabilità individuale da quella collettiva. In altri termini, l'ente deve essere chiamato a rispondere anche nel caso in cui non sia possibile identificare la persona

---

<sup>17</sup> Così C. Cost., n. 4/1992, in *Giust. pen.* 1992, I,136., «dovendosi altrimenti ritenere che le funzioni del legislatore delegato siano limitate ad una mera "scansione linguistica" delle previsioni dettate dal delegante, con evidente snaturamento del ben diverso regime che la Costituzione ha inteso prefigurare».

<sup>18</sup> Si veda C. Cost., n. 199/2003, in *Riv. it. dir. lav.* 2004, II, 258.

<sup>19</sup> Il riferimento è a Cass. pen. sez. VI, 17.03.2016, n. 11442, in Guida al diritto 2016, 17, 63

<sup>20</sup> In tal senso DI GERONIMO, *L'autonomia della responsabilità*, cit., 243 s.

fisica autrice del fatto di connessione<sup>21</sup>. Solo in questo modo si garantisce che l'ente non possa sottrarsi alle conseguenze legali delle azioni compiute per suo conto, rafforzando l'efficacia deterrente dell'intero sistema.

Anche la più recente giurisprudenza di legittimità sembra orientata in tal senso, ritenendo che il principio di autonomia della responsabilità «costituisce uno sviluppo “normale” una volta superato il principio *societas delinquere non potest*, in ogni caso non impedito dai criteri posti dalla legge delega»<sup>22</sup> e ciò senza smentire o derogare al meccanismo imputativo della responsabilità previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001<sup>23</sup>.

Alla luce di queste considerazioni, si deve ritenere che le eventuali censure di incostituzionalità dell'art. 8, d.lgs. n. 231/2001, per eccesso di delega o per irragionevolezza rispetto al complessivo sistema delineato dal legislatore del 2001, debbano reputarsi manifestamente infondata<sup>24</sup>.

### *2.1. La Relazione Ministeriale al decreto legislativo e la chiara voluntas legis*

Per comprendere l'intento del legislatore nell'introdurre la controversa disposizione che sancisce il principio di autonomia della responsabilità da reato, è opportuno partire dalla Relazione ministeriale.

Nella Relazione, innanzitutto, si sottolinea che l'art. 8 è una disposizione di particolare rilievo poiché chiarisce – in linea con i criteri di imputazione di cui agli artt. 6 e 7 – che l'illecito corporativo, anche se presuppone la commissione di un reato, è un titolo autonomo di responsabilità. Di conseguenza, pur a fronte di un sistema strutturato in modo tale che le vicende processuali della persona fisica autrice del reato e dell'ente siano strettamente correlate, non deve ritenersi preclusa a priori la possibile scindibilità tra le due<sup>25</sup>.

Sulla base di queste indicazioni, la Corte di Cassazione ha rilevato che l'art. 8 del d.lgs. 231/2001 disciplina non tanto l'autonomia della fattispecie di responsabilità da reato dell'ente da quella penale della persona fisica, quanto

---

<sup>21</sup> Sul punto si veda DI GERONIMO, *L'autonomia della responsabilità*, cit., 243 s.

<sup>22</sup> Cass. pen. sez. VI, 07.07.2016, n. 28299, in *CED Cass. pen.* 2016.

<sup>23</sup> Cass. pen. sez. VI, 07.07.2016, n. 28299, cit.

<sup>24</sup> Così D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente per reato commesso da autore ignoto*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2017, 4, 22 ss.

<sup>25</sup> Cfr. Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 4.

piuttosto l'autonomia delle due condanne sotto il profilo processuale. Ai fini della responsabilità amministrativa, infatti, se è necessaria la commissione di un reato da parte del soggetto qualificato, non lo è, invece, l'individuazione e la condanna del responsabile<sup>26</sup>.

Si legge nella relazione ministeriale che, nel caso in cui l'autore del reato non sia stato identificato, non sia imputabile o non sia punibile non vi sarebbe ragione di escludere la responsabilità dell'ente. Ciò che rileva è che in queste ipotesi, ci si trovi di fronte ad un reato completo di tutti i suoi elementi (oggettivi e soggettivi) e giudizialmente accertato<sup>27</sup>.

Peraltro, nella valutazione del legislatore, la mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato – a differenza della mancata imputabilità che sembra avere significato più teorico che pratico – costituisce un fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità d'impresa. Il riferimento è ai c.d. casi di imputazione soggettivamente alternativa, in cui, pur essendo accertata la commissione di un reato – completo dei suoi elementi soggettivi e oggettivi – da parte di uno o più soggetti in posizione apicale, non sia possibile ascrivere loro la responsabilità penale<sup>28</sup>.

Sono proprio queste, secondo quanto previsto nella Relazione ministeriale, «le ipotesi in relazione alle quali più forte si avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità degli enti»<sup>29</sup> al punto che la mancanza di una previsione *ad hoc* avrebbe rappresentato una «grave lacuna legislativa, suscettibile di infirmare la ratio complessiva del provvedimento»<sup>30</sup>.

La conclusione alla quale perviene il legislatore è inequivocabile: in tutti i casi in cui sia accertata la commissione di un reato, ma non sia possibile attribuirne la responsabilità al singolo autore a causa della complessità della struttura organizzativa, l'ente ne risponde comunque sul piano amministrativo. Si badi però,

---

<sup>26</sup> Si veda Cass. pen. sez. V, 04.04.2013, n. 20060 in *Dejure*. La Corte continua affermando che «La responsabilità penale presupposta può essere ritenuta incidenter tantum (ad esempio perchè non si è potuto individuare il soggetto responsabile o perchè questi è non imputabile) e ciò non ostante può essere sanzionata in via amministrativa la società». In dottrina si veda D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 22 ss.; CONSULICH, *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2018, 4, 210 ss.

<sup>27</sup> Così Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 4.

<sup>28</sup> Cfr. Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 4.

<sup>29</sup> Così Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 4.

<sup>30</sup> Cfr. Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 4.

ciò solo se il reato sia riconducibile alla colpa di organizzazione dell'ente consistente – secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 – nella mancata adozione o inefficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi<sup>31</sup>.

Un esito che sembra essere in linea con l'idea – largamente condivisa in dottrina e in giurisprudenza – secondo la quale la responsabilità dell'ente, pur essendo collegata a un reato materialmente commesso da una persona fisica, non coincide con la responsabilità ascrivibile a quest'ultima ma si fonda su una propria colpevolezza (di organizzazione)<sup>32</sup>.

In questo senso, l'art. 8, lungi dal rappresentare una disposizione derogatoria e disarmonica rispetto al 'sistema 231', costituisce un'ulteriore conferma che la responsabilità della persona giuridica non coincide con il reato-presupposto, ma rappresenta: – secondo il giusto rilievo della Corte di Cassazione – un «qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende»<sup>33</sup>. Nello specifico, il reato è solo uno degli elementi che compongono l'illecito corporativo, che costituisce una fattispecie complessa. Affinché si possa configurare la responsabilità collettiva occorrerà ulteriormente accertare la qualifica soggettiva dell'autore del reato, la sussistenza dell'interesse e del vantaggio e la riconducibilità del reato alla colpa di organizzazione dell'ente<sup>34</sup>.

Questa struttura, almeno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe rimanere inalterata anche quando si verificano le ipotesi previste dall'art. 8. Le difficoltà potrebbero sorgere nel caso in cui lo specifico autore del reato resti ignoto e occorra comunque procedere all'accertamento di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie complessa; il tema, però, è di particolare problematicità e sarà oggetto di trattazione autonoma<sup>35</sup>.

---

<sup>31</sup> Cfr. Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 4.

<sup>32</sup> In questo senso si vedano fra gli altri DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI (a cura di), cit., 136; BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 293.

<sup>33</sup> V. *Cass. pen., sez. VI, 5.10. 2010, n. 2251*, in *Cass. pen., 2011*, 2539 ss. In dottrina D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 24 s. Secondo ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 55, l'art. 8, nel sancire il principio di autonomia, conferma la distinzione tra la colpevolezza dell'ente e quella della persona fisica autrice del reato.

<sup>34</sup> Così *Cass. pen., sez. VI, 5.10. 2010, n. 2251*, cit. In senso conforme anche C. Cost., n. 218/2014, in *Cass. Pen.* 2014, 11, 3733.

<sup>35</sup> V. *infra* § 4.

## 2.2. La responsabilità dipendente come alternativa alla responsabilità autonoma. Una scelta praticabile?

Con il d.lgs. n. 231 del 2001, il legislatore ha intenzionalmente rifiutato l'adozione di un meccanismo imputativo fondato sulla responsabilità indiretta o *par ricochet* dell'ente rispetto a quella della persona fisica.

Questo modello di responsabilità è stato adottato dal Codice penale francese del 1992, entrato in vigore il 1° marzo 1994 posto che l'art. 121-2 si limita ad affermare che «Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants».

Alla persona giuridica è quindi attribuita una responsabilità “di rimbalzo” per i reati commessi “per suo conto” da un organo o rappresentante, nell'ambito dello svolgimento di attività ad essa collegate. In assenza di qualsiasi riferimento alla necessità di un'autonoma colpevolezza della persona giuridica rispetto a quella della persona fisica l'unica *chance* per la *personnes morelle* al fine di sottrarsi alla responsabilità sarà dimostrare che l'organo o il rappresentante non abbia agito “per suo conto”<sup>36</sup>. Sulle specificità del modello di responsabilità penale delle persone giuridiche nel sistema francese si tornerà nel prosieguo<sup>37</sup>. In questa sede interessa principalmente focalizzare l'attenzione sulle peculiarità del modello di responsabilità dipendente – come possibile alternativa al modello autonomo – e sulle criticità a questo connesse.

Occorre distinguere, sulla scorta di autorevole dottrina, tre diversi paradigmi a seconda che la responsabilità dell'ente sia: a) dipendente dal fatto-reato base commesso da un soggetto qualificato e riconducibile alla sfera di interessi dell'ente stesso; b) autonoma dall'identificazione e dalla colpevolezza dell'autore del reato, dovendosi però accertare almeno la realizzazione di un fatto tipico e antiggiuridico;

---

<sup>36</sup> Sul punto ampiamente MONGILLO, *La responsabilità*, cit., 217 ss., al quale si rinvia per un'analisi più approfondita della riforma sulla disciplina dei reati colposi, avutasi con la legge del 10 luglio del 2000, n. 647. Quest'ultima ha il pregio di aver introdotto nel sistema francese un ridotto, ma significativo, spazio di responsabilità esclusiva della persona giuridica.

<sup>37</sup> V. *infra* Cap. III, § 8.2.

c) indipendente dal reato presupposto e dall'autore dello stesso<sup>38</sup>. Il tema inevitabilmente coinvolge profili altrettanto importanti, come la possibilità di configurare una colpevolezza riferibile esclusivamente all'ente, anche in termini normativi, come colpa d'organizzazione.

La responsabilità indiretta o *par ricochet* appartiene al primo paradigma: è un modello di responsabilità dipendente in cui il reato commesso dagli organi o dai rappresentanti si riflette sulla persona giuridica. Si rende quindi necessario in questi casi, oltre all'accertamento del reato completo nei suoi elementi l'individuazione della persona fisica che lo ha materialmente realizzato. A questa logica appartengono anche i meccanismi ascrittivi della responsabilità vicaria o *agency liability* e quello dell'immedesimazione organica o *identification doctrine*.

Il primo, quello vicariale, diffuso negli Stati Uniti si fonda sul seguente schema imputativo: è sufficiente che il reato sia commesso da un qualsiasi dipendente nello svolgimento dell'attività d'impresa e che sussista un interesse, anche solo parziale, dell'ente. Un criterio che, da un lato, ha rappresentato una soluzione per l'estensione della responsabilità penale anche alle persone giuridiche ma che, dall'altro, prescinde dalla prova di una qualsiasi forma di colpevolezza propria dell'ente<sup>39</sup>.

La responsabilità per identificazione (o *identification doctrine*) – coniata in Inghilterra e poi divenuta modello anche per altri ordinamenti europei – postula un'identificazione tra la persona giuridica e i suoi apicali. Questi ultimi rappresentano la “*directing mind and will*” della *corporation* con la conseguenza che i reati da loro commessi possono considerarsi propri della stessa<sup>40</sup>. Il modello dell'*identification* inglese ha due rilevanti limiti: restringe notevolmente la cerchia delle persone che possono far “scattare” la responsabilità della *societas*, limitandola ai membri del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati, ai direttori generali o altra *directing mind and will* dell'ente e implica la puntuale

---

<sup>38</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 311.

<sup>39</sup> Cfr. DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*. Vol. 1, Torino, 2020, 5 ss.

<sup>40</sup> In tal senso DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, cit., 7 ss.; MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 319 ss.

identificazione della persona fisica colpevole<sup>41</sup>. Allo stesso modo, in Francia dove pure si è recepita la concezione organica della colpevolezza dell'ente, da un lato si è provveduto ad ampliare il novero dei soggetti che possono impegnare la responsabilità dell'ente ma dall'altro – coerentemente con la logica ascrittiva *par ricochet* – si richiede la puntuale identificazione dell'organo o rappresentante autore del reato<sup>42</sup>.

La necessità di individuare la persona fisica colpevole rappresenta indubbiamente uno dei maggiori limiti dei sistemi di responsabilità dipendente. In aggiunta, il vincolo di dipendenza può spingersi – nelle sue varianti più rigide – fino a richiedere l'effettiva punizione dell'autore del reato. Questo significa che, in alcuni ordinamenti giuridici, la persona giuridica può essere ritenuta responsabile solo se l'individuo che ha commesso il reato è stato prima identificato, perseguito e punito<sup>43</sup>. Una tale esigenza comporta diverse difficoltà pratiche.

In primo luogo, può essere complicato determinare chi, all'interno di un'organizzazione complessa, sia effettivamente responsabile per un comportamento illecito. In questi contesti, per via della ripartizione delle competenze, dalla frammentazione dei processi decisionali, del decentramento delle funzioni, della divisione del lavoro, del frequente ricorso alla delega di poteri-doveri, delle asimmetrie informative risulta difficoltoso, se non impossibile, l'accertamento delle competenze e l'ascrizione della responsabilità penale a una

---

<sup>41</sup> Sul punto MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 324, il quale ritiene che siano proprio questi limiti a condurre ad un ripensamento della *doctrine* nel suo contesto genetico.

<sup>42</sup> Si veda ampiamente MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 320 ss. Nello specifico nel sistema penale francese il reato deve essere commesso “pour le compte” della persona giuridica da un organo (di diritto e di fatto) o da un rappresentante. Sono considerati organi di diritto tutti coloro che, singolarmente o collegialmente sono titolari del potere di amministrazione. Rientrano nella categoria dei rappresentanti: i soggetti che gestiscono la società; coloro ai quali il giudice conferisce il compito di rappresentare l'ente, ad esempio un liquidatore societario; i soggetti delegati dagli organi; e addirittura, sottolinea l'autore, “terze persone” autorizzate a porre in essere atti in nome e per conto della società. Rispetto invece alla necessità che tali soggetti siano puntualmente individuati si veda la già richiamata dall'autore, *Cour de cassation, chambre criminelle*, 25 giugno 2008, n. 10-86.974, in *Rec. Dall.*, 1381, che anche in materia di reati colposi, richiede l'identificazione degli organi o dei rappresentanti che abbiano agito per conto della persona giuridica e ai quali sia riconducibile l'omissione dal quale poi sia dipeso l'evento.

<sup>43</sup> Cfr. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 326 ss. L'autore procede con una rassegna dei sistemi normativi – ormai in via di superamento – nei quali la responsabilità della persona giuridica è dipendente dalla previa persecuzione o condanna della persona fisica. Attualmente l'unico ordinamento che condiziona l'avvio del procedimento punitivo nei confronti dell'ente alla condanna definitiva dell'autore del reato è quello polacco. Si consenta di rinviare all'opera citata per le specificità di tale sistema.

determinata persona fisica<sup>44</sup>. Si è tal proposito parlato di “responsabilità diffusa” e di “irresponsabilità organizzata” per indicare il fenomeno della “dispersione” delle responsabilità individuali, non più suscettibili di essere correttamente identificate e ricondotte ai consueti criteri di imputazione giuridica tipici del diritto penale<sup>45</sup>. Una volta compreso che la concreta difficoltà nell'identificazione degli individui autori del reato è un problema reale, autorevole dottrina ha evidenziato la necessità di evitare che la "irresponsabilità organizzata" si configuri come un espediente per consentire all'ente di eludere le proprie responsabilità<sup>46</sup>.

In sintesi, per rispondere in maniera efficace alle esigenze di tutela emerse dalla moderna concezione della criminalità d'impresa, il legislatore dovrebbe impegnarsi a delineare figure di illecito corporativo "autonome": costruite, cioè, sulla peculiare natura soggettiva delle persone giuridiche e svincolate dai tradizionali criteri di imputazione applicati alle persone fisiche<sup>47</sup>.

L'ordinamento italiano, preso atto della complessità organizzativa, ha deciso di configurare la responsabilità dell'ente come diretta e autonoma, pur richiedendo la commissione di un reato da parte di un soggetto qualificato. A supporto della natura diretta e autonoma della responsabilità dell'ente, nonché della natura autonoma dell'illecito ad esso imputabile, vi è la circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), la responsabilità dell'ente non presuppone l'accertamento della responsabilità di una persona fisica determinata<sup>48</sup>. Un modello di responsabilità, quindi, dipendente dall'accertamento del reato presupposto ma autonomo dall'accertamento dell'identità anagrafica del suo autore, per questo definito anche “semi-indipendente”<sup>49</sup>.

---

<sup>44</sup> Si veda DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 121 ss.; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008, 26 ss.; MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 334 ss.

<sup>45</sup> Lo afferma DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 27 ss. Si veda anche DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, 277 ss.; DE SIMONE, *Il problema della responsabilità delle persone giuridiche nell'ordinamento italiano*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), vol. 1, Torino, 2020, 60 s., il quale afferma che «L'illecito commesso, spesse volte, non potrà essere imputato ad alcuno, in quanto azione, tipicità soggettiva, antigiuridicità e colpevolezza non saranno rinvenibili in capo ad uno stesso soggetto individuale».

<sup>46</sup> Cfr. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 337 s.

<sup>47</sup> Così DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 29 s.

<sup>48</sup> Così COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 90 ss.

<sup>49</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 333 s.

La non necessità della individuazione dell'autore del reato rappresenta «l'aspetto più innovatore e complesso della responsabilità da reato dell'ente sia sotto il profilo del diritto sostanziale che di quello processuale»<sup>50</sup>. Lo strumento concettuale che consente la configurazione di una responsabilità 'diretta' degli enti ha trovato riconoscimento, a livello comparatistico, nella categoria della colpevolezza d'organizzazione<sup>51</sup>.

In numerosi ordinamenti giuridici, infatti, un'adeguata organizzazione preventiva finalizzata alla gestione del rischio-reato può condurre all'esclusione della responsabilità dell'ente anche nel caso di reato commesso da soggetti in posizione verticistica.

Ma quello che maggiormente interessa è che ormai nella maggior parte dei sistemi giuridici si propende per l'autonomizzazione della vicenda punitiva dell'ente: sia rispetto all'identificazione fisica del reo, sia rispetto alle circostanze che incidono sulla colpevolezza e sulla punibilità di quest'ultimo<sup>52</sup>.

Tra l'altro, è interessante sottolineare come la scelta degli ordinamenti nazionali di sanzionare l'ente a prescindere dall'identificazione dello specifico autore individuale è anche conforme agli indirizzi politico-criminali adottati dalle organizzazioni sovranazionali e internazionali. Il riferimento è alla raccomandazione R (88) 18 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, del 20 ottobre 1988, riguardante "la responsabilità delle imprese aventi personalità giuridica per i reati commessi nell'esercizio delle loro attività". Nello specifico, il Comitato richiede che la responsabilità dell'impresa concorra con quella della persona fisica autrice del reato e che sia prevista anche nel caso in cui quest'ultima non sia stata identificata (punto 1.2). Inoltre, in sede OCSE, la Raccomandazione per la lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali adottata il 26 novembre 2009, alla lett. b) dell'Annex I consiglia agli stati membri di non limitare la responsabilità corporativa «ai casi in cui la persona fisica o le persone fisiche che hanno commesso il reato vengano perseguite o condannate»<sup>53</sup>.

---

<sup>50</sup> In tal senso COCCO, *L'illecito degli enti*, cit., 92.

<sup>51</sup> Si veda DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 59 ss.

<sup>52</sup> Cfr. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 333 ss.

<sup>53</sup> In dottrina in argomento si veda MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 338 ss.

### 3. Vantaggi e criticità del modello autonomo di responsabilità

L'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001 attribuisce al sistema delineato dal decreto «un grado accettabile di effettività»<sup>54</sup>, consentendo di superare i limiti di una responsabilità *par ricochet*. L'assenza di tale previsione normativa costituirebbe una grave lacuna, poiché la minaccia di sanzioni nei confronti degli enti rimarrebbe, non poche volte, lettera morta. Tuttavia, sul presupposto che l'intera disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2001 ha quale condizione necessaria l'esistenza di un rapporto qualificato tra autore del fatto di connessione ed ente, non manca chi contesta radicalmente la compatibilità della previsione contenuta nell'art. 8 con l'intero 'sistema 231'. Si cercherà pertanto di illustrare i vantaggi di un sistema autonomo di responsabilità, nonché di analizzare le principali criticità che emergono sia sul piano dogmatico sia sul piano applicativo e probatorio e tentare di comprendere come possano essere superate.

Si è già detto che l'art. 8, nella parte in cui dispone che l'ente risponde del reato-presupposto commesso dalla persona fisica anche quando l'autore del reato non è stato identificato, consente di superare «l'immunità punitiva dell'ente collettivo»<sup>55</sup>.

Infatti, la sempre crescente complessità ed opacità delle strutture organizzative rendono difficoltoso, se non impossibile, l'accertamento delle responsabilità individuali, pertanto, è fondamentale che tale situazione non si traduca in possibili vie di fuga per l'ente.

Si è poi fatto notare che far dipendere la punibilità dell'ente dall'identificazione e/o dalla condanna della persona fisica colpevole finirebbe per premiare le imprese più spregiudicate a discapito di quelle, invece, più corrette e responsabili. Nello

---

<sup>54</sup> Così DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 347. Conferma BARTOLUCCI, *L'art. 8 d.lgs. 231/2001 nel triangolo di Penrose. Tra minimizzazione del rischio-reato d'impresa e 'nuove forme' di colpevolezza*, in *Dir. pen. cont.*, 9 gennaio 2017, 13.

<sup>55</sup> Lo afferma VIGNOLI, *Societas puniri potest: profili critici di un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 903.

specifico, in assenza di una disposizione che, in determinati casi, svincoli la responsabilità dell'ente da quella dell'individuo persona fisica, non sarebbe remota la possibilità che venga implementata un'organizzazione interna finalizzata a occultare deliberatamente le specifiche responsabilità<sup>56</sup>.

Il principio di autonomia ha, poi, anche riflessi positivi e garantistici sulla responsabilità penale delle persone fisiche. Nei sistemi in cui è obbligatoria l'individuazione della persona fisica, si rischia infatti di «fomentare imputazioni per così dire ‘a strascico’, nella speranza che almeno uno degli imputati possa restare impigliato nella rete processuale»<sup>57</sup>.

Da un lato, quindi, per evitare di deresponsabilizzare il singolo, la responsabilità dell'ente si innesta sull'illecito della singola persona fisica; dall'altro, per sottrarsi ai limiti di un modello accessorio di responsabilità e scongiurare vuoti di tutela, il legislatore opta – nei casi in cui il reo non sia identificato, imputabile o punibile – per un sistema eventualmente consequenziale e sostanzialmente autonomo<sup>58</sup>.

Nonostante in dottrina sia ormai prevalente l'idea che il principio di autonomia rappresenti una regola fondamentale e imprescindibile, necessaria per adattarsi all'evoluzione dei processi organizzativi all'interno delle imprese<sup>59</sup>, molti ne contestano ancora – più o meno radicalmente – la estraneità al sistema di responsabilità dell'ente.

L'ipotesi più problematica e che si presta a maggiori critiche è quella relativa alla sussistenza della responsabilità della *societas* anche nel caso di mancata identificazione dell'autore del reato. In questi casi, infatti, risulta maggiormente complesso l'accertamento degli elementi costitutivi del reato e dei criteri di

---

<sup>56</sup> Sul punto MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 337, secondo il quale «I vertici aziendali potrebbero articolare l'organizzazione interna in modo da vanificare eventuali indagini, creando una struttura poco trasparente, confusione di ruoli, vuoti apparenti di competenza e circonvolte linee di autorità, ecc. All'avvio di un procedimento penale, eventuali prove interne potrebbero essere fatte prontamente sparire. Le pressioni di altri membri dell'organizzazione, o il timore di ritorsioni, potrebbero far desistere anche le persone disposte a collaborare con le autorità inquirenti».

<sup>57</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 338.

<sup>58</sup> In tal senso VIGNOLI, *Societas puniri potest*, cit., 904 s.

<sup>59</sup> Cfr. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 334, continua affermando che occorre prendere atto di come i modelli organizzativi tradizionali debbano confrontarsi con il fenomeno della decentralizzazione, la quale determina «l'effetto di rendere spesso difficile l'individuazione della singola persona fisica e di non consentire la ricostruzione della sua personale responsabilità».

imputazione di cui all'art. 5<sup>60</sup>. Nello specifico, si osserva che, in caso di mancata identificazione dell'autore-persona fisica del reato, non sarà possibile stabilire se quest'ultimo appartenga alla categoria degli apicali o dei subordinati, con le rilevanti conseguenze che ne derivano dato il diverso regime il regime delineato dall'art. 6 o dall'art. 7<sup>61</sup>.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5, il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e il primo requisito, se interpretato in chiave soggettiva e finalistica, non può essere accertato in assenza dell'identificazione dell'autore del reato. Laddove poi quest'ultimo non sia individuabile, non sarà possibile accertare nemmeno l'elemento soggettivo del reato, con la conseguenza che verrà a mancare il presupposto stesso della responsabilità dell'ente (la quale dipende dalla commissione di un «reato», quindi completo dei suoi elementi soggettivi e oggettivi)<sup>62</sup>.

In linea con questo indirizzo, si è inoltre argomentato che all'impossibilità di accertare la colpevolezza della persona fisica corrisponde un ulteriore affievolimento delle garanzie difensive dell'ente, poiché risulta arduo, se non impossibile, provare l'elusione fraudolenta del modello organizzativo da parte di un soggetto non identificato<sup>63</sup>.

Nel prosieguo, si procederà a un'analisi più approfondita delle problematiche interpretative sopra delineate, cercando di mettere in luce le possibili soluzioni in ottica maggiore razionalizzazione al sistema<sup>64</sup>. L'obiettivo è quello di offrire una ricostruzione del principio di autonomia che sia coerente con il sistema di

---

<sup>60</sup> Sul punto ampiamente BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 218 ss.

<sup>61</sup> Sul punto ampiamente DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 140 ss. Si veda anche LOTTINI, *Sub art. 8 d.lgs. 231/2001*, in PALAZZO, PALIERO (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, 2320 ss.

<sup>62</sup> In tal senso PECORELLA, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in ALESSANDRI (a cura di), *La responsabilità amministrativa degli enti: Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, 81., il quale prospetta un possibile contrasto con il principio di legalità. Di contro, DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali*, cit., 140 ss., ritiene che non sia un argomento insormontabile e richiama la disciplina del concorso di persone del reato (110 c.p) e altre figure normative (es. art 57 c.p.) nelle quali è sufficiente soltanto la sola tipicità del fatto.

<sup>63</sup> Così ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 54 ss.

<sup>64</sup> V *infra* § 4 ss.

responsabilità degli enti e di individuare un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di efficacia della tutela e quelle di garanzia<sup>65</sup>.

#### **4. Le ipotesi: a) omessa identificazione dell'autore del reato**

La prima ipotesi per la quale l'art. 8 sancisce il principio di autonomia della responsabilità dell'ente è quella in cui l'autore del reato non sia stato identificato.

Si è già sottolineato in precedenza che la disposizione trova conforto nella Relazione governativa, laddove si evidenzia che la mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato, oltre ad essere un fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità d'impresa, è una delle evenienze in cui è più forte l'esigenza di sancire la responsabilità dell'ente.

La possibilità di procedere nei confronti dell'ente a prescindere dall'identificazione dell'autore del reato rappresenta poi la miglior riprova che l'ente viene punito per il fatto proprio: la sua responsabilità – in conformità con l'art. 27 della Costituzione – si fonda su un addebito di colpa, ovvero, per non aver adottato *ex ante* Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi<sup>66</sup>.

In questa prospettiva, per attribuire la responsabilità alla *societas*, è necessaria e sufficiente la prova circa la commissione del reato presupposto da parte di persona qualificata, che abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente, non rilevando invece la mancata identificazione processuale della persona fisica dell'autore del reato presupposto. Alla mancata identificazione viene assimilato il caso dell'assoluzione per non aver commesso il fatto: l'ente può, pertanto, essere condannato per l'illecito dipendente dal medesimo fatto per il quale l'imputato è stato prosciolto con la formula in questione<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> Ampiamente sul punto BARTOLI, *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul «sistema 231»*, in, *Dir. pen. cont.*, 10 marzo 2016, 17, secondo il quale occorrerebbe evitare «una interpretazione frammentaria, settoriale, per compartimenti stagni delle singole norme, strumentalmente condizionata dal problema che si pone di volta in volta e sganciata da una coerente e unitaria visione complessiva.»

<sup>66</sup> Sul punto si veda ampiamente AMATO, *Autore ignoto e responsabilità dell'ente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, 222 ss.

<sup>67</sup> Cfr. FERRUA, *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, in GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, 230.

In questa prospettiva, è stato osservato che la disposizione non configura tanto l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto al reato presupposto, quanto piuttosto l'autonomia delle rispettive responsabilità sul piano processuale. Si è giunti così a sostenere che l'art. 8 dovrebbe essere qualificato come una «norma di diritto processuale»<sup>68</sup>.

Nello specifico, dal punto di vista processualistico la norma determinerebbe un alleggerimento dell'onere probatorio a carico del pubblico ministero, il quale disporrebbe in tal senso di una vera e propria «arma tattica»<sup>69</sup>: in tutti quei casi in cui non dispone di prove sufficienti nei confronti della persona fisica presunta autrice del reato, potrà comunque procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo nei confronti dell'ente.

Così interpretata, la portata dell'art. 8 risulterebbe significativamente «sminuita e ridimensionata»<sup>70</sup> avvalorando la tesi di chi, in precedenza, aveva sostenuto che «quella dell'ente, seppur distinta, non può definirsi una responsabilità davvero autonoma, poiché postulando necessariamente un reato, completo di ogni suo elemento, commesso da altri, è anzi in tal senso una responsabilità non originaria, derivata e dipendente»<sup>71</sup>.

In dottrina, è inoltre emerso il timore che l'art 8, nella parte in cui mantiene ferma la responsabilità dell'ente nel caso di mancata identificazione dell'autore del

---

<sup>68</sup> Lo afferma AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, 330 secondo il quale l'art.8 «è una norma di diritto processuale che autorizza ad accertare l'illecito amministrativo in alcuni casi tassativi nei quali non può essere pronunciata la condanna penale [...]. Al di là del tenore letterale fuorviante della rubrica, il disposto dell'art. 8 riconferma, dunque, soltanto l'autonomia processuale dell'illecito amministrativo, la cui cognizione non è preclusa da particolari esiti sull'accertamento penale». Sul punto si vedano anche DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 205; PELISSERO, *Principi generali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, Torino, 2020, 156.

<sup>69</sup> Così PRESUTTI, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018, 87 ss., il quale continua specificando che «se le “cortine” della frammentata organizzazione della società, nella quale è stato riscontrato un reato, impediscono alle sonde inquisitorie di individuarne con certezza l'autore, l'organo investigativo può comunque sottoporre ad indagine l'ente e, in ultima analisi, il giudice può affermarne la responsabilità».

<sup>70</sup> In tal senso BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 301.

<sup>71</sup> Lo afferma ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 406. Cfr. anche MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi della responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli, 2012, 234, secondo la quale l'art. 8 più che sancire l'autonomia della responsabilità dell'ente «nella sostanza la neghi, riconoscendo tale possibilità in sole due ipotesi (mancata identificazione e della persona fisica e sua inimputabilità), peraltro assolutamente distanti concettualmente dalle ragioni sostanziali poste sulla base dell'opportunità di un'autonoma responsabilità per colpa organizzativa».

reato, possa trasformarsi in una comoda scorciatoia per i pubblici ministeri. Si paventa che, qualora l'individuazione dei soggetti responsabili risulti particolarmente complessa, gli organi inquirenti possano, per ciò solo, indirizzare la risposta sanzionatoria unicamente verso la persona giuridica<sup>72</sup>. Emerge pertanto la necessità di evitare che il principio di autonomia si traduca in un espediente per sottrarsi agli sforzi legati all'individuazione degli individui colpevoli.

#### 4.1. La nozione di “reato” e la sua estensione

La prima questione da esaminare riguarda l'“estensione” della nozione di reato quale presupposto della responsabilità dell'ente nel caso in cui l'autore non sia identificato.

In tutti i casi – tra l'altro frequenti nella prassi – in cui non si riesca a individuare l'autore della condotta illecita, ci si imbatte nella difficoltà di accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato-presupposto.

Occorre preliminarmente stabilire, in caso di autore non identificato, se sia necessario provare un reato completo di tutti i suoi elementi costitutivi (quindi un fatto tipico, antigiuridico e colpevole)<sup>73</sup> oppure se sia sufficiente accertare un fatto obiettivamente tipico<sup>74</sup>.

La questione non è meramente nominalistica, poiché accedendo alla prima lettura, laddove non sia possibile ricostruire la colpevolezza del singolo autore non

---

<sup>72</sup> Cfr. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 164. Nel senso di escludere che l'art 8 possa legittimare «una sorta di semplificazione probatoria dell'accertamento processuale del reato» anche GIUNTA, *La punizione degli enti collettivi: una novità attesa*, in DE FRANCESCO (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”*, Torino, 2004, 40. Conformemente CARMONA, *Premesse a un corso di diritto penale dell'economia*, Padova, 2002, 216, manifesta il timore che i pubblici ministeri possano scegliere «con eccessiva frequenza, la scorciatoia della responsabilità dell'ente risparmiandosi gli aspetti processualmente più spossanti dell'accertamento della responsabilità individuale».

<sup>73</sup> Nella dottrina italiana in questo senso ROMANO, *La responsabilità*, cit., 404, secondo il quale «un reato completo di tutti i suoi elementi costitutivi, dunque un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ovvero un reato doloso o colposo (sebbene possa mancare l'imputabilità) si postula sempre individuato in capo al singolo»; PULITANÒ, *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, 963, il quale insiste sulla necessità di accertare l'obiettiva realizzazione di un reato, integro di tutti gli elementi che lo compongono.; D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente per reato commesso da autore ignoto*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 4, 27.; MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 349 ss.

<sup>74</sup> In questo senso DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali*, cit., 140.; DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 353 ss., secondo il quale «parlare di colpevolezza di un autore rimasto ignoto sarebbe dunque un non-senso» e che «il termine “reato”, che si rinviene a ogni piè sospinto nel testo della legge, non può essere, dunque, preso alla lettera»; CONSULICH, *Il principio di autonomia*, cit., 206.

identificato, verrebbe meno l'esistenza stessa del «reato» quale presupposto della responsabilità corporativa. Tale problematica, invece, sarebbe risolta aderendo ad una nozione di «reato» che coincida con il solo fatto tipico. Quest'ultima strada è infatti stata definita come «il classico uovo di Colombo, in grado di superare *d'emblée* le asperità probatorie riguardanti il dolo (o la colpa) di un autore sconosciuto»<sup>75</sup> ed è stata recentemente accolta anche dalla Corte di Cassazione.

Sul punto si sono formati orientamenti dottrinali eterogenei.

Una prima parte della dottrina sostiene che, in caso di mancata identificazione dell'individuo, pur non potendosi escludere a priori la sua colpevolezza, questa non potrà essere oggetto di accertamento processuale. Se, infatti, la colpevolezza implica la necessità di un nesso partecipativo tra il fatto criminoso e il suo autore, è imprescindibile, per accertare l'esistenza e l'intensità di tale nesso, considerare tutte le caratteristiche della personalità al momento della commissione del fatto<sup>76</sup>. Ciò, tuttavia, non sarebbe possibile nel caso in cui l'autore rimanga ignoto.

Di conseguenza, in tali ipotesi, il presupposto della responsabilità dell'ente non sarà un "reato" completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, bensì un illecito privo di colpevolezza<sup>77</sup>. Si sottolinea, inoltre, che tale aspetto non dovrebbe costituire un problema poiché anche in altri ambiti il riferimento al «reato» viene interpretato in termini di sufficienza della tipicità del fatto, caratterizzata dall'antigiuridicità obiettiva, senza esigere anche la colpevolezza. Il riferimento è al concorso di persone del reato (art. 110 c.p.) e all'agevolazione colposa (art. 57 c.p)<sup>78</sup>.

Alla luce delle seguenti considerazioni una prima parte della dottrina ritiene non condivisibile quanto previsto nella Relazione ministeriale al d.lgs. 231 e cioè che, in entrambe le ipotesi previste nell'art. 8, comma 1, lett. a), «ci si trova di fronte

---

<sup>75</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 346.

<sup>76</sup> Così PALAZZO, *Introduzione ai principi del diritto penale*, Torino, 1999, 99.

<sup>77</sup> Si esprime in tal senso DE SIMONE, *Persone giuridiche*, 353 ss., secondo il quale in caso di mancata identificazione dell'autore «viene meno la possibilità di "ritagliare" il rimprovero sulle sue caratteristiche personali e di considerare la concreta situazione esistenziale in cui egli si è trovato ad agire» quindi «può anche darsi che il fatto commesso sia effettivamente colpevole, ma questo noi non lo sapremo mai».

<sup>78</sup> Così DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali*, cit., 140 s. Conferma D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 26.

a un reato completo di tutti i suoi elementi (oggettivi e soggettivi) e giudizialmente accertato, sebbene il reo, per l'una o l'altra ragione, non risulti punibile»<sup>79</sup>.

Un'altra parte della dottrina, di contro, sostiene che anche nei casi previsti dall'art. 8 il reato-presupposto includa la dimensione della colpevolezza: non potrebbe infatti configurarsi una responsabilità dell'ente se non in presenza di un reato completo anche dell'elemento soggettivo pure nei casi in cui l'autore non sia identificato o imputabile<sup>80</sup>. Anche una volta ammesso che per «reato» deve intendersi un fatto tipico (connotato oggettivamente e soggettivamente) e anti-giuridico, resta però da affrontare «il profilo più spinoso»<sup>81</sup>: quello probatorio.

Coloro che sostengono che il reato, anche nel caso di autore ignoto, sia comprensivo dell'elemento soggettivo, non chiariscono in cosa quest'ultimo dovrebbe sostanziarsi. Da un lato, alcuni ammettono la possibilità di accertare dolo e colpa anche in caso di autore ignoto<sup>82</sup>, senza però fornirne ulteriori specificazioni. Dall'altro, alcuni, con maggiori sforzi, aggiungono che occorre procedere all'accertamento di «note soggettive meno personalizzate rispetto al caso di autore noto»<sup>83</sup>. Tale interpretazione ha il merito di fornire indicazioni più dettagliate su come accertare l'elemento soggettivo, potendo applicarsi a quei casi in cui il «fatto tipico è così pregnante da contenere in sé i contrassegni dell'atteggiamento psicologico dell'agente»<sup>84</sup>. Infatti, secondo voci autorevoli, già al livello della tipicità delle fattispecie incriminatrici è spesso ravvisabile la strutturale diversità tra reato doloso e reato colposo, e addirittura, in determinati casi è proprio il contenuto dell'elemento soggettivo a precisare i caratteri della tipicità<sup>85</sup>.

Da ciò si deduce che l'art. 8 del d.lgs. 231/2001 potrà trovare applicazione per quelle fattispecie nelle quali l'elemento soggettivo esprime il disvalore del fatto,

---

<sup>79</sup> Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 4.

<sup>80</sup> In tal senso COCCO, *L'illecito degli enti*, cit., 93.

<sup>81</sup> Così lo definisce MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 350.

<sup>82</sup> Cfr. COCCO, *L'illecito degli enti*, cit., 94. Sul punto si veda anche ORSINA, *L'autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 938.

<sup>83</sup> Così SERENI, *Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d'impresa ai crimini internazionali*, Torino, 2008, 95, nt. n. 198. In senso critico ORSINA, *L'autonomia della responsabilità*, cit., 938 che, pur apprezzando gli sforzi nel tentare di specificare i contenuti dell'elemento soggettivo, ritiene che attraverso il riferimento all'accertamento delle c.d. «note soggettive», «non sembra riuscire nell'intento, addivenendo ad una formula compromissoria non del tutto univoca».

<sup>84</sup> In tal senso ORSINA, *L'autonomia della responsabilità*, cit., 938.

<sup>85</sup> Lo afferma D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 27, richiamando PAGLIARO, *Principi di diritto penale, Parte generale*, 2003, 311 ss.; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, 1999, 183.

rendendo possibile, già a livello della tipicità, distinguere se si tratti di un reato doloso o colposo, anche senza l'identificazione dell'autore<sup>86</sup>.

Su tale dibattito è mossa dall'obiettivo di fare luce sulla regola dell'autonomia della responsabilità dell'ente si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 28299 del 2016. In questa occasione la Corte ha ribadito che la responsabilità dell'ente non è del tutto autonoma da quella individuale poiché «a questa resta fortemente appoggiata»<sup>87</sup> in quanto non può comunque prescindere dall'esistenza di un reato commesso da una persona fisica.

Tuttavia, ed è questo ciò che principalmente interessa, il "reato" a cui si fa riferimento in caso di autore non identificato ai sensi dell'art 8 del d.lgs. n. 231/2001, ha un significato diverso da quello proprio del diritto penale individuale (comprensivo anche dell'elemento soggettivo) e deve, piuttosto, intendersi «come tipicità del fatto, accompagnato dalla sua antigiuridicità oggettiva, con esclusione della sua dimensione psicologica»<sup>88</sup>.

Secondo i giudici di legittimità, in caso di mancata identificazione dell'individuo non è possibile verificare la colpevolezza poiché un tale accertamento presuppone necessariamente la riferibilità del coefficiente psicologico ad un soggetto determinato. L'unica modalità per valorizzare il principio di autonomia senza entrare in conflitto con il paradigma ascrittivo delineato dal sistema 231, consiste nel ripensare la nozione di reato, rendendola compatibile con la responsabilità dell'ente anche nei casi in cui non sia possibile identificare la persona fisica.

---

<sup>86</sup> Così D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 27, il quale ribadisce il principio secondo il quale «la responsabilità ex crimine dell'ente postula la commissione di un reato, integro in tutti i suoi elementi essenziali»

<sup>87</sup> Cass. pen. sez. VI, 7.07.2016, n. 28299, cit.

<sup>88</sup> Cass. pen. sez. VI, 7.07.2016, n. 28299, cit. La Corte afferma che «il mancato aggancio della responsabilità alla identificazione dell'autore del reato provoca conseguenze sul piano operativo, ma non mette in crisi il meccanismo imputativo della responsabilità previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001». Nelle ipotesi in cui non viene identificato l'autore del reato «può venire a mancare uno degli elementi del reato, cioè la colpevolezza del soggetto agente», tuttavia «quando si parla di autonomia ciò che deve precedere, in via pregiudiziale, l'accertamento della responsabilità dell'ente è sì il reato, ma inteso come tipicità del fatto, accompagnato dalla sua antigiuridicità oggettiva, con esclusione della sua dimensione psicologica». In dottrina per un'analisi approfondita della sentenza si veda ORSINA, *L'autonomia della responsabilità*, cit., 935 ss.; MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 346.

Da qui la Corte propone una nozione di reato in termini dimidiati<sup>89</sup>, ridotta alla tipicità e antigiridicità con esclusione della colpevolezza: il mero fatto oggettivo conforme al tipo. Alla luce della soluzione fornita dalla Corte di Cassazione, non essendo necessaria la prova dell'elemento soggettivo a carico dell'autore del fatto, l'eventuale mancata individuazione del soggetto che ha commesso il reato non ostacola l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente<sup>90</sup>.

La sentenza, nella parte in cui delimita il fatto di connessione, ha suscitato alcune critiche in dottrina. Da un lato si ritiene che una soluzione di tale portata si traduca in uno sviluppo in *malam partem* del sistema di responsabilità dell'ente<sup>91</sup>, dall'altro lato, si obietta l'impossibilità sia dal punto di vista logico che giuridico – almeno per i reati dolosi – di prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo<sup>92</sup>.

L'ipotesi più ragionevole resta ancora quella di subordinare la responsabilità dell'ente, anche nel caso di autore non individuato, alla prova di un fatto tipico, antigiridico e colpevole<sup>93</sup>.

Naturalmente, il problema di fondo rimane invariato e può essere riassunto nel seguente interrogativo: posto che ai fini della responsabilità dell'ente è necessario un reato completo di tutti i suoi elementi, come si può accertare l'elemento soggettivo dell'autore rimasto ignoto?

Il tema deve essere affrontato sul piano più adeguato, quello probatorio, distinguendo tra reati colposi e reati dolosi, con particolare attenzione a questi ultimi, che risultano essere i più problematici.

---

<sup>89</sup> Così lo definisce ORSINA, *L'autonomia della responsabilità*, 937 ss., la quale accoglie con favore l'impostazione adottata dai giudici di legittimità affermando che «la codificazione della regola ex art. 8 comporta l'esigenza di rimodulare, in relazione alla natura degli enti quale nuovo soggetto criminologico, le categorie dogmatiche concepite per gli individui» e che «tale adattamento si impone appunto già a partire dalla nozione di reato, la quale subisce una parziale trasfigurazione». Tuttavia, «un siffatto percorso ermeneutico deve essere intrapreso con cautela».

<sup>90</sup> Lo sottolinea DI GERONIMO, *L'autonomia della responsabilità*, cit., 239 s.

<sup>91</sup> In tal senso BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 298.

<sup>92</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 347 ss., secondo il quale «la tipicità del fatto illecito si compone, infatti, non solo di disvalore di risultato ma anche di disvalore di azione», da ciò consegue che «il Tatbestand va concepito come un'entità connotata sia oggettivamente che soggettivamente». L'autore specifica poi che «la colpa di organizzazione non può surrogare il requisito soggettivo del reato-presupposto» e quindi «un 'reato doloso senza dolo', cioè senza l'elemento che concorre a definirne il disvalore penale (d'azione), è una contraddizione in termini o, a dire il meno, un simulacro di reato».

<sup>93</sup> In tal senso MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 349.; BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 299. D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 27 ss.

Per quanto riguarda i reati colposi, infatti, è senz'altro possibile che già dai fatti accertati emerga la violazione di una regola di diligenza, attribuibile a uno o più soggetti, anche se non puntualmente identificati<sup>94</sup>.

La situazione si complica invece quando occorre dimostrare la colpevolezza dell'autore ignoto nel caso di reato doloso. In questi casi, per ricostruirne la proiezione finalistica, si dovrà fare riferimento a più «elementi indiziari desunti dalle circostanze fattuali, dalle modalità esteriori delle condotte accertate [...] e dalla concatenazione logica degli accadimenti, letti alla luce delle massime dell'esperienza»<sup>95</sup>.

D'altra parte, per ridimensionare i limiti in cui incorre l'art. 8, si è fatto notare che, quando si tratta di reati presupposto-dolosi, è più difficile ipotizzare la mancata identificazione dell'autore. Rispetto, invece, ai reati colposi a causa del c.d. fenomeno della spersonalizzazione, è più frequente l'impossibilità di identificare il soggetto al quale imputare la violazione delle regole cautelari<sup>96</sup>.

Ad ogni modo, non si può negare che l'accertamento dell'elemento soggettivo in caso di autore ignoto sia particolarmente complesso. In dottrina si è infatti suggerito un intervento del legislatore per ammettere – nel caso di autore non identificato – uno *standard* probatorio degli elementi oggettivi e soggettivi del reato meno rigoroso rispetto all'oltre ogni ragionevole dubbio, cioè quello del “più probabile che non”<sup>97</sup>.

---

<sup>94</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 352 ss. L'autore ne fornisce anche chiari esempi, «Si pensi ad uno sversamento inquinante dovuto a cattiva manutenzione di un impianto e la cui sorgente possa essere soltanto una certa fabbrica».

<sup>95</sup> Lo suggerisce autorevolmente BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 300 s., per il quale «una frode informatica può essere desunta da fatti concludenti attribuiti a un autore – comunque riconducibile, ad esempio, alla circoscritta categoria di soggetti apicali, visto il tenore dei suoi comportamenti – che sia riuscito a rimanere ignoto avvalendosi dell'anonimato in rete e/o della cancellazione di files compromettenti».

<sup>96</sup> Così PELISSERO, *Principi generali*, cit., 157.

<sup>97</sup> Lo suggerisce MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 358. Secondo l'autore per compensare ad uno standard probatorio meno rigoroso, si potrebbe richiedere «la prova di un duplice nesso tra reato e impalcatura organizzativa dell'ente». Nello specifico «l'impossibilità di provare oltre ogni ragionevole dubbio la commissione del reato, nei suoi presupposti oggettivi e soggettivi, da parte di un soggetto della *societas* deve dipendere da un difetto di trasparenza organizzativa».

#### 4.2. *I riflessi sul piano strutturale. La qualifica soggettiva in caso di autore ignoto*

Un ulteriore problema che si pone in caso di mancata identificazione dell'autore del reato attiene alla difficoltà di verificare se il reo appartenga alla categoria degli apicali o dei sottoposti, con la conseguente incertezza circa il regime di responsabilità applicabile ai sensi degli artt. 6 e 7.

Come noto, nel caso di soggetti apicali, la responsabilità dell'ente può essere esclusa solo qualora si dimostri l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, nonché la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dall'art. 6. Questo schema, sebbene alla luce dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, non determini un'inversione dell'onere della prova, lascia comunque minimi margini di difesa per l'ente.

Diversamente, nel caso di reato commesso dai sottoposti, l'art. 7 del d.lgs. 231/2001 prevede un criterio di imputazione soggettivo più favorevole, richiedendo più semplicemente che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza degli obblighi sarà comunque da escludersi nel caso di preventiva adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo.

La distinzione, quindi, tra l'una e l'altra categoria produce notevoli effetti sia sul piano sostanziale – rispetto ai confini della colpa di organizzazione – sia sul piano processuale, per il diverso onere probatorio<sup>98</sup>. La verifica della categoria di appartenenza è indispensabile per potere stabilire il meccanismo imputativo da applicare all'ente nel caso concreto e, se l'autore della condotta illecita non è stato identificato, non sarà particolarmente agevole.

Per questo si è sostenuto che il legislatore, introducendo l'art 8, e formalizzando la possibilità di autore anonimo, avrebbe delineato un “terzo modello” (alternativo a quelli degli artt. 6 e 7) di rimprovero per l'ente, nei casi in cui non sia possibile ricondurre all'una o l'altra categoria la persona che ha commesso il fatto<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup> Sul punto BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 298 ss.

<sup>99</sup> Fanno riferimento al terzo modello di responsabilità SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel d. lgs. n. 231/2001*, in CANZO, CERQUA, LUPÀRIA (a cura di), *Diritto penale delle società. I, I profili sostanziali*, 2014, 928., per il quale si tratterebbe di «un meccanismo per molti versi implicito nell'impianto normativo e quindi meno percepibile (ed

Una parte della dottrina, invece, ritiene che la soluzione adottata nell'art. 8 finisce per porsi in contrasto con il principio di legalità, poiché rimette alla discrezionalità del giudice una scelta che ha delle notevoli ripercussioni per l'ente<sup>100</sup>.

Per affrontare più nel dettaglio la questione è necessario esaminare il concetto di «mancata identificazione», distinguendo tra: a) incertezza sull'identità anagrafica della persona fisica; b) incertezza sul ruolo che questa riveste all'interno dell'ente; c) incertezza sull'appartenenza o meno del soggetto alla struttura aziendale<sup>101</sup>.

Naturalmente, a seconda dei casi, gli esiti saranno diversi: unicamente nella prima ipotesi, in cui a rimanere ignota è solo l'identità anagrafica dell'autore del reato, sarà possibile ricondurre il fatto alla categoria degli apicali e dei sottoposti. In tale circostanza, essendo possibile collocare il fatto a un preciso livello gerarchico dell'organizzazione, non si presentano particolari problematiche per applicare, a seconda dei casi, l'art. 6 o l'art. 7<sup>102</sup>.

Il problema non si pone nemmeno per l'ultima ipotesi: in assenza di prova del nesso ascrittivo che lega l'autore del reato alla *societas* ai sensi dell'art. 5, non si potrà attribuire all'ente l'illecito commesso dalla persona fisica.

La situazione realmente problematica è, quindi, quella in cui l'anonimità dell'autore oscuri completamente l'identità e la posizione del reo. In tali casi, occorre comprendere se possa o meno applicarsi il paradigma dell'art. 8 del d.lgs. 231/2001<sup>103</sup>.

Parte della dottrina lo nega, sostenendo l'impraticabilità di un giudizio di responsabilità a carico dell'ente nel caso di mancata identificazione della persona fisica, al punto da ipotizzare una sostanziale abrogazione dell'art. 8<sup>104</sup>.

---

in effetti poco recepito nella prassi) nei suoi fondamentali snodi funzionali.»; CONSULICH, *Il principio di autonomia*, cit., 212 s., secondo il quale in questi casi la responsabilità dell'ente non è esclusa «ma anzi fondata dalla mancata identificazione dell'autore grazie alla presenza dell'art. 8».

<sup>100</sup> Così PECORELLA, *Principi generali*, cit., 81

<sup>101</sup> In tal senso CONSULICH, *Il principio di autonomia*, cit., 212 ss.

<sup>102</sup> Sul punto ampiamente CONSULICH, *Il principio di autonomia*, cit., 212 ss.

<sup>103</sup> Cfr. CONSULICH, *Il principio di autonomia*, cit., 212 ss., il quale ritiene che nei casi in cui l'anonimità dell'autore oscuri del tutto identità e posizione del soggetto fisico «soccorrerà il paradigma dell'art. 8, d.lgs. 231/2001, consentendo l'aggressione dell'ente nel caso in cui il fatto illecito possa essere ambientato con precisione nel suo contesto».

<sup>104</sup> PECORELLA, *Principi generali*, cit., 81.

La giurisprudenza di legittimità, intervenuta sul punto, ha ribadito che quello relativo all'individuazione della categoria di appartenenza dell'autore "ignoto" è un problema da risolvere sul piano probatorio<sup>105</sup>. Subito dopo la Corte ha precisato che il principio di autonomia va interpretato nel senso che, pur non essendo necessaria l'individuazione della persona fisica autrice del reato, si dovrà stabilire a quale categoria – apicale o sottoposto – questa appartenga, atteso che solo in tal modo si potrà stabilire il diverso regime sul quale accertare la responsabilità dell'ente.

I giudici di legittimità quindi, pur non accogliendo la tesi secondo la quale l'unica possibilità di concreta applicazione dell'art. 8 concerna i c.d. casi di imputazione soggettivamente alternativa<sup>106</sup>, hanno comunque sancito un principio fondamentale: la responsabilità dell'ente, in caso di autore non identificato, potrà essere affermata soltanto quando sia possibile individuare a quale delle due categorie appartenga l'autore.

Questa soluzione ha trovato ampia condivisione anche in dottrina<sup>107</sup>, sebbene taluni abbiano osservato che – alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione – ogni qualvolta non sia possibile qualificare l'autore del reato come apicale o subordinato, non residuino spazi applicativi per il principio di autonomia della responsabilità dell'ente.

Una possibile soluzione alternativa potrebbe consistere nell'adottare il principio del *favor rei*, ritenendo quindi applicabile il criterio di imputazione soggettiva più favorevole per l'ente, ossia quello previsto per i soggetti in posizione subordinata ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 231/2001<sup>108</sup>.

Nonostante la proposta esegetica della Corte, non si è mancato di sottolineare che il problema dell'impossibilità di accertare, a causa della complessità

---

<sup>105</sup> Cass. pen. sez. VI, 7.07.2016, n. 28299, cit., in cui si legge: «Solo quando il giudice è in grado di risalire, anche a livello indiziario, ad una delle due tipologie cui si riferiscono gli artt. 6 e 7 D.Lgs. cit., potrà pervenire ad una decisione di affermazione della responsabilità dell'ente, anche in mancanza dell'identificazione della persona fisica responsabile del reato, ricorrendo, ovviamente, gli altri presupposti».

<sup>106</sup> In tal senso si esprime BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 300, il quale autorizza il ricorso all'art. 8 lett. a) soltanto nel caso di imputazione soggettivamente alternativa, giacché il solo in linea con le garanzie costituzionali e con i principi di fondo del sistema ex d.lgs. 231/2001.

<sup>107</sup> Ad accogliere favorevolmente la soluzione della Corte di Cassazione si vedano tra gli altri DI GERONIMO, *L'autonomia della responsabilità*, cit., 240 ss.; ORSINA, *L'autonomia della responsabilità*, cit., 935 ss.; MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 360 ss.

<sup>108</sup> Così DI GERONIMO, *L'autonomia della responsabilità*, cit., 241 ss.

dell'assetto organizzativo, la categoria al quale appartiene l'autore del reato è un tema che «tradisce preoccupazioni, pur legittime, ma probabilmente infondate»<sup>109</sup>.

Se, infatti, la procedimentalizzazione dell'attività dell'ente e la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità costituiscono il contenuto minimo del modello di organizzazione e gestione, l'implementazione di adeguate misure organizzative dovrebbe facilitare l'individuazione del livello specifico all'interno del quale è stato commesso il reato presupposto.

Pertanto, l'impossibilità di individuare la categoria al quale appartiene l'autore della condotta illecita rappresenta un indice significativo dell'inadeguatezza del modello organizzativo<sup>110</sup>. In questi termini, il problema relativo alla mancata identificazione dell'autore del reato potrebbe essere affrontato da un'altra prospettiva: quella dell'adozione di un adeguato assetto organizzativo che consenta, o quantomeno semplifichi notevolmente, l'emersione delle responsabilità individuali. Voci autorevoli hanno infatti condivisibilmente sottolineato che è proprio la *corporation* a trovarsi nella posizione migliore per identificare i responsabili di condotte penalmente rilevanti. In quest'ottica, si è aggiunto: l'ente collettivo «da causa del problema [...] può divenire la principale soluzione»<sup>111</sup>.

#### 4.2.1. *L'interesse e il vantaggio*

L'ipotesi della mancata identificazione della persona fisica autrice del reato pare porsi in contraddizione anche rispetto al criterio oggettivo di imputazione dell'illecito all'ente: ovvero al requisito dell'aver agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente (ai sensi dell'art. 5 del decreto).

Nello specifico, in caso di reato commesso da autore ignoto potrebbe risultare difficile ricostruire la finalizzazione della sua condotta al fine di verificare l'esistenza del collegamento tra reato ed interesse dell'ente<sup>112</sup>.

Come si è già avuto modo di sottolineare, è inizialmente prevalsa sia in dottrina, sia in giurisprudenza l'idea – che trova conforto nella Relazione

---

<sup>109</sup> Così D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 29 s.

<sup>110</sup> In tal senso D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 29 s. In senso conforme anche MONGILLO, *la responsabilità penale*, cit., 370 ss.

<sup>111</sup> Lo afferma MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 370 ss.

<sup>112</sup> In tal senso GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 7.

ministeriale – secondo la quale l’interesse andrebbe inteso in senso soggettivo, in relazione alla finalità psichica che anima il soggetto al momento della commissione del fatto, quindi apprezzabile *ex ante*. Diversamente, il vantaggio andrebbe inteso in senso oggettivo, in relazione agli effetti che conseguono alla realizzazione del reato, apprezzabile *ex post*<sup>113</sup>.

Naturalmente, l’indagine sulla finalità psichica del soggetto agente presuppone la sua puntuale identificazione: non si potrebbe altrimenti stabilire se questo, al momento della commissione del fatto, abbia tenuto o meno conto dell’interesse della *societas*<sup>114</sup>.

Autorevole dottrina ha infatti sottolineato come l’interpretazione del criterio dell’interesse in chiave marcatamente soggettiva, come atteggiamento psicologico dell’agente, finisce per far sconfinare l’accertamento probatorio «o in un vicolo cieco o su un crinale interamente presuntivo, ai limiti della finzione»<sup>115</sup>.

Tuttavia, anche e soprattutto alla luce del dibattito sviluppatosi attorno al problema della compatibilità tra criterio oggettivo di imputazione e reati colposi di evento, è ormai prevalente la tesi secondo la quale l’interesse avrebbe natura oggettiva e andrebbe inteso come idoneità della condotta a realizzare un’utilità per l’ente<sup>116</sup>. A fronte di una lettura oggettivizzante e impersonale del criterio dell’interesse il problema relativo all’incompatibilità con l’art 8. lett. a) in caso di mancata identificazione dell’autore del reato sembrerebbe risolto, o quantomeno notevolmente ridimensionato<sup>117</sup>. Ciò a maggior ragione considerando che

---

<sup>113</sup> In dottrina PIERGALLINI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in GIARDA, SEMINARA (a cura di), *I nuovi reati societari: diritto e processo*, Padova, 2002, 104 ss.; BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, cit., 161 s.; DI GIOVINE, *Lineamenti*, cit., 70 ss. In giurisprudenza v. Cass. pen. sez. II, 30.01. 2006, n. 3615, in *Dir. gius.*, 2006.

<sup>114</sup> DE VERO, *La responsabilità*, cit., 160; BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. 1, Torino, 2020, 188.

<sup>115</sup> In tal senso MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 363, secondo il quale il problema potrebbe essere superato considerata la tendenza della futura giurisprudenza a fornire una lettura oggettivizzante/impersonale di interesse.

<sup>116</sup> PULITANÒ, *La responsabilità*, cit., 425. Nello stesso senso si vedano BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 190 s.; DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 376; COCCO, *L’illecito degli enti*, cit., 95 s.; DE VERO, *La responsabilità*, cit., 160. La tesi trova riscontro anche in giurisprudenza v. Cass. Sez. Un., 18.09. 2014, n. 38343, in *Dejure*.

<sup>117</sup> DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 209, il quale afferma che «la discrasia risulta comunque ridimensiona [...] se si opta verso una concezione ‘oggettivistica’ del criterio d’imputazione in questione, che valorizzi non una sorta di ‘dolo specifico’ in capo all’individuo, bensì l’obiettivo insediarsi dell’azione criminosa in un contesto di gestione delle attività ‘istituzionali’ della persona giuridica». Nello stesso senso anche la giurisprudenza, si veda Cass. pen., Sez. II, 10.07.2015, Sicilfert, in CED Cass., n. 29512/2015 in cui si legge che «la teoria soggettivistica facendo dipendere

l'alternativo criterio del vantaggio, nella sua valenza obiettiva, risulta slegato dalla identità dell'identità dell'autore del reato<sup>118</sup>.

Non manca, infatti, chi ritiene che la mancata identificazione dell'autore del reato sia compatibile soltanto con il criterio del vantaggio inteso in senso rigorosamente oggettivo. Di conseguenza, secondo questa impostazione, affinché il criterio oggettivo di imputazione possa trovare efficace applicazione anche nel caso previsto dall'art. 8, lett. a), la tendenza dovrebbe essere quella di valorizzare il vantaggio<sup>119</sup>.

La giurisprudenza di legittimità, in una delle sentenze più approfondite sul tema, ha rilevato come il «mancato aggancio della responsabilità alla identificazione dell'autore del reato provoca conseguenze sul piano operativo, ma non mette in crisi il meccanismo imputativo della responsabilità previsto dal d.lgs. 231/2001»<sup>120</sup>. La Corte, nella stessa occasione, ha ulteriormente precisato che, nelle ipotesi di mancata identificazione dell'autore del reato, sarà possibile affermare la responsabilità dell'ente soltanto quando si riesca ad individuare la categoria al quale questo appartenga (tra quelle di cui agli artt. 6 e 7) e sia possibile escludere che lo stesso abbia agito nel suo esclusivo interesse.

Appare, quindi, opportuno ribadire la necessità che, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, d.lgs. 231/2001 sia comunque dimostrata l'esistenza di un reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (ai sensi dell'art. 5) da un soggetto in posizione apicale oppure da un sottoposto<sup>121</sup>.

Ciò non sembra porre particolari problemi se si è disposti a aderire ad un'interpretazione di interesse e di vantaggio in termini oggettivi che miri a valorizzare non tanto la proiezione finalistica della condotta, bensì il legame funzionale tra persona ed ente.

---

l'esistenza dell'illecito dalla soggettiva rappresentazione, eventualmente erronea, dell'autore del fatto, non è compatibile [...] con l'ipotesi della responsabilità dell'ente nel caso della mancata identificazione dell'autore del reato ex art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. cit. (sarebbe, infatti, impossibile accertare se l'ignoto autore del reato agì o meno nell'interesse dell'ente)» Attraverso il richiamo a precedenti arresti giurisprudenziali si afferma che «perché possa ascrivere all'ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la condotta dell'autore di quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, anche l'interesse del medesimo».

<sup>118</sup> Lo ribadisce D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 25.

<sup>119</sup> In tal senso BARTOLI, *Alla ricerca di una coerenza*, cit., 14.

<sup>120</sup> Così Cass. pen., sez. VI, 7.07.2016, n. 28299, in *Dejure*.

<sup>121</sup> Lo afferma BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 300.

#### 4.2.2. *L'elusione fraudolenta*

La mancata identificazione della persona fisica si pone in contrasto con una interpretazione letterale dell'art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. 231 del 2001 poiché l'accertamento dell'elusione fraudolenta da parte del soggetto apicale presuppone la sua identificazione. Anche nei casi in cui, con gli opportuni sforzi, sia possibile inquadrare l'autore della condotta illecita nella categoria dei soggetti in posizione apicale, rimane il problema di accertarne l'eventuale elusione fraudolenta del modello organizzativo.

Come si è già sottolineato, ai sensi dell'art. 6, una delle condizioni necessarie affinché l'ente possa beneficiare dell'esonero della responsabilità è la dimostrazione che il reato sia stato commesso dai vertici eludendo fraudolentemente il modello organizzativo. Si tratta del caso in cui la commissione del reato non è riconducibile a carenze organizzative dell'ente ma è il risultato di una precisa e consapevole scelta dell'apicale, il quale ha deliberatamente aggirato i presidi cautelari contenuti nel modello per compiere la condotta criminosa<sup>122</sup>.

Rispetto al requisito dell'elusione fraudolenta si contrappongono due diverse letture<sup>123</sup>: secondo quella c.d. soggettivistica, andrebbe intesa come intenzionalità soggettiva e, più nello specifico, dolo di elusione degli apici; secondo quella c.d. oggettivistica, invece, andrebbe intesa come particolare insidiosità della condotta, cioè come adozione di comportamenti artificiosi e ingannevoli.

La distinzione è rilevante anche in questa sede; voci autorevoli hanno infatti affermato che attraverso l'adesione ad una lettura oggettivistica, la mancata identificazione dell'autore del reato presupposto non preclude *tout court* l'accertamento dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo. Se, infatti, la verifica giudiziale deve avere ad oggetto le concrete modalità della condotta

---

<sup>122</sup> SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel d. lgs. n. 231/2001*, in CANZO, CERQUA, LUPÀRIA (a cura di), *Diritto penale delle società. 1, I profili sostanziali*, 2014, 915.

<sup>123</sup> Sul punto TRIPODI, *L'elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità degli enti*, Padova, 2013; ID., *L'elusione fraudolenta del modello. Ruolo e gestione ermeneutica del controverso inciso a venti anni dalla sua comparsa*, in PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d. lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, 230.

criminosa e non già l'intento del suo autore, l'ente ben potrebbe provare tale circostanza esimente anche in assenza di un autore fisico identificato<sup>124</sup>.

La più recente giurisprudenza di legittimità, prendendo posizione a favore della tesi oggettivistica, ha confermato che l'elusione fraudolenta deve consistere in una «condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola»<sup>125</sup>.

Anche a fronte di un'interpretazione di elusione fraudolenta tesa a valorizzare non tanto l'elemento psicologico dell'autore del reato bensì l'insidiosità della sua condotta, la questione non pare possa facilmente risolversi. Detto altrimenti, l'art. 8 resterebbe comunque inapplicabile: quali condotte decettive potrebbe mai allegare l'ente se l'autore della condotta criminosa è rimasto ignoto?<sup>126</sup>

In dottrina si registrano diverse posizioni.

Taluni ritengono che la possibilità per l'ente di discolparsi attraverso la prova dell'elusione fraudolenta, oltre ad essere logicamente impossibile a causa della mancata identificazione dell'autore del reato, è comunque processualmente inutile dato che l'anonimità del reo è la miglior riprova della colpevolezza organizzativa dell'ente<sup>127</sup>.

Allo stesso modo vi è chi, ribadendo l'impossibilità di accertare il requisito dell'elusione fraudolenta del modello in caso di autore ignoto, arriva ad affermare l'imprescindibilità dell'individuazione della persona fisica perlomeno nella fattispecie di cui all'art 6 del d.lgs. n. 231/2001<sup>128</sup>.

Non mancano prese di posizioni ancora più nette: voci autorevoli ritengono che per ragioni di coerenza sistematica, si potrebbe eliminare *tout court* il requisito dell'elusione fraudolenta anche nel caso di autore identificato, ricorrendo ad

---

<sup>124</sup> In tal senso D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 29; CONSULICH, *Il principio di autonomia*, cit., 209.

<sup>125</sup> In questo senso la Corte di Cassazione nel caso Impregilo: Cass., pen. sez. V, 18.12.2013, n. 4677, in *Riv. dott. comm.*, 2015, 1, 169. L'approccio è stato poi confermato nel successivo giudizio Impregilo "bis": Cass. pen., sez. VI, 15.06. 2022, n. 23401, Impregilo s.p.a., in *Sist. pen.*, 18. In questa occasione la Corte ha ribadito che il concetto di elusione «implichi necessariamente una condotta munita di connotazione decettiva» e quello di frode «l'insufficienza [...] della semplice e frontale violazione delle regole del modello, pretendendo una condotta ingannatoria».

<sup>126</sup> In tal senso si esprimono PRESUTTI, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 90 ss.; MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 362.

<sup>127</sup> Così CONSULICH, *Il principio di autonomia* cit., 208, il quale però precisa che aderendo ad una lettura c.d. oggettivizzante dell'elusione fraudolenta, non si deve escludere a priori la possibilità di fornirne la prova anche in caso di mancata identificazione del reo.

<sup>128</sup> Cfr. BARTOLI, *Alla ricerca di una coerenza*, cit., 12.

esempio – in assenza di un intervento legislativo in tal senso – a una sorta di *interpretatio abrogans*<sup>129</sup>.

D'altra parte, taluni, pur senza negare le notevoli difficoltà di provare l'elusione fraudolenta da parte di un vertice non identificato, suggeriscono una possibile soluzione. Se, infatti, appare improbabile fornire la prova circa l'intenzionale aggiramento del modello, si potrebbe però ripiegare sull'obiettivo violazione dello stesso nonostante sia stato adottato ed efficacemente attuato. Solo così si consentirebbe all'ente un possibile esonero da responsabilità<sup>130</sup>.

È interessante osservare che il requisito dell'elusione fraudolenta, oltre a risultare antinomico con l'articolo 8 lett. a), pone particolari problemi anche in relazione agli illeciti colposi. Non è questa la sede per un'analisi esaustiva del tema; tuttavia, è opportuno esaminare sinteticamente il dibattito dottrinale formatosi attorno alla problematica della compatibilità del requisito dell'elusione fraudolenta con i delitti colposi, al fine di trarre ulteriori spunti interpretativi.

Come è stato sottolineato da più parti e poi confermato dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'elusione fraudolenta evoca comportamenti subdoli, volontari, ingannatori, finalizzati a aggirare le misure organizzative predisposte dall'ente per ridurre il rischio reato. Si comprende facilmente il problema: si tratta di comportamenti che connotano l'agire doloso e ben lontani invece dal tipico atto colposo in cui l'esito anti-giuridico non è voluto. Di conseguenza – e analogamente a quanto accade nel caso di mancata identificazione dell'autore del reato – si pongono notevoli dubbi in ordine alla compatibilità e alla concreta applicabilità di tale normativa ai delitti colposi<sup>131</sup>.

Anche in questo caso la dottrina ha assunto posizioni divergenti: da un lato chi, ritenendo insuperabili le difficoltà, ritiene che si tratti di una parte della disciplina non applicabile ai reati colposi, dall'altro chi, per consentire l'applicazione di uno

---

<sup>129</sup> Così VALENTINI, *Diritto penale della privativa industriale e misure di compliance*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un Consuntivo critico*, Padova, 260. In senso conforme, ad auspicare un intervento legislativo che elimini *tout court* il riferimento all'elusione fraudolenta dalle circostanze di cui all'art 6, DE SIMONE, *Si chiude finalmente, e nel migliore dei modi, l'annosa vicenda Impregilo*, in *Giur. it.*, 2022, 12, 2566 ss. Reputa invece sufficiente l'eliminazione del solo predicato della fraudolenza PIERGALLINI, *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*, in *Sist. pen.*, 17 giugno 2022, 11.

<sup>130</sup> Lo Afferma MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 362.

<sup>131</sup> Ampiamente sul punto BLAIOTTA, *Sicurezza del lavoro e responsabilità dell'ente. Alla ricerca di una dogmatica*, in *Sist. pen.*, 7 maggio 2020, 65 ss.

dei principi dell'imputazione soggettiva propone di compiere il giudizio in riferimento alla condotta e non alla proiezione finalistica indirizzata all'evento<sup>132</sup>. Ma l'aspetto che principalmente interessa è che si suggerisce di concentrare l'attenzione – soprattutto in sede processuale – sull'efficienza e sull'effettività delle misure organizzative adottate dall'ente e, in particolare, sull'idoneità delle stesse a evitare, o quantomeno a rendere difficilmente praticabili le condotte elusive<sup>133</sup>.

In linea con questo indirizzo si è poi più rigorosamente affermato che, non essendo possibile fornire la dimostrazione dell'elusione fraudolenta del modello, deve ritenersi sufficiente la prova che l'illecito sia avvenuto e che, quindi, siano state semplicemente eluse le predisposizioni prevenzionistiche<sup>134</sup>.

Trasferendo il discorso sul tema oggetto della seguente analisi, in relazione alla difficoltà di accertare il requisito dell'elusione fraudolenta quando l'autore del reato rimanga ignoto, si potrebbe valorizzare, in sede processuale, il ruolo del modello organizzativo e la predisposizione, al suo interno, di adeguate misure atte a ostacolare eventuali comportamenti elusivi. D'altronde, è stato correttamente sottolineato che è lo stesso legislatore ad aver indicato come – nel giudizio per accertare la responsabilità da reato degli enti collettivi in caso di illecito commesso dai vertici – la prima verifica da compiere attenga non all'eventuale elusione fraudolenta del modello bensì all'idoneità dell'assetto organizzativo<sup>135</sup>.

Soltanto dopo aver accertato l'idoneità del modello si pone il problema di dimostrare che i vertici lo abbiano fraudolentemente eluso.

È qui però il punto fondamentale: se l'onere organizzativo della *societas* si sostanzia nella predisposizione di procedure atte ad arginare, nei limiti del possibile, le condotte delittuose dei vertici, è rispetto a tali procedure che va accertata l'elusione fraudolenta. E ciò, quindi, senza che sia necessario fornire la prova di «comportamenti di tale callidità e portata ingannatoria»<sup>136</sup>.

---

<sup>132</sup> Cfr. BLAIOTTA, *Sicurezza del lavoro*, cit., 65 ss.

<sup>133</sup> Lo suggerisce BLAIOTTA, *Sicurezza del lavoro*, cit., 66 ss., il quale afferma che «di più non è possibile concepire, una volta che si sia abbandonato il piano delle legittime riflessioni problematiche e si voglia intraprendere un progetto di lineare e realistica dogmatica della responsabilità.»

<sup>134</sup> TRIPODI, *L'elusione fraudolenta del modello*, cit., 71 ss.

<sup>135</sup> Così SANTORIELLO, *Qualche precisazione (controcorrente) sulla nozione di elusione fraudolenta*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2018, 221 ss.

<sup>136</sup> V. SANTORIELLO, *Qualche precisazione*, cit., 223 ss.

In questi termini, la dimostrazione dell'elusione fraudolenta, se rapportata non tanto alla particolare insidiosità della condotta elusiva degli apicali quanto alle specifiche misure organizzative adottate *ex ante* dall'ente per ridurre il rischio di commissione, potrebbe limitare i problemi relativi all'accertamento della stessa in caso di mancata identificazione dell'autore del reato. Occorre poi tenere in considerazione che la questione relativa alla compatibilità del requisito dell'elusione fraudolenta e autore del reato rimasto ignoto, andrebbe risolta sul piano più adeguato: quello probatorio.

A tal proposito, autorevoli voci hanno osservato che, dato che la fattispecie di elusione fraudolenta svolge, nel sistema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il ruolo di esimente – alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità – il dubbio circa la sua esistenza impone, qualora vi sia un principio di prova o una prova incompleta, l'assoluzione<sup>137</sup>.

Di conseguenza, qualora l'ente imputato abbia allegato elementi e indizi sufficienti a rendere – anche se non pienamente dimostrata l'elusione fraudolenta – ragionevole e probabile la circostanza che la commissione del reato sia avvenuta attraverso un aggiramento fraudolento del modello organizzativo, ai sensi dell'art. 6, lett. c), del d.lgs. 231/2001, dovrebbe essere assolto<sup>138</sup>.

Alla luce di tali considerazioni, si può affermare che, a normativa vigente, fintanto che l'elusione fraudolenta rimane uno degli elementi dell'imputazione soggettiva, gli scenari che si delineano in assenza di una puntuale identificazione dell'autore del reato sono due.

Da un lato, si potrebbe ritenere *tout court* l'incompatibilità del requisito con l'art. 8, scelta che precluderebbe all'ente imputato di beneficiare di una condizione la cui dimostrazione consentirebbe di discoltarsi<sup>139</sup>.

---

<sup>137</sup> Ampiamente SANTORIELLO, *Qualche precisazione*, cit., 214 ss, il quale richiama Cass., pen., Sez. I, 8.7.1997, n. 88983, in *Mass. Uff.*, n. 208473, in cui viene affermato che «in forza del disposto di cui al comma 3 dell'art. 530 c.p.p. il giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando vi sia anche il semplice dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione. [...] quando la configurabilità di cause di giustificazione sia stata allegata dall'imputato, è necessario procedere ad un'indagine sulla probabilità della sussistenza di tali esimenti: la presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà all'assoluzione, mentre l'assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria, comporterà la condanna».

<sup>138</sup> Cfr. SANTORIELLO, *Qualche precisazione*, cit., 217.

<sup>139</sup> V. PRESUTTI, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 90 ss.

Dall'altro lato, in attesa di un auspicabile intervento legislativo, si potrebbe ritenere sufficiente l'accertamento circa l'obiettiva violazione del modello organizzativo adottato ed efficacemente attuato, contenente adeguate procedure atte ad ostacolare la commissione di illeciti da parte degli apicali<sup>140</sup>.

### **5. (Segue) Le ipotesi: b) La non imputabilità dell'autore del reato**

La seconda ipotesi per la quale l'art. 8, lett. a) stabilisce l'autonomia della responsabilità dell'ente è quella in cui l'autore del reato non sia imputabile. L'imputabilità, nel diritto penale, è un'ulteriore condizione perché un fatto possa essere oggetto di un rimprovero 'personale' ed è normativamente definita come la capacità di intendere e di volere (art. 85, 2 co., c.p.).

In altre parole, è necessario che al momento della commissione del fatto l'autore sia in grado di comprendere il disvalore sociale delle proprie azioni (capacità di intendere) e di autodeterminarsi liberamente (capacità di volere)<sup>141</sup>. Può allora considerarsi rara l'ipotesi di un soggetto stabilmente inserito all'interno della compagine societaria che, al momento della commissione del reato-presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente, risulti non imputabile<sup>142</sup>.

Secondo la relazione ministeriale, infatti, il caso di autore non imputabile «ha un sapore più teorico che pratico (è stato previsto per ragioni di completezza)»<sup>143</sup>.

A prescindere dalla possibilità o meno che nella prassi tale caso si verifichi, se l'autore del fatto di connessione non è imputabile, la responsabilità penale presupposta potrà essere accertata *incidenter tantum*<sup>144</sup> e l'ente potrà comunque essere sanzionato in via amministrativa.

In dottrina si è evidenziato come in realtà non debba del tutto escludersi l'eventualità che alcune società, deliberatamente, reclutino soggetti infermi di mente o comunque privi di capacità di intendere e di volere al fine di eludere le

---

<sup>140</sup> In tal senso SANTORIELLO, *Qualche precisazione*, cit., 221; MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 362.

<sup>141</sup> Per un approfondimento ampiamente MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, IX ed., Milano, 2020, 447 ss.

<sup>142</sup> Lo sottolinea tra gli altri BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 302.

<sup>143</sup> Cfr. Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 4

<sup>144</sup> In tal senso D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 23 ss., citando CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2003, 1330, secondo il quale l'accertamento del delitto presupposto integra una tipica questione pregiudiziale.

eventuali responsabilità<sup>145</sup>. Di conseguenza, se da un lato si rimarca l'estraneità dell'ipotesi della non imputabilità al crimine economico, dall'altro, nei rari in cui ciò si verifichi, si afferma che la rimproverabilità dell'ente troverebbe comunque giustificazione sul piano della colpa di organizzazione, rappresentando «un vistoso esempio di *culpa in eligendo*»<sup>146</sup>.

Nonostante la disposizione nel contesto dei reati economici appaia effettivamente residuale, ha suscitato alcune critiche riguardo la sua conformità con i principi ispiratori del d.lgs. 231/2001.

Non si è mancato di sottolineare che, aderendo alla tesi che qualifica l'imputabilità quale presupposto della colpevolezza, riaffiorerebbe lo stesso problema che si pone in caso di mancata identificazione dell'autore del reato. In particolare, il fatto commesso da un soggetto che, nel momento in cui ha agito non era imputabile, non potrebbe essere considerato «reato» poiché difetterebbe il requisito della colpevolezza<sup>147</sup>.

Si è già visto che parte della dottrina e anche la più recente giurisprudenza di legittimità supera l'obiezione ritenendo che, in queste ipotesi, il termine reato alluda al solo fatto tipico<sup>148</sup>. A supporto della tesi si evidenzia che il sistema della responsabilità degli enti, nel richiedere l'integrazione di un reato ma non la colpevolezza del suo autore, ricalca la disciplina del concorso di persone fisiche (art. 110 ss. c.p.), in cui è sufficiente un fatto materiale tipico e illecito. Di conseguenza, si aggiunge, l'esplicito riferimento alla carenza di imputabilità finisce per rappresentare «un mero *exemplum* della più generale ipotesi di mancanza di rimproverabilità della persona fisica»<sup>149</sup>.

È poi interessante notare che l'art. 8 disciplina due ipotesi ben differenti tra loro: la mancata identificazione di una persona fisica è, infatti, un caso del tutto diverso dalla non imputabilità della stessa. La distinzione rileva su almeno due

---

<sup>145</sup> Lo afferma MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 386, il quale ritiene che la scelta di prescindere – ai fini della responsabilità dell'ente – dalla capacità di intendere e di volere della persona fisica autrice del reato è sicuramente apprezzabile.

<sup>146</sup> Così PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 4, 541.

<sup>147</sup> In tal senso BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 302, il quale ritiene che si determinerebbe «una deviazione rispetto alle regole di fondo del d.lgs. 231/2001».

<sup>148</sup> Ritiene che il reato alluda al solo fatto tipico, DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali*, cit., 139 ss.

<sup>149</sup> La ricostruzione è di CONSULICH, *Il principio di autonomia*, cit., 206.

piani: quello del contenuto della colpa di organizzazione e quello del suo accertamento.

Dal primo punto di vista, la verifica circa la non imputabilità di una persona fisica presuppone necessariamente la sua puntuale identificazione. Conseguentemente, questa eventualità non è di per sé indice di opacità e disorganizzazione; lo diventa, invece, nel caso in cui non si riesca a identificare l'autore del reato.

Dal secondo punto di vista, soltanto nel caso di autore individuato ma non imputabile è possibile, senza particolari difficoltà, individuarne la categoria di appartenenza (apicale o sottoposto), permettendo così l'applicazione dell'art. 6 o dell'art. 7. Un aspetto, quest'ultimo, fondamentale, considerato il diverso meccanismo di ascrizione della responsabilità e i relativi riflessi sull'onere della prova in capo all'ente<sup>150</sup>.

In definitiva, se da un lato anche la seconda ipotesi disciplinata dall'art. 8, lett. a, sembra porsi in contrasto con il sistema delineato dal d.lgs. 231/2001, dall'altro, considerata la sua residualità, la questione non deve essere eccessivamente drammatizzata.

In dottrina, de *iure condendo*, si auspica un intervento legislativo volto a sostituire il riferimento all'imputabilità della persona fisica con quello più ampio di assenza di prova della colpevolezza. In tal modo si eviterebbero possibili vie di fuga per l'ente in tutte le più probabili ipotesi in cui non possa configurarsi la responsabilità dell'autore del reato per ragioni soggettive e psicologiche<sup>151</sup>.

## **6. (Segue). Le ipotesi: c) L'estinzione del reato per cause diverse dall'amnistia**

L'art. 8 prevede, quale ulteriore ipotesi di autonomia della responsabilità dell'ente, l'intervento di una causa di estinzione del reato diversa dall'amnistia.

---

<sup>150</sup> Così CONSULICH, *Il principio di autonomia*, cit., 211 ss., il quale sottolinea che attraverso il riferimento dell'art. 8 alla non imputabilità «la disposizione si limita a confermare dall'esterno il regime normativo dettato dalle disposizioni che lo precedono» mentre nel caso di mancata identificazione dell'autore del reato «il legislatore ha delineato un terzo modello di rimprovero per l'ente, allorché non sia possibile dare una collocazione gerarchica alla persona che ha commesso il fatto.

<sup>151</sup> Così CONSULICH, *Il principio di autonomia*, cit., 222 s., secondo il quale un intervento legislativo in tal senso consentirebbe di evitare rischi di interpretazione in *malam partem* della disposizione.

Nella relazione governativa, da un lato, si precisa che «La responsabilità dell'ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussiste, ma subisce una vicenda estintiva»<sup>152</sup> e, dall'altro, si aggiunge che «la configurazione della responsabilità dell'ente come un illecito amministrativo (sebbene *sui generis*) non poteva non implicare una conclusione di questo tipo»<sup>153</sup>.

La *ratio* sottesa alla disposizione è, quindi, quella di evitare che l'ente possa sottrarsi alla responsabilità in tutti quei casi in cui, per una causa di natura personale, venga meno la punibilità dell'individuo. In altre parole, la responsabilità dell'ente rimane ferma in presenza di qualsiasi causa estintiva del reato individuale, sia essa generale o astratta.

Le cause di estinzione del reato secondo l'insegnamento classico fanno venir meno la c.d. punibilità in astratto, recidendo l'interesse dello stato a perseguire la pretesa punitiva<sup>154</sup>. Si distinguono in generali e speciali. Le prime sono disciplinate all'interno del codice penale e sono le seguenti: la morte del reo prima della condanna (art. 150 c.p.), l'amnistia propria (art. 151 c.p.), la remissione della querela (artt. 152 ss. c.p.), la prescrizione (artt. 157 ss. c.p.), l'oblazione delle contravvenzioni (artt. 162-162 *bis* c.p.), l'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 *ter* c.p.), la sospensione condizionale della pena (artt. 163 ss. c.p.), la sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 168 *bis*-168 *ter* c.p.) e il perdono giudiziale (art. 169 c.p.).

Le cause di estinzione speciali sono invece riferibili a una o più fattispecie di reato e sono disciplinate nella parte speciale del Codice penale o nella legislazione complementare<sup>155</sup>. Ad esempio, in materia di reati societari è prevista la restituzione degli utili o ricostituzione delle riserve (art. 2627, u.c., c.c.), la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve (art. 2628, u.c., c.c.) e il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio (artt. 2629, u.c. e 2633, u.c., c.c.).

O ancora in materia di reati ambientali, è stata recentemente introdotta la procedura estintiva di talune fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico

---

<sup>152</sup> Cfr. Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 4.

<sup>153</sup> Cfr. Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 4.

<sup>154</sup> Sul punto ampiamente MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 483.

<sup>155</sup> Per una rassegna sulle diverse cause di estinzione speciali che potrebbero trovare applicazione anche nei confronti dell'ente collettivo si veda BELLACOSA, *Articolo 8. Autonomia della responsabilità dell'ente*, cit., 292.

dell'ambiente (T.U.A) che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (artt. 318 *bis* e ss. T.U.A introdotti dalla l. 68/2015). Altre cause di estinzione speciale sono poi previste in riferimento ai reati tributari<sup>156</sup>.

In tutti questi casi, l'applicazione della specifica causa di estinzione all'autore del fatto di connessione lascia impregiudicata la responsabilità dell'ente. La previsione di cui all'art. 8 lett. b), si è detto, «tramanda un'indiscutibile coerenza sul piano dogmatico e politico criminale»<sup>157</sup>.

Dal punto di vista dogmatico, in presenza di un reato-presupposto completo dei suoi elementi costitutivi ma estinto per una delle cause sopra elencate, il permanere della responsabilità dell'ente è semplicemente il riflesso del principio di personalità che connota la generale disciplina delle cause estintive<sup>158</sup>. Infatti, in base alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 182 c.p. l'estinzione del reato «ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce».

Dal punto di vista politico-criminale, la permanenza della responsabilità dell'ente in presenza di vicende estintive del reato risulta apprezzabile sia in termini di deterrenza<sup>159</sup>, sia per compensare – soprattutto in relazione ai reati colposi o ai reati contravvenzionali – la scarsa effettività del diritto penale individuale<sup>160</sup>.

Peraltro, gli interventi legislativi successivi all'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, nell'introdurre ulteriori cause di estinzione del reato senza riservare attenzione all'eventuale coordinamento con la disciplina della responsabilità da reato degli enti, hanno generato diversi problemi applicativi, sui quali ci soffermerà più avanti<sup>161</sup>. L'unica eccezione alla generale irrilevanza delle cause di estinzione del reato è stata indicata dal legislatore nell'ammnistia propria, per la quale si è prevista una disciplina più articolata.

L'art. 8, 2 co., stabilisce che «non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità

---

<sup>156</sup> V. *infra* Cap. III § 7.

<sup>157</sup> Così PIERGALLINI, *Premialità*, cit., 539 ss.

<sup>158</sup> Sul punto si vedano tra gli altri PIERGALLINI, *Premialità*, cit., 539 ss.; BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 304 s.

<sup>159</sup> Così BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 305.

<sup>160</sup> Lo afferma MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 391.

<sup>161</sup> V. *infra* § 6.2.

e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione»<sup>162</sup> al comma 3 specifica che «l'ente può rinunciare all'amnistia».

Gli effetti dell'amnistia, quindi, si producono sia nei confronti della persona fisica sia nei confronti dell'ente. Tuttavia, se la persona fisica vi abbia rinunciato, non si procede comunque nei confronti dell'ente, a meno che quest'ultimo non vi abbia a sua volta espressamente rinunciato<sup>163</sup>.

### *6.1. Le cause di estinzione del reato nel contesto normativo originario e la disciplina della prescrizione*

Si sono già elencate le diverse cause di estinzione del reato generali previste dal Codice penale e si è sottolineato come queste non pregiudichino la responsabilità dell'ente.

Tra le cause di estinzione del reato preesistenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/ 2001 il codice penale annovera la morte del reo prima della condanna (art. 150 c.p.), che trova fondamento nel principio costituzionale secondo cui la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.), quindi intrasmissibile, e destinata ad estinguersi quando il soggetto decede. Naturalmente, nel caso in cui l'autore del reato-presupposto sia deceduto, non vi sarà alcuna preclusione all'accertamento della responsabilità dell'ente<sup>164</sup>.

---

<sup>162</sup> La Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 4 motiva la deroga affermando che «L'unica eccezione meritevole è stata rinvenuta nell'amnistia (evidentemente, "propria"), in presenza della quale, dunque, non potrà procedersi neanche nei confronti dell'ente. Si è infatti pensato che le valutazioni politiche sottese al relativo provvedimento siano suscettibili, in linea di massima, di valere anche nei confronti degli enti: in caso contrario, sarà onere del legislatore dell'amnistia escludere tali soggetti dall'area entro cui il provvedimento di clemenza può sortire effetti, anche mediati».

<sup>163</sup> In tal senso PELISSERO, *Principi generali*, cit., 159. Si veda anche BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 309, secondo il quale la possibilità che l'ente possa rinunciare all'amnistia è rispettosa del principio costituzionale di difesa, poiché consente di celebrare il procedimento penale e aspirare alla piena assoluzione. Ciò è confermato nella Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 4 in cui si legge «Resta fermo che l'ente, il quale abbia interesse ad un'assoluzione nel merito, potrà, al pari della persona fisica, rinunciare all'effetto estintivo dell'amnistia (comma 3 dell'art. 8).

<sup>164</sup> La giurisprudenza di legittimità – V. Cass. pen., sez. II, 7.10.2019, n. 41082, in *CED Cass. pen.* 2019 – ha equiparato alla morte dell'imputato la cancellazione della società dal registro delle imprese avvenuta a seguito della chiusura della procedura concorsuale, ritenendo che «l'art. 35, d.lgs. 231/2001, estende all'ente le disposizioni relative all'imputato». In dottrina BELTRANI, *Cause di estinzione del reato e della pena e responsabilità degli enti nelle applicazioni giurisprudenziali*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2021, 2, 229 ss., ritiene che l'equiparazione attraverso il riferimento all'art. 35 appare «macroscopicamente ultroneo». La norma infatti consente l'applicazione all'ente non di tutte le disposizioni relative all'imputato, ma soltanto di quelle processuali e l'art 150 c.p. – nel prevedere una causa di estinzione del reato – ha natura sostanziale.

Non pone particolari problemi interpretativi nemmeno la sospensione condizionale della pena (artt. 163 ss. c.p.), un'ulteriore causa di estinzione del reato che, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità<sup>165</sup> non si applica alle sanzioni inflitte all'ente a seguito dell'accertamento della responsabilità da reato. Per quanto concerne la remissione della querela (art. 152 c.p.), la questione diventa più complessa. Infatti, essendo qualificata come causa di estinzione del reato, non dovrebbe precludere l'accertamento della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 8 lett. b). Tuttavia, l'art. 37 del d.lgs. n. 231/2001 dispone che «non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità».

Di conseguenza, voci autorevoli ritengono che, essendo preclusa la possibilità di iniziare o proseguire l'accertamento dell'illecito amministrativo in assenza di querela, lo stesso effetto dovrebbe prodursi anche in caso di remissione<sup>166</sup>.

A seguire, oltre all'amnistia propria, per la quale l'art. 8 del d.lgs. 231 prevede una specifica disciplina – di cui si è già trattato –, tra le cause di estinzione del reato il codice penale annovera l'oblazione nelle contravvenzioni (art. 162 e 162-bis). La non applicabilità dell'oblazione all'ente non ha inizialmente posto particolari problemi, poiché la parte speciale del d.lgs. n. 231/2001 era inizialmente costituita dalle sole fattispecie indicate negli artt. 24 (varie ipotesi di reati di frode) e 25 (reati di concussione e corruzione).

Il problema si è iniziato a porre a successivamente con l'inserimento all'interno del catalogo dei reati-presupposto, di talune fattispecie suscettibili di estinzione a seguito di oblazione. La categoria più numerosa è senz'altro quella dei reati ambientali previsti dall'art. 25 *undecies* (introdotti dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121). In particolare, sono oblabili i seguenti reati contravvenzionali: uccisione,

---

<sup>165</sup> V. Cass. pen., sez. III, 2.11.2020, n. 30305, in *Dejure*. La Corte fa leva sulla natura amministrativa della responsabilità da reato dell'ente che precluderebbe «l'applicabilità di istituti giuridici specificamente previsti per le sanzioni di natura penale». In dottrina si veda SALVATORE, "Probation" e 231/2001: il contrasto in seno alla giurisprudenza di merito sulla possibilità per l'ente di accedere alla «messa alla prova» e l'irremovibilità della suprema corte sull'inapplicabilità della sospensione condizionale della pena alle sanzioni inflitte all'ente, in *Resp. amm. soc. enti*, 2021, 1, 228 ss.

<sup>166</sup> V. tra gli altri DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 210; PELISSERO, *Principi generali*, cit., 159; BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 305 ss.

distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.), attività di gestione di rifiuti (non pericolosi) non autorizzata [art. 256, co. 1., lett. a) T.U.A.], deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6., primo periodo, T.U.A), omessa bonifica di siti inquinati da rifiuti non pericolosi (art. 257, co. 1., T.U.A), detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o provenienti da riproduzione in cattività (art. 6, co. 4., l. 7 febbraio 1992, n. 150) e inquinamento colposo causato da navi (art. 9, co. 1., d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202)<sup>167</sup>.

Altre fattispecie contravvenzionali suscettibili di estinzione a seguito di oblazione sono ad esempio previste in tema di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, richiamate dall'art 25 *quaterdecies* d.lgs. n. 231/2001 e in tema di tutela del diritto d'autore *ex art. 25 novies*<sup>168</sup>.

In tutti questi casi, la dottrina ha opportunamente sottolineato come la scelta del legislatore di non procedere alla contestuale modifica della disciplina di cui all'art. 8 del decreto, al fine di rendere applicabili anche all'ente le vicende estintive del reato della persona fisica, sollevi notevoli perplessità<sup>169</sup>. Si tratta però di un aspetto di peculiare interesse su cui ci si soffermerà successivamente<sup>170</sup>.

Tra le cause generali di estinzione del reato, particolare attenzione merita la prescrizione (artt. 157 ss. c.p.): l'unica causa di estinzione disciplinata anche dal d.lgs. 231/2001. Quest'ultimo, infatti, non contiene una sezione dedicata alle cause generali di estinzione dell'illecito degli enti, limitandosi a stabilire – attraverso il generale principio di autonomia della responsabilità di cui all'art. 8 – la non applicabilità delle stesse all'ente. Tuttavia, il legislatore del 2001 ha introdotto una disciplina *ad hoc* per la prescrizione del reato, sancendo all'art. 22 che «le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato».

La disposizione attua il criterio di delega di cui alla lett. r), art. 11, l. 300/2000, optando per un regime della prescrizione di stampo civilistico, analogo a quello

---

<sup>167</sup> Cfr. BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 306. Sul punto ampiamente si veda SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Sist. pen.*, 3 giugno 2020, 2 ss.

<sup>168</sup> Così SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina*, cit., 3 ss.

<sup>169</sup> Lo afferma SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina*, cit., 3.

<sup>170</sup> V. *infra*, § 6.2.

contenuto nell'art. 28, l. 689/1981. Da qui sorge una prima critica: poiché l'operatività della prescrizione è legata a un fattore obiettivo, ovvero il decorso del tempo, sarebbe stato preferibile introdurre un regime prescrizionale dell'illecito dell'ente analogo a quello previsto nel codice penale (artt. 157 ss.) per le persone fisiche<sup>171</sup>.

L'intento del legislatore, nel prevedere un termine prescrizionale breve, era evitare che fatti risalenti nel tempo potessero dare luogo alla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001 e quindi prevenire un'eccessiva dilatazione del procedimento penale *de societate*<sup>172</sup>.

Peraltro, alla luce della disciplina sugli atti interruttivi della prescrizione, l'effetto che si è prodotto è sostanzialmente opposto: si finisce per far sconfinare l'illecito dell'ente nel solco di una potenziale imprescrittibilità<sup>173</sup>.

L'art. 22 individua due sole cause interruttive della prescrizione (comma 2), non coerenti tra loro<sup>174</sup>: la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 59. Secondo il successivo comma 3 dell'art. 22, «per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione». Nel caso in cui (comma 4) l'interruzione avvenga mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio. Questa disposizione produce quindi l'effetto che, una volta contestato, l'illecito diventa di fatto imprescrittibile.

A mitigare tale eccessivo rigore l'art 60 del d.lgs. 231 afferma che «non può procedersi alla contestazione di cui all'art. 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione». Ne consegue che ogniqualvolta sia già intervenuta la prescrizione del reato nei confronti della

---

<sup>171</sup> Così BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 306. In senso conforme LECIS, *Articolo 22*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Torino, 2021, 536, secondo il quale «una dissociazione tra l'illecito dell'ente e il reato presupposto rischia di favorire deprecabili atteggiamenti dilatori e di allungare eccessivamente e di allungare eccessivamente i tempi prescrizionali». Anche PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 42, ritiene che sia «difficile cogliere la ragione di un regime così diversificato», aggiungendo che la scelta potrebbe giustificata dal voler «disseminare alcuni marcatori» della natura amministrativa della responsabilità.

<sup>172</sup> Così LECIS, *Articolo 22*, cit., 536.

<sup>173</sup> Si vedano tra gli altri PELISSERO, *Principi generali*, cit., 151 ss.; LECIS, *Articolo 22*, cit., 536.

<sup>174</sup> Così SALVATORE, *L'interruzione della prescrizione nel sistema del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2009, 2, 130.

persona fisica, il Pubblico Ministero non potrà contestare l'illecito amministrativo all'ente se non lo ha già fatto in precedenza. In questi termini la prescrizione del reato opererebbe come causa di estinzione del reato a beneficio della persona fisica e come causa di improcedibilità per l'ente<sup>175</sup>.

Così delineato il regime della prescrizione è stato oggetto di numerose critiche: l'aggancio della disciplina a un regime prettamente civilistico e la previsione di un unico termine quinquennale, completamente sganciato dalla gravità dell'illecito, sollevano perplessità sulla complessiva ragionevolezza della previsione<sup>176</sup>.

Voci autorevoli hanno fin da subito evidenziato almeno due aspetti di dubbia legittimità costituzionale riguardanti la disciplina dettata dall'art. 22. In primo luogo, si è sottolineato che la divergenza tra questa disciplina e il corrispondente istituto penalistico determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra persona fisica e persona giuridica. Tale disparità si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione. In secondo luogo, si è ulteriormente sostenuto che la disciplina sarebbe comunque incostituzionale poiché, non prevedendo la facoltà per l'ente di rinunciarvi, impedisce inevitabilmente il pieno esercizio del diritto di difesa<sup>177</sup>.

Sul punto è intervenuta la Suprema Corte<sup>178</sup> la quale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, d.lgs. 231/2001, sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, e 111 della Costituzione. In particolare, la Corte fa leva sulla natura della responsabilità da reato dell'ente, che continua a qualificare come *tertium genus*, non integralmente riconducibile alla categoria dell'illecito penale. La differente natura tra i due illeciti, secondo i giudici di legittimità, giustifica l'adozione di un regime derogatorio in materia di prescrizione<sup>179</sup>.

---

<sup>175</sup> In tal senso BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, cit., 119.

<sup>176</sup> A dubitare della ragionevolezza della previsione v. fra gli altri PELISSERO, *Principi generali*, cit., 153 s.

<sup>177</sup> Così BELTRANI, *Cause di estinzione del reato*, cit., 227 ss., il quale nell'approfondire i dubbi di costituzionalità avanzati dalla dottrina richiama LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, in GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, 168.

<sup>178</sup> Cass. pen. sez. VI, 07.07.2016, n. 28299 cit. Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. IV, 11.07.2018, n. 31641, in *CED Cass. pen.* 2018; Cass. pen., sez. VI, 7.04.2020, n. 11626, in *Dejure*, Cass. pen., sez. VI, 14.06.2023, n. 25764, in *Dejure*.

<sup>179</sup> Cass. pen. sez. VI, 07.07.2016, n. 28299, in *Dejure*. Quanto, invece, alla violazione del principio di ragionevole durata del processo ex art 111 Cost la Suprema Corte ritiene che «la ragionevole durata cui si riferisce il principio costituzionale non deve essere intesa come semplice speditezza in

Nonostante l'inequivocabile presa di posizione della Cassazione, la dottrina maggioritaria<sup>180</sup> continua ad auspicare un intervento legislativo volto a riformulare la disciplina della prescrizione secondo schemi analoghi a quelli penalistici. Poiché il fatto da cui origina il reato e da cui dipende l'illecito dell'ente è lo stesso, sembra più opportuno introdurre un regime di prescrizione unico per i reati presupposto e per gli illeciti amministrativi. Su questa linea si collocava il progetto di riforma del codice penale redatto dalla Commissione Grosso nel 2000, che all'art. 125, co. 2, individua uguali termini prescrizionali sia per la persona fisica che per la persona giuridica.

Il d.lgs. n. 150/2022, attuativo della l. n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia) avrebbe potuto rappresentare una opportunità per un intervento in tal senso. Tuttavia, nonostante le significative modifiche apportate al sistema codicistico della prescrizione del reato per le persone fisiche, il sistema della prescrizione nella responsabilità da reato degli enti è rimasto inalterato<sup>181</sup>.

In dottrina si è rilevato che alla luce del nuovo assetto della prescrizione, da un lato, con l'introduzione dell'art 161-*bis* c.p. si sono attenuate le divergenze tra la disciplina della prescrizione del reato e quella dell'illecito amministrativo; dall'altro si è ulteriormente complicato il quadro, ponendosi il problema della l'applicabilità o meno all'ente – nel silenzio del legislatore – del nuovo istituto dell'improcedibilità dell'azione penale, ai sensi dall'art. 344-*bis* c.p.p.<sup>182</sup>.

---

funzione di un'efficienza tout court, ma piuttosto come razionale contemperamento dell'efficienza con le garanzie, la cui concreta attuazione è rimessa alle opzioni del legislatore». Nel disciplinare la prescrizione, quindi, «il legislatore ha realizzato un bilanciamento tra le esigenze di durata ragionevole del processo [...] e le esigenze di garanzia». L'esito di un tale bilanciamento consiste, da un lato, nella «riduzione del rischio di prescrizione» e, dall'altro nella «ridotta durata del termine di prescrizione».

<sup>180</sup> In dottrina v. tra gli altri AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2006, 1, 160 ss.; DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali*, cit., 146; SALVATORE, *L'interruzione della prescrizione*, cit., 129 ss.; PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 541 ss.; PELISSERO, *Principi generali*, cit., 151 ss.; BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 306; LECIS, *Articolo 22*, cit., 553.

<sup>181</sup> Il d.lgs. n. 150/2022 attuativo della l. 134/2021 ha introdotto, da un lato, l'art. 161 bis c.p. alla stregua del quale la pronunzia della sentenza di primo grado fa cessare il corso della prescrizione del reato, dall'altro, l'art. 344 bis c.p.p. che prevede una causa di improcedibilità dell'azione penale legata alla durata delle fasi di impugnazione: due anni per il giudizio di appello e un anno per il giudizio di legittimità.

<sup>182</sup> Ampiamente sul punto MARZULLO, *La riforma Cartabia: un'occasione perduta per "incidere" su alcuni profili applicativi più controversi del microsistema della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al d.lgs. 231 del 2001*, in *Sist. pen.*, 2023, 7-8, 39 ss.

In favore dell'estensione degli effetti del nuovo istituto vengono adottati almeno due argomenti. In primo luogo, l'art. 34 del d.lgs. 231/2001 consente l'applicazione, al procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, delle norme del codice di procedura penale in quanto compatibili. L'art. 344-*bis* c.p.p., oltre a essere inserito nel codice di rito, non sembra porsi in contraddizione con il complessivo sistema di responsabilità degli enti.

In secondo luogo, l'art. 37 del d.lgs. 231/2001 – come già anticipato – prevede una regola generale per i casi di improcedibilità, affermando che «non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità».

Secondo la dottrina, dato che il legislatore ha configurato la disciplina di cui all'art. 344-*bis* c.p.p. in chiave processuale, la norma rientrerebbe nel raggio di operatività dell'art. 37 del d.lgs. 231/2001<sup>183</sup>.

Inoltre, si aggiunge che l'esigenza di garantire la ragionevole durata del processo vale sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche. In questa sede non è possibile analizzare in modo esaustivo le diverse problematiche che la nuova disciplina pone, rimane però il fatto che a fronte «di una novella “rivoluzionaria” in punto di prescrizione del reato e del processo»<sup>184</sup>, il legislatore ha forse mancato un'occasione per intervenire sul corrispondente istituto previsto dall'art. 22 del d.lgs. n.231 del 2001.

#### *6.2. Le cause di estinzione del reato di nuovo conio e il mancato coordinamento con il d.lgs. n. 231/2001. Cenni e rinvio*

L'art. 8, prevedendo quale ulteriore ipotesi di autonomia della responsabilità dell'ente l'intervento di una causa di estinzione del reato diversa dall'amnistia, pone peculiari problemi nel vigente quadro normativo, caratterizzato da un frequente incremento di cause estintive basate su condotte riparatorie.

Come si è già accennato, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001, si sono susseguite diverse riforme che trovano fondamento sul terreno della non punibilità

---

<sup>183</sup> Così PELISSERO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 29 ss.

<sup>184</sup> V. MARZULLO, *La riforma Cartabia*, cit., 40.

e che, quindi, generano problemi di coordinamento con il principio di autonomia di cui all'art. 8 del decreto<sup>185</sup>. Gli effetti di questa disposizione erano stati originariamente valutati in relazione al numero esiguo dei reati-presupposto e alla previgente disciplina delle cause di estinzione del reato.

Il quadro normativo è nel frattempo notevolmente cambiato, sia per il graduale ampliamento del novero dei reati-presupposto sia per il crescente rilievo acquisito dai diversi istituti chiave riparatoria e premiante<sup>186</sup>. Si è assistito, da un lato, all'introduzione di un ampio ventaglio di nuovi istituti che, negli ultimi anni, hanno arricchito il sistema codicistico; dall'altro, al potenziamento e a una rinnovata valorizzazione di istituti preesistenti<sup>187</sup>.

Nella prima categoria rientrano le nuove cause di estinzione introdotte successivamente al d.lgs. n. 231/2001, come la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-*bis* c.p.) o l'estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie (art. 162-*ter* c.p.).

Nella seconda categoria rientra, a titolo esemplificativo, l'oblazione, largamente valorizzata nella materia dei reati ambientali come strumento che risponde a una duplice funzione: deflazione processuale e riparazione del bene giuridico leso<sup>188</sup>.

Esplicativo in tal senso è anche l'intervento legislativo che ha introdotto una nuova forma di oblazione speciale nel T.U.A (art. 318 *bis* ss. introdotto dalla l. 68/2015), una alternativa ancora più vantaggiosa della oblazione *ex* art. 162 *bis* c.p. per il più ridotto importo da versare<sup>189</sup>.

In tutti questi casi il principio di autonomia mostra i suoi limiti, impedendo all'ente di beneficiare delle cause di estinzione applicabili alle persone fisiche. In

---

<sup>185</sup> Sul punto ampiamente PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 542 ss.

<sup>186</sup> Lo affermano PELISSERO, *Principi generali*, cit., 158.

<sup>187</sup> Così SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 1 ss., secondo la quale le nuove vicende riguardanti la (non punibilità) impongono di ripensare il principio di autonomia della responsabilità dell'ente.

<sup>188</sup> Cfr. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 7 ss.

<sup>189</sup> L'art. 318 *quater*, co. 2 T.U.A prevede il pagamento «di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa». L'art. 162 *bis* c.p. invece richiede il pagamento di «una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento». In dottrina sul punto ampiamente BONSEGNA, MICELI, *La responsabilità amministrativa degli enti e la nuova «oblazione ambientale»: problemi di coordinamento e punti oscuri*, in *Riv. amm. soc.*, 2015, 103 ss.; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 8 ss.

dottrina, si è ricorso metaforicamente alla figura del Giano bifronte<sup>190</sup>, la nota divinità dal duplice volto, proprio per sottolineare che, da un lato, il principio di autonomia consente di evitare facili vie di fuga per l'ente che non si sia dotato di un adeguato assetto organizzativo, permettendo di punirlo anche nei casi in cui l'autore del reato non sia identificato; da altro lato, l'art. 8, mantenendo ferma la responsabilità dell'ente in caso di estinzione del reato-presupposto, senza alcuna eccezione salvo l'amnistia, preclude a priori all'ente di beneficiarie di tutta una serie di istituti di recente introduzione, con effetti del tutto distonici rispetto alla *ratio* sottesa agli stessi.

Quando, infatti, l'estinzione del reato consegue all'adempimento di condotte riparatorie *post delictum*, i cui costi gravano di fatto sulla società, «si rischia un corto circuito che, ancora una volta, evidenzia l'assenza di un sistema realmente integrato e coerente di responsabilità individuali e collettive»<sup>191</sup>.

In altri termini, è irragionevole che i presupposti che consentono all'autore del fatto di connessione di accedere alle cause di estinzione vengano garantiti dall'ente, il quale però, una volta che abbia provveduto all'adempimento delle specifiche prescrizioni non potrà comunque avvantaggiarsi della causa di estinzione che opererà solo nei confronti della persona fisica<sup>192</sup>.

Sarebbe stato, infatti, più coerente, offrire anche alla persona giuridica la possibilità – a determinate condizioni – di uscire dal processo, beneficiando degli effetti vicende estintive. Così non è stato, e il legislatore, nell'introdurre nuovi istituti come la sospensione del procedimento con messa alla prova o l'estinzione del reato per condotte riparatorie, non si è affatto posto il problema del coordinamento con il d.lgs. n. 231/2001. Non ha quindi garantito all'ente la possibilità che, con tutti gli opportuni adattamenti, le cause estintive potessero operare anche nei suoi confronti<sup>193</sup>.

---

<sup>190</sup> In tal senso BIRRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2021, 297 ss.

<sup>191</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 391. In senso conforme anche PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 542 ss.; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 9 ss.; BIRRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali*, cit., 299.

<sup>192</sup> Cfr. PELISSERO, *Principi generali*, cit., 158 s.

<sup>193</sup> Cfr. PELISSERO, *Principi generali*, cit., 159.

Voci autorevoli sottolineano l'urgente necessità di riconsiderare il principio di autonomia all'interno di una più ampia riflessione sulle logiche premiali e sulle diverse opzioni di non punibilità<sup>194</sup> che registrano una sempre maggiore diffusione. Il tema sarà approfondito nel prosieguo, considerando le peculiari caratteristiche dei diversi istituti di recente introduzione. È pertanto necessario condurre un'analisi separata per ciascuno di essi, al fine di esplorare appieno le possibili soluzioni per estenderne gli effetti anche agli enti collettivi.

### 6.3. *Le cause di non punibilità*

L'art. 8 del d.lgs. 231/2001 tace sulle cause di non punibilità in senso stretto, cioè quelle cause – diverse da quelle di estinzione del reato – che in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole escludono la pena. L'unico riferimento può essere rinvenuto nella relazione ministeriale, in cui si afferma che «le cause di estinzione della pena (emblematici i casi grazia o di indulto), al pari delle eventuali cause non punibilità e, in generale, alle vicende che ineriscono a quest'ultima, non reagiscono in alcun modo sulla configurazione della responsabilità in capo all'ente, non escludendo la sussistenza di un reato»<sup>195</sup>.

Analogamente alle cause di estinzione del reato, l'applicabilità di queste ultime e delle cause di non punibilità agli enti non era di particolare attualità e interesse al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, dato il numero ristretto dei reati-presupposto<sup>196</sup>.

Tuttavia, con il susseguirsi di interventi legislativi che hanno progressivamente ampliato la c.d. parte speciale del decreto e l'introduzione di nuove cause di esclusione della punibilità nel codice penale e nella legislazione complementare, sono emersi problemi pratici derivanti dall'assenza di qualsiasi coordinamento con il sistema della responsabilità degli enti.

A complicare ulteriormente il quadro, come evidenziato da autorevole dottrina, il fatto che «la punibilità è senza dubbio la categoria penalistica più ambigua, in quanto non rientra né nella sistematica del reato né nella teoria della pena»<sup>197</sup>.

---

<sup>194</sup> Così SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 1 ss.

<sup>195</sup> Cfr. Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 4

<sup>196</sup> In tal senso PELISSERO, *Principi generali*, cit., 160.

<sup>197</sup> Così CONSULICH, *Punibilità di organizzazione. Possibilità e limiti dell'astensione della punizione per l'ente colpevole*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2020, 4, 249. L'autore richiama autorevoli autori che

Nel dibattito dottrinale, infatti, è controverso se la punibilità debba essere collocata tra gli elementi del reato o se rappresenti una categoria estranea allo stesso. In altri termini, si discute se il «reato» possa dirsi configurato soltanto in presenza di un fatto tipico, antiggiuridico, colpevole e punibile<sup>198</sup>, oppure se siano sufficienti i primi tre elementi, riservando alla punibilità un successivo e autonomo accertamento.

La questione non è un esercizio di pura dogmatica ma è destinata ad incidere sensibilmente sulla struttura del reato e, pertanto, sulla configurazione o meno dello stesso. Anche ai nostri scopi la questione è di particolare importanza.

Se si aderisce alla teoria quadripartita, che considera la punibilità come elemento strutturale del reato, nei casi in cui l'autore dello stesso non sia punibile, viene meno anche il reato su cui si fonda la responsabilità dell'ente *ex d.lgs. 231/2001*.

Se, invece, si ritiene che la punibilità sia una categoria estranea al reato, la non punibilità della persona fisica non fa venire meno la sussistenza del reato presupposto<sup>199</sup>.

La dottrina prevalente concorda nel ritenere che la punibilità non faccia parte degli elementi costitutivi della struttura del reato e che, quindi, non sia rilevante ai fini della responsabilità delle persone giuridiche<sup>200</sup>.

Da tale assunto si evince che il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.), introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, non possa trovare applicazione nei confronti della *societas*, in quanto l'esigua offensività del fatto non incide sull'esistenza del reato (completo dei suoi elementi oggettivi e soggettivi)<sup>201</sup>.

---

concordano nel ritenere che la punibilità non sia un elemento del reato, si V. per tutti DONINI, *Non punibilità e idea negoziale*, in *Ind. pen.*, 2001, 3, 1038.

<sup>198</sup> In tal senso V. per tutti MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 226, secondo i quali «di reato potrà parlarsi *in concreto* solo in presenza di un fatto antiggiuridico, colpevole e punibile».

<sup>199</sup> Sul punto PELISSERO, *Principi generali*, cit., 160.

<sup>200</sup> Cfr. DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 361, il quale non dubita della non applicabilità all'ente delle cause di non punibilità riferibili alla persona fisica. L'autore ritiene che «la questione resta aperta, invece, per le condizioni obiettive di punibilità», soprattutto alla luce dei vantaggi che deriverebbero dalla soluzione che lascia permanere la responsabilità dell'ente anche in mancanza della condizione. Tuttavia, «risulta davvero difficile immaginare una responsabilità della *societas* che preceda il (e prescindendo dal) verificarsi della condizione».

<sup>201</sup> Cfr. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 394.

In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, che continua ad escludere la possibilità di estendere l'istituto di cui all'art 131-*bis* agli enti, poiché, trattandosi di una causa di esclusione della punibilità, non incide sul reato, che può quindi costituire fattispecie-presupposto *ex d.lgs. 231/2001*<sup>202</sup>. Ad ogni modo, come è stato autorevolmente sostenuto, far dipendere la questione dell'applicabilità o meno delle cause di non punibilità all'ente collettivo dalla teoria dogmatica del reato non sembra una soluzione appropriata<sup>203</sup>.

Su questo presupposto, una parte della dottrina ritiene che sia possibile estendere anche all'illecito amministrativo dell'ente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In particolare, l'art. 8, co. 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 sancisce il principio di autonomia della responsabilità dell'ente in relazione alle cause di estinzione del reato, ma non anche rispetto alle cause di non punibilità.

Di conseguenza, l'istituto di cui all'art. 131-*bis* c.p. sarebbe fuori dal campo di applicazione dell'art. 8, e un'eventuale interpretazione contraria si tradurrebbe in una analogia in *malam partem*<sup>204</sup>.

Al netto però di qualche voce autorevole di segno diverso, allo stato attuale sembra doversi concludere per la non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 *bis* c.p., in ambito di responsabilità amministrativa degli enti. Anticipando ciò di cui si discuterà ampiamente in seguito, indipendentemente dagli argomenti utilizzati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per escludere l'estensione della non punibilità per particolare tenuità del fatto all'ente, le esigenze di deflazione e di valorizzazione della sussidiarietà penale che hanno ispirato l'introduzione di tale istituto, renderebbero necessario un intervento legislativo finalizzato a estenderne gli effetti – con gli opportuni adattamenti – anche agli enti collettivi<sup>205</sup>.

---

<sup>202</sup> V. Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 9072, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2019, 428, con nota di SABIA.

<sup>203</sup> In tal senso PELISSERO, *Principi generali*, cit., 160; PELISSERO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 40 ss.

<sup>204</sup> In tal senso, SCARCELLA, *C'è ancora spazio per la responsabilità dell'ente se il fatto è di particolare tenuità?*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 1, 125.

<sup>205</sup> Sul punto v. tra gli altri PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 542 ss.; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 19 ss.; PELISSERO, *Principi generali*, cit., 161; BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 314; PELISSERO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 40 ss.

Un autorevole studioso ha posto un suggestivo interrogativo: «dopo la colpevolezza di organizzazione è venuto il tempo di indagare la punibilità di organizzazione?»<sup>206</sup>. Invero, nell'attuale quadro normativo, gli unici spazi di non punibilità per l'ente, secondo tale lettura, sono limitati e riconducibili esclusivamente a esplicite disposizioni del d.lgs. 231/2001, come la prescrizione, o al caso estremo della cessazione dell'esistenza giuridica dell'ente stesso, coincidente con la sua cancellazione dal registro delle imprese<sup>207</sup>.

Non vi è spazio, invece, per l'applicabilità all'ente di tutte le forme di non punibilità previste per la persona fisica che potrebbero, sempre con i necessari adattamenti, rilevare anche per gli enti collettivi. Le criticità si acquiscono se si considera la *ratio* sottesa ai diversi istituti il cui accesso è precluso alla *societas*. Ad esempio, se la particolare tenuità del fatto ex art. 131 *bis* c.p. costituisce un «meccanismo di “autoriduzione” del sistema penale»<sup>208</sup>, non si giustifica un tale sbarramento nei confronti delle persone giuridiche. Detto altrimenti, per ragioni di omogeneità logica e di coerenza dell'ordinamento giuridico<sup>209</sup>, non pare ragionevole sanzionare l'ente per lo stesso fatto illecito, il quale, per la sua caratura bagatellare e alla luce delle esigenze deflative perseguite, è stato ritenuto non meritevole di pena. Il tema richiede maggiore approfondimento e sarà oggetto di autonoma analisi nel prosieguo<sup>210</sup>.

## 7. La piccola impresa e il rischio di violazione del *ne bis in idem*

Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente solleva un ulteriore problema quando si tratta di enti di piccole dimensioni. In questi casi, come evidenziato da autorevole dottrina, il principio di cui all'art. 8 del d.lgs. 231/2001 rischia di tradursi in una violazione del *ne bis in idem* sostanziale in ragione della coincidenza, in concreto, tra persona fisica e struttura organizzativa<sup>211</sup>.

---

<sup>206</sup> Così CONSULICH, *Punibilità di organizzazione*, cit., 250 ss.

<sup>207</sup> Cfr. CONSULICH, *Punibilità di organizzazione*, cit., 250 ss., il quale muove l'analisi distinguendo tra non punibilità immediata e non punibilità derivata. La prima è legata a vicende che riguardano esclusivamente l'ente collettivo, mentre la seconda si riferisce al “transito” delle forme di non punibilità dall'autore del reato all'ente.

<sup>208</sup> Così PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 542 ss.

<sup>209</sup> Così SCARCELLA, *C'è ancora spazio per la responsabilità*, cit., 126.

<sup>210</sup> *Infra*, Cap. III, § 4.1.

<sup>211</sup> Così PELISSERO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 40 ss.

Secondo un'altra corrente dottrinale, il problema è ancora più a monte e risiede nell'impossibilità delle realtà organizzative più semplici di conformarsi ai principi della compliance, con la conseguenza che non sarebbe possibile emettere nei loro confronti un giudizio di colpevolezza<sup>212</sup>.

In altre parole, l'implementazione di un adeguato assetto organizzativo, la proceduralizzazione delle attività e la messa a punto di sistemi di controllo interni non sembrano facilmente realizzabili all'interno delle strutture più elementari. Non sorprende, infatti, che alla luce delle più recenti indagini<sup>213</sup> sull'adozione dei Modelli organizzativi nelle piccole e medie imprese, i numeri non abbiano fornito i risultati attesi<sup>214</sup>.

Il legislatore del 2001 era pienamente consapevole del fatto che le piccole imprese non dispongono di un'articolazione interna idonea a sostenere gli oneri organizzativi ed economici derivanti dal sistema '231'<sup>215</sup>.

Infatti, all'art. 6, comma 4, del decreto ha stabilito che, per gli enti di piccole dimensioni, i compiti dell'organismo di vigilanza possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente. Tuttavia, oltre a questa previsione non è stata introdotta una disciplina specifica applicabile alle piccole e medie imprese.

La giurisprudenza ha successivamente contribuito a fornire un'interpretazione formale del decreto, escludendo le imprese individuali<sup>216</sup> dai soggetti destinatari della disciplina, ma non le società unipersonali<sup>217</sup>, sul presupposto che in queste ultime è possibile mantenere distinta, almeno formalmente, la struttura organizzativa dalla persona fisica.

La dottrina, invece, si pone in senso contrario, ritenendo che, anche nel caso di società unipersonali, si tratti comunque di enti riconducibili a un singolo individuo,

---

<sup>212</sup> Lo afferma MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 442 ss., richiamando l'impostazione di Gómez-Jara Díez nella dottrina spagnola.

<sup>213</sup> Il riferimento è all'indagine condotta da Confindustria e TIM, presso un campione ristretto di piccole e medie imprese per verificare il livello di diffusione dei modelli organizzativi. V. *Indagine modelli organizzativi 231 e anticorruzione, aprile 2017*, in *Dir. pen. cont.*, 9 maggio 2017. Il dato che è emerso è il seguente «le imprese più piccole, tutte quelle con meno di 10 dipendenti sono prive di modello organizzativo e, tra quelle con meno di 2 milioni di euro di fatturato, ne è dotata solo una su sette (14%)».

<sup>214</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 442.

<sup>215</sup> In tal senso MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 443.

<sup>216</sup> Così Cass. pen., sez. VI, 23.07.2012, n. 30085, in *CED Cass.*, 25299, con nota di SCARCELLA, *Responsabilità amministrativa delle società: "fuori" le imprese individuali?* in *Quot. giur.*, 3 settembre 2012.

<sup>217</sup> Così Cass. pen. sez., VI, 25.07.2017, n. 49056, in *Cass. pen.*, 2018, 9, 2994.

il socio unico, in cui persona fisica ed entità giuridica concretamente coincidono. La conseguenza che ne deriva è facilmente intuibile: sanzionare sia l'ente che la persona fisica costituisce un'ingiustificata duplicazione<sup>218</sup>.

Il problema è concreto, dato che nella prassi giudiziaria si registrano diversi casi in cui società anche di piccole dimensioni sono state sottoposte a procedimento e condannate<sup>219</sup>.

In questo contesto per scongiurare il rischio di una doppia imposizione sanzionatoria, autorevoli voci hanno già prospettato, *de iure condendo*, due diverse soluzioni: una sul versante strutturale e una sul versante sanzionatorio<sup>220</sup>.

Dal primo punto di vista, è stata proposta una vera e propria esenzione per le imprese "minori": nello specifico, si suggerisce di escludere l'applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 nei confronti delle società che si collocano al di sotto di una certa soglia dimensionale, fissata a 10 dipendenti<sup>221</sup>. Non sono mancate critiche; in particolare, è stato osservato che tale soluzione, pur tentando di risolvere la problematica delle piccole imprese, genera almeno due ulteriori problemi pratici. In primo luogo, stabilendo un limite di 10 dipendenti, la quasi totalità delle imprese attive verrebbe esentata da responsabilità<sup>222</sup>. In secondo luogo, si potrebbe tradurre in un «incentivo al c.d. "nanismo" delle imprese italiane, da sempre denunciato come un freno alla competitività del paese»<sup>223</sup>.

La seconda soluzione proposta incide sul versante sanzionatorio. Si suggerisce di mantenere l'applicazione del decreto a tutti gli enti, inclusi quelli di dimensioni ridotte, ma di modulare la risposta sanzionatoria in modo proporzionato.

---

<sup>218</sup> PIERGALLINI, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni*, in *Dir. pen e proc.*, 2001, 11, 1358 ss.; PELISSERO, *Principi generali*, cit., 94 ss.; PELISSERO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 42 ss.

<sup>219</sup> V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 443. In particolare, si consenta di rinviare all'autore (nota n. 44, p. 443) per una ricognizione delle sentenze in cui sono state condannate società di piccolissime dimensioni.

<sup>220</sup> Così PELISSERO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 43 ss.

<sup>221</sup> In tal senso CENTONZE, *La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa*, in CENTONZE, MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità "penale" degli enti. Dieci proposte di riforma*, Bologna, 2016, 87 ss.

<sup>222</sup> V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 444. V. anche p. 482, in cui l'autore riporta le statistiche alla luce delle quali emerge che «in Italia, l'86% circa delle imprese è di proprietà familiare e quasi il 70% di queste è gestito in famiglia e non da manager professionali».

<sup>223</sup> Così MONGILLO; *La responsabilità penale*, cit., 444.

Occorrerebbe, quindi, tenere conto degli effetti che la sanzione applicata all'ente produca sulla sanzione penale applicata alla persona fisica<sup>224</sup>.

Inoltre, sempre nei casi di società unipersonali o enti di piccole dimensioni, in cui non esiste una netta separazione tra proprietà e gestione, si potrebbe considerare, seguendo il suggerimento di un autorevole autore, l'ipotesi di introdurre un principio di compensazione tra le sanzioni applicabili alla persona giuridica e quelle applicabili alla persona fisica<sup>225</sup>.

Ai fini della compensazione, la valutazione dovrebbe essere effettuata in concreto, considerando il carico afflittivo complessivo che grava sull'autore della condotta illecita e sull'ente. Questa impostazione consentirebbe di realizzare un duplice obiettivo: da un lato, assicurare il perseguimento delle finalità delle due risposte punitive, quella individuale e quella collettiva; dall'altro, garantire che ciò avvenga nel rispetto del principio di proporzione tra la gravità dei due illeciti e le rispettive sanzioni irrogate<sup>226</sup>.

## **8. Prospettive evolutive nel dibattito dottrinale**

Come si è avuto modo di constatare, l'art. 8 rappresenta «una delle norme del d.lgs. n. 231/2001 più dibattute e controverse»<sup>227</sup>. A oltre vent'anni dall'entrata in vigore del decreto, si impone un intervento legislativo al fine di rivedere la disciplina del principio di autonomia e risolvere le diverse questioni applicative alle quali si è fatto riferimento.

Una parte della dottrina<sup>228</sup> propone di intervenire su diversi fronti e, primo tra tutti, sul piano strutturale. L'ipotesi della mancata identificazione dell'autore del reato, se da un lato, come sottolinea la relazione ministeriale, rappresenta quella per la quale «più forte si avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità degli enti», dall'altro lato, rischia di snaturare i requisiti dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 del decreto e quello dell'elusione fraudolenta di cui all'art. 6. In questi

---

<sup>224</sup> PELISSERO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 44 ss.

<sup>225</sup> Lo suggerisce MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 482 ss.

<sup>226</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 483 ss.

<sup>227</sup> La definisce così BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 292.

<sup>228</sup> Cfr. PELISSERO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 45 ss.

casi, si potrebbe, come è stato già più volte ipotizzato, prevedere un autonomo criterio di imputazione<sup>229</sup>.

Lungo questa linea si colloca l'idea, prevalente nel dibattito dottrinale, di rafforzare il principio di autonomia della responsabilità dell'ente<sup>230</sup>. In particolare, si auspica il riconoscimento di una responsabilità della persona giuridica svincolata dalla colpevolezza individuale, fondata sulla commissione di un reato inteso come mero fatto tipico e sulla colpevolezza propria dell'ente (colpa di organizzazione), che assurgerebbe così a criterio 'puro' di imputazione<sup>231</sup>.

Un'altra parte della dottrina<sup>232</sup> propone di affrontare alla radice il problema della mancata identificazione dell'autore del reato, indicando almeno due tecniche per far emergere le responsabilità individuali: una in prospettiva *ex ante* e una in prospettiva *ex post*.

Dal primo punto di vista, diventa centrale l'implementazione di un adeguato e preventivo assetto organizzativo, tale da rendere chiara e trasparente *ab origine* la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità. Ciò costituisce l'antecedente logico per controllare, in prima battuta, e rintracciare, in seguito, i diversi apporti individuali che si celano nell'agire dell'ente. Pertanto, come sottolinea l'Autore, è necessario un intervento normativo volto, da un lato, a incentivare le imprese che operano secondo principi di buona organizzazione e trasparenza e, dall'altro, a penalizzare quelle che adottano strategie finalizzate a rendere difficoltoso, se non impossibile, l'accertamento delle responsabilità individuali<sup>233</sup>.

Dal secondo punto di vista, quello *ex post*, si muove dal presupposto secondo il quale la società, al cui interno è stato commesso un reato, si trova nella posizione migliore per identificare gli autori della condotta illecita. Diviene pertanto

---

<sup>229</sup> In tal senso CONSULICH, *Il principio di autonomia*, cit., 212 il quale ritiene che nel caso di mancata identificazione dell'autore del reato il legislatore abbia delineato un terzo modello di responsabilità. Di recente valorizza questa impostazione PELISSERO, *La responsabilità dell'ente*, cit., 44 ss.

<sup>230</sup> In tal senso DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali*, cit., 143 ss.; MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 458 ss.; BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 312 ss.

<sup>231</sup> In argomento V. tra gli altri DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali*, cit., 143 ss.

<sup>232</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 370 ss.

<sup>233</sup> Sul punto ampiamente MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 373. Secondo l'autore un intervento in tal senso farebbe sì che la «naturale propensione degli autori di reati a celare le proprie colpe dietro lo schermo societario entrerebbe in conflitto con il contrario interesse dell'ente a dimostrare una congrua e verificabile articolazione delle responsabilità nei punti chiave dell'organizzazione».

auspicabile incentivare l'autodenuncia e la collaborazione processuale degli enti<sup>234</sup>, affinché questi si pongano in prima linea al servizio delle autorità investigative, facilitando la ricostruzione dell'illecito.

Naturalmente, alla società che decide di collaborare dovrebbe essere riconosciuto un "premio" proporzionato all'entità della collaborazione fornita: dalla riduzione della pena irrogabile al termine del giudizio, fino all'esonero della responsabilità nei casi di autodenuncia.

Ancora più urgente è poi un intervento legislativo in relazione agli effetti che l'art. 8 del d.lgs.231/2001 produce sul piano sanzionatorio. Infatti, si è già visto che dal 2001 ad oggi le cose sono notevolmente cambiate: la graduale estensione del catalogo dei reati-presupposto e la proliferazione di strumenti deflattivi e di sussidiarietà penale, qualificati sia come cause di estinzione del reato sia come cause di non punibilità, sollecitano un ripensamento del principio di autonomia della responsabilità dell'ente<sup>235</sup>.

Allo stato dell'arte, l'accertamento dell'illecito dipendente da reato determina inevitabilmente l'applicazione di una sanzione e, in tale circostanza, le condotte di riparazione e reintegrazione del danno che spesso costituiscono cause di non punibilità per l'individuo, possono al massimo consentire all'ente l'attenuazione della risposta sanzionatoria<sup>236</sup>.

E ciò diventa ancor più irragionevole considerando che nella maggior parte dei casi, soprattutto quando si tratta di cause di estinzione del reato basate su condotte *ex post* di reintegrazione dell'offesa, sarà l'ente a sostenerne i costi necessari, senza tuttavia poter beneficiare di alcun effetto estintivo<sup>237</sup>.

In dottrina si è evidenziato che a questi stretti margini di 'non punibilità di diritto' nei confronti dell'ente, corrisponde una crescente, talvolta preoccupante, 'non punibilità di fatto'<sup>238</sup>. Si parla, infatti, di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001

---

<sup>234</sup> Ampiamente MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 374 ss.

<sup>235</sup> Così BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 314 s. In senso conforme anche PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 539; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 19 ss.; BIRRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali*, cit., 297 ss.

<sup>236</sup> In tal senso CONSULICH, *Punibilità di organizzazione*, cit., 261 ss., il quale parla di «punibilità indefettibile».

<sup>237</sup> In argomento BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 314; BIRRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali*, cit., 299.

<sup>238</sup> Così CONSULICH, *Punibilità di organizzazione*, cit., 253 ss.

a “macchia di leopardo” per indicare la tendenza di alcune Procure della Repubblica a ignorare il sistema di responsabilità degli enti, e a provvedere solo in percentuali molto basse alla contestazione dell’illecito all’ente. In tutti questi casi, e in assenza di alcuna giustificazione legale, l’ente beneficia di una vera e propria non punibilità di fatto, e ciò sembra incidere anche sul tema oggetto di analisi<sup>239</sup>.

Infatti, come più volte sottolineato, gli istituti della non punibilità – soprattutto quelli di recente introduzione – rispondono generalmente a esigenze di deflazione del carico giudiziario. Si è osservato che, rispetto alla responsabilità da reato dell’ente, per i motivi sopra esposti, tale risultato sembra comunque essere ottenuto, sebbene in via informale. Di conseguenza, si arriva a negare la necessità pratica di rinunciare alla punibilità secondo procedure normative formalizzate<sup>240</sup>.

Ad ogni modo, la dottrina maggioritaria<sup>241</sup> auspica un intervento legislativo volto a modificare la disciplina *ex art. 8* al fine di estendere anche all’ente, con gli opportuni adattamenti, i diversi istituti che incidono sulla punibilità del reato presupposto. Il tema è di particolare attualità e interesse e sarà oggetto, come detto, di autonomo approfondimento, esaminando i singoli istituti e verificando, rispetto ad ognuno di essi, le possibili soluzioni *de iure condendo*<sup>242</sup>.

---

<sup>239</sup> Cfr. CONSULICH, *Punibilità di organizzazione*, cit., 254.

<sup>240</sup> Lo afferma CONSULICH, *Punibilità di organizzazione*, cit., 254.

<sup>241</sup> V. per tutti PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 542 ss.; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 19 ss.

<sup>242</sup> V. *Infra*, Cap. III, § 2.

## CAPITOLO III

### I NUOVI ORIZZONTI PREMIALI PER L'ENTE COLLETTIVO: UN RIPENSAMENTO DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA?

#### 1. Premessa: la logica premiale del sistema 231

Il d.lgs. n. 231/2001, come anticipato, è caratterizzato da forti istanze di natura premiale. Già dalla sua entrata in vigore e conformemente al principio sancito dall'art. 27, co. 3, Cost, la logica di fondo è quella del c.d. *carrot and stick approach*: a fronte di un serio impegno a contribuire alla prevenzione del reato, si offre all'ente un premio più o meno consistente, che, in caso di adozione ed efficace attuazione *ex ante* del modello organizzativo può determinare l'esclusione della responsabilità<sup>1</sup>.

Nella Relazione ministeriale si legge che «la rielaborazione del conflitto sociale sotteso all'illecito e al reato avviene non solo attraverso una logica di stampo repressivo ma anche, e soprattutto, con la valorizzazione di modelli compensativi dell'offesa»<sup>2</sup>.

Il legislatore del 2001 quindi, pur mantenendo la componente punitivo-afflittiva, ha scelto di elaborare un sistema premiale, con l'obiettivo di orientare l'ente, sotto la minaccia della sanzione, verso una riconsiderazione dei principi alla base della cultura d'impresa, ispirandola maggiormente alla legalità<sup>3</sup>.

Secondo gli studiosi che hanno analizzato più approfonditamente il tema, nonostante le lodevoli intenzioni del legislatore, confermate anche nella relazione

---

<sup>1</sup> Sul duplice ruolo del modello organizzativo *ante e post delictum* si vedano DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2015, 237 ss.; DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in PALIERO, VIGANÒ, BASILE, GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, vol. II, Milano, 2018, 579 ss.; SABIA, SALVEMME, *Costi e funzioni dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, in DEL VECCHIO, SEVERINO (a cura di), *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, Bari, 2016, 445 ss.; FIORELLA, MASUCCI, *Logica, criticità e riforme del sistema punitivo per l'illecito dell'ente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 517 ss.; COLACURCI, *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, Torino, 2022; ORSINA, *La responsabilità da reato dell'ente tra colpa di organizzazione e colpa di reazione*, Torino, 2024.

<sup>2</sup> Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 6.1

<sup>3</sup> Così QUARTO, *Gli strumenti di premialità previsti dal d.lgs. 231/2001 come pungolo alla rieducazione dell'ente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2021, 4, 147 ss.

ministeriale, il sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001 è «un sistema di premialità incompleta»<sup>4</sup>.

Come meglio si dirà, negli ultimi anni si è assistito a un costante aumento delle cause di non punibilità e degli strumenti deflattivi per la persona fisica. Nello specifico, si tratta di una serie di istituti orientati a valorizzare, in luogo della risposta sanzionatoria, meccanismi riparatori e ripristinatori che, a fronte di condotte virtuose, consentono l'impunità o la riduzione della pena<sup>5</sup>. In tutti questi casi, sia per l'assenza di norme di coordinamento tra i diversi istituti e la disciplina della responsabilità degli enti, sia per lo "sbarramento" imposto dall'art. 8 del d.lgs. 231/2001, i relativi effetti non potranno estendersi alla *societas*.

A ben vedere, sebbene il 'sistema 231' sia permeato da una logica punitivo-premiale, permane un divario tra il diritto penale delle persone fisiche e quello delle persone giuridiche, con quest'ultimo maggiormente orientato, secondo alcuni, verso l'aspetto punitivo<sup>6</sup>.

### *1.1. L'apparato sanzionatorio tra deterrenza e prevenzione speciale*

Come rilevato, il sistema di responsabilità degli enti delineato dal d.lgs. n. 231/2001 è orientato, da un lato, alla prevenzione e alla compliance penale *ex ante* e, dall'altro, alla riparazione e alla compliance *ex post*. In particolare, l'obiettivo è quello di coinvolgere – in una logica di cooperazione tra Stato e imprese – l'organizzazione complessa nella prevenzione dei reati e, nel caso in cui siano stati già commessi, di indurla a porre in essere una serie di condotte positive<sup>7</sup>.

La logica prevenzionale che permea il decreto trova supporto in una serie di meccanismi incentivanti che non operano solo in chiave di esclusione *in toto* della responsabilità per l'ente virtuoso, ma che si rinvengono anche *ex post* nel corso del procedimento e conseguono all'adempimento di una serie di condotte riparatorie.

---

<sup>4</sup> A definirlo così ASTORINA MARINO, *Premialità, collaborazione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti per una riforma*, in *Legisl. pen.*, 2023, 1, 1 ss. Rispetto al tema della premialità dell'ente collettivo si veda MAZZACUVA, *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, 2020.

<sup>5</sup> Cfr. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Sist. pen.*, 3 giugno 2020, 20 ss.

<sup>6</sup> In argomento ASTORINA MARINO, *Premialità, collaborazione processuale e d.lgs. 231/2001*, cit., 11 ss.

<sup>7</sup> Sul punto ampiamente MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, Torino, 2020, 290 ss.

Il riferimento è al risarcimento integrale del danno e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (o all'essersi efficacemente adoperato in tal senso); all'eliminazione delle carenze organizzative collegate al reato, mediante l'implementazione di Modelli organizzativi idonei a prevenirne l'ulteriore commissione; alla messa a disposizione del profitto ai fini della confisca. L'adempimento di queste condotte *lato sensu* riparatorie consente per l'ente, nella fase cautelare, la non applicabilità ovvero la sospensione e la successiva revoca delle misure cautelari interdittive (artt. 45, 49 e 50); al momento dell'irrogazione della sanzione la consistente riduzione della sanzione pecuniaria (art. 12) o l'impossibilità di applicare quella interdittiva (art. 17); in fase esecutiva la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria (art. 78)<sup>8</sup>.

Il sistema sanzionatorio dell'ente, lo si è già detto, è ispirato alla filosofia del *carrot and stick approach*: da un lato, sul versante della deterrenza, il legislatore minaccia un vero e proprio arsenale sanzionatorio articolato in sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza di condanna. Dall'altro lato, in caso di adempimento delle condotte riparatorie, il legislatore non rinuncia alla pena ma garantisce all'ente un premio consistente: l'attenuazione della sanzione pecuniaria e, soprattutto, l'inapplicabilità di quelle interdittive<sup>9</sup>.

È evidente il legame tra lo scopo del diritto punivo degli enti e lo scopo delle sanzioni: l'obiettivo comune è quello di indurre le imprese ad adottare un adeguato assetto organizzativo finalizzato a gestire il rischio-reato<sup>10</sup>. In dottrina si è infatti fatto notare che sia per ragioni culturali sia per ragioni sociali, la finalità retributiva della pena è rimasta fuori dall'orizzonte del sistema punitivo dell'ente<sup>11</sup>.

Lo scopo delle sanzioni ha subito un'evoluzione nel corso del tempo: inizialmente il legislatore si è mosso secondo una logica di prevenzione generale

---

<sup>8</sup> Cfr. MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 297 s. Sul punto ampiamente anche MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in CORNACCHIA, DEMETRIO CRESPO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti collettivi. Profili dogmatici e politico-criminali a oltre vent'anni dal d.lgs. 231/2001*, Torino, 2023, 50 ss.

<sup>9</sup> Sul punto ampiamente PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 4, 537.

<sup>10</sup> In tal senso MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 291 ss.

<sup>11</sup> Così PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 4, 1210 ss.

“negativa”, in cui, in chiave di deterrenza, la minaccia della sanzione mira principalmente a dissuadere le imprese dall’agevolare la commissione di reati attraverso un’assente o carente organizzazione interna.

Successivamente, con lo sviluppo del modello, il sistema di responsabilità ha assunto sempre di più una declinazione in termini di prevenzione speciale “positiva”: in cui la minaccia delle sanzioni è funzionale al raggiungimento degli obiettivi che si prefigge il legislatore, cioè la riorganizzazione dell’ente e la riparazione delle conseguenze illecite del reato. Una prevenzione speciale che, voci autorevoli, definiscono come a) indiretta e b) *ante delictum*. Indiretta perché, orientata ‘indirettamente’, e cioè, attraverso l’irrogazione della pena ad un soggetto diverso: la persona fisica autrice della condotta illecita. *Ante delictum* perché l’intero "sistema 231" è finalizzato non tanto a prevenire la commissione futura di nuovi reati-presupposto, quanto a impedire o, quantomeno, a minimizzare il rischio che tali reati si verifichino<sup>12</sup>.

In definitiva, e a conferma dell’assunto dal quale si è partiti, il legislatore del 2001 ha introdotto un sistema di responsabilità orientato a scopi prevenzionali e riparatori.

Dal primo punto di vista, l’obiettivo è la messa a punto di efficaci sistemi di gestione del rischio-reato.

Dal secondo punto di vista, l’obiettivo è la riorganizzazione dell’ente e la riparazione delle conseguenze illecite del reato<sup>13</sup>.

## **2. I nuovi istituti in chiave riparatoria e ripristinatoria nell’attuale modello di giustizia penale. Quali prospettive per l’ente?**

Come si è avuto modo di vedere il diritto repressivo degli enti trova fondamento su basi preventive, nello specifico cautelative o prevenzionali e riparative. Nella sua architettura complessiva, il sistema ha quale scopo finale la prevenzione *ex ante* dei reati-presupposto, da raggiungere attraverso l’implementazione di un adeguato assetto organizzativo. Le sanzioni in sé

---

<sup>12</sup> In tal senso PALIERO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 1210 ss.

<sup>13</sup> Sul punto ampiamente MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni*, cit., 60 ss.

costituiscono invece il «presidio di chiusura»<sup>14</sup> di questo più ampio obbligo di cautela preventiva e hanno come finalità predominante la prevenzione speciale.

Negli ultimi anni, il diritto penale classico ha subito una notevole trasformazione. Da un lato, si sono affiancati ad esso altri sistemi, come quello punitivo amministrativo e punitivo civile, configurando una vera e propria «galassia afflittiva»<sup>15</sup>. Dall'altro, allo schema punitivo di tipo reattivo, basato sulla responsabilità per il fatto commesso, si è aggiunto un nuovo paradigma, definito da autorevole dottrina<sup>16</sup> come reattivo-premiale, in cui l'adozione di determinati comportamenti permette di evitare la pena.

Sono da ricondurre al paradigma reattivo-premiale tutta una serie di istituti quali le cause estintive della responsabilità collocate nel codice penale o nella legislazione speciale. In particolare, si possono considerare premiali<sup>17</sup>: l'oblazione (artt. 162 e 162-*bis* c.p.); le condotte riparatorie previste dall'art. 162-*ter* c.p. e la sospensione del procedimento con messa alla prova di cui agli artt. 168-*bis* ss. c.p.

Nella legislazione complementare: in materia di diritto penale del lavoro viene in rilievo il meccanismo estintivo delle contravvenzioni a seguito del rispetto delle prescrizioni dell'autorità e del pagamento di una somma di denaro in via amministrativa (artt. 19-25 d.lgs. n. 758/1994 e art. 301 d.lgs. n. 81/2008).

Nell'ambito della tutela dell'ambiente vi è la causa estintiva delle contravvenzioni a seguito dell'osservanza di prescrizioni imposte, recentemente introdotta all'interno della nuova parte VI-*bis* del Testo unico dell'ambiente.

In materia edilizia è previsto il rilascio in sanatoria del permesso a costruire che estingue le contravvenzioni (artt. 36 e 45, Testo unico dell'edilizia). Rilevano poi le disposizioni, nell'ambito reati tributari<sup>18</sup>, che attribuiscono valenza estintiva del reato a una serie di condotte riparatorie (art. 13 d.lgs. n. 74/2000)<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> Così PALIERO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 1216 ss., secondo il quale «il sistema stesso può essere letto, nel suo finalismo di fondo, come una sorta di modello ingiunzionale».

<sup>15</sup> Così BARTOLI, *Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale. Secondo studio per un affresco*, in *Sist. pen.*, 29.03.2021, 2 ss.

<sup>16</sup> In dottrina in tal senso BARTOLI, *Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale*, cit., 2 ss.

<sup>17</sup> SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 20 ss.; PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 547.

<sup>18</sup> V. *infra* Cap. III § 7.

<sup>19</sup> Per un'analisi approfondita degli istituti che si ispirano al paradigma reattivo-premiale si veda ampiamente BARTOLI, *Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma reattivo-premiale*, cit., 3 ss.

Le diverse ipotesi di non punibilità e riparazione, sommariamente richiamate, non rappresentano il frutto di una linea generale di politica criminale sanzionatoria. Piuttosto, esse costituiscono il prodotto di politiche tra loro differenti, ma accomunate da un denominatore comune di valenza riparatoria<sup>20</sup>. Detto altrimenti, il proliferare di istituti premiali rappresenta un segnale significativo dell'evoluzione della politica criminale contemporanea. Il modello classico, incentrato sulla necessità dell'irrogazione della pena per il reo, diventa sempre più residuale, mentre acquisiscono maggiore rilevanza le dinamiche successive al fatto di reato<sup>21</sup>.

Preliminarmente, la dottrina<sup>22</sup> ha cercato di individuare i caratteri essenziali di questo nuovo paradigma reattivo-premiale e gli aspetti di maggiore interesse sono almeno tre.

In primo luogo, tali istituti trovano applicazione dopo l'attivazione di un procedimento ma prima dell'accertamento della responsabilità. Ciò è rilevante perché consente di distinguerli sia dalle cause di non punibilità c.d. sopravvenuta sia dai riti alternativi.

In secondo luogo, anche in caso di applicazione di questi istituti premiali, non si può parlare di vera e propria non punibilità, poiché il soggetto, pur non essendo sottoposto alla pena minacciata, è comunque chiamato a compiere determinati comportamenti e attività, soggiacendo comunque a conseguenze sanzionatorie. In altri termini, l'effetto che ne consegue non è *tout court* la non punibilità, bensì l'applicazione di una sanzione diversa rispetto a quella penale. Infine, si può notare come ogni istituto abbia un contenuto e, soprattutto, una funzione precisa, diversa rispetto agli altri<sup>23</sup>.

I prodotti legislativi più recenti che trovano fondamento sul terreno della non punibilità, secondo voci autorevoli possono essere così raggruppati: a) ipotesi di non punibilità che rispondono ad esigenze di deflazione processuale e sussidiarietà penale: quali la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p; b) ipotesi di

---

<sup>20</sup> Sul punto DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2, 2015, 239 ss.

<sup>21</sup> Così ASTORINA MARINO, *Premialità, collaborazione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti per una riforma*, in *Legisl. pen.*, 27 febbraio 2023, 3 ss.

<sup>22</sup> In argomento BARTOLI, *Dal paradigma punitivo-reattivo*, cit., 4 ss.

<sup>23</sup> Cfr. BARTOLI, *Dal paradigma punitivo-reattivo*, cit., 4 ss., il quale, oltre ad approfondire i caratteri essenziali di quello che definisce come il nuovo paradigma punitivo-reattivo, affronta successivamente alcune problematiche generali che esso pone.

non punibilità incentrate su una definizione alternativa del conflitto sociale, in cui assumono particolare rilievo le condotte riparatorie; c) ipotesi di non punibilità basate su condotte di collaborazione processuale; d) cause di estinzione del reato derivante da *diversion*, in cui rientra la sospensione del procedimento con messa alla prova (trattamento), il cui esito positivo estingue l'illecito (art. 168-bis c.p.)<sup>24</sup>.

Il crescente sviluppo dei meccanismi premiali solleva interrogativi sulle possibili relazioni con il decreto legislativo 231 e sugli effetti che essi producono sulla responsabilità degli enti. La questione è complessa poiché, come discusso in precedenza, l'art. 8, lett. b) del d.lgs. n. 231 del 2001, nel sancire che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando il reato si estingue per cause diverse dall'amnistia, costituisce un vero e proprio ostacolo all'applicazione dei diversi meccanismi premiali.

La dottrina prevalente<sup>25</sup> continua a sollecitare una riforma che estenda i vari istituti premiali anche alle persone giuridiche e, a legislazione vigente, ipotizza la possibilità di applicarne alcuni (ad esempio, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la sospensione del procedimento per messa alla prova o l'oblazione), adattandoli alle peculiarità della *societas*.

La giurisprudenza, invece, in particolare quella di legittimità, facendo leva sul principio di autonomia della responsabilità e sul principio di sussidiarietà, sancito dall'art. 34, si oppone fermamente. Allo stato attuale, in tutti i casi in cui la responsabilità individuale venga esclusa a seguito dell'applicazione di istituti a carattere reattivo-premiale, la responsabilità degli enti permane. Questa situazione genera significative distonie applicative, rendendo necessario un tempestivo intervento legislativo.

Quando l'effetto estintivo della responsabilità è legato all'adempimento di determinati comportamenti, la totale irrilevanza degli stessi nei confronti dell'ente risulta non solo ingiustificata, ma anche ingiusta, configurandosi come una vera e propria disparità di trattamento<sup>26</sup>. A maggior ragione considerando che, quando

---

<sup>24</sup> Cfr. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 543 ss.

<sup>25</sup> Così ASTORINA MARINO, *Premialità, collaborazione processuale e d.lgs. 231/2001* cit., 9 ss.

<sup>26</sup> Cfr. BARTOLI, *Dal paradigma punitivo reattivo*, cit., 12 ss. In senso conforme la dottrina maggioritaria, si vedano fra gli altri SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 19 ss.; BIRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2021, 297 ss.; BELLACOSA, *Articolo 8. Autonomia delle*

l'effetto estintivo deriva da condotte riparatorie, i costi necessari vengono sostenuti dalla persona giuridica.

Per proseguire il discorso è essenziale distinguere tra le cause che operano oggettivamente (come le condotte riparatorie) e quelle che operano soggettivamente (come la messa alla prova)<sup>27</sup>.

Per quanto riguarda le prime, rimane poco chiaro perché non possano essere applicate anche nei confronti dell'ente; pertanto, la soluzione più auspicabile sarebbe un intervento legislativo correttivo volto a estenderne l'applicazione.

Per quanto riguarda invece le seconde, le difficoltà sono senz'altro maggiori poiché essendo pensate per essere applicate a un soggetto umano, non si può procedere con l'estensione *sic et simpliciter* all'ente. La soluzione in questo caso potrebbe essere quella di compiere le opportune valutazioni soggettive nei confronti dell'ente e di introdurre una norma *ad hoc*, che adatti l'istituto alla sua specifica natura giuridica.

### **3. La l. n. 67 del 2014 e l'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato**

L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili».

Il legislatore ha provveduto a disciplinare sia i profili sostanziali di “parte generale” (introducendo gli articoli 168-bis-168-quater c.p.) sia i profili strettamente processuali (attraverso l'inserimento del titolo V bis nel Libro VI del codice di rito recante gli articoli 464-bis-464-novies c.p.p.).

La novella legislativa ha introdotto una forma di *probation* processuale, già prevista nel processo minorile ai sensi degli articoli 28 e 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488<sup>28</sup>. In particolare, per i reati di minore allarme sociale, si prevede la

---

*responsabilità dell'ente*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Torino, 2021, 312 ss.

<sup>27</sup> La distinzione è suggerita da BARTOLI, *Dal paradigma punitivo-reattivo*, cit., 12.

<sup>28</sup> Sul punto vedi RICCARDI, CHILOSI, *La messa alla prova nel processo “231”: quali prospettive per la diversion dell'ente?*, in *Riv. 231*, 2017, 10, 48 ss.

possibilità per l'imputato e per l'indagato di chiedere la sospensione del procedimento, accedendo ad un programma di reinserimento sociale, unitamente all'adempimento di condotte riparatorie e restitutorie (compresi risarcimento del danno e, ove possibile, mediazione con la persona offesa).

A ben vedere, la messa alla prova, nel valorizzare le condotte *post factum*, rappresenta uno di quegli istituti orientati in un'ottica di *extrema ratio* del diritto penale soprattutto di deflazione sostanziale e processuale. Come sottolineato da voci autorevoli, si inserisce nell'ambito della sussidiarietà "secondaria", realizzata all'interno della dinamica applicativa delle norme penali<sup>29</sup>.

Non è questa la sede appropriata per un'analisi approfondita di tutti gli aspetti della disciplina; tuttavia, si ritiene necessario – oltre che utile per quanto sarà successivamente trattato in relazione all'applicabilità dell'istituto all'ente – ripercorrere brevemente i presupposti di natura oggettiva e soggettiva per l'accesso alla messa alla prova.

Innanzitutto, si prevede che possa essere disposta nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva che sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, non superi i quattro anni ovvero per i reati per cui è ammessa la citazione diretta a giudizio ai sensi dell'articolo 550 comma 2 c.p.p.

Relativamente alle preclusioni soggettive, la messa alla prova non è ammessa per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza e, in ogni caso, non può essere richiesta una seconda volta.

Per quanto riguarda i contenuti, la *probation* si caratterizza per una triplice articolazione<sup>30</sup>.

In primo luogo, comporta l'adempimento di condotte cosiddette "riparatorie": l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, se possibile, il risarcimento del danno.

In secondo luogo, si prevede l'affidamento dell'imputato o dell'indagato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di trattamento, che può implicare il compimento di attività di volontariato o la sottoposizione a una serie di

---

<sup>29</sup> Così PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 549 ss.

<sup>30</sup> Per un approfondimento RICCARDI, CHILOSI, *La messa alla prova nel processo* "231, cit., 48 ss; PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 540 ss.

prescrizioni nei rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, relative alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali.

Infine, la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Sul versante processuale la richiesta può essere avanzata dall'imputato o dal pubblico ministero<sup>31</sup>, mediante la presentazione di un'apposita richiesta avanzata già nel corso delle indagini, e, successivamente, entro le conclusioni dell'udienza preliminare o, in assenza di quest'ultima, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.

Nel caso in cui la richiesta venga formulata nel corso delle indagini preliminari è necessario acquisire il consenso, vincolante, del pubblico ministero *ex* articolo 464-*ter* c.p.p. All'istanza deve essere allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna (o quantomeno la richiesta di elaborazione, con attestazione di ricezione da parte dell'U.E.P.E).

Il giudice, una volta accertato che sussistano i presupposti per disporre la sospensione del processo con messa alla prova, se ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati e che il programma sia idoneo, dispone con ordinanza impugnabile la sospensione del processo per un determinato periodo di tempo con contestuale messa alla prova.

Terminato il periodo di prova, il giudice, anche alla luce della relazione finale redatta dall'U.E.P.E., accerta, alternativamente, l'esito negativo della stessa, con revoca dell'ordinanza e ripresa del procedimento sospeso, ovvero il suo esito positivo, con conseguente declaratoria di estinzione del reato.

### *3.1. Una chance negata alla societas. Il silenzio del legislatore e la posizione negativa della giurisprudenza*

Il legislatore del 2014, nell'introdurre l'istituto della messa alla prova, non si è posto il problema del coordinamento con il d.lgs. 231/2001, lasciando irrisolta la

---

<sup>31</sup> Recentemente il d.lgs. n. 150/2022 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” è intervenuto sull'ambito operativo della sospensione del procedimento con messa alla prova. Da un lato l'istituto è stato esteso ad ulteriori specifici reati, dall'altro, si è previsto che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

questione dell'applicabilità o meno dello stesso nei procedimenti che coinvolgono le persone giuridiche.

Come evidenziato in precedenza, la *probation*, da un punto di vista strettamente processuale, è un rito speciale che risponde a esigenze di deflazione del carico giudiziario.

Dal punto di vista del diritto sostanziale, invece, è una causa di estinzione del reato: infatti, l'esito positivo della messa alla prova determina l'estinzione del reato.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 8 lett. b), l'ente non può beneficiare delle vicende estintive del reato della persona fisica. Tuttavia, in questo caso, poiché la messa alla prova è soggetta a una duplice disciplina – sostanziale da un lato (artt. 168-*bis* e ss. c.p.) e processuale dall'altro (artt. 464-*bis* e ss. c.p.p.) – si potrebbe consentire, tramite gli artt. 34 e 35, il trasferimento dell'istituto anche nel procedimento riguardante l'ente<sup>32</sup>.

La prima norma prevede che, per quanto non disposto dal Capo III del d.lgs. 231/2001, al procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applica il codice di procedura penale; la seconda estende all'ente le disposizioni processuali relative all'imputato; entrambi i rinvii sono subordinati a un vaglio di compatibilità con le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001<sup>33</sup>.

Una parte della dottrina sostiene, invece, che la messa alla prova, per la molteplicità e la tipologia delle condotte di ravvedimento, sia strettamente "personale" e pertanto debba sottostare alla disciplina degli artt. 182 c.p. e 8 del decreto 231<sup>34</sup>. Tuttavia, per le caratteristiche e per le finalità dell'istituto, sarebbe opportuno *de lege ferenda*, introdurre uno specifico e adeguato agli enti.

Nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza di merito ha assunto un atteggiamento ondivago. Un primo orientamento esclude che l'ente collettivo possa essere destinatario della *probation*. Un secondo orientamento, invece, ne ammette

---

<sup>32</sup> In tal senso GARUTI, TRABACE, *Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale ha ammesso la persona giuridica al probation*, in *Giur. pen.*, 2020, 10, 3.

<sup>33</sup> Sul punto vedi MOSSA VERRE, *La "messa alla prova" degli enti collettivi è esclusa anche dalla Cassazione a Sezioni Unite*, in *Sist. pen.*, 5, 2023, 195 ss.

<sup>34</sup> Così PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 549 ss.

la possibilità, accogliendo le istanze di sospensione con messa alla prova formulate dai rappresentanti degli enti<sup>35</sup>.

Dal primo punto di vista, rilevante è un'ordinanza del Tribunale di Milano<sup>36</sup>, uno dei primi provvedimenti ad essersi occupati del tema, in cui è stata rigettata la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata da una società. Nel dichiarare inammissibile l'istanza il Tribunale ha però offerto interessanti spunti di riflessione in merito all'ambito applicativo dell'istituto *ex art. 168-bis c.p.*, che vale la pena ripercorrere.

Il Tribunale evidenzia come le norme di cui agli artt. 168-*bis* c.p., 464-*bis* c.p.p., oltre alle disposizioni contenute nel d.lgs. 231/2001, non prevedano espressamente che l'ente possa beneficiare dell'istituto in esame, quindi, la questione riguarda la possibilità o meno di un'applicazione analogica dell'istituto.

Da tale premessa, il Tribunale, dopo aver confermato la natura ibrida – sia sostanziale che processuale – della messa alla prova, ha aggiunto che, poiché l'istituto «si manifesta, dal punto di vista afflittivo, attraverso lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che rientra a pieno titolo nella categoria delle sanzioni penali» gli si debba riconoscere «soprattutto, la natura sostanziale».

Da qui la conclusione: data la natura sostanziale e, anche, sanzionatoria della *probation*, l'eventuale estensione analogica si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge. Di conseguenza, allo stato attuale, l'unica strada percorribile è un intervento del legislatore che renda applicabile la disciplina di cui agli artt. 168 bis c.p. alla categoria degli enti.

Tra i provvedimenti favorevoli, invece, si è distinta per il particolare approfondimento una recente ordinanza del Tribunale di Bari<sup>37</sup>. In questa occasione i giudici hanno sottolineato come il procedimento analogico non contrasti con i principi di tassatività e riserva di legge, poiché la sospensione del procedimento con messa alla prova, lungi dal determinare effetti sfavorevoli per l'ente, determina piuttosto «un ampliamento del ventaglio di procedimenti speciali nella sua disponibilità, consentendogli una migliore definizione della strategia processuale».

---

<sup>35</sup> Per un approfondimento sulle più recenti pronunce in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova ed enti collettivi vedi MOSSA VERRE, *La "messa alla prova" degli enti collettivi*, cit., 188 ss.

<sup>36</sup> Trib. Milano, ordinanza 27 marzo 2017.

<sup>37</sup> Trib. Bari, sez. I pen., 22.07.2022, in Cass. pen., 2022, 3624 ss., con nota di MAZZACUVA.

Inoltre, secondo i giudici, la *ratio* della messa alla prova è perfettamente convergente con quella della responsabilità degli enti: le finalità proprie dell'istituto sarebbero infatti coerenti con la logica rieducativa e preventiva che permea il sistema sanzionatorio delineato dal d.lgs. n. 231/2001<sup>38</sup>.

A fronte dei diversi orientamenti consolidatesi nella giurisprudenza di merito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>39</sup>, adite per risolvere un quesito riguardante la disciplina dell'impugnazione dell'ordinanza di ammissione alla prova, hanno sancito il seguente principio di diritto: «l'istituto dell'ammissione alla prova di cui art. 168-*bis* c.p. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al D.L.vo n. 231 del 2001».

La Corte affronta preliminarmente due questioni: la natura giuridica della responsabilità amministrativa degli enti e l'istituto della sospensione con messa alla prova alla luce dell'interpretazione fornita dalla più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

In particolare, riguardo al primo profilo, le Sezioni Unite ribadiscono l'orientamento consolidato secondo il quale la responsabilità *ex* d.lgs. n. 231 va qualificata come un *tertium genus* di paradigma punitivo.

Relativamente al secondo profilo, sottolineano come la messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-*bis* c.p., debba essere inquadrata nell'ambito di un «trattamento sanzionatorio penale»<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Trib. Bari, sez. I pen., 22.07.2022, cit., in cui si legge che «l'introduzione del sistema di responsabilità da reato degli enti previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 risponde, in ultima istanza, a una logica di prevenzione del crimine, da perseguire proprio attraverso la rieducazione dell'ente» e che «La finalità rieducativa, quindi, lungi dal difettare, semplicemente si declina in maniera peculiare, cioè in termini di compliance, intesa come funzionalizzazione delle procedure interne all'ente all'obiettivo di prevenire la commissione di reati, al fine di evitare il rischio di incorrere in sanzioni». Di conseguenza «non si ravvisa nessuna incompatibilità tra la *ratio* della messa alla prova e quella della responsabilità degli enti»

<sup>39</sup> Cass., Sez. Un., 6.04.2023, n. 14840, in Cass. pen., 2023, 6, 1912. In particolare, il quesito posto alla Corte è il seguente: se il Procuratore generale presso la Corte d'appello sia legittimato ad impugnare l'ordinanza che ammette l'imputato alla prova, sia autonomamente ai sensi dell'art. 464-bis co. 7 c.p.p., sia unitamente alla sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. Al quesito oggetto di rimessione, le Sezioni Unite hanno fornito responso positivo, per un approfondimento su tale aspetto si consenta di rinviare a MOSSA VERRE, *La "messa alla prova" degli enti collettivi*, cit., 188 ss.

<sup>40</sup> Cass., Sez. Un., 6.04.2023, n. 14840, cit. Le Sezioni Unite, nel confermare la natura sostanziale, oltre che processuale, e sanzionatoria dell'istituto della messa alla prova, richiamano la più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

La Corte giunge a negare che l'istituto della messa alla prova possa essere applicata agli enti, a ciò ostando il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, comma 2, della Costituzione. Secondo i Giudici di legittimità, non può essere condivisa la tesi di quella parte della giurisprudenza di merito che, nell'estendere la *probation* alla persona giuridica, ha fatto ricorso all'analogia in *bonam partem* o all'interpretazione estensiva.

La prima alternativa non è percorribile in quanto, permettendo l'analogia, si conferirebbe al giudice il potere di riformulare *ex novo* l'ambito di applicazione e i contenuti sanzionatori della messa alla prova, per adattarla agli enti, violando così l'art. 25, comma 2 Cost.

Per quanto concerne l'interpretazione estensiva, la Corte osserva che tale operazione è valida solo quando il risultato interpretativo rientra nei possibili significati della norma, circostanza che non si verifica nel caso in esame.

Infine, le Sezioni Unite evidenziano che la messa alla prova, essendo formulata con caratteristiche specificamente adattate a un imputato persona fisica<sup>41</sup>, non si presta all'applicazione a un ente collettivo. Pertanto, concludono circa l'incompatibilità della disciplina della messa alla prova con il sistema di responsabilità da reato degli enti, escludendo altresì – ai fini dell'applicabilità dell'istituto – qualsiasi equiparazione tra gli organi dell'ente e l'imputato, a prescindere dalla sussistenza del rapporto di immedesimazione organica.

In definitiva, il Supremo Collegio ritiene che la *probation* non possa essere applicata all'ente.

Nonostante la chiara presa di posizione della giurisprudenza di legittimità, si registrano successive pronunce di merito che hanno confermato l'astratta compatibilità tra la sospensione del procedimento con messa alla prova e il procedimento volto all'accertamento della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, ammettendone quindi l'applicazione<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> In particolare, le Sezioni Unite richiamano, tra gli altri, le prescrizioni relative alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, nonché il lavoro di pubblica utilità, che deve tener conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato. Inoltre, il programma di trattamento, allegato alla richiesta ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p., per la sua specificità e per i contenuti, conferma inevitabilmente che il destinatario del programma è esclusivamente l'imputato persona fisica.

<sup>42</sup> V. Trib. Perugia, 7 febbraio 2024, in cui si legge che «deve escludersi che la affermata inapplicabilità agli enti della disciplina della messa alla prova possa spiegare effetti vincolanti,

Pare poi opportuno osservare che, nel proporre l'estensione dell'istituto all'ente *de iure condendo*, era già stata avanzata l'ipotesi della necessità di introdurre una disciplina *ad hoc*, specificamente adattata alle caratteristiche degli enti collettivi<sup>43</sup>.

### 3.2. La messa alla prova dell'ente. I possibili itinerari

Di fronte al silenzio del legislatore nel coordinare la disciplina di cui alla l. 28 aprile 2014, n. 67 e il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le Sezioni Unite hanno inequivocabilmente preso posizione: l'istituto di cui all'art. 168-*bis* c.p. non trova applicazione nell'ambito della responsabilità da reato degli enti.

È stato quindi risolto, in senso negativo, il contrasto giurisprudenziale che si era creato relativo alla possibilità, per l'ente, di usufruire della messa alla prova, recentemente modificata dalla l. 27 settembre 2021, n. 134<sup>44</sup> (c.d. Riforma Cartabia). In questa recente occasione, il legislatore è intervenuto sia estendendo il potere di richiedere l'accesso alla *probation*, sia ampliando l'ambito di applicazione della stessa a molti più reati rispetto al passato, ma ha ulteriormente mancato un'occasione per intervenire in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Il tema dell'estensione dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova all'ente collettivo, alla luce del quadro normativo attuale, genera notevoli tensioni tra gli interpreti.

Da un lato, vi sono coloro che, aderendo a un approccio "aperto" alla responsabilità da reato degli enti, ammettono la possibilità di adattare la normativa alle mutate esigenze del contesto giuridico.

Dall'altro, vi sono i sostenitori di un'interpretazione "conservatrice", i quali si attengono strettamente al testo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ritenendo inammissibile qualsiasi estensione non espressamente prevista dal legislatore<sup>45</sup>.

---

trattandosi di un tema in alcun modo collegato con l'oggetto del contrasto giurisprudenziale rimesso in quel caso alle Sezioni Unite, che atteneva a una questione prettamente processuale legata alla legittimazione da parte del Procuratore Generale all'impugnazione dei provvedimenti emessi in tema di messa alla prova».

<sup>43</sup> In tal senso vedi RUGGIERO, *Roma locuta: no alla messa alla prova per l'ente imputato*, in *Cass. pen.*, 2023, 6, 1939.

<sup>44</sup> Così MARTIN, *Le Sezioni Unite sulla possibilità per l'ente di accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Giur. pen.*, 6.11.2022, 1 ss.

<sup>45</sup> In tal senso RICCARDI, CHILOSI, *La messa alla prova nel processo "231"*, cit., 51 ss.

Come si è già sottolineato, la tesi ostativa all'accesso dell'ente alla *probation* trova il principale argomento nel principio della riserva di legge di cui all'articolo 25 comma 2 Cost, assumendo che l'istituto in questione abbia natura prevalentemente sostanziale, oltre che sanzionatoria.

Inoltre, alcuni studiosi evidenziano i risvolti pratici negativi che deriverebbero dall'applicazione dell'istituto della messa alla prova alle persone giuridiche.

In primo luogo, si sottolinea che un accesso incondizionato a tale procedimento – considerando il vasto numero di reati presupposto a cui potrebbe essere applicato – significherebbe offrire alle società una possibilità più ampia rispetto a quella concessa all'autore del fatto di connessione<sup>46</sup>.

In secondo luogo, potrebbe compromettere sia la funzione esimente attribuita ai Modelli sia, in generale, la loro implementazione. In altri termini, la possibilità di accedere alla messa alla prova e, in caso di esito positivo, di evitare la punizione, spingerebbe le società a non adottare un modello *ante-delictum*<sup>47</sup> bensì a intervenire soltanto dopo la realizzazione del reato presupposto.

D'altro canto, si osserva che nessuno dei due rilievi è insormontabile. Per quanto riguarda il primo, si evidenzia che nell'ordinamento italiano esistono già casi in cui il procedimento varia in base al destinatario: ad esempio, nel procedimento minorile, la messa alla prova non è soggetta a limiti né oggettivi né soggettivi, come previsto dagli artt. 28 e 29 del d.p.r. n. 488/1988<sup>48</sup>. Per quanto riguarda il secondo rilievo, si potrebbe prevedere che l'ente possa beneficiare dell'istituto solo dimostrando la presenza, al momento della realizzazione del fatto-reato, di un modello organizzativo anche se non del tutto idoneo o efficacemente attuato<sup>49</sup>.

Inoltre, in considerazione del fatto che l'adozione dei Modelli organizzativi ha dimostrato, dopo diversi anni di applicazione della normativa, una limitata efficacia

---

<sup>46</sup> In argomento FIDELBO, RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Riv. 231*, 2016, 4, 14 ss.

<sup>47</sup> Lo fa notare PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 549 ss.

<sup>48</sup> Così FIDELBO, RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova*, cit., 14 ss., i quali aggiungono che «il fatto che la messa alla prova dell'ente possa avere, in parte qua, delle maggiori similitudini con l'omologa del procedimento minorile non dovrebbe stupire più di tanto», in quanto «le società, un po' come i giovani, necessitano di guida, riabilitazione e supervisione».

<sup>49</sup> In tal senso PIERGALLINI, *premiabilità e non punibilità*, cit., 549 ss.

pratica, l'introduzione dell'istituto della messa alla prova come strumento premiale si rivelerebbe notevolmente vantaggiosa<sup>50</sup>.

La *probation* dell'ente dovrebbe essere subordinata all'adempimento delle condotte riparatorie, risarcitorie e, soprattutto, riorganizzative previste dall'art. 17, con l'obbligo, quindi, di apportare le necessarie "correzioni" al modello organizzativo giudicato non idoneo<sup>51</sup>. Questa proposta, si è fatto ulteriormente notare, sarebbe perfettamente coerente con il sistema previsto dal d.lgs. 231/2001 sotto almeno due profili. Da un lato, infatti, rafforzerebbe le esigenze specialpreventive che caratterizzano il "sistema 231"<sup>52</sup>. Dall'altro, si porrebbe in linea con gli altri meccanismi premiali già presenti nel decreto, tra gli altri l'art 49 che, in modo non dissimile, disciplina la sospensione delle misure cautelari<sup>53</sup>.

Alla luce delle considerazioni esposte, risulta poco comprensibile il motivo per il quale l'ente debba vedersi preclusa un'importante opportunità difensiva e riorganizzativa, come quella offerta dalla messa alla prova. Come sottolineato da voci autorevoli, infatti, la mancata inclusione di tale istituto nel testo del decreto è semplicemente riconducibile alla sopravvenienza temporale della legge 28 aprile 2014, n. 67, rispetto al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e alla frequente negligenza del legislatore durante il processo di elaborazione normativa<sup>54</sup>.

Pertanto, la dottrina maggioritaria è favorevole all'estensione dell'istituto della *probation* agli enti collettivi. Naturalmente, riconosciuta l'impossibilità di trasferire *tout court* le valutazioni riguardanti la soggettività umana agli enti collettivi, pare comunque opportuno effettuare le necessarie valutazioni soggettive calibrate sugli enti e sulle loro caratteristiche distintive, affinché l'istituto operi adeguatamente anche nei loro confronti<sup>55</sup>.

---

<sup>50</sup> Così RUGGIERO, *Roma locuta: no alla messa alla prova per l'ente imputato*, cit., 2 ss. I motivi del "fallimento" nella prassi dei modelli organizzati si sono già precedentemente analizzati.

<sup>51</sup> Cfr. FIDELBO, RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova*, cit., 15 ss.

<sup>52</sup> In tal senso MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2019, 491. In senso conforme anche PIERGALLINI, *premiabilità e non punibilità*, cit., 549.

<sup>53</sup> Sul punto FIDELBO, RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova*, cit., 15 ss. Secondo gli Autori si tratterebbe infatti di «rielaborare in chiave differente uno strumento già disponibile e già sperimentato positivamente».

<sup>54</sup> Così RICCARDI, CHILOSI, *La messa alla prova nel processo "231"*, cit., 59 ss.

<sup>55</sup> Cfr. BARTOLI, *Dal paradigma punitivo reattivo*, cit., 12 ss.

Numerosi autori si sono già occupati del tema, concentrandosi sull'individuazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità e, soprattutto, sul contenuto della *probation* della persona giuridica<sup>56</sup>.

In relazione ai presupposti oggettivi di applicabilità non si pongono particolari problemi, infatti, l'art 168-*bis* comma 1 c.p. consente l'accesso alla messa alla prova per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 c.p.p. Il limite edittale fissato dal legislatore ben potrebbe riferirsi anche al reato-presupposto da cui dipende l'illecito amministrativo.

Per quanto riguarda i presupposti soggettivi, in modo analogo a quanto previsto dagli articoli 168-*bis*, commi 4 e 5 c.p., la messa alla prova dovrebbe essere limitata alle società che non ne abbiano già usufruito in precedenza, escludendo in ogni caso le imprese recidive<sup>57</sup>.

L'aspetto più complesso e decisivo riguarda indubbiamente il contenuto della *probation* e, conseguentemente, il “raccordo” dei suoi profili esecutivi con le peculiarità della persona giuridica. Un possibile itinerario<sup>58</sup> potrebbe essere delineato come segue. Innanzitutto, l'art. 168-*bis*, comma 2, c.p., nella prima parte, dispone che la messa alla prova comporta «la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato».

Sul versante compensativo-reintegrativo, l'ente sarà quindi tenuto a intraprendere le misure necessarie per eliminare, o almeno attenuare, le conseguenze lesive derivanti dal reato e, laddove possibile, a risarcire il danno. Ciò risulta pienamente in linea con quanto previsto dall'art. 17 del decreto il quale, ai

---

<sup>56</sup> Sul punto vedi tra gli altri FIDELBO, RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova*, cit., 12 ss; RICCARDI, CHILOSI, *La messa alla prova nel processo “231”*, cit., 63 ss.

<sup>57</sup> In tal senso FIDELBO, RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova*, cit., 14 ss. Sul punto anche RICCARDI, CHILOSI, *La messa alla prova nel processo “231”*, cit., 62 ss., secondo i quali non può trovare espressa applicazione nei confronti dell'ente la preclusione derivante dalle dichiarazioni dello stato di abitualità, professionalità e di tendenza a delinquere di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p., richiamati dall'articolo 168-*bis*. L'alternativa percorribile, secondo gli Autori, sarebbe attribuire rilievo, a tali fini, alla disciplina della reiterazione di cui all'articolo 20 del d.lgs. 231/2001, una soluzione che, tuttavia, «non sembra di immediata praticabilità».

<sup>58</sup> Sul punto vedi ampiamente RICCARDI, CHILOSI, *La messa alla prova nel processo “231”*, cit., 60 ss.

fini dell'esclusione delle sanzioni interdittive, prescrive, tra le altre, la realizzazione di condotte riparatorie, restitutorie e risarcitorie.

La seconda parte dell'art. 168-*bis* comma 2 prevede poi in un'ottica rieducativa, che la messa alla prova comporti, altresì, «l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali».

Per quanto riguarda gli enti, il nucleo del programma di trattamento – da elaborare in collaborazione con l'U.E.P.E. – dovrebbe focalizzarsi sull'implementazione di strumenti e misure idonee in una prospettiva di "riorganizzazione virtuosa," con l'obiettivo di favorire il loro ravvedimento e, se possibile, la loro "rieducazione"<sup>59</sup>.

Si è già evidenziato che, ai fini dell'accesso alla messa alla prova, è necessario che l'ente disponga di un modello organizzativo preesistente, che tuttavia sia stato ritenuto inadeguato. Solo in questo caso, infatti, come sottolineano autorevoli autori, sarà possibile per il giudice, ai sensi dell'art. 464-*quater* comma 3 c.p.p., effettuare una prognosi sulla "pericolosità organizzativa" dell'ente<sup>60</sup>. Da questa prospettiva, l'obiettivo della prova dovrebbe essere quello di eliminare le carenze organizzative che hanno facilitato la commissione del reato, rilevando in tal senso la previsione di forme di controllo, soprattutto nella fase di attuazione e implementazione del modello<sup>61</sup>.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata, ai sensi dell'art. 168-*bis* comma 3, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, il quale consiste in una «prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività»<sup>62</sup>.

---

<sup>59</sup> Così RICCARDI, CHILOSI, *La messa alla prova nel processo "231"*, cit., 65 ss. Secondo gli autori, la "rieducazione" «non dovrà essere parametrata sulla componente psicologica tipica soltanto della persona fisica, ma andrà riferita al peculiare substrato "psicologico" dell'ente, ossia a quella sua politica di impresa che ha reso possibile la commissione del reato».

<sup>60</sup> Cfr. FIDELBO, RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova*, cit., 13 ss.

<sup>61</sup> Lo afferma PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 549.

<sup>62</sup> L'art 168-*bis* comma 3 c.p. sancisce poi che la prova sia da svolgersi «presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che

Sicuramente questa ultima parte della disposizione genera notevoli difficoltà, poiché impone di adattare norme concepite esclusivamente per le persone fisiche agli enti collettivi. La questione non deve neppure essere drammatizzata, giacché nel caso delle persone giuridiche, la prestazione del lavoro di pubblica utilità può concretizzarsi in una serie di iniziative e attività mirate a compensare i costi sostenuti dalla collettività a causa della commissione del fatto illecito<sup>63</sup>.

Dal punto di vista processuale, per ragioni di sinteticità espositiva, non è possibile in questa sede approfondire tutti i profili. Basti dire che la fase preferenziale per avanzare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova sarebbe, per l'ente, quella delle indagini preliminari, in modo tale da poter definire subito il procedimento penale, ancor prima della richiesta di rinvio a giudizio, fermo restando la possibilità di farne richiesta anche successivamente, fino all'apertura del dibattimento di primo grado<sup>64</sup>.

Sul piano degli effetti, l'accoglimento dell'istanza dell'ente suspenderebbe il procedimento e, in caso di esito positivo della prova, determinerebbe l'estinzione dell'illecito amministrativo. In caso di esito negativo, invece, il procedimento riprenderebbe.

Alla luce dell'analisi fin qui condotta, pare condivisibile la posizione di quella dottrina che auspica *de iure condendo* un intervento legislativo volto a estendere l'istituto della messa alla prova (ex art. 168 *bis* c.p.) anche agli enti collettivi<sup>65</sup>, la cui utilità si manifesta sotto almeno tre profili. In primo luogo, ammettendo l'accesso all'istituto esclusivamente agli enti che abbiano dimostrato attenzione ai temi della *compliance* e che, *ante delictum*, fossero già dotati di un modello

---

operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato». L'ultima parte della norma dispone poi che «la prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore».

<sup>63</sup> Così RICCARDI, CHILOSI, *La messa alla prova nel processo "231"*, cit., 67. Un esempio, secondo gli Autori, potrebbe essere l'organizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza presso gli istituti scolastici, specialmente nell'ambito della sicurezza sul lavoro o della tutela dell'ambiente.

<sup>64</sup> Sul punto e su tutti i profili processuali vedi FIDELBO, RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova*, cit., 15 ss., Secondo gli Autori, i vantaggi della richiesta di messa alla prova risulterebbero particolarmente evidenti nel caso di applicazione di una misura cautelare. In tale situazione, l'ente, adempiendo a tutte le condizioni richieste, potrebbe ottenere la sospensione della misura e del procedimento con messa alla prova, e così "aspirare, nell'immediato, alla neutralizzazione della cautela e, in prospettiva, alla composizione della vicenda processuale".

<sup>65</sup> In questo senso FIDELBO, RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova*, cit., 15 ss.

organizzativo, sebbene non idoneo e non efficacemente attuato, la messa alla prova incentiverebbe le società a adottare Modelli idonei.

In secondo luogo, essa permetterebbe di premiare le imprese che dimostrino un serio impegno nella prevenzione degli illeciti.

In terzo luogo, poiché la *probation* risponde a esigenze di deflazione processuale e sostanziale, la sua applicazione agli enti aprirebbe il sistema a nuove modalità di definizione della responsabilità<sup>66</sup>. Ciò non stravolgerebbe l'impianto del d.lgs. 231/2001, ma al contrario, sarebbe perfettamente in linea con le finalità specialpreventive su cui esso si fonda.

#### **4. Gli interventi legislativi del 2015: ulteriori occasioni mancate?**

La legge n. 67/2014 oltre ad avere introdotto nell'ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, ha delegato il Governo a escludere la punibilità di condotte punite con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Il Governo ha quindi emanato il d.lgs. n. 28 del 2015, introducendo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall'art 131-*bis* c.p., che determina l'archiviazione o il proscioglimento di chi abbia commesso illeciti penali caratterizzati da scarsa gravità.

Tuttavia, anche in questa occasione, il legislatore del 2015 ha scelto di non introdurre una disposizione analoga in tema di tenuità del fatto nel contesto del d.lgs. n. 231/2001. A ciò si è affiancata una rigida interpretazione giurisprudenziale tesa ad escludere l'applicabilità all'ente della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* c.p. Tale approccio, come evidenziato dalla dottrina, sminuisce lo spirito complessivo della riforma del 2015, che mirava a una generale deflazione del sistema penale<sup>67</sup>.

Inoltre, si osserva come, nell'ambito di un intervento normativo contemporaneo a quello che ha introdotto l'art. 131-*bis* c.p., il legislatore si sia

---

<sup>66</sup> In tal senso FIDELBO, RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova*, cit., 19. A favore dell'estensione della *probation* agli enti collettivi, in dottrina vedi tra gli altri MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 494; PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 549; BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 314.

<sup>67</sup> In tal senso SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 15 ss.

espreso a favore della non punibilità (anche) dell'ente nel caso in cui il reato presupposto presenti una minima offensività. Il riferimento è alla l. 27 maggio 2015, n. 69, che – nel modificare la disciplina delle false comunicazioni sociali – ha introdotto all'art. 2621-ter c.c. la previsione secondo cui, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve valutare «in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis».

Ciò implica che l'ente, ai sensi del novellato art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001, non possa essere sanzionato per reati di falso in bilancio che, sebbene astrattamente sussistenti, risultino di speciale tenuità<sup>68</sup>. Sulla questione della non punibilità per particolare tenuità del fatto si tornerà successivamente.

Nel 2015, il legislatore è intervenuto anche in materia ambientale con la l. 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto il nuovo Titolo VI-bis del Codice penale, dedicato ai delitti contro l'ambiente. L'art. 1 comma 8 della suddetta legge ha modificato l'art. 25-undecies, d.lgs. n. 231/2001, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

La l. n. 68/2015 non si è però limitata a inserire nuovi delitti ambientali nel Codice penale, ma ha anche introdotto nel corpo del d.lgs. n. 155/2006 (Testo Unico ambientale, d'ora in poi T.U.A) una parte VI-bis, la quale consente l'estinzione delle contravvenzioni ambientali che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto per le matrici ambientali, previo adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di controllo e pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione<sup>69</sup>. Anche in questa occasione, il legislatore non si è posto il problema del coordinamento con il d.lgs. n. 231/2001, così da garantire che

---

<sup>68</sup> Sul punto, SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 15 ss. Secondo l'autrice, appare più coerente, oltre che preferibile e vantaggiosa, l'impostazione secondo cui la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis c.p., debba applicarsi anche agli enti collettivi. Sul punto si veda altresì PERINI, *Articolo 25 ter. Reati societari*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Torino, 2021, 691, secondo il quale «l'applicabilità, in generale, dell'art. 131 bis c.p. alle fattispecie penali) societarie, nonché dell'art. 2621 ter c.c. ai fatti di false comunicazioni sociali, comporti il venir meno della responsabilità anche in capo all'ente».

<sup>69</sup> Sul punto vedi RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2021, 61 ss. Sulla nuova disciplina si veda anche RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015, 73 ss.

la procedura potesse operare anche nei confronti dell'ente. Di conseguenza, l'istituto di cui all'art. 318-*bis* T.U.A., essendo espressamente qualificato come causa di estinzione del reato, non potrà trovare applicazione nei confronti di quest'ultimo, in quanto – come ormai noto – l'art. 8 del d.lgs. 231/2001, sancendo che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando il reato è estinto per cause diverse dall'ammnistia, lo impedirebbe.

Analogamente e per gli stessi motivi, si giunge alla medesima conclusione riguardo all'istituto dell'oblazione, che attualmente – in relazione a vari reati ambientali – consente solo alla persona fisica, e non a quella giuridica, di beneficiare dell'effetto estintivo<sup>70</sup>.

A seguire, si procederà con un'analisi più approfondita dei citati interventi normativi, al fine di individuare i possibili itinerari, *de iure condendo*, per l'estensione all'ente collettivo dei vari meccanismi premiali recentemente introdotti. Come evidenziato da autorevole dottrina, è oggi più che mai necessaria una riflessione sugli effetti di questi nuovi istituti, soprattutto per evitare «che i nessi tra condotte individuali ed organizzazione dell'ente siano tenuti presenti solo quando si decide di prevedere la corresponsabilizzazione dell'ente e non anche quando si introducono meccanismi deflattivi che sempre più connotano l'attuale sistema sanzionatorio»<sup>71</sup>.

#### *4.1. La particolare tenuità del fatto. La ratio dell'istituto e l'incomunicabilità ai soggetti collettivi*

In attuazione della delega conferita dall'art. 1, co. 1, lett. m), della l. 28 aprile 2014, n. 67 («Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio»), il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 ha introdotto nell'ordinamento italiano la speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata all'art. 131-*bis* c.p.<sup>72</sup>.

---

<sup>70</sup> Cfr. BIRRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2021, 299.

<sup>71</sup> Così PELISSERO, *Principi generali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 71.

<sup>72</sup> V. *supra* § 1.1. In dottrina sull'art. 131-*bis* c.p. v. GULLO, *Art. 131-bis c.p. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*, in DOLCINI, GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, t. I, 5<sup>a</sup> ed., Milano, 2021, 1971 ss.; GULLO, *La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: una figura sotto assedio*, in *Arch. pen.*, 2021, 1, 1 ss.

Tale istituto, in realtà, non costituisce una novità, poiché la nozione di tenuità del fatto si ispira alle disposizioni già applicabili nel procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace (art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) e, ancor prima, nel procedimento minorile (art. 27 d.P.R. n. 448/1988).

Nella formulazione originaria, l'art. 131-*bis* si applicava, fatte salve le preclusioni stabilite dal comma 2, ai reati per i quali era prevista «la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena».

Recentemente, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. “Riforma Cartabia”), ha modificato la causa di non punibilità per tenuità del fatto, sostituendo il limite edittale massimo di cinque anni con un nuovo limite minimo di due anni e introducendo ulteriori ipotesi che precludono la declaratoria di non punibilità *ex art. 131-bis c.p.*<sup>73</sup>.

Per quanto riguarda la collocazione dogmatica, l'art. 131-*bis* deve essere qualificato non come una condizione di procedibilità o una causa estintiva del reato bensì come causa di non punibilità sostanziale in senso stretto<sup>74</sup>. In primo luogo, perché la *ratio* dell'istituto, a livello costituzionale, risponde al principio dell'*extrema ratio* del diritto penale e della sussidiarietà-necessarietà ‘secondaria’. In altre parole, permette al giudice di circoscrivere l'ambito del penalmente rilevante ai soli fatti di reato che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive e soggettive, risultino meritevoli di pena<sup>75</sup>.

Inoltre, l'istituto rispetta il principio di proporzionalità tra la gravità del fatto e la risposta punitiva statale, nonché il finalismo rieducativo della pena, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Costituzione. Un'ulteriore conferma del fatto che si

---

<sup>73</sup> Per un approfondimento sulle modifiche apportate all'art. 131 bis ad opera del d.lgs. 10.10.2022 n. 150, attuativo della l. 27.9.2021 n. 134 (c.d. “Riforma Cartabia”) Vedi RICCARDI, *La nuova disciplina dell'art. 131 bis nel quadro della riforma Cartabia*, in *Legisl. pen.*, 2 marzo 2023, 4 ss.

<sup>74</sup> Sul punto ampiamente AMARELLI, *La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità*, in *Riv. pen.*, 2019, 6 ss.

<sup>75</sup> Cfr. AMARELLI, *La particolare tenuità del fatto*, cit., 6 ss. L'autore sottolinea come la natura sostanziale dell'istituto abbia significativi risvolti applicativi. Infatti, partendo dal presupposto che la particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale, le Sezioni Unite, nella nota sentenza del 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj, hanno escluso l'art. 131-bis c.p. dalla regola intertemporale processuale del *tempus regit actum*, applicando invece la regola sostanziale della retroattività della *lex mitior* di cui all'art. 2, comma 4, c.p. La natura sostanziale dell'istituto riveste particolare importanza anche ai nostri fini, in relazione ai possibili sviluppi sull'applicazione dell'istituto in materia di responsabilità da reato degli enti.

tratti di una causa di non punibilità sostanziale è la sua collocazione nel Capo I, Titolo V, della Parte generale del codice penale, intitolato “Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena”, piuttosto che nel codice di rito.

Dal punto di vista applicativo, la causa di non punibilità opera, nel rispetto dei limiti di pena precedentemente ricordati, nei casi in cui, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa risulti di particolare tenuità.

La valutazione giudiziale della particolare tenuità dell'offesa deve essere effettuata, per espressa indicazione normativa, sulla base dei parametri inerenti alla gravità del reato di cui all'art. 133, comma 1, ossia le modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo e l'intensità del dolo o il grado della colpa. Il comma secondo dell'art. 131-*bis* prevede una serie di circostanze in presenza delle quali l'offesa non può mai essere ritenuta di particolare tenuità: a) l'aver agito per motivi abietti o futili; l'aver agito con crudeltà, anche in danno di animali; b) l'aver adoperato sevizie; c) l'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa; d) l'aver la condotta cagionato o l'essere dalla stessa derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Un'ulteriore condizione affinché la causa di esclusione della non punibilità del fatto possa trovare applicazione è che il comportamento dell'agente non sia di tipo abituale<sup>76</sup>.

Si può osservare come la particolare tenuità del fatto si ispiri a un paradigma di natura ordinatoria, ovvero a un criterio graduato di maggiore o minore gravità, che viene in rilievo solo dopo che il tradizionale criterio classificatorio (tipico vs. atipico) ha già decretato la rilevanza penale del fatto<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup> Il comma 3 della norma stabilisce che vi è abitudine quando l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate

<sup>77</sup> In tal senso PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 543 ss., il quale aggiunge che «di conseguenza, la particolare tenuità si risolve in un giudizio sull'entità dello spessore lesivo di un illecito riconosciuto penalmente tipico e costituisce, perciò, un meccanismo di “autoriduzione” del sistema penale»

Ciò brevemente premesso e ai fini della seguente analisi, sorge spontaneo l'interrogativo se, una volta dichiarato non punibile per la sua esiguità il reato-presupposto, il beneficio si estenda anche all'ente incolpato. È pertanto necessario chiedersi se, in assenza di un'esplicita presa di posizione da parte del legislatore, l'istituto della particolare tenuità del fatto possa essere applicato anche alla responsabilità autonoma dell'ente ex d.lgs. 231/2001.

Sul punto, in assenza di precise indicazioni legislative, in dottrina e nella giurisprudenza di merito si sono sviluppati due orientamenti distinti: uno favorevole all'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. agli enti collettivi, e l'altro contrario, che nega tale possibilità.

Secondo la prima impostazione, il disposto dell'art. 131 *bis* c.p., operando come norma di favore nei confronti della persona fisica, in assenza di una deroga espressa, può senz'altro estendersi anche alla persona giuridica<sup>78</sup>. Lo stesso decreto 231, all'art. 8, stabilisce che l'estinzione del reato, salvo nei casi di amnistia, comporta la prosecuzione del procedimento penale nei confronti dell'ente. Tuttavia, poiché l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è un istituto distinto dalle cause di estinzione del reato, essa non dovrebbe ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001<sup>79</sup>. Pertanto, seguendo una lettura fedele alla *littera legis* dell'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001, non essendo l'istituto di cui all'art. 131 *bis* c.p. incluso tra le ipotesi tassativamente elencate, i suoi effetti dovrebbero estendersi anche alla persona giuridica<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> In dottrina tra i primi in tal senso CORSO, *Responsabilità dell'ente da reato non punibile per particolare tenuità del fatto*, in *Quotidiano Ipsos on-line*, 24 marzo 2015. Confermano questa impostazione SCARCELLA, *C'è ancora spazio per la responsabilità dell'ente se il fatto è di particolare tenuità?*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 1, 125 ss.

<sup>79</sup> In tal senso SCARCELLA, *C'è ancora spazio per la responsabilità dell'ente se il fatto è di particolare tenuità?*, cit., 124 ss. L'autore, nel sostenere questa tesi, richiama la dottrina che per prima ha affrontato il problema dell'applicabilità all'ente collettivo della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 *bis* c.p.

<sup>80</sup> Cfr. CIRILLO, *L'estensione della particolare tenuità del fatto agli enti al vaglio della cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 5, 161 ss. Secondo l'autore, tale indirizzo trova fondamento in un approccio ermeneutico di tipo "classico", in ossequio alla regola di cui all'art. 12 delle Preleggi, che sancisce come, nell'interpretazione delle norme, sia necessario tenere conto del significato lessicale dei termini utilizzati dal legislatore.

Una lettura di segno diverso, volta a includere le cause di non punibilità nel raggio di applicazione dell'art. 8 senza esplicita menzione, si tradurrebbe in una analogia in *malam partem*<sup>81</sup>.

Questa tesi è stata avallata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che, in una circolare esplicativa contenente linee guida relative all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ha affermato che «l'archiviazione per la causa di non punibilità [...] riguardante la persona fisica si estende senza dubbio anche a quella giuridica»<sup>82</sup>.

Secondo una diversa interpretazione, la non punibilità delle persone fisiche per particolare tenuità del fatto non esclude la responsabilità dell'ente. A sostegno di questa tesi, si sottolinea come l'esclusione della responsabilità dell'ente in presenza di un reato non punibile sarebbe irragionevole, poiché significherebbe considerare l'ente responsabile quando il reato è estinto, con l'unica eccezione dell'amnistia, e allo stesso tempo escluderne la responsabilità nel caso di reato accertato ma non punibile, come previsto dall'art. 131 *bis* c.p.<sup>83</sup>.

La Relazione ministeriale al decreto 231 afferma poi chiaramente che le cause di estinzione della pena, le cause di non punibilità e, in generale, le vicende legate alla punibilità, non escludendo la sussistenza di un reato, non incidono sulla configurazione della responsabilità dell'ente<sup>84</sup>. Di conseguenza, come evidenziato da autorevole dottrina, poiché l'esiguità dell'offesa non fa venire meno l'esistenza del reato nei suoi presupposti oggettivi e soggettivi, l'istituto in esame non incide sulla responsabilità dell'ente collettivo<sup>85</sup>.

Ad ulteriore conferma, anche l'art. 12 del d.lgs. n. 231/2001 che considera la tenuità dell'illecito dell'ente come causa di riduzione della sanzione e non di

---

<sup>81</sup> Sul punto ampiamente BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 310; AMARELLI, *La particolare tenuità del fatto*, cit., 11; CIRILLO, *L'estensione della particolare tenuità del fatto*, cit., 5; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina*, cit., 16 s.

<sup>82</sup> Per un'analisi delle linee guida della Procura di Palermo si veda ALBERTI, *Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: le linee guida della Procura di Palermo*, in *Dir. pen. cont.*, 2 luglio 2015.

<sup>83</sup> Così PIRGU, *Per la Cassazione la particolare tenuità del fatto di reato (presupposto) non esclude la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001*, in *Dir. pen. cont.*, 5 aprile 2018.

<sup>84</sup> Cfr. Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 4.

<sup>85</sup> In argomento BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 310; MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 394; D'ACQUARONE, *Tenuità del fatto: brevi riflessioni sulla posizione dell'ente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 1, 143; MILANI, *Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e responsabilità amministrativa dell'ente: ulteriori riflessioni sulla (in) applicabilità dell'art. 131 bis c.p. nei procedimenti a carico delle persone giuridiche*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2016, 4, 117.

esclusione della punibilità<sup>86</sup>. In particolare, se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e le sanzioni interdittive non si applicano.

Tale ultima posizione interpretativa è stata accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità, che in una delle più recenti sentenze sul tema ha espressamente affermato che la causa di esclusione della punibilità *ex art. 131 bis c.p.* non è «applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente, essendo espressamente e univocamente riferita alla realizzazione di un reato, la cui punibilità viene esclusa per la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, mentre, come evidenziato, quella dell'ente trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, ma è volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell'ente»<sup>87</sup>. In particolare, la Corte fonda le proprie argomentazioni sulla differenza tra la responsabilità penale – che, per espressa previsione legislativa può essere esclusa nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all'art. 131-bis c.p. – e quella amministrativa dell'ente. Quest'ultima, infatti, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è un *tertium genus* di responsabilità, autonoma rispetto a quella penale della persona fisica autrice del fatto di connessione che trova «nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione»<sup>88</sup>. Dunque, considerato che non ci si trova di fronte a una responsabilità penale in senso stretto, il Collegio ritiene che non sia possibile applicare la causa di non punibilità.

I primi commentatori<sup>89</sup> della sentenza hanno sollevato almeno due critiche. In primo luogo, ha osservato che la Cassazione si è limitata a richiamare enunciazioni di principio già espresse in precedenti occasioni. In secondo luogo, ha rilevato che

---

<sup>86</sup> In argomento SCARCELLA, *La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. non si applica all'ente (nota a cass. Pen., sez. III, 28 febbraio 2018 n. 9072)*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2018, 226 ss.

<sup>87</sup> Così Cass. pen., sez. III, 15.01.2020, n. 1420, in *Dejure*. In precedenza, la Corte di Cassazione è più volte intervenuta escludendo l'applicazione dell'art 131 bis agli enti collettivi, si Veda Cass. pen., sez. III, 23.01.2019, n. 11518, in *Dejure*; Cass. pen., sez. VI, 29.05.2018, n. 39914, *ivi*; Cass. pen., sez. III, 17.11.2017, n. 9072, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2019, 428 con nota di SABIA.

<sup>88</sup> Cfr. Cass. pen., sez III, 15.01.2020, n. 1420, in *Sist. pen.*, 19 febbraio 2020, con nota di FURIA, *La cassazione ribadisce che l'art. 131 bis c.p. non esclude la responsabilità da reato degli enti*. Commentata altresì da SANTORIELLO, *Niente particolare tenuità nel processo contro gli enti collettivi*, in *IUS penale*, 7 febbraio 2020.

<sup>89</sup> Cfr. FURIA, *La Cassazione ribadisce che l'art. 131 bis c.p. non esclude la responsabilità da reato degli enti*, cit.

la Corte ha affrontato in modo superficiale la questione dell'applicabilità all'ente dell'istituto di cui all'art. 131-*bis* c.p., un tema che, data la sua rilevanza pratica, avrebbe meritato un'analisi più approfondita.

Ciò posto, si può comunque rilevare che la questione era stata in qualche misura approfondita maggiormente da una precedente sentenza, quando la Corte aveva chiarito che «la sentenza di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 *bis* pur producendo effetti sotto il profilo sanzionatorio (non punibilità) non coinvolge il reato. La decisione, infatti, esprime un'affermazione di responsabilità, pur senza una condanna, e pertanto non può assimilarsi ad una sentenza di assoluzione, ma lascia intatto il reato nella sua esistenza, sia storica e sia giuridica»<sup>90</sup>.

Conseguentemente, in tema di responsabilità degli enti, quando all'autore del reato-presupposto sia stata applicata la particolare tenuità del fatto, il giudice deve comunque procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica. Tale accertamento «non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l'applicazione dell'art. 131 *bis*, cod. pen. non esclude la responsabilità dell'ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto»<sup>91</sup>.

Nel dibattito dottrinale in materia, si concorda sull'indispensabilità di un intervento correttivo del legislatore volto ad estendere anche agli enti l'effetto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tale estensione non dovrebbe avvenire in maniera automatica, poiché i requisiti previsti dalla norma sono attualmente parametrati sulla persona fisica. Si rende quindi necessaria l'adozione di una norma *ad hoc* che preveda requisiti calibrati appositamente sulle persone giuridiche<sup>92</sup>.

---

<sup>90</sup> Così Cass. pen., sez. III, 17.11.2017, n. 9072, cit. La corte continua affermando che, proprio per questo, in dottrina si è utilizzata l'espressione *cripto condanna*. Del resto, si aggiunge, «la sentenza che applica la particolare tenuità deve iscriversi nel casellario giudiziale e ha effetto di giudicato (quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso) nel giudizio civile o amministrativo di danno – art. 651 bis c.p.p.»

<sup>91</sup> Così Cass. pen., sez. III, 17.11.2017, n. 9072, cit. In conclusione, si legge: «non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica».

<sup>92</sup> Vedi tra gli altri BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 312; D'ACQUARONE, *Tenuità del fatto: brevi riflessioni sulla posizione dell'ente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 1, 147; MILANI, *Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*, cit., 121; SCARCELLA, *C'è ancora spazio per la responsabilità dell'ente se il fatto è di particolare tenuità?*, cit., 125 ss.; AMARELLI, *La particolare*

#### 4.1.1. I possibili correttivi per superare l'irragionevole disparità di trattamento

Alla luce dell'analisi condotta, indipendentemente dall'interpretazione alla quale si scelga di aderire, emerge chiaramente come il silenzio del legislatore rappresenti un'opzione problematica.

Voci autorevoli da tempo sottolineano che la volontà deflattiva che ispira il nuovo istituto non può non essere considerata estensibile anche agli enti collettivi, in primo luogo per ragioni di omogeneità logica e di non contraddizione dell'ordinamento giuridico<sup>93</sup>. In secondo luogo, perché genera «una frattura tra le sorti della persona fisica e quelle dell'ente che pare illogica e poco efficiente in termini di prevenzione speciale»<sup>94</sup>.

Naturalmente sono diversi gli aspetti che impediscono di estendere *tout court* la nuova causa di esclusione della punibilità *ex art. 131-bis* agli enti collettivi. Innanzitutto, la sua estraneità agli elementi costitutivi del reato-presupposto, poiché la esigua offensività del fatto lascia integro il reato, completo nei suoi elementi oggettivi e soggettivi<sup>95</sup>. In aggiunta a questo, la *voluntas legis* manifestata nella Relazione ministeriale esclude che le cause di non punibilità incidano sulla responsabilità dell'ente. Infine, i requisiti necessari per l'applicabilità dell'art. 131 bis sono calibrati sulla persona fisica; ad esempio, la “non abitualità del comportamento” che «associa un contrassegno individualizzante alla causa di non

---

*tenuità del fatto nel sistema di non punibilità*, cit., 17 ss.; CIRILLO, *L'estensione della particolare tenuità del fatto agli enti al vaglio della cassazione*, cit., 176 ss.; SCARCELLA, *La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. non si applica all'ente*, cit., 234; PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 542; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 13 ss.

<sup>93</sup> Lo afferma SCARCELLA, *C'è ancora spazio per la responsabilità dell'ente se il fatto è di particolare tenuità?*, cit., 126, secondo il quale si porrebbe in termini di contraddizione e illogicità consentire la non punibilità di un comportamento posto in essere da una persona fisica e al contempo sanzionare per lo stesso comportamento l'ente nel cui interesse o a vantaggio del quale lo stesso viene posto in essere.

<sup>94</sup> Così D'ACQUARONE, *Tenuità del fatto: brevi riflessioni sulla posizione dell'ente*, cit., 147. In senso conforme anche GUERINI, *Clausole di esclusione della punibilità e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2016, 131, secondo il quale «questa costante «rigidità» nel sanzionare gli enti collettivi comporta un elevatissimo costo sociale».

<sup>95</sup> In tal senso BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 312. Cfr. anche MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 394.

punibilità in discorso»<sup>96</sup>, precludendone quindi un'estensione automatica alla persona giuridica.

Occorre poi considerare che comportamenti individuali giudicati di particolare tenuità potrebbero indicare, in seno all'ente, una grave carenza organizzativa che richiederebbe l'adozione di misure correttive<sup>97</sup>.

Con ciò non si intende sostenere un'incompatibilità ontologica dell'istituto con gli enti, piuttosto sottolineare la necessità di un intervento legislativo volto a introdurre una disposizione che regoli la non punibilità dell'illecito amministrativo, stabilendo requisiti oggettivi e soggettivi specificamente riferibili alla peculiare responsabilità delle persone giuridiche<sup>98</sup>.

Attualmente, nel silenzio del legislatore la dottrina ha cercato di definire i parametri del giudizio che dovrebbe condurre all'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. all'ente collettivo<sup>99</sup>.

Da un lato, alcuni studiosi<sup>100</sup> hanno suggerito di valorizzare i criteri di imputazione oggettiva dell'ente, focalizzandosi sui requisiti dell'interesse e del vantaggio. In tale ottica, si tratta di accertare se, in relazione a un fatto di particolare tenuità, possa concretamente configurarsi un'utilità per l'ente.

Altri<sup>101</sup>, invece, partendo dall'art. 131-*bis* c.p., secondo cui il fatto può essere considerato tenue in ragione delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e del comportamento non abituale, cercano di modellare tali requisiti agli enti.

---

<sup>96</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 394. In senso conforme SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 19, L'autrice sottolinea che la norma prevede sia requisiti di natura oggettiva (come l'esiguità del danno o del pericolo), che possono essere riferibili sia all'ente sia alla persona fisica, sia requisiti più strettamente attinenti alla posizione dell'autore (come le modalità e l'abitudine della condotta). Cfr. CIRILLO, *L'estensione della particolare tenuità del fatto agli enti al vaglio della cassazione*, cit., 174 ss., secondo cui il riferimento alla "modalità della condotta", all'art. 133 c.p., alla "non abitudine del comportamento" e in generale alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 131-bis, «risultano poco modellabili con le caratteristiche delle persone giuridiche.»

<sup>97</sup> Lo sottolineano fra gli altri BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 312; MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 394.

<sup>98</sup> In argomento SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 19.

<sup>99</sup> Sul tema SANTORIELLO, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato presupposto e responsabilità amministrativa della persona giuridica: quali i parametri da tenere in considerazione?*, in *Giur. pen.*, 23 marzo 2019, 3 ss.

<sup>100</sup> Lo suggerisce DI GERONIMO, *L'estensione all'ente della disciplina in tema di tenuità del fatto, messa alla prova ed estinzione del reato per condotte riparatorie*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2018, 4, 55.

<sup>101</sup> Sul punto ampiamente SANTORIELLO, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato presupposto*, cit., 3 ss.

In particolare, ai fini dell'applicabilità della particolare tenuità del fatto, è necessario verificare la sussistenza delle seguenti condizioni. Innanzitutto, la colpa di organizzazione deve essere di limitata rilevanza; non lo sarà, ad esempio, nei casi di mancata adozione del modello organizzativo o di evidente inadeguatezza dello stesso.

In secondo luogo, occorre valutare l'ammontare del profitto e determinare se, alla luce delle condizioni economiche dell'ente, esso possa risultare significativo. Inoltre, sarà opportuno considerare la posizione dell'autore del reato: se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, sarà più difficile riconoscere la tenuità del fatto.

Infine, l'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. dovrebbe essere esclusa in caso di recidiva della società<sup>102</sup> e comunque limitata agli illeciti per i quali è prevista la sanzione pecuniaria e non ricorrono le condizioni di applicabilità delle sanzioni interdittive<sup>103</sup>.

In definitiva, si auspica un tempestivo intervento legislativo volto a chiarire la posizione dell'ente rispetto all'istituto della particolare tenuità del fatto, consentendone l'accesso mediante gli opportuni adattamenti. D'altronde, è difficile non concordare con quella parte della dottrina che mette in luce come, «se la caratura bagatellare del reato non merita sanzione, non si vede la ragione per scomodare la giustizia penale nei confronti dell'ente»<sup>104</sup>, soprattutto quando questo abbia corretto un eventuale *deficit* organizzativo e partecipato attivamente alle iniziative riparatorie.

#### 4.2. La legislazione ambientale. Gli artt. 318 bis e ss. del T.U.A.

La responsabilità degli enti per gli illeciti ambientali è stata introdotta nel nostro ordinamento attraverso il d.lgs. n. 121/2011 in attuazione della direttiva n.

---

<sup>102</sup> Le condizioni sopra esposte, ai fini dell'applicabilità all'ente dell'art. 131-bis c.p., sono delineate da SANTORIELLO, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato presupposto*, cit., 4 s.

<sup>103</sup> Così PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 544 s.

<sup>104</sup> In tal senso PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 544, il quale continua precisando che «questa affermazione necessita di un importante contemperamento, la cui traduzione richiede, però, l'intervento del legislatore».

2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente<sup>105</sup>. In realtà, già la l. 29 settembre 2000, n. 300, nel delegare il Governo a disciplinare la responsabilità da reato degli enti collettivi aveva inserito diversi reati in materia di tutela dell'ambiente nel catalogo dei reati-presupposto.

Tuttavia, con l'emanazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Governo decise di non esercitare la delega in tale ambito, giustificando tale scelta nella relazione illustrativa del decreto. La motivazione fu che l'introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti rappresentava una significativa innovazione del nostro ordinamento giuridico, rendendo dunque opportuno contenerne l'ambito di applicazione, almeno nella fase iniziale. L'art. 2 del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha rappresentato un primo, significativo passo verso l'estensione della responsabilità delle persone giuridiche ai reati ambientali, introducendo nella parte speciale del d.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*undecies*, rubricato "Reati ambientali"<sup>106</sup>.

All'indomani dell'entrata in vigore della normativa, sono emerse numerose perplessità, soprattutto riguardo alla scelta del legislatore nella selezione dei reati ambientali presupposto.

La riforma è stata definita «parziale e palesemente insoddisfacente»<sup>107</sup>, poiché limitata ai soli reati ambientali 'secondari'. Il principale limite della normativa risiedeva nell'esclusione, dal c.d. catalogo 231, non solo di alcune rilevanti fattispecie criminose previste nel T.U.A., ma anche dei principali delitti codicistici<sup>108</sup>.

Si è così giunti a una nuova riforma del settore con la legge 22 maggio 2015<sup>109</sup>, che, senza poter entrare in molti dettagli, ha operato su due fronti principali. In

---

<sup>105</sup> In particolare, l'art. 6 della direttiva n. 2008/99/CE richiedeva, agli stati membri, di adottare misure «affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente in quanto parte di un organo della persona giuridica». Per un approfondimento su questi aspetti in dottrina si veda, BIRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi*, cit., 291; PETELLA, *Ecoreati e responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 1, 321 ss.

<sup>106</sup> Cfr. AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, 1, 2016, 405 ss.

<sup>107</sup> In tal senso AMARELLI, *I nuovi reati ambientali*, cit., 412.

<sup>108</sup> Sul punto ampiamente BIRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi*, cit., 291, che tra le esclusioni rilevanti richiama, a titolo esemplificativo, gli illeciti relativi all'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) di cui all'art. 29-*quaterdecies* del T.U.A. oltre che i reati di avvelenamento e adulterazione di acque; l'incendio boschivo e il getto pericoloso di cose.

<sup>109</sup> V. *supra*, § 4.

primo luogo, sono stati introdotti nuovi "ecodelitti" nel titolo VI-*bis* del Codice penale<sup>110</sup>, includendoli tra i reati presupposto della responsabilità degli enti. In secondo luogo, è stata istituita nel corpo del T.U.A una parte sesta-*bis*, la quale disciplina un meccanismo di estinzione delle contravvenzioni basato sull'osservanza delle prescrizioni imposte<sup>111</sup>.

In particolare, ai nostri scopi, ciò che riveste maggiore interesse è questa seconda novità. Risulta quindi necessario analizzare gli aspetti più salienti dell'istituto, al fine di comprenderne i nessi con la responsabilità da reato degli enti.

Innanzitutto, l'art. 318 *bis* T.U.A definisce il campo di applicazione della nuova disciplina, sancendo che le disposizioni si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal T.U.A, che «non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette».

Il procedimento estintivo è delineato dagli articoli successivi: l'iniziativa spetta ad un ente accertatore, denominato "organo di vigilanza", che, nello svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, abbia accertato la violazione di una delle contravvenzioni al quale l'istituto si applica<sup>112</sup>. Nel caso in cui sussistano i presupposti per l'accesso al meccanismo estintivo, il procedimento penale rimane

---

<sup>110</sup> In particolare, sono aggiunti tra i reati-presupposto alcuni dei delitti introdotti al titolo VI-*bis* del codice penale, quali quello di inquinamento ambientale (452 *bis*); disastro ambientale (452 *quater*); inquinamento o disastro ambientale colposi (452 *quinquies*), il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 *sexies*) e i delitti associativi aggravati in quanto diretti in via esclusiva o concorrente a commettere taluno dei delitti previsti dal nuovo titolo VI *bis* (452 *octies*). Inserire i corsivi In dottrina sull'argomento SCARCELLA, CHILOSI, *Articolo 25 undecies. Reati ambientali*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Torino, 2021, 862 ss.

<sup>111</sup> Per un'analisi della riforma del 2015 RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015, n. 68*, in *Lexambiente*, 8 giugno 2015; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "eco delitti" una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 9 luglio 2015, 1; RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015, IX.

<sup>112</sup> Tra le contravvenzioni estinguibili ai sensi degli artt. 318 *bis* e seguenti, rientrano senza dubbio quelle punite astrattamente con la sola ammenda o con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto. Risulta, invece, controversa l'applicabilità della procedura estintiva alle contravvenzioni ambientali punite con il solo arresto o con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. In dottrina, in senso negativo RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 62; MARTUFI, *La «diversione» ambientale tra esigenze deflative e nuove tensioni sistemiche*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 1, 301 ss. A favore invece dell'applicabilità dell'istituto a tutte le contravvenzioni per cui è prevista l'ammenda, sia in maniera esclusiva, sia in via alternativa o concorrente, escludendo quindi soltanto quelle punite con la sola pena dell'arresto, CARBONI, BERTUZZI, *La estinzione di alcuni reati contravvenzionali introdotta dalla l. n. 68/2015*, in *Lexambiente*, 16 febbraio 2016; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, 833.

sospeso (art. 318-*sexies*). Al trasgressore viene notificata una prescrizione da adempiere entro un termine stabilito, eventualmente includendo «specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose». Una volta scaduto il termine, se la prescrizione è stata correttamente adempiuta, il contravventore sarà ammesso al pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione commessa (art. 318-*quater*, comma 2), con conseguente estinzione della stessa (art. 318-*quinquies*).

L'istituto in esame ha dato buoni risultati e merita apprezzamento per due aspetti fondamentali. In primo luogo, consente di bilanciare le esigenze di accertamento e di repressione delle contravvenzioni ambientali. In secondo luogo, permette una rapida definizione delle violazioni mediante l'adempimento di misure ripristinatorie e pecuniarie, prevalentemente orientate alla riparazione del danno<sup>113</sup>.

Alla luce di quanto sopra esposto, si pone la questione delle conseguenze per la responsabilità dell'ente qualora l'autore del reato presupposto definisca la propria posizione attraverso il procedimento descritto determinando così l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 318-*septies* del TUA.

Sul punto, si registrano due orientamenti. Uno, minoritario<sup>114</sup>, sostiene che la causa estintiva realizzatasi a favore della persona fisica, essendo disciplinata dalle disposizioni della parte sesta *bis* del TUA, aventi natura processuale, possa essere applicata anche all'ente tramite il ricorso all'art. 129 c.p.p., come consentito dalla generale clausola di estensione delle norme procedurali prevista dall'art. 34 del d.lgs. n. 231/2001.

La dottrina maggioritaria<sup>115</sup>, invece, ritiene non applicabile all'ente il nuovo meccanismo estintivo in virtù del tenore testuale dell'art. 8 del d.lgs. 231/2001, che sancisce la responsabilità dell'ente anche quando nei confronti della persona fisica

---

<sup>113</sup> Così SCARCELLA, CHILOSI, *Articolo 25 undecies*. cit., 990.

<sup>114</sup> Così MERLIN, LOSENGO, *Ambiente. Il nuovo modello per la tutela penale*, in *Amb. & sic.*, 2015, 12, 34.

<sup>115</sup> Sul punto, in senso negativo all'estensione all'ente del meccanismo estintivo, *Procura della Repubblica presso il tribunale di Trento, Prescrizioni in materia di reati ambientali*, Circolare n. 09/15, 4 giugno 2015, 4; *Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Indicazioni applicative sulla «disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale»*, 22 maggio 2018, 9. In dottrina BORTOLOTTI, PARODI, *Modello organizzativo e reati ambientali: luci e ombre dopo la riforma nel rapporto con il testo unico sull'ambiente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, I, 47.

intervenga una causa di estinzione del reato, come quella prevista dagli artt. 318-*bis* e ss. del TUA.

Tra l'altro, vi è chi qualifica l'istituto come una causa di non punibilità sopravvenuta a "formazione progressiva"<sup>116</sup>: poiché i suoi effetti si producono solo al verificarsi di due condizioni: innanzitutto, la realizzazione di condotte ripristinatorie conformemente alle prescrizioni impartite e, successivamente, il pagamento di una somma di denaro, necessario per il perfezionamento dell'efficacia estintiva.

Senza entrare nel merito delle complesse questioni teorico-dogmatiche relative alla distinzione tra cause di estinzione del reato e cause di non punibilità sopravvenuta, è importante osservare che, rispetto alla responsabilità da reato degli enti, la qualificazione dell'istituto di cui agli artt. 318-*bis* e ss. in una o nell'altra categoria non risolverebbe il problema.

Anche qualora si decidesse di qualificare il procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali come causa di non punibilità, per le stesse ragioni esposte riguardo all'art. 131-*bis* c.p., l'istituto oggetto di esame non troverebbe comunque applicazione nei confronti dell'ente<sup>117</sup>. A ostare all'estensione, tra gli altri, è la stessa relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001, che equipara le cause di non punibilità a quelle di estinzione del reato ai fini del mantenimento della responsabilità dell'ente.

A ben vedere, il mancato raccordo tra la nuova disciplina di estinzione delle contravvenzioni e la normativa sulla responsabilità da reato degli enti, a legislazione invariata, impone di circoscrivere gli effetti del nuovo meccanismo estintivo esclusivamente alla persona fisica, richiedendo comunque all'organo accertatore che impartisce la prescrizione di comunicare al pubblico ministero eventuali profili di responsabilità dell'ente<sup>118</sup>. Anche in questo caso, quindi, il legislatore del 2015, nell'ambito della più ampia ed organica riforma dei reati ambientali, sembra aver confermato la tendenza a considerare i nessi tra le condotte individuali e quelle collettive soltanto nei casi in cui si decida di

---

<sup>116</sup> A qualificarla come causa di non punibilità sopravvenuta MARTUFI, *La «diversione» ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, cit., 297.

<sup>117</sup> Su questi aspetti ampiamente SCARCELLA, CHILOSI, *Art. 25 undecies*, cit., 991.

<sup>118</sup> Così SCARCELLA, CHILOSI, *Art. 25 undecies*, cit., 992.

corresponsabilizzare la *societas*, e non invece quando si tratta di applicare meccanismi premiali e deflattivi<sup>119</sup>.

Considerando che, come evidenziato da autorevole dottrina, la procedura estintiva delineata dagli artt. 318 *bis* e ss. risponde a esigenze deflattive e ha la specifica funzione di promuovere e incentivare condotte ripristinatorie capaci di eliminare situazioni pericolose e riparare un'offesa già avvenuta ma ritenuta legislativamente "sanabile"<sup>120</sup>, risulta incomprensibile il motivo per cui l'accesso debba essere precluso agli enti.

Tale esito risulta non soltanto ingiusto ma anche irragionevole per diversi motivi. In primo luogo, nella prassi è la società cui appartiene il contravventore a sostenere i costi necessari per l'adempimento delle prescrizioni imposte dall'autorità di polizia giudiziaria, e a farsi carico della somma pecuniaria da versare, consentendo così alla persona fisica indagata per la contravvenzione ambientale di beneficiare dell'effetto estintivo dell'istituto<sup>121</sup>.

Il problema è evidente: si giunge a una situazione paradossale in cui le condotte realizzate dall'ente avvantaggiano l'autore della contravvenzione, mentre per l'ente stesso esse rilevano al massimo in riferimento all'«eliminazione delle condotte dannose o pericolose del reato» ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) e dell'art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001, esclusivamente ai fini della non applicazione delle sanzioni interdittive e della riduzione della sanzione pecuniaria<sup>122</sup>. Per evitare questa possibile distorsione, è stato suggerito di interpretare l'art. 8 in maniera restrittiva, ritenendo che l'esclusione dell'effetto

---

<sup>119</sup> Lo fa notare PELISSERO, *Principi generali*, cit., 161, i quali auspicano, *de iure condendo*, una riflessione attenta sugli effetti dei nuovi istituti deflattivi rispetto alla persona giuridica.

<sup>120</sup> In dottrina così CATERINI, *Le implicazioni sistematiche della nuova causa di estinzione delle contravvenzioni del Testo Unico dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2016, 3-4, 595; PETELLA, *Ecoreati e responsabilità degli enti*, cit., 325.

<sup>121</sup> Cfr. SCARCELLA, CHILOSI, *Art. 25 undecies*, cit., 992; BIRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi*, cit., 299.

<sup>122</sup> In tal senso Cfr. SCARCELLA, CHILOSI, *Art. 25 undecies*, cit., 993. In senso conforme PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont.*, 2018,1, 333, secondo il quale «quanto alla responsabilità del soggetto individuale autore della contravvenzione, si direbbe che quest'ultimo possa "beneficiare" del comportamento osservante dell'ente nonostante che la persona fisica non abbia fatto nulla per "meritarsi" l'impunità sopravvenuta». L'Autore sottolinea che secondo un'altra interpretazione «la ratio dell'istituto non è tanto quella di sollecitare una sorta di pentimento del reo quanto quella di ottenere comunque la regolarizzazione delle condizioni di esercizio dell'attività pericolosa per l'ambiente, rimanendo indifferente se a questo risultato si perviene ad opera del comportamento dell'autore individuale della violazione o di altri soggetti».

estintivo riguarda soltanto quelle cause che non dipendono da attività del soggetto collettivo responsabile, ma da meri fatti oggettivi, come il trascorrere del tempo ai fini della prescrizione, o da comportamenti strettamente riconducibili al soggetto individuale<sup>123</sup>.

#### 4.2.1. *La disciplina dell'oblazione*

La causa estintiva di cui agli artt. 318-*bis* e ss. è ritenuta applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa. Si tratta di reati per i quali può concorrere la causa di estinzione prevista dal Codice penale: l'oblazione, disciplinata dagli artt. 162 e 162-*bis* c.p.<sup>124</sup>.

Questo istituto ha una vasta applicazione nel diritto penale ambientale, poiché la maggior parte degli illeciti penali in questo settore sono qualificati dal legislatore come reati contravvenzionali<sup>125</sup>. In particolare<sup>126</sup>, sono oblabilili i seguenti reati contravvenzionali elencati nell'art. 25 *undecies*, d.lgs. 231/2001: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.), attività di gestione di rifiuti (non pericolosi) non autorizzata [art. 256, 1° co., lett. a) T.U.A.], deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, 6° co., primo periodo, T.U.A.), omessa bonifica di siti inquinati da rifiuti non pericolosi (art. 257, 1° co., T.U.A.), detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività (art. 6, 4° co., l. 7 febbraio 1992, n. 150) e inquinamento colposo causato da navi (art. 9, 1° co., d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202)<sup>127</sup>.

---

<sup>123</sup> Lo afferma PALAZZO, *I nuovi reati ambientali*, cit., 334.

<sup>124</sup> Cfr. MARTUFI, *La «diversione» ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, cit., 301 s, il quale specifica che per quanto riguarda i rapporti con l'oblazione obbligatoria, il nuovo istituto di cui agli artt. 318 bis e ss. si sovrappone integralmente al campo di applicazione del procedimento codicistico: vi sono infatti ricomprese tutte le contravvenzioni punite con la sola ammenda. In relazione, invece, all'oblazione discrezionale la sovrapposizione è solo parziale: l'estinzione in sede giudiziale, alle condizioni previste dall'art. 162-bis c. p., rimane infatti l'unica via percorribile nei casi in cui le contravvenzioni che abbiano cagionato danno o pericolo e in quelli in cui il contravventore non abbia regolarizzato nei tempi e con le modalità prestabilite dall'atto di prescrizione.

<sup>125</sup> Sul punto BORTOLOTTO, PARODI, *Modello organizzativo e reati ambientali: luci e ombre dopo la riforma nel rapporto con il testo unico sull'ambiente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, 1, 54.

<sup>126</sup> V. *supra* Cap. II, § 6.1 gli altri reati suscettibili di estinzione a seguito di oblazione.

<sup>127</sup> Cfr. BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 306 ss; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 2 ss. Gli autori richiamano tra i reati suscettibili di estinzione a seguito del pagamento di una somma di denaro: L'art. 4, 1° co., ultima parte, e 3° co., della l. 13 dicembre 1989, n. 401 (puniti con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda), in tema di esercizio abusivo di attività di giuoco o di

Come anticipato, per alcuni di tali reati – ovvero per quelli di cui agli artt. 256, 1° co., lett. a), 256, 6° co., primo periodo, e 257, 1° co., T.U.A. – è altresì applicabile la procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali di cui agli artt. 318-*bis* ss. T.U.A., che, per il minore importo da versare, risulta un'alternativa più vantaggiosa all'oblazione *ex art.* 162 bis.

L'art. 162-*bis* c.p. prevede che, per le contravvenzioni punite con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore possa ottenere l'estinzione del reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda prevista dalla legge, oltre alle spese del procedimento. Questo strumento soddisfa le esigenze di deflazione del sistema penale e, nel caso dell'oblazione speciale, persegue anche obiettivi di riparazione e recupero del bene giuridico leso<sup>128</sup>.

Considerando che l'istituto dell'oblazione non è previsto dal d.lgs. 231/2001, sorge un quesito analogo a quello già affrontato in relazione ad altri istituti precedentemente esaminati: quale effetto produce l'estinzione del reato presupposto, conseguente a oblazione, nei confronti dell'ente collettivo imputato? L'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001 non sembra lasciare spazio a interpretazioni alternative: la tassativa indicazione dell'amnistia come unica causa esimente esclude la possibilità per l'ente di essere esonerato da responsabilità in tutti quei casi in cui il reato è estinto per cause diverse dall'amnistia, inclusa l'oblazione<sup>129</sup>.

---

scommessa (richiamati nell'art. 25 quaterdecies d.lgs. 231), nonché il delitto *ex art.* 171, 1° co., lett. a bis), della l. 22 aprile 1941, n. 633 (ricompreso nell'art. 25 novies d.lgs. 231) - concernente la messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in reti telematiche o connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta - che può estinguersi mediante il pagamento previsto dal 2° co. dello stesso art. 171.

<sup>128</sup> Sul punto ampiamente SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 9 ss. L'autrice, nel valorizzare il ruolo dell'oblazione nel contrasto alla criminalità d'impresa, ricorda che già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2001 il legislatore aveva fatto ampio ricorso a tale istituto per colmare il vuoto normativo legato all'assenza di una disciplina della responsabilità da reato degli enti, soprattutto nei casi in cui le condizioni di accesso fossero concretamente attuabili solo attraverso la persona giuridica. Per un approfondimento sull'istituto dell'oblazione si vedano BONTEMPI, *Sub art. 162. Oblazione nelle contravvenzioni*, in DOLCINI, GATTA, *Codice penale commentato*, IV ed., Milano, 2015, 2209; MARTINI, *Oblazione (profili sostanziali)*, voce in *Dig. pen.*, Torino, 1998, 404.

<sup>129</sup> Così BORTOLOTTO, PARODI, *Modello organizzativo e reati ambientali*, cit., 55 ss., il quale ritiene che «Rebus sic stantibus, pare comunque arduo configurare una possibilità del p.m., anche a fronte dell'estinzione del reato a carico dell'indagato a seguito di oblazione, di non procedere autonomamente agli accertamenti necessari alla ricostruzione di responsabilità dell'ente ai sensi del combinato disposto del d.lgs. 121/2011 e del d.lgs. 231/2001».

Nel tentativo di superare la rigidità di tale interpretazione e per consentire l'applicazione dell'oblazione anche agli enti collettivi, si potrebbe argomentare sulla riconducibilità o meno dell'oblazione al novero delle cause di estinzione del reato<sup>130</sup>.

Alcuni studiosi<sup>131</sup>, infatti, nel considerare l'oblazione uno strumento che risponde ad esigenze di deflazione processuale, ne riconoscono la natura processuale e la riconducono al *genus* dei riti alternativi. In tal modo, tramite l'art. 34 del d.lgs. 231/2001, si potrebbe estendere l'istituto anche agli enti, permettendo loro di farne autonomo ricorso.

Un'altra parte della dottrina sostiene che l'oblazione debba essere considerata quale condizione di procedibilità del reato<sup>132</sup>, con la rilevante conseguenza che l'impossibilità di proseguire con l'azione penale nei confronti della persona fisica, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 231/2001, determinerebbe anche l'improcedibilità dell'illecito amministrativo.

La dottrina maggioritaria concorda nel ritenere che l'istituto abbia natura sostanziale, in particolare è una causa di estinzione del reato, la quale, secondo l'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001, non influisce sulla punibilità dell'ente.

È altresì importante notare che alcune voci autorevoli<sup>133</sup> qualificano l'oblazione come causa di non punibilità in senso stretto, poiché l'effetto che essa produce non è tanto l'estinzione del reato, piuttosto «una riaffermazione della potestà punitiva dello Stato, che, nell'addivenire a una sorta di transazione con il reo, intende garantire sia la soddisfazione dell'esigenza punitiva, sia il risparmio dei costi e dei tempi del procedimento.»<sup>134</sup>.

In ogni caso, per quanto riguarda gli effetti sulla responsabilità degli enti, la qualificazione dell'oblazione come causa di estinzione del reato o come causa di non punibilità non risulta determinante. Come è stato ripetutamente sottolineato, in

---

<sup>130</sup> In argomento SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 9 ss. Si rinvia all'autrice per un'analisi dell'oblazione «nel composito panorama delle cause di non punibilità del reato».

<sup>131</sup> Cfr. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, VIII ed., Milano, 2019, 478; MARTINI, *Oblazione*, cit., 409, parla di una forma particolare di patteggiamento.

<sup>132</sup> Così PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1993, 721. Per un approfondimento sui diversi orientamenti dottrinali si veda SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 10 ss.

<sup>133</sup> Cfr. STORTONI, *Estinzione del reato e della pena*, in *Dig. pen.*, Torino, 1990, 344 ss.

<sup>134</sup> Così SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 12 ss.

base a quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001 e a quanto specificato nella relazione ministeriale, tali istituti, ad eccezione dell'amnistia, non si estendono alla persona giuridica. Si è quindi opportunamente sottolineata, anche in questo contesto, la necessità di introdurre meccanismi di coordinamento che permettano anche alla persona giuridica di accedere all'istituto estintivo, mediante il pagamento di una somma di denaro e, se possibile, la rimozione delle conseguenze dannose o pericolose del reato<sup>135</sup>.

### **5. La riforma Orlando del 2017 e la nuova causa di estinzione dei reati procedibili a querela. L'articolo 162-ter c.p.**

La l. 23 giugno 2017, n. 103<sup>136</sup>, comunemente nota come "riforma Orlando" ha introdotto, tra le molteplici novità, una nuova causa di estinzione del reato all'art. 162-ter c.p., tra la disciplina dell'oblazione e quella della sospensione condizionale, per i reati procedibili a querela suscettibile di rimessione.

Si tratta di un istituto la cui *ratio* può essere rinvenuta nel principio dell'*extrema ratio* del diritto penale e della sussidiarietà-necessarietà "secondaria"<sup>137</sup>.

Questa nuova causa di estinzione del reato consente infatti di attuare una sorta di "depenalizzazione in concreto" per quei reati che, sebbene già consumati, siano stati tempestivamente riparati mediante una contro-condotta volta a eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose o pericolose, permettendo, anche se *ex post*, la tutela del bene giuridico protetto<sup>138</sup>.

---

<sup>135</sup> In tal senso BORTOLOTTO, PARODI, *Modello organizzativo e reati ambientali*, cit., 56; PALAZZO, *I nuovi reati ambientali*, cit., 333 s.; PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 547; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 12 ss.; BIRRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi*, cit., 305.

<sup>136</sup> Per un primo commento alla normativa si veda SPANGHER (a cura di), *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, Roma, 2017. Già prima della riforma, a favore dell'introduzione di una disciplina specifica per il c.d. "reato riparato" DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.* 2015, 240.

<sup>137</sup> Cfr. AMARELLI, *La nuova causa estintiva per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.*, in *Studium Iuris*, 2017, 12, 1421 ss. In senso conforme si veda anche DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca dei limiti all'espansione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1654 ss.

<sup>138</sup> Così AMARELLI, *La nuova causa estintiva per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.*, cit., 1421 ss., secondo il quale la nuova causa di estinzione consente anche di «realizzare il principio di sussidiarietà dell'intervento penale in via secondaria, limitando l'applicazione delle sanzioni criminali ai soli casi strettamente necessari», ed è inoltre «funzionale a garantire una più efficace implementazione della funzione rieducativa della pena descritta dall'art. 27, comma 3, Cost».

L'articolo 162-ter stabilisce che, nei reati perseguibili a querela, il giudice dichiara l'estinzione del reato quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

L'applicazione dell'istituto, limitata alle fattispecie di reato procedibili a querela, non deve essere interpretata – come fatto da alcuni<sup>139</sup> – come indicativa di una volontà legislativa volta a circoscrivere l'istituto esclusivamente alle ipotesi di reato lesive di interessi strettamente individuali. Si può condividere l'opinione di quella parte della dottrina che ritiene che le intenzioni del legislatore nell'introdurre questo nuovo istituto siano riconducibili piuttosto alla volontà di «recuperare l'efficienza del sistema penale tramite un'operazione di selezione delle imputazioni da sottoporre a giudizio»<sup>140</sup>. In questa selezione a rilevare non è la valutazione del querelante circa la concreta offensività della condotta oggetto di imputazione, bensì la valutazione di idoneità delle condotte riparatorie. Ad ulteriore conferma, la procedura estintiva delineata dall'art. 162-ter c.p. non richiede necessariamente il consenso della persona offesa, la quale deve essere semplicemente sentita.

Pur non essendo questa la sede per entrare nei dettagli dell'art. 162-ter c.p., è opportuno sottolineare alcuni aspetti rilevanti nell'ottica del coordinamento con la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001 e con le specifiche ipotesi di condotte riparatorie ivi disciplinate.

Innanzitutto, occorre evidenziare che l'istituto ha natura sostanziale, essendo espressamente qualificato dal legislatore quale causa di estinzione del reato. Di conseguenza, si pone il consueto interrogativo circa l'applicabilità dello stesso all'ente collettivo. Ancora una volta, la risposta non può che essere negativa, poiché ci si trova di fronte a un ulteriore caso in cui l'art. 8 del d.lgs. 231/2001, nel sancire la permanenza della responsabilità collettiva nel caso in cui il reato sia estinto per cause diverse dall'amnistia «pregiudica un prolungamento della non punibilità verso l'ente»<sup>141</sup>. Non si potrebbe giungere a una diversa conclusione nemmeno

---

<sup>139</sup> Cfr. AMATO, *Uno sforzo deflattivo a portata limitata*, in *Guida dir.*, 21, 2018, 22; CORSO, *Le ricadute processuali dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in *Arch. pen.*, 2017, 3, 939.

<sup>140</sup> Così PISCONTI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie fra improbabili effetti deflativi e concrete problematiche applicative. Alcuni spunti per una possibile riforma*, in *Arch. pen.*, 2021, 2, 6.

<sup>141</sup> Così PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 547.

facendo leva sulle finalità deflattive dell'istituto, poiché l'intento deflattivo – come sottolineato da autorevoli voci dottrinali – non modifica la natura giuridica della causa estintiva e, soprattutto, «non rende prevalente la funzione processuale rispetto a quella sostanziale»<sup>142</sup>.

A legislazione invariata, quindi, dato che la procedura delineata dall'art. 162-ter c.p. richiede soltanto che la persona offesa sia sentita, nel caso in cui questa non accetti il risarcimento offerto e decida di non rimettere la querela, si determinerebbe la prosecuzione del procedimento a carico dell'ente in conformità a quanto disposto dall'art. 8, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001<sup>143</sup>.

Tale conclusione suscita perplessità, poiché, analogamente a quanto argomentato in relazione alla disciplina dell'oblazione, i costi necessari per attuare le condotte risarcitorie graveranno in gran parte, se non integralmente, sulla persona giuridica.

Nei reati procedibili a querela, la realizzazione delle condotte di riparazione del danno tramite restituzioni o risarcimento, nonché l'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, consente alla persona fisica di estinguere il reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. Per l'ente, invece, ai sensi degli artt. 12 e 17 del d.lgs. 231/2001, l'adempimento di tali condotte comporta solo un trattamento sanzionatorio più favorevole in termini di riduzione della sanzione pecuniaria di esclusione delle sanzioni interdittive, irrogabili o già irrogate (art. 78)<sup>144</sup>.

In dottrina, da un lato, si è tentato di ridimensionare il problema dell'assenza di coordinamento tra l'art. 162-ter e la disciplina della responsabilità degli enti, osservando che, poiché la disposizione si applica solo ai reati perseguibili a querela e i reati presupposto della responsabilità dell'ente sono per lo più perseguibili d'ufficio, tale questione risulta marginale<sup>145</sup>.

---

<sup>142</sup> In tal senso DI GERONIMO, *L'estensione all'ente della disciplina in tema di tenuità del fatto, messa alla prova ed estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., 8 ss.

<sup>143</sup> Così BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 305.

<sup>144</sup> In tal senso PISCONTI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., 58.

<sup>145</sup> Vedi sul punto PISCONTI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., 59, la quale aggiunge che «il perseguimento di finalità riparatorie, valorizzate quale vero e proprio strumento alternativo di risposta all'illecito, costituisce un'ispirazione di fondo comune che trova diverse declinazioni a seconda che si verta in tema di reati commessi da persone fisiche, piuttosto che di illeciti amministrativi imputabili agli enti».

A prescindere dall'ampiezza dell'ambito di applicazione dell'istituto, autorevoli autori<sup>146</sup> sostengono l'assenza di motivazioni nel proseguire il processo nei confronti dell'ente quando il reato è estinto per la persona fisica ai sensi dell'art. 162-ter. In tali casi, infatti, «il conflitto, sia pure d'imperio, per mano del giudice, è da ritenere 'composto', e quindi il decumulo dovrebbe possedere un'efficacia bilaterale»<sup>147</sup>.

## **6. La legge Spazzacorrotti del 2019 e le novità sul versante della "premierità"**

La legge n. 3/2019<sup>148</sup> (comunemente nota come "Spazzacorrotti") recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza e movimenti politici» è intervenuta in tema di reati contro la pubblica amministrazione nell'ottica di garantire una risposta sanzionatoria adeguata ad un fenomeno particolarmente allarmante. Le modifiche al Codice penale introdotte dalla nuova normativa sono estremamente ampie<sup>149</sup> e non possono essere esaminate in dettaglio in questa sede, è fondamentale, invece, riflettere su quelle che hanno inciso sul regime di responsabilità degli enti.

Alla responsabilità degli enti è dedicato l'art. 1, comma 9, della l. 3/2019. Le novità introdotte dalla riforma riguardano tre aspetti principali: l'ampliamento dei reati-presupposto, l'inasprimento delle sanzioni interdittive e l'introduzione, anche per l'ente, di un istituto premiale ispirato all'art. 323-ter c.p., sebbene senza prevederne la non punibilità<sup>150</sup>.

---

<sup>146</sup> A favore dell'estensione all'ente dell'art. 162 ter in dottrina PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 546 ss.; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 27 ss; BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 305 ss.

<sup>147</sup> Ampiamente PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 546.

<sup>148</sup> Tra i primi commenti alla normativa si vedano: FLORA, MARANDOLA (a cura di), *La nuova disciplina dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali (L. 9 gennaio 2019, n.3 c.d. «spazzacorrotti»)*, Pisa, 2019; GAMBARDELLA, *Il grande assente nella nuova "legge spazzacorrotti": il microsistema delle fattispecie di corruzione*, in *Cass. pen.*, 2019, 1, 44 ss.; PADOVANI, *La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma*, in *Arch. pen.*, 2018, 1 ss.

<sup>149</sup> Sul punto si rinvia all'approfondita analisi di MONGILLO, *La legge "spazzacorrotti". Ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell'anticorruzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 5, 231 ss.

<sup>150</sup> Per un'analisi delle novità in materia di responsabilità dell'ente si vedano tra gli altri, AMATO, *Nuova disciplina della corruzione: il legislatore non si è dimenticato della responsabilità dell'ente*,

Sotto il primo profilo, è stato introdotto nell'elenco dei reati presupposto il reato di traffico di influenze illecite [cfr. art. 25, comma 1, d.lgs. 231/2001], previsto dall'art. 346 *bis* c.p, fattispecie che è stata a sua volta modificata dall'art. 1, lett. t), inglobando al suo interno la previgente ipotesi del millantato credito previsto dall'art. 346 c.p.<sup>151</sup>.

Per quanto riguarda il secondo profilo, il comma 5 dell'art. 25 del d.lgs. 231/2001 aggrava la disciplina delle sanzioni interdittive per i reati previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo. In particolare, la durata delle sanzioni interdittive applicate ai delitti di corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione propria, concussione e induzione indebita è fissata tra quattro e sette anni qualora il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale, mentre nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la durata varia da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni<sup>152</sup>.

Una delle innovazioni più rilevanti in materia di politica sanzionatoria è contenuta nel comma 5-*bis* aggiunto all'art. 25 del decreto 231<sup>153</sup>. La norma recita: «Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive

---

*in Resp. amm. soc. enti.*, 2019, 1, 9 ss.; DI GERONIMO, *Le modifiche introdotte dalla c.d. «Spazzacorrotti» in tema di misure cautelari interdittive*, *ivi*, 2019, 2, 45 ss.; BONSEGNA E MICELI, *I pesanti effetti della spazzacorrotti sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, *ivi*, 2019, 3, 77 ss.; PIVA, *Articolo 25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Torino, 2021, 633 ss.

<sup>151</sup> Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio della nuova ipotesi di illecito amministrativo dell'ente dipendete dal reato di cui all'art. 346 *bis* c.p., è stata prevista la sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Vedi sul punto DI GERONIMO, *Le modifiche introdotte dalla c.d. «Spazzacorrotti»*, cit., 46.

<sup>152</sup> In dottrina DI GERONIMO, *Le modifiche introdotte dalla c.d. «Spazzacorrotti»*, cit., 48 ss, critica la riforma nella parte in cui prevede che il criterio di determinazione delle sanzioni interdittive sia ancorato alla diversa posizione che assume all'interno dell'ente l'autore del reato presupposto. In particolare ritiene che «la scelta seguita dal Legislatore si fonda su una ratio facilmente intuibile, ma non per questo sicuramente corretta».

<sup>153</sup> Sul tema GULLO, *I reati contro la Pubblica Amministrazione e a tutela dell'attività giudiziaria*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 423.

hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 » (ossia, fino a due anni). Si tratta di una disposizione premiale di natura riparatoria che, per la prima volta nel nostro sistema giuridico, riconosce e valorizza anche la cooperazione processuale dell'ente<sup>154</sup>.

In particolare, la disposizione si ispira al modello introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. s), della L. n. 3/2019, che ha inserito nel Codice penale l'art. 323-ter. Tale norma prevede la non punibilità per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 353, 353-bis e 354 c.p., per coloro che, prima di avere notizia dello svolgimento di indagini a loro carico e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, denunciano volontariamente il reato e forniscono indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e individuare gli altri responsabili<sup>155</sup>.

La volontà del legislatore è chiara: si intende premiare la collaborazione spontanea attraverso la previsione, per la persona fisica, della non punibilità ex art. 323-bis c.p., e per l'ente, di una significativa riduzione del *quantum* delle sanzioni interdittive, come previsto dal comma 5-bis dell'art. 25 del d.lgs. 231/2001.

Con riferimento alla disciplina applicabile agli enti collettivi, l'introduzione del nuovo meccanismo 'premile' ha subito sollevato interrogativi, da parte di autorevoli studiosi<sup>156</sup>, sia riguardo al raccordo del nuovo istituto con il sistema normativo delineato dal d.lgs. 231/2001, che già prevede diversi meccanismi premiali, sia in merito all'effettiva utilità per l'ente di avvalersi di tale nuovo strumento.

In particolare, il comma 5-bis dell'art. 25 del d.lgs. 231/2001 introduce una circostanza attenuante speciale, che si conforma in gran parte allo schema delle condotte riparatorie previste dall'art. 17. Quest'ultima disposizione, come noto, permette all'ente di sottrarsi alle sanzioni interdittive attraverso una triplice condotta positiva: 1) il risarcimento integrale del danno e l'eliminazione delle

---

<sup>154</sup> Per un approfondimento MONGILLO, *La legge "spazzacorrotti". Ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell'anticorruzione*, cit., 306 ss. Sulla «collaborazione» dell'ente. Di recente, EPIDENDIO, *Collaborazione dell'ente e alternative al processo*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2018, 4, 145 s.

<sup>155</sup> Cfr. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 548.

<sup>156</sup> In tal senso vedi tra gli altri DI GERONIMO, *Le modifiche introdotte dalla c.d. «Spazzacorrotti»*, cit., 52 ss.; MONGILLO, *La legge "spazzacorrotti"*, cit., 307 ss.; AMATO, *Nuova disciplina della corruzione*, cit., 12 ss.

conseguenze dannose o pericolose del reato (o l'essersi adoperato in tal senso); 2) l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 3) la messa a disposizione del profitto ai fini della confisca. È evidente quale sia il problema: il beneficio per l'ente derivante dall'adempimento delle condotte previste dall'art. 17 risulta decisamente più vantaggioso rispetto a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5-bis, poiché consente non solo una mera riduzione delle sanzioni interdittive, ma la loro completa esclusione<sup>157</sup>. Considerando che il legislatore non ha previsto che per gli illeciti conseguenti ai reati contro la p.a. trovi applicazione la sola previsione speciale contenuta all'art. 25, comma 5 bis, appare improbabile che l'ente punti a ottenere l'attenuante di cui al medesimo comma, anziché aspirare al risultato più favorevole previsto dall'art. 17<sup>158</sup>.

In definitiva, sebbene la nuova fattispecie 'premiale' abbia il pregio di riconoscere un ruolo alla collaborazione processuale dell'ente, l'assenza di un'adeguata armonizzazione con la disciplina generale del d.lgs. 231/2001 rischia di renderla priva di reale utilità per l'ente<sup>159</sup>. Voci autorevoli hanno osservato che, una volta introdotta la non punibilità per la persona fisica collaborante, sarebbe stato opportuno prevedere una disposizione analoga per l'ente che adotta le stesse condotte<sup>160</sup>.

Tuttavia, il legislatore del 2019 ha confermato un approccio particolarmente rigoroso in materia di responsabilità degli enti, ampliando il catalogo dei reati

---

<sup>157</sup> Sul punto MONGILLO, *La legge "spazzacorrotti"*, cit., 307 ss., il quale però aggiunge che l'art. 17 fissa un limite temporale più rigoroso, poiché le condotte devono essere realizzate prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Invece, per la collaborazione di cui all'art. 25, comma 5-bis, c'è tempo fino alla sentenza di primo grado.

<sup>158</sup> In tal senso DI GERONIMO, *Le modifiche introdotte dalla c.d. «Spazzacorrotti»*, cit., 53 ss. Come sottolinea l'autore infatti «mal si comprende la ragione per cui l'ente, sottoposto ad indagini ed eventualmente già rinviato a giudizio, dovrebbe propendere per l'attuazione delle gravose prescrizioni previste dal comma 5 bis, al limitato fine di ottenere una riduzione delle sanzioni interdittive, piuttosto che optare per l'adozione delle condotte riparatorie che garantiscono un risultato di gran lunga maggiore, determinando l'integrale esenzione dalle sanzioni interdittive».

<sup>159</sup> Così AMATO, *Nuova disciplina della corruzione*, cit., 11 ss.

<sup>160</sup> Cfr. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 548. L'autore d'altro lato ritiene che un meccanismo premiale così concepito «vada preso con "con le molle"», perché pone dei problemi di non semplice risoluzione e rischia «piegare il sistema 231 in direzione di una propellente funzionalità investigativa (l'ente concepito come una sorta di "testimone della Corona")», che ne potrebbe snaturare, trasmutandolo, il DNA». Per un approfondimento su questi aspetti si rinvia all'opera sopra citata.

presupposto e inasprendo il regime delle sanzioni interdittive, limitandosi, sul versante premiale, a prevedere esclusivamente un'attenuazione della pena.

## 7. Le novità in materia di reati tributari e i profili di asistematicità

Con la riforma del 2019 (d.l. n. 124/2019, conv. con mod. in l. n. 157/2019) si è provveduto a inserire, tra i reati presupposto della responsabilità degli enti, alcuni dei delitti tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000<sup>161</sup>, tramite il nuovo art. 25-*quinqüesdecies* del d.lgs. n. 231 del 2001<sup>162</sup>.

Il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (di attuazione della direttiva UE 2017/1371, c.d. direttiva PIF, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha poi ulteriormente ampliato il novero dei delitti tributari all'interno dell'art. 25-*quinqüesdecies*<sup>163</sup>.

---

<sup>161</sup> Si tratta dei reati di: a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1), b) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 2-*bis*), c) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), d) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1), e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 2-*bis*), f) occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10), g) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

<sup>162</sup> V. ALAGNA, *I reati tributari e il regime di responsabilità da reato degli enti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2012, 397 ss.; SANTORIELLO, *I reati tributari nella responsabilità da reato degli enti collettivi: ovvero dell'opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali*, in *Arch. pen.*, 2017, 1, 1 ss.; FLORA, *Prime riflessioni sulle problematiche penalistiche del recepimento della "direttiva PIF" nel settore dei reati tributari e della responsabilità "penale" degli enti*, in *disCrimen*, 2019, 3, 79 ss.; MAGNELLI, *Sulla (in) compatibilità del sistema repressivo degli illeciti fiscali con lo statuto transnazionale del ne bis in idem: tra proporzionalità e 231*, in *Giur. pen.*, 16 dicembre 2019, 12 ss.; PERINI, *Brevi note su profili penali tributari del D.L. n. 124/2019*, in *Sist. pen.*, 3 dicembre 2019, 18 ss.; BARTOLI, *Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza*, in *Sist. pen.*, 2020, 3, 219 ss.; MAZZACUVA, *L'ingresso dei reati tributari nel sistema di responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. pen. dir. proc.*, 2020, 1 ss.; SEVERINO, *L'inserimento dei reati tributari nel d. lgs. n. 231/2001 tra osservazioni de iure condito e prospettive de iure condendo*, in *Sist. pen.*, 2020, 7, 128 ss.; BELLACOSA, *I reati tributari e i reati di contrabbando*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 611 ss.; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 201 ss.; FINOCCHIARO, *In vigore la "riforma fiscale": osservazioni a prima lettura della legge 157/2019 in materia di reati tributari, confisca allargata e responsabilità degli enti*, in *Sist. pen.*, 7 gennaio 2020, 1 ss.; PIERGALLINI, *La riforma dei reati tributari tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell'ente*, in *Sist. pen.*, 4 giugno 2020, 3 ss.; PIVA, *Reati tributari e responsabilità dell'ente: una riforma nel (ancorché non di) sistema*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2020, 3, 275 ss.; VENEZIANI, *Problemi attuali in tema di responsabilità dell'ente da diritto tributario*, in *Cass. pen.*, 2020, 9, 3086 ss.; MUCCIARELLI, *I reati tributari nel 'catalogo 231': un nuovo (ma imperfetto) strumento di contrasto alla criminalità d'impresa*, in *Sist. pen.*, 28 marzo 2022, 1 ss.

<sup>163</sup> In particolare, l'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. n. 75/2020 ha inserito il comma 1-*bis* dell'art. 25-*quinqüesdecies* d.lgs. n. 231/2001, estendendo la responsabilità ex crimine delle persone giuridiche ai reati di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione (rispettivamente, artt. 4, 5 e 10-*quater* d. lgs. n. 74/2000), se «commessi nell'ambito di sistemi

Nel recepire gli input sovranazionali, il legislatore italiano è andato ben oltre gli obiettivi di tutela prefissati dalla fonte eurounitaria, optando per un'estensione della responsabilità degli enti a quasi tutti i reati fiscali previsti dal nostro ordinamento, lasciando fuori soltanto quelli di omesso versamento di cui agli artt. 10-*bis* e 10-*ter* del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riguardanti sia l'imposta sul valore aggiunto sia quella sui redditi<sup>164</sup>.

Se la l. n. 157/2019 ben si inserisce nel sistema<sup>165</sup>, è quanto ai rapporti tra responsabilità della persona fisica e dell'ente che si è da subito lamentato un disallineamento<sup>166</sup>. In particolare, soltanto nei confronti della persona fisica si è adottato un atteggiamento premiale che, attraverso la minaccia della pena, mira a recuperare il gettito tributario<sup>167</sup>, prevedendo da un lato la mancata operatività della confisca in presenza dell'impegno a versare all'erario quanto dovuto (art. 12-*bis* d.lgs. n. 74/2000) e, dall'altro, una causa di non punibilità sopravvenuta collegata al pagamento degli importi dovuti (art. 13 d.lgs. n. 74/2000).

Il suddetto art. 13 prevede per i reati di cui agli artt. 10 *bis*, 10 *ter* e 10 *quater*, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 la non punibilità in presenza di integrale pagamento del debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, pur se intervenuto a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, ove avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Anche tale ultimo istituto, in virtù della previsione dell'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001, non produce alcun effetto nei confronti dell'ente.

---

fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

<sup>164</sup> In tal senso MAZZACUVA, *L'ingresso dei reati tributari nel sistema di responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, cit., 3. In particolare, la direttiva PIF si limitava a richiedere l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche (art. 6), con sanzioni penali o non penali, sia pecuniarie che di tipo interdittivo (queste ultime facoltative), per i reati fraudolenti e transfrontalieri in materia di IVA, che producono un danno per l'Unione Europea di almeno 10 milioni di euro (artt. 2 e 3), commessi da soggetti apicali o subordinati a vantaggio delle stesse persone giuridiche.

<sup>165</sup> Così PIVA, *Reati tributari e responsabilità dell'ente: una riforma nel (ancorché non di) sistema*, cit., 277.

<sup>166</sup> V. tra gli altri BARTOLI, *Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza*, cit., 219 ss.; MAZZACUVA, *L'ingresso dei reati tributari nel sistema di responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, cit., 11 ss.; LONGARI, *Non punibilità e pagamento del debito tributario: l'infelice prospettiva dell'ente*, in *Arch. pen.*, 2024, 3, 1 ss.

<sup>167</sup> Sul punto BARTOLI, *Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza*, cit., 219 ss.

Al riguardo, in dottrina si è obiettato che una tale asistematicità, genera un indebolimento dell'operatività della causa di non punibilità<sup>168</sup> e determina altresì un «evidente conflitto di interessi tra autore del reato ed ente collettivo, che, oltre a rappresentare di per sé una contropinta alla condotta riparatoria del primo, potrà indurre l'ente a non rendersi disponibile al pagamento»<sup>169</sup>.

In tale contesto, le soluzioni percorribili sono tre. La prima, più auspicabile, consiste in un intervento legislativo volto a coordinare l'operatività della causa di non punibilità, prevista dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000, con quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001. Sarebbe sufficiente prevedere espressamente l'applicabilità del nuovo istituto anche agli enti<sup>170</sup>.

In assenza di tale intervento, una seconda soluzione potrebbe essere ricercata sul piano interpretativo, sostenendo che l'art. 8 non trovi applicazione rispetto alla causa di non punibilità per i reati tributari<sup>171</sup> al fine di evitare irragionevoli differenziazioni tra persone fisiche ed enti collettivi.

In alternativa, non resterebbe che il rimedio estremo: sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. n. 74/2000, nella parte in cui non è applicabile agli enti, per contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione<sup>172</sup>.

---

<sup>168</sup> Così PIERGALLINI, *La riforma dei reati tributari tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell'ente*, cit., 17.

<sup>169</sup> Così LANZI, ALDROVANDI, *Diritto penale tributario*, 3<sup>a</sup> ed., Padova, 2020, 307.

<sup>170</sup> A suggerirlo in dottrina v. per tutti PIERGALLINI, *La riforma dei reati tributari tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell'ente*, cit., 17.

<sup>171</sup> In tal senso BARTOLI, *Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza*, cit., 220 ss.; PIERGALLINI, *La riforma dei reati tributari tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell'ente*, cit., 17 ss.; MAZZACUVA, *L'ingresso dei reati tributari nel sistema di responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, cit., 13 ss., secondo il quale si potrebbe adottare un'interpretazione restrittiva dell'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001, finalizzata a escludere dall'ambito di applicazione della disposizione *de qua* le c.d. cause di non punibilità in senso stretto, ossia quelle che escludono la punibilità "in astratto" di un fatto tipico, antiggiuridico e colpevole, senza determinare l'estinzione del reato. L'interpretazione restrittiva dell'art. 8 d. lgs. n. 231/2001 è illustrata e discussa, da ultimo, da MOSSA VERRE, *Le cause di esclusione della punibilità nel sistema della responsabilità degli enti: il caso della particolare tenuità del fatto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 284 ss. *Contra*, PIVA, *Reati tributari e responsabilità dell'ente: una riforma nel (ancorché non di) sistema*, cit., 279; D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per i delitti tributari: sintonie e distonie di sistema*, in *Sist. pen.*, 2020, 7, 177.

<sup>172</sup> Così BARTOLI, *Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza*, cit., 220. Considerazioni analoghe sono svolte da PIERGALLINI, *La riforma dei reati tributari tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell'ente*, cit., 16, laddove si osserva che «se, infatti, tutte le cause di estinzione del reato possono essere considerate (negli effetti come) cause di non punibilità, non è necessariamente vero il contrario, di modo che l'estensione dell'art. 8 anche a quest'ultime costituirebbe un'ipotesi di analogia in malam partem».

Com'è stato poi affermato, anche nell'ipotesi in cui si ponga rimedio all'irragionevolezza derivante dal mancato coordinamento della causa di non punibilità, l'estensione agli enti della responsabilità per i reati tributari può porsi in contrasto con il principio del *ne bis in idem*<sup>173</sup>, sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

A seguito della riforma, infatti, in caso di commissione del reato tributario presupposto nel suo interesse o a suo vantaggio, l'ente, già destinatario della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326)<sup>174</sup>, viene attinto anche dalle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal d.lgs. n. 231/2001.

Il problema emerge in quanto, alla luce dei “criteri Engel”, sia la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 del d.l. n. 269/2003 sia il regime punitivo del d.lgs. n. 231/2001, per il loro grado di severità e la loro natura repressiva, possono essere ricondotti alla nozione di “materia penale”<sup>175</sup>.

---

<sup>173</sup> Con riferimento ai doppi binari sanzionatori in generale e a quelli a carico delle persone giuridiche in particolare, v. TRIPODI, *Ne bis in idem europeo e doppi binari punitivi. Profili di sostenibilità del cumulo sanzionatorio nel quadro dell'ordinamento multilivello*, Torino, 2023; Id., *L'ente nel doppio binario punitivo. Note sulla configurazione metaindividuale dei doppi binari sanzionatori*, in *Sist. pen.*, 2020, 1 ss.; SCOLETTA, *Il principio del ne bis in idem e i modelli punitivi “a doppio binario”*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2021, 4, 180 ss. In materia tributaria V. BELLACOSA, *L'inserimento dei reati tributari nel “sistema 231”: dal rischio di bis in idem alla implementazione del modello organizzativo*, in *Sist. pen.*, 2020, 7, 138.

<sup>174</sup> L'art. 7 d.l. n. 269 del 2003 sancisce il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, affermando che «le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica». In argomento BELLACOSA, *I reati tributari e i reati di contrabbando*, cit., 623 (nt. 35).

<sup>175</sup> Così BELLACOSA, *I reati tributari e i reati di contrabbando*, cit., 624, il quale aggiunge che «sembra, inoltre, ravvisabile anche la medesimezza del fatto contestato nei due procedimenti, da intendersi secondo il parametro dell'*idem factum* e non dell'*idem crimen*» e che «pur a fronte della diversità degli elementi costitutivi tra l'illecito amministrativo ex art. 7 d.l. n. 269 del 2003 e l'illecito dipendente da reato ex art. 25-quinquiesdecies [...], entrambi gli illeciti appaiono sostanzialmente identici nei connotati e nelle circostanze storico-fattuali». Invece, secondo PIVA, *Reati tributari e responsabilità dell'ente: una riforma nel (ancorché non di) sistema*, cit., 278 si può «dubitare, in radice, della stessa sussistenza del requisito dell'*idem factum* ove inteso, secondo il noto insegnamento della giurisprudenza costituzionale, sì nella prospettiva storico-naturalistica ma pur sempre alla luce degli elementi costitutivi della fattispecie».

La questione sembra essersi progressivamente ridimensionata, poiché le Corti europee<sup>176</sup>, con l'avallo della Corte costituzionale<sup>177</sup>, hanno, in alcune rilevanti pronunce, tracciato i criteri fondamentali per garantire il rispetto del principio del *ne bis in idem*. In tale prospettiva, si è stabilito che il procedimento amministrativo e quello penale devono essere condotti in maniera coordinata, tanto sotto il profilo probatorio quanto temporale, e che l'insieme delle sanzioni imposte rispetti il principio di proporzionalità, tenendo in debita considerazione le misure già irrogate dall'autorità che ha agito per prima e prevedendo l'adozione di eventuali meccanismi compensativi<sup>178</sup>.

Ad ogni modo, non si può negare l'esistenza di un collegamento tra il tema della 'non punibilità' e quello del *ne bis in idem*: se il legislatore, per ragioni di opportunità politico-criminali, introduce una causa di non punibilità in senso stretto, finisce indirettamente per evitare una duplicazione indebita della sanzione per lo stesso fatto<sup>179</sup>. In questi termini, risulta ancor più ingiustificato il mancato coordinamento tra la causa di non punibilità *ex art. 13* del d.lgs. n. 74/2000 e il d.lgs. n. 231 del 2001.

Recentemente, è entrata in vigore la legge delega per la riforma fiscale (l. 9 agosto 2023, n. 111)<sup>180</sup> che demanda al governo una vasta revisione del sistema tributario e contiene, altresì, all'art. 20 una serie di previsioni riguardanti il versante penale ('Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale').

---

<sup>176</sup> V. la giurisprudenza più recente della Corte E.D.U., tra cui la decisione della Grande Camera, sent. 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia (ricorsi n. 24130/11 e n. 29758/11), commentata, tra gli altri, da VIGANÒ, *La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 18 novembre 2016. A ribadire l'esigenza della proporzionalità della pena complessivamente irrogata anche la Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 20 marzo 2018, Menci (C-524/15).

<sup>177</sup> Corte cost., 24 gennaio 2018, n. 43, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 3, 234; Corte cost., 24 ottobre 2019, n. 222, in *Cass. pen.*, 2020, 588.

<sup>178</sup> Sul punto e per una rassegna relativa alla giurisprudenza sul tema si rinvia a BELLACOSA, *L'inserimento dei reati tributari nel "sistema 231": dal rischio di bis in idem alla implementazione del modello organizzativo*, cit., 138 ss.

<sup>179</sup> In questi termini VENEZIANI, *La legge delega per la riforma fiscale: una prima lettura dei profili penalistici*, in *Sist. pen.*, 2023, 9, 34.

<sup>180</sup> In argomento VENEZIANI, *La legge delega per la riforma fiscale: una prima lettura dei profili penalistici*, cit., 23 ss.; FLORA, *Profili penali della legge delega per la riforma fiscale*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 11, 1413 ss.

Il d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in attuazione del suddetto art. 20 della legge delega per la riforma fiscale, «progetta previsioni dalle quali trae conferma il progressivo consolidamento della funzionalizzazione del diritto penale agli obiettivi riscossivi del diritto amministrativo»<sup>181</sup>.

Senza poter entrare nel dettaglio, in questa sede, delle numerose e rilevanti novità di interesse penalistico che hanno interessato diverse disposizioni del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è opportuno focalizzare l'attenzione sulle 'nuove' cause di non punibilità dei reati tributari riscossivi.

In particolare, vengono introdotti i commi 3-*bis* e 3-*ter* all'art. 13 del d.lgs. n. 74/2000.

Il nuovo comma 3-*bis* prevede un'ulteriore causa di non punibilità<sup>182</sup> dei delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-*bis*) e omesso versamento di IVA (art. 10-*ter*), laddove il fatto dipenda da «cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto».

Il nuovo comma 3-*ter*, invece, reca una disposizione comune ai delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA di cui ai citati articoli 10-*bis* e 10-*ter* del d.lgs. n. 74/2000, volta a prevedere alcuni «indici» per il giudizio di particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.*<sup>183</sup>.

L'innovazione del panorama delle cause di non punibilità all'interno del microsistema penale tributario rappresenta una scelta legislativa che, come evidenziato in dottrina<sup>184</sup>, non stupisce particolarmente e conferma come questa

---

<sup>181</sup> Così DI VIZIO, *l'irrefrenabile funzionalizzazione riscossiva del moderno diritto penale tributario*, in *Sist. pen.*, 19 aprile 2024, 1 ss.

<sup>182</sup> Si prevede che ai fini del riconoscimento di tale causa di non punibilità il giudice tenga conto della crisi non transitoria di liquidità dovuta: i) all'inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi; ii) al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche; iii) alla non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

<sup>183</sup> Tali indici sono i seguenti: i) entità dello scostamento rispetto alla soglia di punibilità (lett. a del nuovo comma 1-*ter*); ii) il pagamento integrale del debito secondo il piano di rateizzazione concordato (qualora non costituisca autonoma causa di non punibilità ai sensi del comma 1 dell'art. 13) (lett. b del nuovo comma 1-*ter*); iii) l'entità del debito residuo, qualora il debito sia in fase di estinzione mediante rateizzazione (lett. c del nuovo comma 1-*ter*); iv) lo stato di crisi del debitore, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs. 14/2019) (lett. d del nuovo comma 1-*ter*).

<sup>184</sup> In tal senso LONGARI, *Non punibilità e pagamento del debito tributario: l'infelice prospettiva dell'ente*, cit., 2 ss.

branca del diritto sanzionatorio possa essere paragonata a una vera e propria «tela di Penelope»<sup>185</sup>.

Ancora una volta, in assenza di alcuna disposizione di coordinamento, la vocazione premiale e riscossiva che caratterizza il diritto delle persone fisiche non trova riscontro all'interno del modello di responsabilità delineato dal d.lgs. n. 231/2001, che pure contempla ormai i principali reati tributari<sup>186</sup>.

La mancata applicazione delle cause di non punibilità agli enti collettivi, in particolare di quella prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 74/2000, si traduce non solo in un'irragionevole disparità di trattamento tra persona fisica ed ente, ma rischia anche di tradire lo spirito complessivo della riforma.

Gli ultimi interventi legislativi nella materia *de qua* sono il frutto di una precisa scelta di politica criminale: si parte dalla consapevolezza del fallimento, sotto certi aspetti, della minaccia della pena, tornando a incentivare il soggetto a compiere l'attività realmente perseguita dallo Stato: il pagamento del debito tributario, ovvero la riparazione del danno cagionato dall'evasione<sup>187</sup>.

Detto altrimenti, attraverso la minaccia della pena si mira a recuperare gli importi dovuti per poi riconoscere una causa di non punibilità collegata al pagamento degli stessi (art. 13 del d.lgs. n. 74/2000).

In tali circostanze, al cospetto della non punibilità del reato nella prospettiva dell'autore persona fisica, la società che estingue il proprio debito tributario da reato, pagando integralmente quanto dovuto, vede in ogni caso sopravvivere la propria responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001<sup>188</sup>.

Attualmente, alla luce della perentorietà dell'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001 e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur se in riferimento alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto<sup>189</sup>, non sembrano ammissibili soluzioni alternative.

---

<sup>185</sup> V. FLORA, *La "tela di Penelope" della legislazione penale tributaria*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 3-4, 476 ss.

<sup>186</sup> Così LONGARI, *Non punibilità e pagamento del debito tributario: l'infelice prospettiva dell'ente*, cit., 4. Nello stesso senso v. per tutti VENEZIANI, *Problemi attuali in tema di responsabilità dell'ente da diritto tributario*, cit., 3086 ss.; BELLACOSA, *I reati tributari e i reati di contrabbando*, cit., 622 ss.

<sup>187</sup> In tal senso BARTOLI, *Ancora sulle incongruenze della recente riforma in tema di reati tributari e responsabilità dell'ente*, in *Sist. pen.*, 2020, 7, 155 ss.

<sup>188</sup> Lo afferma VENEZIANI, *La legge delega per la riforma fiscale: una prima lettura dei profili penalistici*, cit., 33.

<sup>189</sup> V. *supra* § 4.1.

Inoltre, non si può sottacere che, a differenza della particolare tenuità del fatto, la questione relativa all'estensione della causa di non punibilità nel sistema penale tributario per l'ente collettivo si pone in termini diversi.

Rispetto all'art. 131-*bis* c.p., si potrebbe infatti obiettare che, a fronte di un fatto di minima offensività per la persona fisica, è comunque possibile individuare una grave lacuna organizzativa dell'ente, tale da giustificare l'applicazione della sanzione esclusivamente nei confronti di quest'ultimo<sup>190</sup> «almeno se si prende a riferimento la “colpa d'organizzazione” come cuore della responsabilità 231»<sup>191</sup>.

Ciò non può dirsi nel diverso caso relativo all'adempimento dell'obbligazione tributaria, che prescinde sia dal livello di colpevolezza della persona fisica sia dalla virtuosità dell'organizzazione dell'ente; pertanto, la conseguente non punibilità parrebbe piuttosto muoversi nel solco del c.d. *carrot and stick approach*, strettamente legato all'intero sistema di responsabilità da reato degli enti<sup>192</sup>.

## **8. La riforma ‘Cartabia’ del 2022 e i nodi applicativi rimasti irrisolti**

Il decreto legislativo 150/2022<sup>193</sup>, noto come «riforma Cartabia», ha dato attuazione alla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», composta da due articoli. L'articolo 1 conferisce al Governo deleghe per modificare il codice di procedura penale, il Codice penale e il regime sanzionatorio dei reati, oltre a introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa. L'articolo 2 della legge delega del 2021, invece, conteneva norme immediatamente applicabili riguardanti

---

<sup>190</sup> Cfr. BELLACOSA, *Articolo 8*, cit., 312; MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 394. Per questi aspetti v. *supra* § 4.1.1.

<sup>191</sup> Così LONGARI, *Non punibilità e pagamento del debito tributario: l'infelice prospettiva dell'ente*, cit., 7.

<sup>192</sup> Lo afferma LONGARI, *Non punibilità e pagamento del debito tributario: l'infelice prospettiva dell'ente*, cit., 8.

<sup>193</sup> Per un primo commento alla normativa si vedano, tra gli altri, GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi, e linee di fondo della Legge Cartabia*, in *Sist. pen.*, 15 ottobre 2021; CANZIO, *Il modello “Cartabia”: una riforma di sistema tra rito e organizzazione*, in *Guida dir.*, 2022, 42, 8 ss.; GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, *Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali*, in *Sist. pen.*, 28 ottobre 2022; PADOVANI, *Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato a ottenere risultati modesti*, in *Guida dir.*, 2022, 41, 8 ss.; SPANGHER, *La riforma del processo penale in Gazzetta*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 18 ottobre 2022.

la prescrizione e la durata dei giudizi di impugnazione, limitatamente ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020.

Nonostante le numerose novità introdotte dalla c.d. riforma Cartabia, essa non ha inciso sui principali nodi applicativi del sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. 231/2001 per gli enti<sup>194</sup>. Sebbene non sia possibile esaminare in dettaglio tutte le modifiche recentemente introdotte, è fondamentale concentrarsi su quelle che risultano particolarmente rilevanti per i temi oggetto di analisi.

In primo luogo, l'art. 32, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022 ha ampliato il perimetro della messa alla prova attraverso la modifica dell'art. 550, comma 2, c.p.p., che ora include un nuovo catalogo di reati, puniti con pena superiore nel massimo a quattro anni e non superiore a sei. Pertanto, il rinvio operato dall'art. 168 bis c.p. all'art. 550, comma 2, c.p.p. consente l'applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova per tali fattispecie di reato, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste.

Dato che la *ratio* della riforma mirava a incentivare, sia in chiave deflattiva che riparatoria, il ricorso alla messa alla prova, era ragionevole attendersi che il legislatore del 2022 estendesse tale istituto, con gli opportuni adattamenti, anche agli enti collettivi. Un simile intervento avrebbe rappresentato un'importante opportunità per risolvere definitivamente i contrasti interpretativi emersi in sede giurisprudenziale circa l'applicabilità della messa alla prova agli illeciti amministrativi derivanti da reato<sup>195</sup>.

In secondo luogo, nel quadro del perseguimento delle esigenze di deflazione processuale, la riforma Cartabia ha esteso i presupposti applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall'art. 131-bis c.p. In particolare, come già accennato, l'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato l'art. 131-bis c.p., ampliandone l'ambito di applicazione ai reati per i quali è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni di reclusione indipendentemente dal massimo edittale.

---

<sup>194</sup> Sul punto ampiamente MARZULLO, *La riforma Cartabia: un'occasione perduta per "incidere" su alcuni profili applicativi più controversi del microsistema della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al d.lgs. 231 del 2001*, in *Sist. pen.*, 2023, 7-8, 37 ss.

<sup>195</sup> Così MARZULLO, *La riforma Cartabia: un'occasione perduta*, cit., 55 ss. Vedi anche SANTORIELLO, *Niente messa alla prova per le società*, in *Ius penale*, 14 aprile 2023.

Anche in questo caso, il legislatore del 2022 ha perso un'occasione per intervenire sul decreto 231, ad esempio prevedendo, come già in dottrina era stato largamente auspicato, l'introduzione di una disposizione che «replica le fattezze del reato bagatellare della persona fisica», valorizzando però i profili che si pongono in conformità con la peculiare struttura dell'illecito dell'ente, ad esempio «la speciale tenuità del nesso imputativo»<sup>196</sup>. Questa omissione da parte del legislatore sembra essere in contrasto sia con uno dei principali obiettivi della riforma volto a ridurre l'eccessiva durata del processo penale, sia con quanto stabilito dalla stessa legge delega all'art. 1 (l. n. 134/2021)<sup>197</sup>, che richiedeva la modifica della formulazione «delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega in modo da renderle ad essi conformi».

A rendere ancora più complicato il quadro, l'art. 1, co. 4 della legge-delega 134/2021 dispone che «il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi per essa stabiliti, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

Il 19 marzo scorso, il d.lgs. n. 31/2024<sup>198</sup> ha introdotto le «disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134», apportando, all'art. 7, comma 1, lett. a), alcune modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Tuttavia, il decreto è intervenuto soltanto sul testo del d.lgs. 231/2001 con due modifiche di natura processuale. In primo luogo, è stata modificata l'art. 59 del d.lgs. n. 231/2001, relativo alla contestazione dell'illecito amministrativo, eliminando il riferimento all'art. 405, comma 1, c.p.p., abrogato dalla riforma Cartabia, e inserendo un

---

<sup>196</sup> Così e già prima della riforma Cartabia PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 543 ss.

<sup>197</sup> In tal senso MARZULLO, *La riforma Cartabia: un'occasione perduta*, cit., 62. L'autore ribadisce che, tra gli obiettivi per l'accesso ai fondi del PNRR, vi era la riduzione del 25% dei tempi medi di durata dei giudizi penali. Tuttavia, il legislatore delegato del 2022 non sembra aver prestato sufficiente attenzione a questo aspetto poiché «la finalità deflattiva non sarà pienamente attuata fintanto che si continueranno a celebrare procedimenti penali nei confronti della sola persona giuridica, anche in presenza di 'tenuità' degli illeciti ex 231».

<sup>198</sup> Sul punto si veda recentemente PELLEGRINI, CECCHI, *Processo agli enti e d.lgs. 31/2024: un correttivo alla riforma Cartabia che dischiude problematiche di sistema*, in *Sist. pen.*, 2024, 5 ss. Si rinvia all'Autore per un'analisi più approfondita delle recenti modifiche apportate dal d.lgs. 31/2024 e per i relativi riferimenti bibliografici.

riferimento al nuovo art. 407-*bis* c.p.p. In secondo luogo, è stata modificata la regola di giudizio prevista dall'art. 61, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, sostituendo le parole «risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente» con «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna».

Pur senza entrare nel merito delle modifiche, è evidente come il legislatore abbia nuovamente omissso di intervenire per estendere l'applicazione di istituti quali la sospensione del procedimento con messa alla prova o la non punibilità per particolare tenuità del fatto – i cui presupposti applicativi sono stati ampliati dalla riforma Cartabia – anche agli enti collettivi.

In definitiva, se il d.lgs. n. 150 del 2022 «si snoda lungo la direttrice fondamentale della semplificazione, razionalizzazione e speditezza del processo penale»<sup>199</sup>, sarebbe stato opportuno snellire anche il c.d. procedimento *de societate*.

### 8.1. I nuovi orizzonti della giustizia riparativa

Il Titolo IV del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021, ha introdotto nel sistema penale la «disciplina organica della giustizia riparativa»<sup>200</sup>, la cui entrata in vigore è stata rinviata al 30 giugno 2023. La recente normativa ha ridefinito il rapporto tra sistema penale e giustizia riparativa in termini di «complementarità integrativa»<sup>201</sup>, in quanto la giustizia riparativa può intervenire in qualsiasi fase del procedimento penale, senza preclusioni rispetto alla tipologia di illecito.

L'art. 42, comma 1, lett. a) del d.lgs. 150/2022 definisce la «giustizia riparativa» come «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di

---

<sup>199</sup> Così MARZULLO, *La riforma Cartabia: un'occasione perduta*, cit., 39, aggiungendo come in questo modo si rischia di «tradire lo spirito e la portata dell'intero impianto normativo di cui al d.lgs. n. 150 del 2022».

<sup>200</sup> Sulla giustizia riparativa la bibliografia è vastissima, si vedano tra gli altri CARTABIA, CERETTI, *Un'altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione*, Milano, 2022; CORNACCHIA, *Vittime giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1760 ss.; DI GIOVINE, *Delitto senza castigo? Il bisogno di pena tra motivazioni razionali ed istinti emotivi* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 855 ss.; DONINI, *Il delitto riparato. Una disegualità che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, 236 ss; MANNOZZI, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, in *Arch. pen.*, 2022, 1, 93.

<sup>201</sup> Così CINGARI, *La giustizia riparativa nella riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, 24 novembre, 2023, 10.

partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore».

La disciplina della giustizia riparativa è collocata nell'art. 129 *bis* c.p.p., il quale consente l'avvio dei programmi riparativi in qualsiasi fase del procedimento penale, su iniziativa dell'Autorità giudiziaria o su richiesta delle parti coinvolte. L'art. 129 *bis*, comma 3 c.p.p., stabilisce i criteri di ammissibilità per l'accesso alla giustizia riparativa, identificandoli nell'utilità del programma, nell'assenza di pericolo per le parti e nella tutela dell'accertamento dei fatti.

Il programma riparativo<sup>202</sup>, definito in modo generale e non tassativo dall'art. 53 del d.lgs. n. 150/2022, comprende la mediazione tra l'autore dell'offesa e la vittima, il dialogo riparativo e altre forme di confronto dialogico, guidate da mediatori. Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, l'art. 45 del d.lgs. n. 150/2022 individua non solo l'autore dell'offesa e la vittima, ma anche altri soggetti appartenenti alla comunità nel cui ambito il reato è stato commesso, nonché chiunque altro possa avere interesse. Il programma (art. 43 d.lgs. n. 150/2022) mira a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità, e può essere avviato esclusivamente con il consenso sia dell'autore che della vittima del reato.

Per quanto riguarda l'esito del programma riparativo, esso può essere simbolico o materiale, come previsto dall'art. 56 del d.lgs. n. 150/2022. L'esito simbolico può consistere in dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali, anche di natura pubblica o rivolti alla comunità, nonché in accordi riguardanti la frequentazione di persone o luoghi specifici. L'esito materiale, invece, richiama soluzioni già consolidate nella disciplina penalistica, quali il risarcimento del danno, le restituzioni, o l'impegno a eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché a prevenire ulteriori conseguenze.

---

<sup>202</sup> Cfr. art. 42 d.lgs. 150/2022 che definisce il programma riparativo come «ogni programma cui si accede gratuitamente che consente alla persona indicata come autore dell'offesa, alla vittima del reato e agli altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare in modo consensuale, attivo e volontario alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale adeguatamente formato, denominato mediatore».

Nel caso in cui invece, il programma venga interrotto o abbia esito negativo, ciò non deve recare pregiudizio all'autore indicato.

Rispetto agli enti collettivi, l'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 150/2022 prevede che «i diritti e le facoltà attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato». Come specificato nella relazione ministeriale al d.lgs. 150/2022, potrà accedere come vittima del reato l'ente «con o senza personalità giuridica, giusta l'ampiezza del criterio di delega che apre la giustizia riparativa potenzialmente ad ogni reato, quindi anche, per esempio, agli illeciti penali con vittima 'sfumata' o diffusa»<sup>203</sup>.

Tuttavia, la l. delega (art. 1, comma 18, l. n. 134/2021), in linea con la definizione della Direttiva 2012/29/UE, definisce la "vittima" del reato come: a) la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.

Pertanto, l'estensione della disciplina della giustizia riparativa agli enti si allontana dai principi e criteri direttivi della l. delega<sup>204</sup>. L'ente, inoltre, può accedere ai programmi di giustizia riparativa in qualità di autore dell'offesa ed è altresì incluso tra gli «altri soggetti appartenenti alla comunità» che possono partecipare a tali programmi (art. 45, lett. c).

A ben vedere, anche gli enti possono accedere a questo «nuovo paradigma di gestione dei conflitti che scaturiscono dai reati».<sup>205</sup>

Nonostante l'apprezzabile apertura del legislatore delegato, la nuova disciplina solleva numerosi interrogativi, soprattutto a fronte delle scarse disposizioni del d.lgs. n. 231/2001. Oltre alle questioni più tecniche, come la necessità di prevedere

---

<sup>203</sup> Così Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, 265.

<sup>204</sup> Per un'analisi sull'applicazione della giustizia riparativa agli enti vedi FONDAROLI, *Giustizia riparativa e d.lgs. 231/2001 secondo la «riforma Cartabia»*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2023, 1, 124 ss. L'autrice sottolinea come «la scelta del legislatore delegato va quindi oltre il mandato, a conferma del preponderante impegno nella direzione di corrispondere agli obblighi imposti dal P.N.R.R.»

<sup>205</sup> Così RUGGIERO, *Giustizia riparativa e responsabilità degli enti*, in *Proc. pen. gius.*, 2023, 111. Secondo la Relazione ministeriale al D.lgs. 150/2022, aggiunge l'Autrice, l'estensione della disciplina della giustizia riparativa agli enti collettivi troverebbe conferma sia nell'art. 35 del D.lgs. 231/2001, che permette di applicare all'ente «le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili», sia nella scelta di non prevedere preclusioni legate alla gravità delle fattispecie di reato nell'ambito della giustizia riparativa.

un programma riparativo specifico per gli enti<sup>206</sup>, distinto da quello destinato alle persone fisiche – ad esempio richiedendo che i mediatori e gli operatori dei centri per la giustizia riparativa siano dotati di specifiche conoscenze giuridico economiche ed aziendalistiche – emerge un problema di maggiore rilevanza. In particolare, alla luce di quanto esposto nella Relazione Ministeriale, quando si parla di estendere la disciplina della giustizia riparativa agli enti, si intende concedere loro la possibilità di accedere ai relativi programmi, ma non che questi rilevino nel procedimento *ex d.lgs. n. 231*<sup>207</sup>.

È importante chiarire questo aspetto: l'esito riparativo può produrre vari effetti, tra cui la remissione tacita della querela per i reati sottoposti a tale condizione di procedibilità (art. 152, comma 2, n. 2, c.p.); nei reati procedibili d'ufficio, può configurare un'attenuante comune (art. 62, n. 6, c.p.) e rilevare sul *quantum* della pena *ex art. 133 c.p.*

Si comprende il problema: qualora l'ente partecipi al programma come "imputato" e consegua un esito riparativo in relazione a un reato presupposto procedibile a querela, tale esito non produrrebbe effetti sul fronte della procedibilità.

Anche nel caso in cui l'autore del fatto di connessione partecipasse al programma di giustizia riparativa, l'eventuale esito riparativo, seppur potendo determinare la remissione della querela e, quindi, l'estinzione del reato presupposto, non influirebbe sul procedimento relativo all'illecito amministrativo ai sensi del *d.lgs. n. 231/2001*.

In tal senso, l'art. 8 del decreto 231 prevede che la responsabilità della *societas* sussista anche in caso di estinzione del reato per cause diverse dall'amnistia, escludendo così che la remissione della querela possa avere effetti favorevoli nei suoi confronti.

---

<sup>206</sup> In tal senso FONDAROLI, *Giustizia riparativa e d.lgs. 231/2001*, cit., 126.

<sup>207</sup> Sul punto ampiamente RUGGIERO, *Giustizia riparativa e responsabilità degli enti*, cit., 113, secondo la quale «il ponte tra i due percorsi (quello riparativo e quello penale) è dato dalle norme riformate o introdotte nel codice penale e in quello di procedura penale. Dire, dunque, che all'ente può essere estesa la disciplina organica della giustizia riparativa – come fa la Relazione – significa ammettere che esso può accedere ai relativi programmi, non che essi rilevino nel procedimento *ex d.lgs. n. 231*. Nell'ipotesi in cui i programmi dovessero concludersi con un esito riparativo, tale esito, a rigore, rimarrebbe fuori dal procedimento a carico dell'ente, visto che il legislatore non ha ritenuto di doverlo riconoscere.».

Analogamente, per quanto riguarda i reati procedibili d'ufficio, l'esito riparativo, pur rilevando come circostanza attenuante o in sede di valutazione della pena ai sensi degli artt. 62, n. 6 e 133 c.p., non apporterebbe alcun beneficio all'ente in quanto tali disposizioni, essendo di natura penale, non possono essere estese analogicamente alla responsabilità amministrativa dell'ente<sup>208</sup>.

In definitiva, sebbene la nuova disciplina sulla giustizia riparativa sia entrata in vigore solo di recente, e dunque occorrerà valutare la sua effettiva applicazione nella prassi, la dottrina formatasi sul tema mostra già posizioni divergenti.

Da un lato, vi è chi sostiene che, allo stato attuale, la nuova disciplina non abbia particolari risvolti positivi, ritenendo che «gli eventuali esiti riparativi dei programmi che coinvolgano l'ente in qualità di persona indicata come autore dell'offesa non produrrebbero alcun effetto sul trattamento sanzionatorio dello stesso»<sup>209</sup>.

Dall'altro lato, vi è chi apprezza l'estensione dell'accesso dell'ente al sistema della giustizia riparativa, ritenendo che ciò consenta di valorizzare «margini di deflazione in chiave premiale»<sup>210</sup>.

## **9. Il principio di autonomia nel panorama europeo: spunti di diritto comparato. Il sistema inglese**

La responsabilità da reato degli enti collettivi, come noto, è attualmente regolata in numerosi ordinamenti giuridici su scala globale. Risulta dunque utile esaminare come la questione dell'allocazione della responsabilità tra individuo ed ente collettivo sia affrontata in alcuni dei principali sistemi giuridici europei, quali quelli del Regno Unito, della Francia e della Spagna.

---

<sup>208</sup> Così RUGGIERO, *Giustizia riparativa e responsabilità degli enti*, cit., 113. L'Autrice ritiene quindi che «nel caso in cui fosse l'ente ad avvalersi dei programmi di giustizia riparativa, sembrerebbe non esservi alcuna possibilità di immaginare meccanismi di scambio tra procedimento riparativo e procedimento penale, da valorizzare al momento della definizione del trattamento sanzionatorio». Inoltre, aggiunge l'Autrice, l'esito riparativo non potrebbe né «portare ad un accordo per la rinuncia alla costituzione di parte civile, ovvero alla sua revoca» né concorrere ad una valutazione di particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. dato che l'accesso all'istituto è precluso alle persone giuridiche.

<sup>209</sup> In argomento ampiamente RUGGIERO, *Giustizia riparativa e responsabilità degli enti*, cit., 114. Si rinvia all'opera per le prospettive di riforma prospettate dall'Autrice al fine di ritenere «appetibile» il sistema di giustizia riparativa anche all'ente collettivo.

<sup>210</sup> Sul punto vedi FONDAROLI, *Giustizia riparativa e d.lgs. 231/2001*, cit., 126.

Secondo autorevole dottrina<sup>211</sup>, è possibile individuare tre distinti paradigmi a seconda che la responsabilità dell'ente sia: a) dipendente dal reato base commesso da un soggetto qualificato e riconducibile alla sfera di interessi dell'ente; b) autonoma dall'identificazione e dalla colpevolezza dell'autore del reato, pur richiedendo l'accertamento di un fatto tipico e antiggiuridico; c) indipendente sia dal reato presupposto che dall'autore.

La scelta tra questi modelli non è priva di conseguenze, in quanto incide su aspetti altrettanto rilevanti, come la possibilità di configurare una colpevolezza propria della *societas* in termini normativi, come colpa d'organizzazione.

Muovendo dal diritto anglosassone, va preliminarmente ricordato come il riconoscimento di una responsabilità dell'ente basata su un paradigma ascrittivo fondato sulla colpevolezza attribuibile alla *societas* ha tardato ad affermarsi<sup>212</sup>.

Il modello di responsabilità che inizialmente ha trovato maggiore diffusione è quello basato sull'*identification theory*<sup>213</sup>, che presuppone l'identificazione tra la persona giuridica e i suoi dirigenti. Questi ultimi, essendo considerati *directing mind and will* della *corporation*, agiscono come *alter ego* della società. Di conseguenza, i reati commessi dai dirigenti possono essere attribuiti alla persona giuridica, come se fossero stati commessi direttamente dalla stessa<sup>214</sup>.

---

<sup>211</sup> Su questi aspetti MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 311 ss.

<sup>212</sup> Secondo GANDINI, *La responsabilità delle persone giuridiche nel Regno Unito*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 3, 137 ss, erano quattro le obiezioni fondamentali al riconoscimento della responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, «la natura fittizia, e non reale, della persona giuridica; l'impossibilità di ricondurre la *mens rea*, ossia lo stato soggettivo richiesto per l'integrazione di un determinato reato, ad un soggetto diverso dalla persona fisica; l'incapacità della persona giuridica di comparire personalmente nel giudizio; la difficoltà di trovare sanzioni criminali adeguate.»

<sup>213</sup> La prima elaborazione giurisprudenziale di questo principio è contenuta in tre sentenze tutte del 1944, tutte relative a casi di frode e nelle quali la *mens rea* delle corporation si evince dalla colpevolezza dei manager director. Per un approfondimento sulle tre sentenze si rinvia a DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, cit., 8 ss.

<sup>214</sup> Sul punto vedi ampiamente DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, Torino, 2020, 5 ss. Per un approfondimento sulla responsabilità penale nel diritto inglese si vedano in dottrina: VINCIGUERRA, *Diritto penale inglese comparato. I principi*, Padova, 2002, 221 ss.; LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Milano, 2005; GENTILE, *L'illecito colposo dell'ente collettivo*, Torino, 2009; TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità penale degli enti: il corporate killing*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 253 ss. Nella letteratura anglosassone: FISSE, BRAITHWAITE, *Corporations, Crime and Accountability*, Cambridge, 1993, 49 ss.; SULLIVAN, *Corporate Killing-Some Governmental Proposals*, in *Criminal Law Review*, 2001, 31 ss.; WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, Oxford, 2001, 156 ss.

Nello specifico, la cerchia dei soggetti in grado di determinare la responsabilità penale dell'impresa è limitata a coloro che posseggono una *sufficient seniority*, in quanto, in una visione antropomorfica, solo costoro identificano la persona giuridica<sup>215</sup>. In questo paradigma ascrittivo quindi, l'illecito penale viene considerato come un'unica violazione commessa congiuntamente dalle due figure coinvolte<sup>216</sup>.

Il ricorso alla teoria dell'identificazione ha consentito – perlomeno nelle fasi iniziali – l'affermazione della responsabilità della *societas* anche per quei reati che richiedono la presenza di una *mens rea*<sup>217</sup>.

In seguito, il siffatto modello ha mostrato i suoi limiti per i cosiddetti *hybrid offences*, ossia quei reati che si collocano a metà strada tra la responsabilità colpevole e quella oggettiva, nei quali l'accusato ha la possibilità di provare a sua discolpa la diligenza tenuta<sup>218</sup>. Tale meccanismo di inversione dell'onere della prova ha contribuito a sviluppare un concetto autonomo di colpevolezza dell'ente, basato su un *deficit* organizzativo, ossia sulla mancata predisposizione o adeguata prevenzione degli illeciti da parte della persona giuridica<sup>219</sup>.

In questo contesto evolutivo, la dottrina inglese ha rivolto crescente attenzione ai temi della personalizzazione e dell'autonomia della responsabilità dell'ente. In particolare, si è cercato di individuare forme di colpevolezza direttamente attribuibili alla *societas*, al fine di permettere una maggiore personalizzazione del rimprovero. Parallelamente, si è mirato a garantire l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'ente anche nei casi in cui il reato non sia ascrivibile a una persona fisica determinata<sup>220</sup>.

---

<sup>215</sup> Così TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1995, 627 ss.

<sup>216</sup> Così PALIERO, *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc., pen.*, 2008, 1522.

<sup>217</sup> In tal senso si veda DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, cit., 7.

<sup>218</sup> Per maggiori approfondimenti, cfr. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 94 ss.

<sup>219</sup> Cfr. ASHWORTH, *Principles of Criminal Law*, 4 ed., 2003, 120 ss. Nella dottrina italiana così PALIERO, *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, cit., 1523, secondo il quale tale «Tendenza autonomista che si è via via affermata soprattutto in relazione ai reati ambientali e a quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, attribuiti all'ente secondo una struttura imputativa molto simile a quella dell'omesso impedimento dell'evento».

<sup>220</sup> In argomento DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, 64 ss.

Per quanto riguarda il primo profilo, ovvero la personalizzazione della responsabilità, sono state sviluppate diverse teorie. Tra queste, si distingue la c.d. “colpevolezza aggregata”, in cui il reato della corporation viene identificato come la somma delle colpevolezze dei singoli membri dell'organizzazione. O ancora la “colpevolezza d'impresa”, che include i modelli di *management failure* e *corporate fault*, in cui la responsabilità deriva dal difetto di controllo o dalla mancanza di un'adeguata organizzazione preventiva. Infine, il modello della c.d. *reactive fault*, nel considerare la colpevolezza dell'ente come reale rimproverabilità, impone di valutarla *ex post*, ovvero solo dopo il verificarsi del danno o del pericolo di danno. In questo caso, la responsabilità è attribuita alla *societas* per non aver adottato tempestivamente misure atte a rimuovere o attenuare le conseguenze dell'illecito commesso dalla persona fisica<sup>221</sup>.

Una delle più recenti evoluzioni in materia di responsabilità penale degli enti collettivi è la riforma legislativa dell'*homicide: il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act del 2007*. In questa occasione, attraverso l'introduzione della fattispecie di *corporate manslaughter* «si profila nitidamente l'immagine di una colpa di organizzazione di stampo metaindividuale»<sup>222</sup>. In particolare, si dispone che un'organizzazione è responsabile del reato di *corporate manslaughter* se il modo in cui le attività sono gestite, ovvero organizzate, dai suoi *senior managers*, cagiona la morte di una persona a causa di una grave violazione di un dovere di diligenza, a cui l'organizzazione era tenuta nei confronti della vittima<sup>223</sup>.

L'ordinamento del Regno Unito ha sviluppato un modello di responsabilità originaria, o per fatto proprio, fondato sul difetto organizzativo e, quindi, su una colpevolezza autonoma della *corporation*. È importante precisare, tuttavia, che la

---

<sup>221</sup> Per un'analisi dettagliata si veda PALIERO, *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1522.

<sup>222</sup> Così DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, cit., 9. In tema anche TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità penale degli enti*, cit., 260 ss.

<sup>223</sup> In particolare, la Section 1(3) del nuovo Act prescrive che: “An organization is guilty of an offence under this section if the way in which the activities are managed or organised by its senior management is a substantial element in the breach referred to in subsection (1)”. A sua volta, la Section 1(1) stabilisce che “An organisation to which this section applies is guilty of an offence if the way in which its activities are managed or organised - a) causes a person's death; and b) amounts to a gross breach of a relevant duty of care owed by the organisation to the deceased”. Per un approfondimento sulla normativa e sulle differenze della stessa con il “sistema 231” si rinvia a DE GIOIA-CARABELLESE, SAVINI, *La “231” nel regno unito: riflessioni comparatistiche in merito al cd. Omicidio societario (corporate manslaughter) e al corporate manslaughter and corporate homicide act 2007*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 111 ss.

normativa non introducendo un criterio di imputazione di carattere generale, non può essere qualificata come una riforma generale del regime di responsabilità degli enti. Di conseguenza, continueranno a trovare applicazione sia la *vicarious liability*<sup>224</sup> per le *strict liability offence*, sia la *doctrine of identification* per le altre ipotesi di *mens rea offences*<sup>225</sup>.

A seguire, il 1° luglio del 2011 è entrato in vigore il *Bribery Act 2010*<sup>226</sup>, che ha riformato la disciplina dei delitti di corruzione nel Regno Unito. L'aspetto più interessante allo scopo della seguente analisi è l'introduzione (alla *sec.7*)<sup>227</sup> di un'ulteriore fattispecie di reato ascrivibile alle *commercial organizations*. In particolare, si tratta di un'ipotesi di *strict liability* che si configura nei casi di "mancata prevenzione della corruzione": *failure of commercial organizations to prevent bribery*.

Il reato a carico della società si realizza quando una persona che agisce nell'interesse o per conto della stessa (sec. 8) corrompe un altro soggetto allo scopo di acquisire o mantenere, per la società, un'attività economica o un vantaggio nella gestione di tale attività. Analogamente a quanto previsto nell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, è previsto [(sec. 7 (2))] che la società possa andare esente da responsabilità dimostrando di aver adottato procedure adeguate volte a prevenire la commissione di tali condotte illecite<sup>228</sup>. La fattispecie costituisce un reato proprio dell'ente<sup>229</sup>, configurandosi più specificamente come una forma di omessa

---

<sup>224</sup> La responsabilità vicaria (*vicarious liability*) costituisce la prima forma di responsabilità criminale delle persone giuridiche nel Regno Unito. In dottrina MONGILLO, *La responsabilità penale, cit.*, 312., lo definisce come il modello «più estensivo e, almeno prima facie, più facile da maneggiare: l'ente può rispondere per la condotta illecita di qualsiasi dipendente o agent sulla base di semplici criteri ascrittivi: il mero collegamento con l'attività dell'ente, secondo la logica del rischio di impresa, oppure l'interesse/vantaggio dell'ente alla commissione del reato».

<sup>225</sup> Così DROSI, *Uno sguardo oltre il nostro ordinamento: il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Diritto penale e uomo*, 2020, 7-8, 16 ss.

<sup>226</sup> Per un commento alla normativa si rinvia a FAGGIANO, *La Responsabilità delle imprese nel UK Bribery Act: Prime Riflessioni su Strategie di Compliance e Implicazioni per le Società Italiane*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 26 ss.

<sup>227</sup> Cfr. WELLS, *Bribery: Corporate Criminal liability under Draft bill 2009*, in *Criminal Law Review*, 2009, 479 e ss.; GANDINI, *La responsabilità delle "commercial organizations" nel Regno Unito alla luce del Bribery Act 2010*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 4, 95 ss.; MONGILLO, *The Bribery Act 2010 – Corporate Criminal Liability for bribery offences*, in FIORELLA (a cura di), *Corporate Criminal Liability e Compliance Programs, Volume I, Liability "ex Crimine" of Legal Entities in Member States*, Napoli, 2012, 304 ss.

<sup>228</sup> In tal senso DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, cit., 11.

<sup>229</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 193 ss. e 451.

prevenzione del reato individuale, espressione di una concezione olistica della colpa dell'ente.

In definitiva, quella tratteggiata dalla *Section 7* costituisce un'ipotesi di responsabilità autonoma: il reato di *failure to prevent bribery* non può, infatti, essere commesso da un individuo e la *commercial organisation* risponde anche nel caso in cui la *associated person* non sia stata perseguita per il reato commesso<sup>230</sup>.

Senza poter entrare nel dettaglio delle diverse normative, si può osservare come, nel Regno Unito, l'introduzione della responsabilità penale degli enti non sia avvenuta con l'intento di responsabilizzare le organizzazioni per un'ampia categoria di reati, come avviene invece nel sistema '231' italiano.

Inoltre, se da un lato i nuovi modelli imputativi – ispirati a paradigmi olistici, come il CMCHA 2007 – valorizzano il difetto organizzativo dell'ente nel tentativo di superare i limiti antropomorfici dell'immedesimazione<sup>231</sup>, dall'altro lato non si è ancora del tutto superata la prospettiva individualistica, rendendo difficile inquadrare la responsabilità dell'ente come realmente autonoma.

Come si è più volte visto<sup>232</sup>, nel Regno Unito, il modello iniziale di responsabilità degli enti è stato quello fondato *sull'identification theory*: un paradigma di responsabilità dipendente che taluni studiosi hanno definito come «il più elementare sul piano strutturale»<sup>233</sup>. Tale modello presenta due principali limiti: innanzitutto il notevole restringimento della cerchia dei soggetti che possono far scattare la responsabilità dell'ente, inoltre la necessità della puntuale individuazione della persona fisica colpevole<sup>234</sup>.

A seguire, con l'introduzione della fattispecie di *corporate manslaughter* il legislatore inglese sembrerebbe aver optato per un paradigma di responsabilità indipendente (con ciò intendendosi indipendente sia dal reato sia dall'accertamento

---

<sup>230</sup> Sul punto ampiamente SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 188 ss.

<sup>231</sup> Così SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 182.

<sup>232</sup> V. *supra* § 8.

<sup>233</sup> In tal senso MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 311.

<sup>234</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 323. L'autore dopo aver analizzato il sistema inglese dell'identificazione ritiene che «non resta che ribadire i consistenti limiti politico-criminali, specie a fronte della complessità organizzativa delle moderne *corporation* e, segnatamente, delle multinazionali di grandi dimensioni» e che «questi evidenti limiti stanno conducendo ad un ripensamento della *doctrine* in esame anche nel suo contesto genetico».

del suo autore individuale) incentrata sul “difetto organizzativo-gestionale” (*management failure*)<sup>235</sup>.

Eppure, la sec. 1 comma 4 lett. c) del CMCHA nel fare riferimento al *senior management* e al ruolo essenziale che questo svolge nel difetto organizzativo, genera notevoli difficoltà di inquadramento del nuovo meccanismo di responsabilità<sup>236</sup>. In particolare, è stato osservato che «il senior management test non sembra essere altro che una rivisitazione dell’*identification theory*»<sup>237</sup> Di conseguenza, sebbene «non sia necessario l’accertamento della responsabilità penale individuale, la responsabilità dell’ente potrebbe essere confusa con la condotta dei singoli senior managers»<sup>238</sup>. Tale approccio è infatti evidente nella prassi applicativa, che interpreta il CMCHA secondo le logiche della *identification theory*. Se questo è vero allora, pur essendo possibile istaurare il procedimento a carico della persona giuridica autonomamente: in assenza, cioè, di un procedimento nei confronti dell’autore del reato, sarebbe comunque indispensabile l’individuazione dello stesso ai fini dell’attribuzione la responsabilità all’ente collettivo.<sup>239</sup>

Le cose appaiono già diverse rispetto al successivo *Bribery Act* del 2010. Da un lato, l’ipotesi di *failure of commercial organisations to prevent bribery* denota la scelta verso un modello di responsabilità autonoma: si tratta un reato proprio dell’ente, riconducibile al paradigma omissivo, che può essere commesso esclusivamente dal soggetto collettivo. Dall’altro lato, a differenza della fattispecie di *corporate manslaughter*, è richiesto che il reato sia commesso da un *associated person*, ovvero un dipendente, un rappresentante o persino una controllata della

---

<sup>235</sup> Cfr. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 410 ss.

<sup>236</sup> In questi termini MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 411 ss. In particolare, l’autore fa notare come la fattispecie di reato richieda «la dimostrazione di un coinvolgimento significativo (*substantial*), sebbene non esclusivo, degli alti dirigenti (*senior management*) nella grave violazione del dovere di diligenza o cautela (*duty of care*) imputabile all’ente (per cui sarebbe più pertinente parlare di un *senior management failure*)».

<sup>237</sup> Così TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità penale degli enti: il corporate killing*, cit., 280.

<sup>238</sup> V. TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità penale degli enti: il corporate killing*, cit., 280.

<sup>239</sup> Cfr. GANDINI, *La responsabilità delle “commercial organizations” nel Regno Unito alla luce del Bribery Act 2010*, cit., 140.

*commercial organisation*. In sostanza, la nozione è ampia e non limitata ai soli soggetti in posizione apicale<sup>240</sup>.

Analizzando attentamente la questione, e dalla prospettiva che maggiormente interessa in questa sede, emergono chiaramente le differenze rispetto alla disciplina adottata dal legislatore italiano. Quest'ultimo, in linea con la maggior parte degli Stati membri dell'UE, ha optato per il principio del “cumulo” delle responsabilità individuali e collettive.

Il legislatore inglese, invece, negli ultimi anni ha avviato un percorso che ha portato all'introduzione di fattispecie di reato proprie ed esclusive della *societas*, come la nuova ipotesi di *corporate manslaughter* del 2007, aprendo così la strada a un modello di allocazione della responsabilità “non cumulativo”. È importante notare, tuttavia, che ciò non esclude la possibilità che, per gli stessi fatti lesivi, possano essere chiamate a rispondere anche le persone fisiche che abbiano agito nell'interesse dell'ente, come avviene ad esempio nel caso del reato di *gross negligence manslaughter* previsto dal *common law*<sup>241</sup>.

Per quanto riguarda i c.d. rapporti di connessione tra responsabilità individuale e collettiva, l'omicidio colposo della persona giuridica è stato definito «il paradigma ascrittivo più evoluto nell'intero panorama penalistico europeo»<sup>242</sup> in quanto riconducibile – almeno nelle intenzioni legislative – alla «frontiera estrema del diritto penale corporativo»<sup>243</sup>, ovvero un modello di responsabilità indipendente, incentrato sul difetto-organizzativo-gestionale.

Tuttavia, questa variante “estrema” deve inevitabilmente confrontarsi con la prassi giudiziaria e con le difficoltà di abbandonare completamente l'antica teoria dell'*identification*. Infatti, come evidenziato, la necessità di provare un coinvolgimento significativo dei *senior management* rischia «di perpetuare, specie rispetto alle grandi organizzazioni, le strettoie applicative della *identification doctrine*, che si volevano radicalmente superare»<sup>244</sup>. La questione non è un

---

<sup>240</sup> Sul punto vedi SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 187.

<sup>241</sup> Cfr. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 217.

<sup>242</sup> Così DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012, 26, nota n. 41.

<sup>243</sup> In tal senso MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 310 ss.

<sup>244</sup> Così MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 311.

esercizio di pura dogmatica: il paradigma ascrittivo dell'*identification doctrine* è un modello di responsabilità dipendente dalla commissione di un reato puntualmente individuato.

Ad ogni modo, dall'analisi delle riforme successive al *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* (CMCHA), il legislatore inglese sembra aver confermato la tendenza verso una sempre maggiore autonomizzazione della responsabilità dell'ente. Un esempio rilevante è l'ipotesi di *failure of commercial organisations to prevent bribery*, un reato proprio della *corporation*, che può essere commesso esclusivamente dal soggetto collettivo.

Un ulteriore esempio è rappresentato dal *Criminal Finances Act* del 2017<sup>245</sup>, che ha introdotto due nuove fattispecie di reato corporativo, incentrate sulla mancata prevenzione di illeciti commessi in ambito tributario da parte degli agenti dell'ente<sup>246</sup>. Le due fattispecie, la cui struttura è sostanzialmente analoga, sono disciplinate nelle *Section 45* e *46* della legge, riferite all'omessa prevenzione del favoreggiamento dell'evasione fiscale nel Regno Unito (*failure to prevent facilitation of UK tax evasion offences*) e all'estero (*failure to prevent facilitation of foreign tax evasion offences*)<sup>247</sup>. Si tratta di ulteriori *corporate offences*, la cui logica si ispira alla *Section 7* del *Bribery Act* 2010, comunque discostandosene in alcuni aspetti: da un lato, si fornisce una definizione delle procedure preventive atte a evitare che i soggetti qualificati commettano lo specifico reato, e dall'altro, si riconosce all'ente la possibilità di difendersi dimostrando che la mancata adozione delle misure preventive necessarie possa essere, in concreto, ragionevole<sup>248</sup>.

Per completezza, va rilevato che il sistema britannico è stato recentemente interessato da una riforma nella materia *de qua*. Il 26 ottobre 2023 nel Regno Unito è stato, invero, approvato l'*Economic Crime and Corporate Transparency Act* (ECCT), attraverso il quale si è provveduto a estendere la c.d. "dottrina

---

<sup>245</sup> Criminal Finances Act 2017, approvato il 27 aprile 2017, consultabile all'indirizzo [www.legislation.gov.uk](http://www.legislation.gov.uk).

<sup>246</sup> Per un'analisi della nuova normativa si rinvia a SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 192 ss.

<sup>247</sup> Sul punto SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 193 ss.

<sup>248</sup> Su questi aspetti e per le differenze tra le fattispecie di reato delineate dal *Criminal Finances Act* 2017 e quelle del *Bribery Act* 2010 ampiamente SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 192 ss.

dell'identificazione” e a introdurre un nuovo reato di “mancata prevenzione della frode”.

Sul primo versante, come visto, nel Regno Unito tradizionalmente una società poteva essere ritenuta penalmente responsabile solo se la commissione del reato potesse essere attribuita a una persona fisica identificata come una *directing mind and will* della stessa. Con il nuovo ECCT, la *corporation* potrà essere chiamata a rispondere di alcuni reati economici – falsa contabilità, frode, commercio fraudolento, corruzione, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo etc. – se commessi da un *senior manager* che agisce nell'ambito effettivo o apparente della sua autorità. Il *senior manager* è un soggetto che, a prescindere dal ruolo che svolge all'interno della società: a) adotta decisioni su come l'intera o una parte sostanziale delle attività dell'azienda devono essere gestite o organizzate; b) gestisce o organizza attivamente l'intera o una parte sostanziale di tali attività.

Quanto al secondo profilo, la riforma introduce un nuovo reato di “mancata prevenzione della frode” applicabile alle “grandi organizzazioni”, ovvero quelle che hanno più di 250 dipendenti, un fatturato di oltre 36 milioni di sterline e un totale di bilancio di oltre 18 milioni di sterline. Tali *corporation* saranno responsabili laddove non adottino procedure ragionevoli per impedire al loro personale o ad altre «persone associate» (come un agente, una filiale o una persona che presta servizi per conto dell'organizzazione) di commettere frodi finalizzate a beneficiare l'organizzazione o qualsiasi persona a cui la «persona associata» fornisca servizi.

Anche in questo caso si prevedono due *defence*: nel caso in cui l'impresa sia vittima della frode, nonché quando sia in grado di dimostrare di aver adottato procedure ragionevoli di prevenzione delle frodi in atto, o che comunque era ragionevole non avere tali procedure.

### 9.1. L'ordinamento spagnolo

Il legislatore spagnolo, in linea con la maggior parte degli Stati europei, ha affrontato la questione dell'allocazione della responsabilità tra individuo ed ente collettivo, sposando la regola del cumulo. Tale principio, sebbene non esplicitamente sancito, è racchiuso nel regime di responsabilità della *societas* previsto dall'art. 31-*bis* del Codice penale.

Com'è noto, in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche<sup>249</sup>, l'ordinamento giuridico spagnolo, come quello italiano, si basava sul principio *societas delinquere non potest*. Solo nel 1995, con la *Ley Orgánica 10/1995* di approvazione del nuovo *Código Penal*, è stata introdotta una prima forma di responsabilità penale delle persone giuridiche, attraverso la disciplina delle *consecuencias accesorias*<sup>250</sup> ai sensi dell'art. 129.

Il superamento definitivo dell'antico brocardo è avvenuto soltanto nel 2010, con l'introduzione, ad opera della *Ley Orgánica* n. 5<sup>251</sup>, del nuovo art. 31-*bis* del Codice penale. In questa occasione è stata espressamente prevista una forma di responsabilità autenticamente penale per le persone giuridiche, che consente l'applicazione, per i reati elencati, di pene pecuniarie e interdittive.

Diversamente delle esperienze inglese e, come vedremo, di quella francese, il legislatore spagnolo non ha adottato normative settoriali per regolare la responsabilità degli enti. Al contrario, ha scelto di introdurre una disciplina di carattere generale, inserita nel Codice penale, che stabilisce i criteri di imputazione, uno specifico regime di sanzioni *contra societatem*, oltre a definire i principi

---

<sup>249</sup> Sulla disciplina spagnola della *responsabilidad penal de las personas jurídicas*, tra i molti contributi BACIGALUPO, *La responsabilidad penal de las personas jurídicas*, Barcelona, 1998; NIETO MARTÍN, *La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo*, Madrid, 2008; DOPICO GÓMEZ-ALLER, *Responsabilidad penal de las personas jurídicas*, in DE LA MATA BARRANCO, DOPICO GÓMEZ-ALLER, LASCURAIN SÁNCHEZ, NIETO MARTÍN, *Derecho penal económico y de la empresa*, Madrid, 2018, 129 ss.; GÓMEZ MARTÍN, VALIENTE IVÁÑEZ, CIGÜELA SOLA, *Responsabilidad penal de la persona jurídica*, in CORCOY BIDASOLO, GÓMEZ MARTÍN (diretto da), *Derecho penal económico y de la empresa. Parte general y parte especial*, t. 2, 2<sup>a</sup> ed., Valencia, Tirant Lo Blanch, 2020, 156. Nella dottrina italiana FIORELLA, VALENZANO, *Colpa dell'ente e accertamento. Sviluppi attuali in una prospettiva di diritto comparato*, Roma, 2016, 35 ss.; FIORELLA, GAITO, VALENZANO (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, 2018; MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 249 ss.

<sup>250</sup> Per un approfondimento si veda RAMÓN RIBAS, *Consecuencias accesorias, art. 129 CP*, in *Quintero Olivares (dir.)*, *La reforma penal de 2010: Análisis y comentarios*, 2010, 111 ss.; DE LA FUENTE HONRUBIA, *Las consecuencias accesorias del artículo 129 del código penal*, in ÁLVAREZ GARCÍA-GONZÁLEZ CUSSAC (a cura di), *Comentarios a la Reforma Penal de 2010*, Valencia, 2010, 165.

<sup>251</sup> Per un primo commento alla riforma del 2010 si vedano DE LA CUESTA, *Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, 1, 6 ss. In senso critico, alcuni autori ritengono che la riforma non abbia introdotto una responsabilità autenticamente penale, si veda, tra gli altri, GOMEZ MARTÍN, *Falsa alarma. O por qué la Ley Orgánica 5/2010 no deroga el principio 'Societas delinquere non potest'*, in *Mir Puig-Corcoy Bidasolo (dir.)*, *Garantías constitucionales y Derecho penal europeo*, Madrid, 2012, 331 ss.

fondamentali della *compliance* penale, con particolare riguardo alla prevenzione dei reati presupposto tassativamente elencati<sup>252</sup>.

Pur senza entrare nei dettagli specifici della normativa, il nuovo modello di responsabilità istituito dalla Ley Orgánica 5/2010 si caratterizza per alcune scelte di fondo, alcune divergenti da quelle delineate dal 'sistema 231' italiano, altre invece analoghe. Tra gli elementi di divergenza, spiccano la diversa natura della responsabilità e l'impostazione sistematica: la responsabilità da reato delle persone giuridiche ha natura penale ed è disciplinata nella parte generale del *Código Penal*, anziché nella legislazione speciale. Tra gli elementi di collegamento con il modello italiano, uno dei più rilevanti per la presente analisi è la chiara ed inequivocabile scelta a favore dell'autonomia della responsabilità della *societas* rispetto a quella della persona fisica autrice del reato<sup>253</sup>.

In particolare, sul piano dell'allocazione della responsabilità tra individuo ed ente collettivo, anche l'ordinamento spagnolo – analogamente al modello italiano – ha adottato un modello di responsabilità concorrente. Per quanto riguarda i rapporti di connessione, la responsabilità penale della persona giuridica è autonoma rispetto a quella della persona fisica. Tale principio, mentre nell'ordinamento italiano è espressamente previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 231/2001, rubricato «Autonomia delle responsabilità dell'ente», in Spagna si desume dai primi due commi dell'articolo 31-*ter* del Codice penale<sup>254</sup>.

Ma c'è di più: come sottolineato in dottrina, «l'ordinamento spagnolo è tra i più risoluti nell'escludere ripercussioni sulla *responsabilidad penal de la persona jurídica* di qualsiasi circostanza che impedisca di procedere contro le persone fisiche autrici del reato presupposto»<sup>255</sup>.

In dettaglio, ai sensi dell'art. 31-*ter*, comma 1, c.p., una volta accertata la commissione di un delitto da parte dei soggetti indicati nell'art. 31-*bis*, la

---

<sup>252</sup> Così SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 221. Per un'analisi della Ley Orgánica 5/2010, nella dottrina italiana, si veda anche GANDINI, *La ley orgánica 5/2010 e la responsabilità penale delle persone giuridiche in spagna*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011,1, 29 ss.

<sup>253</sup> Sul punto si veda GANDINI, *La ley orgánica 5/2010 e la responsabilità penale delle persone giuridiche in spagna*, cit., 33 ss.

<sup>254</sup> Così e ampiamente sul punto MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 249.

<sup>255</sup> Cfr. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 250 ss. e 389 ss.

responsabilità dell'ente sussiste «anche quando la concreta persona fisica responsabile non sia stata identificata o non sia stato possibile procedere nei suoi confronti». Inoltre, il comma 2 dell'art. 31-ter c.p. stabilisce che eventuali circostanze che incidono sulla colpevolezza dell'autore del reato, che aggravano la sua responsabilità, o ancora il fatto che l'imputato sia deceduto o si sia sottratto alla giustizia, non influenzano la responsabilità dell'ente.

In definitiva, è interessante osservare come, anche in Spagna, ai fini della punibilità dell'ente collettivo, non assumano rilevanza né la colpevolezza, né la punibilità, né la perseguibilità dell'autore del reato presupposto<sup>256</sup>.

Un ulteriore aspetto che merita approfondimento, in un'ottica di possibile riforma del sistema italiano, riguarda la previsione, nel Codice penale spagnolo, di un'ipotesi di *decumulo* eventuale in sede giudiziale<sup>257</sup>, consistente nel potere, attribuito al giudice, di “modulazione” reciproca delle pene pecuniarie applicabili all'ente e alla persona fisica.

Come già evidenziato<sup>258</sup> il principio di autonomia della responsabilità dell'ente, quando si tratta di enti di piccole dimensioni, rischia di tradursi in una violazione del *ne bis in idem* sostanziale in ragione della coincidenza, in concreto, tra persona fisica e struttura organizzativa<sup>259</sup>. In Spagna, per ovviare a tale problematica, la seconda parte del comma 1 dell'art. 31-ter c.p. impone la *modulación* della pena pecuniaria nell'ipotesi di accertamento congiunto delle responsabilità (della persona fisica e dell'ente)<sup>260</sup>. In particolare, tale disposizione,

---

<sup>256</sup> Nella dottrina spagnola si veda BOLDOVA-RUEDA, *La Responsabilidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Penal Español*, in PIETH-IVORY (a cura di), *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk*, Dordrecht, Springer, 2011, 277. Si veda anche, nella dottrina italiana, MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 389., il quale aggiunge che «lo spazio entro cui la responsabilità dell'ente è libera di espandersi è affine al paradigma concorsuale dell'accessorietà limitata: basta la tipicità e l'antigiuridicità della condotta individuale». Si tenga presente che il principio di autonomia non è stato modificato dal recente intervento del legislatore spagnolo, che ha nuovamente riformato la materia con la *Ley Orgánica* n. 1/2015.

<sup>257</sup> Così la definisce MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 243.

<sup>258</sup> V. *supra* Cap. II, § 7.

<sup>259</sup> In tal senso PELISSERO, *La responsabilità dell'ente tra dipendenza e autonomia*, in CORNACCHIA, CRESPO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti collettivi. Profili dogmatici e politico-criminali a oltre vent'anni dal d.lgs. 231/2001*, Torino, 2023, 40 ss.

<sup>260</sup> La norma in esame, prima della novella del 2015, era contenuta nell'art. 31-bis, commi 2 e 3. Per un approfondimento sulle novità introdotte dalla *Ley Orgánica* n. 1/2015 v. STEA, *La responsabilità degli enti nel codice penale spagnolo: analisi delle novità introdotte dalla ley organica n. 1 del 2015*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2017, 1, 143 ss. Per una dettagliata analisi sulla seguente “clausola di modulazione reciproca” si veda ampiamente MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 249 ss.

stabilisce che, nei casi in cui, per i medesimi fatti di reato, la pena pecuniaria debba essere irrogata tanto all'individuo quanto all'ente di appartenenza, «i giudici o i tribunali modulano le rispettive quantità, in modo tale che la somma risultante sia proporzionata rispetto alla gravità» dei fatti commessi.

La dottrina spagnola ha sollevato diversi dubbi in merito a tale disposizione<sup>261</sup>. Alcuni studiosi ritengono infatti che un obbligo di modulazione vero e proprio possa entrare in contraddizione con il principio di autonomia della responsabilità dell'ente, poiché pare implicare l'esistenza di un unico fatto di cui rispondono sia l'individuo che l'ente<sup>262</sup>. Altri, invece, evidenziano il rischio di un'eccessiva discrezionalità lasciata al giudice riguardo ai criteri utilizzati per determinare la proporzionalità del *quantum* della sanzione pecuniaria<sup>263</sup>.

Nonostante le riserve espresse, potrebbe essere opportuno considerare l'introduzione, anche nell'ordinamento italiano – come già ipotizzato da parte della dottrina<sup>264</sup> – di una disposizione analoga a quella di cui al comma 1 dell'art 31-*ter* c.p. spagnolo, anche nel d.lgs. n. 231/2001. Quest'ultima dovrebbe avere l'obiettivo di modulare la risposta sanzionatoria in modo proporzionato, tenendo conto degli effetti che la sanzione applicata all'ente determina sulla sanzione penale comminata alla persona fisica.

## 9.2. L'esperienza francese

L'ordinamento francese ha introdotto la responsabilità delle *personne morale*<sup>265</sup> con il nuovo Codice penale, nel 1994. La previsione di una responsabilità

---

<sup>261</sup> Si rinvia a MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 251 ss., per un'analisi approfondita della dottrina spagnola sulla disposizione in esame.

<sup>262</sup> Così FARALDO CABANA, *La obligatoria modulación de las multas penales impuestas a la persona jurídica y a la persona física*, in *La Ley Penal*, n. 115, 1 luglio 2015, 3; URRUELA MORA, *La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español en virtud de la LO 15/2010: perspectiva de lege data*, in ROMEO CASABONA-FLORES MENDOZA (a cura di), *Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la delincuencia económica y tecnológica*, Granada, 2012, 479 s.

<sup>263</sup> Cfr. MANZANARES SAMANIEGO, *Las penas a persona jurídicas*, in *La Ley*, 2012, n.7920, 1831.

<sup>264</sup> V. tra gli altri PELISSERO, *La responsabilità dell'ente tra dipendenza e autonomia*, cit., 44 ss.

<sup>265</sup> Sulla responsabilità penale degli enti in Francia, v. tra gli altri BRACH, THIEL, JACOBS (dir.), *La responsabilité pénale de la personne morale*, L'Harmattan 2015; BOULOC, *Droit pénal général*, 24<sup>a</sup> ed., Dalloz, 2015, 278 ss.; DESPORTES, LE GUNHEC, *Droit pénal général*, 16<sup>a</sup> ed., Economica, 2009, 540 ss.; MAYAUD, *Droit pénal général*, 5<sup>a</sup> ed., Presses Universitaires de France, 2015, 400 ss.; PIN, *Droit pénal général* 2022, 13a ed., Parigi, 2021, 1594 ss. Nella dottrina italiana DE SIMONE, *Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle personnes morales*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 189 ss.; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO, PADOVANI,

autenticamente penale della *societas* ha rappresentato un significativo punto di rottura rispetto al vecchio codice napoleonico del 1810<sup>266</sup>.

La norma di riferimento, nel Codice penale, è l'art. 121-2, che al primo comma recita: «le persone giuridiche, escluso lo Stato, sono penalmente responsabili per i reati commessi, per loro conto (*pour leur compte*), dai loro organi o rappresentanti (*par leurs organes ou représentants*).»

Dal testo della norma emergono almeno tre scelte fondamentali del legislatore francese, che si discostano notevolmente da quanto previsto nel sistema di responsabilità degli enti in Italia.

In primo luogo, la responsabilità delle *personnes morales* è espressamente qualificata come penale, e tale qualificazione non è stata messa in dubbio né dalla giurisprudenza né dalla dottrina<sup>267</sup>.

In secondo luogo, il sistema francese ha adottato un modello di responsabilità corporativa aderente alle logiche della teoria dell'immedesimazione nella sua versione "pura"<sup>268</sup>: è, infatti, possibile ascrivere all'ente soltanto i reati commessi da soggetti in posizione apicale.

In terzo luogo, quello introdotto in Francia, rappresenta «l'idealtipo del modello di responsabilità per imputazione (o *Zurechnungsmodell*)», poiché, ai fini dell'ascrizione del reato all'ente, è sufficiente dimostrare la commissione del reato da parte dei soggetti qualificati, senza la necessità di accertare un'autonoma

---

PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008, 90 ss.; GIAVAZZI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese, Parte prima e Parte seconda*, rispettivamente in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005, 593 ss. e 857 ss.; GUERRINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Soc.*, 1993, 691 ss.; SCAROINA, *Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese*, Milano, 2006, 99 ss.; VARVARESSOS, *La responsabilità penale dell'impresa nell'ordinamento francese per violazione delle disposizioni a tutela dell'integrità fisica del lavoratore: giurisprudenza e sistema di un principio instabile*, in *Dir. pen. cont.*, 30 settembre 2013. V. *supra* Cap II § 2.2.

<sup>266</sup> Così DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, cit., 24 ss., il quale aggiunge che «più che di una vera e propria rivoluzione si è trattato, però, in questo caso, di una naturale evoluzione del sistema normativo: la responsabilità penale delle *personnes morales*, in effetti, era nell'aria già da molto tempo. Essa figurava sia nell'Avant-Projet définitif del 1978 sia in quello del 1983 sia nel successivo Projet Badinter del 1986».

<sup>267</sup> Cfr. DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, cit., 30.

<sup>268</sup> Sul punto SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 41 ss. L'autrice sottolinea come in ciò possa cogliersi «un elemento di similarità con la teoria inglese della *identification*, sebbene l'opzione francese abbracci, al riguardo, una nozione più lata rispetto a quella compendiata nell'espressione *controlling mind and will*».

colpevolezza dell'ente<sup>269</sup>. Detto altrimenti, alla persona giuridica è attribuita una responsabilità “di rimbalzo” per i reati commessi “per suo conto” da un organo o rappresentante, nell’ambito dello svolgimento di attività ad essa collegate. In assenza di qualsiasi riferimento alla necessità di un’autonoma colpevolezza della persona giuridica rispetto a quella della persona fisica l’unica *chance* per la *personnes morelle* al fine di sottrarsi alla responsabilità sarà dimostrare che l’organo o il rappresentante non abbia agito “per suo conto”<sup>270</sup>.

Rispetto a ciò che particolarmente interessa nell’ambito della presente indagine, ossia la questione allocativa della responsabilità tra individuo ed ente collettivo, il legislatore francese ha sancito *expressis verbis* all’art. 121-2, comma 3, che «la responsabilità penale delle persone giuridiche non esclude quella delle persone fisiche, autori o complici degli stessi fatti». In sostanza, analogamente alla disciplina italiana e a quella di numerosi altri ordinamenti europei, è stato adottato il principio del cumulo: attualmente, anche in Francia, la responsabilità dell’ente non esclude quella individuale<sup>271</sup>.

Per quanto riguarda i rapporti di connessione tra responsabilità individuale e collettiva: da un lato, la responsabilità dell’ente costituisce un titolo autonomo, in quanto «non presuppone la condanna effettiva di chi abbia posto in essere il reato»<sup>272</sup>. Dall’altro, in linea con la logica ascrittiva *par ricochet*, l’identificazione degli organi o rappresentanti autori del reato rimane comunque essenziale per l’attivazione della responsabilità collettiva<sup>273</sup>.

Si è già affermato che anche in Francia vige il principio del cumulo delle responsabilità. Tuttavia, è importante notare che esistono almeno due situazioni in cui si può riscontrare un’ipotesi di decumulo, che consente di individuare un ambito, seppur limitato, di responsabilità esclusiva delle *personnes morales*.

---

<sup>269</sup> Cfr. DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, cit., 31. Nella dottrina francese v. MAYAUD, *Droit pénal général*, cit., 418 ss., secondo il quale «è attraverso l’imputazione che il reato, materialmente e moralmente realizzato dagli organi o rappresentanti della persona giuridica, potrà esserle rimproverato».

<sup>270</sup> Sul punto MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 218 ss.

<sup>271</sup> Ampiamente sulla questione allocativa della responsabilità MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 182 ss e 217 ss.

<sup>272</sup> Cfr. DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, cit., 30 ss.

<sup>273</sup> In tal senso MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 322. In senso conforme anche Della persona fisica quale «presupposto indispensabile» per la responsabilità dell’ente parla anche DE SIMONE, *Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle personnes morales*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 227.

In primo luogo, sebbene la responsabilità concorrente sia la regola sul piano sostanziale, sul piano processuale la decisione di perseguire una persona fisica o una persona giuridica è lasciata alla discrezionalità del pubblico ministero. Quest'ultimo ha, dunque, la facoltà di scegliere se procedere esclusivamente nei confronti della persona fisica, della *societas* o di entrambe<sup>274</sup>.

Inoltre, un'ulteriore possibile ipotesi di responsabilità esclusiva della *societas* è affiorata a seguito della riforma dei reati colposi, con legge del 10 luglio 2000, n. 647<sup>275</sup>. In questa occasione si è previsto che le persone fisiche, nei casi in cui la propria condotta sia soltanto indirettamente collegata all'evento lesivo non possano rispondere penalmente per colpa semplice. Nel dettaglio, l'art. 121-3, co. 4, *Code pénal* stabilisce che le persone fisiche «che non hanno causato direttamente l'evento dannoso, ma hanno creato o contribuito a creare la situazione che ha permesso la realizzazione dello stesso ovvero non hanno preso le misure per evitare l'evento dannoso» (c.d. *causalité indirecte*) rispondono soltanto se hanno agito «violando in modo manifestamente deliberato un dovere particolare di prudenza o sicurezza previsto dalla legge o dal regolamento» (*faute délibérée*), ovvero hanno agito con «colpa caratterizzata e che ha esposto altre persone ad un rischio di particolare gravità che non poteva essere ignorato (*faute caractérisée*)»<sup>276</sup>.

In buona sostanza, si è tracciata un'area di irrilevanza penale per la persona fisica rispetto alla realizzazione di condotte connotate da una colpa semplice.

Al fine di sopperire a tale limitazione della responsabilità individuale, il comma 3 dell'art. 121-2 c.p. stabilisce che «la responsabilità penale delle persone giuridiche non esclude quella delle persone fisiche autori o complici dei medesimi fatti, fatte salve le disposizioni del quarto comma 121-3».

---

<sup>274</sup> In tal senso e ampiamente sul punto MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 270. V. anche PRADEL, *La responsabilité des personnes morales en France*, in PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, 80.

<sup>275</sup> Per un commento v. MAYAUD, *Retour sur la culpabilité non intentionnelle en droit pénal ... (à propos de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000)*, in *Rec. Dalloz*, 2000, 603 ss.

<sup>276</sup> Sul punto ampiamente VARVARESSOS, *La responsabilità penale dell'impresa nell'ordinamento francese per violazione delle disposizioni a tutela dell'integrità fisica del lavoratore*, cit., 32 ss.; MONGILLO, *La responsabilità tra individuo ed ente collettivo*, cit., 221 ss.; SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 49 ss.

La scelta legislativa ha il merito di ridurre, da un lato, il carico penale gravante sui vertici aziendali e, dall'altro, di evitare la creazione di zone di impunità o lacune di tutela, mantenendo ferma la responsabilità dell'ente<sup>277</sup>.

In definitiva, come già osservato in dottrina, questa disciplina rappresenta un «rilevante segnale di rottura nella logica della responsabilità degli enti, necessariamente modellata su quella di una persona fisiche»<sup>278</sup>. Tale sviluppo, insieme ad altri interventi – sebbene di natura settoriale – che incidono sulla colpevolezza organizzativa<sup>279</sup>, segnala una progressiva autonomizzazione del rimprovero all'ente, che inizia a «contaminare la struttura imputativa *par ricochet*»<sup>280</sup>.

### 9.3. Riflessioni di sintesi alla luce del dato comparatistico

Dall'analisi comparata, sebbene limitata ad alcuni dei principali ordinamenti giuridici europei, emerge che la scelta del legislatore italiano – al netto delle criticità precedentemente evidenziate<sup>281</sup> – a favore dell'autonomizzazione della vicenda punitiva dell'ente risulta soddisfacente.

Il legislatore avrebbe infatti potuto scegliere tra due modelli contrapposti: da un lato, sancire la totale autonomia della responsabilità dell'ente; dall'altro, condizionare tale responsabilità a quella dell'autore del fatto di connessione, come avviene, tra l'altro, nel modello dell'identificazione e in quello *par ricochet*.

Tra questi due estremi, il legislatore italiano, ha invece preferito una via intermedia, collegando la responsabilità dell'ente al reato-presupposto commesso

---

<sup>277</sup> Così SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 50 ss., alla quale si rinvia per un'analisi della giurisprudenza sulla nuova fattispecie.

<sup>278</sup> In questi termini SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 50 ss. In senso conforme v. CONSIGLI, *La responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions involontaires: critères d'imputation*, in *Rev. sc. crim. dr. pen. comp.*, 2014, 303.

<sup>279</sup> Il riferimento è alla *Loi Sapin II* del 2016 che, in materia di corruzione, ha provveduto all'introduzione dei *compliance program*. Per un commento v. LECOURT, *Le renforcement de la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale*, in *RTD Com.*, 2017, 101 ss.; BOUCOBZA, SERINET, *Loi "Sapin 2" et devoir de vigilance: l'entreprise face aux nouveaux défis de la compliance*, in *Rec. Dalloz*, 2017, 1619 ss.; HAERI, MUNOZ-PONS, *Sapin II: l'an I de la lutte anticorruption*, in *Dalloz avocats*, 2017, 106 ss.

<sup>280</sup> Così SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit., 50.

<sup>281</sup> V. *supra* Cap. II, § 8.

dalla persona fisica, ma garantendone la parziale autonomia rispetto alle vicende concernenti il reato<sup>282</sup>.

In tal modo, il principio di responsabilità concorrente e la parziale autonomia della vicenda punitiva dell'ente appaiono apprezzabili sotto almeno due profili.

In primo luogo, si evita che l'introduzione della responsabilità collettiva diventi motivo per la deresponsabilizzazione dei soggetti qualificati che operano nell'interesse o a vantaggio dell'ente<sup>283</sup>.

In secondo luogo, si impedisce che il fenomeno della "dispersione" delle responsabilità individuali – non più suscettibili di essere correttamente identificate e ricondotte ai consueti criteri di imputazione giuridica tipici del diritto penale – possa configurarsi come un espediente per consentire all'ente di eludere le proprie responsabilità<sup>284</sup>.

In altri termini, mantenere la responsabilità della *societas* anche quando l'autore del reato non sia stato identificato, non sia imputabile, oppure quando il *predicate crime* sia estinto per cause diverse dall'amnistia, si rivela adeguato a fronteggiare il fenomeno della "responsabilità diffusa" e della "irresponsabilità organizzata"<sup>285</sup>.

Tale scelta legislativa appare ulteriormente giustificata alla luce dell'analisi comparata, in cui sono emersi i limiti dei modelli di responsabilità c.d. dipendente dal fatto-reato base commesso da un soggetto qualificato e riconducibile alla sfera di interessi dell'ente stesso, come il modello *par ricochet* francese o l'*identification doctrine* inglese.

Quest'ultima infatti, sebbene abbia consentito, almeno nelle fasi iniziali, di affermare la responsabilità della *societas* anche per i reati che richiedono la presenza di una *mens rea*<sup>286</sup>, presenta due rilevanti limiti: restringe notevolmente la

---

<sup>282</sup> In tal senso PELISSERO, *Principi generali*, cit., 154 ss.

<sup>283</sup> Cfr. PELISSERO, *Principi generali*, cit., 154 ss, secondo il quale la scelta a favore della responsabilità concorrente assicura, inoltre, che «non si indebolisca l'efficacia preventiva degli strumenti di contrasto ai reati commessi all'interno di organizzazioni complesse, in distonia rispetto agli intenti della riforma del d.lgs. n. 231 del 2001».

<sup>284</sup> Così DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale, Parte generale*, vol. IV, Milano, 2008, 27 ss. Si veda anche DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, 277 ss.

<sup>285</sup> In tal senso DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 27 ss.; DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 277 ss.; MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 324 ss.

<sup>286</sup> Cfr. DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, cit., 7 ss.

cerchia dei soggetti che possono far “scattare” la responsabilità della *corporation* limitandola ai membri del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati, ai direttori generali o altra *directing mind and will* dell’ente, e implica la puntuale identificazione della persona fisica colpevole<sup>287</sup>.

Analogamente, in Francia, dove pure si è recepita la concezione organica della colpevolezza dell’ente, se da un lato si è ampliato il novero dei soggetti che possono impegnare la responsabilità dell’ente, dall’altro – coerentemente con la logica ascrittiva *par ricochet* – si richiede comunque la puntuale identificazione dell’organo o rappresentante autore del reato<sup>288</sup>.

L’evoluzione e la sempre crescente complessità delle strutture organizzative, dovute alla ripartizione delle competenze, alla frammentazione dei processi decisionali, al decentramento delle funzioni, alla divisione del lavoro, al frequente ricorso alla delega di poteri-doveri e alle asimmetrie informative, rendono spesso difficoltoso, se non impossibile, l’accertamento delle competenze e l’attribuzione della responsabilità penale a una specifica persona fisica<sup>289</sup>.

In questo contesto quindi, la scelta a favore del paradigma autonomistico non può che dirsi apprezzabile; d’altronde, anche in Spagna, sistema come noto ispirato a quello italiano, si è fin da subito optato per l’autonomia della responsabilità della *societas* rispetto a quella della persona fisica autrice del reato, escludendo qualsiasi ripercussione sulla responsabilità corporativa delle circostanze che incidono sulla colpevolezza e sulla punibilità del reo<sup>290</sup>.

E invero negli ultimi anni la tendenza verso modelli autonomistici si è consolidata anche nelle realtà di *common law*, se è vero che anche il legislatore inglese – seppur senza abbandonare del tutto le logiche della *identification doctrine* – abbia intrapreso un percorso, come si è visto<sup>291</sup>, verso l’introduzione di fattispecie di reato proprie ed esclusive della *societas*, incentrate sul difetto organizzativo-gestionale, riconducibili ad un modello di responsabilità c.d. indipendente.

---

<sup>287</sup> Sul punto MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 324.

<sup>288</sup> Si veda ampiamente MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 320 ss.

<sup>289</sup> Si veda DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 121ss.; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008, 26 ss; MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 334 ss.

<sup>290</sup> V. *supra* § 8.1.

<sup>291</sup> V. *supra* § 8.



## CONCLUSIONI

Il presente studio si è proposto di approfondire i nessi tra la responsabilità da reato degli enti e il reato commesso dalla persona fisica, alla luce delle peculiarità della disciplina delineata dal d.lgs. n. 231/2001.

Tale normativa, infatti, come visto, da un lato, lega la responsabilità dell'ente alla commissione di un illecito da parte di una persona fisica e, dall'altro, ribadisce l'autonomia della vicenda punitiva, sia per quanto concerne l'identificazione del reo, sia rispetto alle circostanze che incidono sulla colpevolezza e sulla punibilità di quest'ultimo.

L'indagine si è sviluppata lungo due direttrici: la prima, *de lege data*, ha analizzato il rapporto di connessione tra responsabilità individuale e collettiva, nella duplice prospettiva funzionale e strutturale; la seconda, *de lege ferenda*, ha suggerito spunti di riflessione sulla possibile necessità di ripensare il principio di autonomia.

Dall'analisi è emerso che la scelta del legislatore italiano di introdurre un sistema di responsabilità collettiva che si innesta sull'illecito commesso da un soggetto qualificato, concorrendo con esso solo eventualmente e mantenendo una propria sostanziale autonomia, appare nel complesso adeguata sia in termini di efficacia della tutela sia di deterrenza.

Dal primo punto di vista, il paradigma autonomistico consente di rispondere in modo efficace alle esigenze di tutela derivanti dall'evoluzione delle strutture organizzative, la cui crescente complessità e – spesso – opacità rende difficoltosa, se non impossibile, l'attribuzione della responsabilità individuale<sup>292</sup>. In tali circostanze, l'assenza di una disposizione come l'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001 si tradurrebbe in un agevole *escamotage* per consentire all'ente di sfuggire alle proprie responsabilità. Inoltre, considerando che una possibile alternativa al modello di responsabilità autonoma sarebbe stata l'adozione di un modello di responsabilità

---

<sup>292</sup> Lo sottolineano tra gli altri DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, 274 ss.; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale, Parte generale*, vol. IV, Milano, 2008, 26 ss.; MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018, 334 ss.

dipendente, come quello *par ricochet* in vigore in Francia, con le sue non secondarie limitazioni – tra cui la necessità di una puntuale identificazione del reo e, nelle varianti più rigide, l’effettiva punizione dello stesso – la scelta del modello autonomistico appare ulteriormente condivisibile<sup>293</sup>.

Dal secondo punto di vista, la separazione della responsabilità individuale da quella collettiva, assicurando che l’ente non possa sottrarsi alle conseguenze legali delle azioni commesse per suo conto, contribuisce a rafforzare l’efficacia deterrente dell’intero sistema.

Nonostante i pregi della scelta legislativa, si è sottolineato come, in un sistema di responsabilità che presuppone l’esistenza di un rapporto qualificato tra l’autore del fatto di connessione e l’ente, la possibilità di prescindere dall’identificazione del reo ai fini dell’attribuzione dell’illecito alla *societas* sollevi significativi interrogativi sia sul piano dogmatico, sia su quello applicativo, tanto da generare dubbi tra alcuni studiosi circa la compatibilità dell’art. 8 con la *ratio* complessiva del sistema. In particolare, ammesso che il reato-presupposto costituisca solo uno degli elementi dell’illecito corporativo, affinché si possa configurare la responsabilità collettiva è necessario accertare la qualifica soggettiva dell’autore del reato, la sussistenza dell’interesse e del vantaggio e la riconducibilità del reato alla colpa di organizzazione dell’ente.

Segnatamente, nell’elaborato ci si è chiesti se tale articolato paradigma imputativo rimanga inalterato anche nei casi previsti dall’art. 8, con particolare riferimento all’ipotesi della non identificazione dell’autore del reato.

Invero, ogniqualvolta l’autore del reato resti ignoto, si generano significativi riflessi sul piano strutturale, a partire dall’impossibilità di distinguere la qualifica soggettiva del reo – se apicale o subordinato – fino alle difficoltà nell’accertamento del requisito dell’interesse dell’ente, nonché all’impossibilità di fornire prova dell’eventuale elusione fraudolenta del modello organizzativo.

Da tale angolo visuale, con l’intento di offrire una ricostruzione del principio di autonomia coerente con il sistema di responsabilità degli enti e di confutare la tesi di chi ne lamenta la presunta natura derogatoria e disarmonica, si è sostenuto

---

<sup>293</sup> V. *supra* Cap. III § 8.2.

che, a legislazione invariata, è possibile individuare la dimensione operativa dell'art. 8 senza compromettere il complessivo paradigma ascrittivo.

Più nel dettaglio, l'analisi delle singole problematiche derivanti dalla mancata identificazione dell'autore del reato ha permesso di rintracciare, tra queste, un filo conduttore: l'esigenza di ricercare la soluzione, ove possibile, sul piano probatorio.

Da questa premessa generale, si è giunti alla considerazione che, in caso di autore del reato rimasto ignoto, la responsabilità dell'ente dovrebbe essere affermata solo quando il giudice sia in grado di risalire, anche su base indiziaria, alla categoria di appartenenza del reo, apicale o subordinato<sup>294</sup>. L'accertamento del requisito dell'interesse può essere validamente condotto a patto di aderire alla lettura oggettivizzante dello stesso, potendosi dimostrare l'idoneità della condotta a realizzare un'utilità per l'ente anche prescindendo dall'identificazione dell'autore del reato. Analogamente, in relazione alla prova dell'elusione fraudolenta, si può ritenere che la prova circa l'obiettiva violazione del modello organizzativo risulti sufficiente, a condizione che quest'ultimo, oltre ad essere stato adottato ed efficacemente attuato, si dimostri realmente adeguato a ostacolare la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali<sup>295</sup>.

Tale ricostruzione, pur riconoscendo la complessità delle problematiche esposte e la necessità di un intervento legislativo – soprattutto riguardo alla prova dell'elusione fraudolenta – rappresenta, allo stato attuale, quella che appare maggiormente idonea a garantire, anche in caso di autore ignoto, l'affermazione della responsabilità dell'ente senza comprometterne le garanzie difensive.

Proseguendo l'analisi, sono affiorate ulteriori perplessità in merito alla terza ipotesi prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001, nella parte in cui sancisce l'autonomia della responsabilità dell'ente qualora il reato sia estinto per cause diverse dall'amnistia.

La tassativa e testuale indicazione unicamente dell'amnistia difficilmente può lasciare spazio a interpretazioni alternative: tutti gli altri istituti – qualificati talvolta come cause di estinzione del reato, talvolta come cause di non punibilità – che, nel

---

<sup>294</sup> V. *supra* Cap. II § 4.2.

<sup>295</sup> In questi termini MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 362. V. *supra* Cap. II § 4.2.2.

tempo, a vario titolo sono stati previsti nella dimensione del diritto penale individuale, non producono effetti nei confronti dell'ente collettivo.

Il riferimento è alle cause estintive del reato all'interno del Codice penale<sup>296</sup>, quali la remissione della querela (artt. 152 e ss. c.p.), l'oblazione delle contravvenzioni (artt. 162-162 *bis* c.p.), la sospensione condizionale della pena (artt. 163 e ss. c.p.), nonché nella legislazione complementare<sup>297</sup> in materia di reati societari (artt. 2627 e ss. c.c.), di diritto penale del lavoro (artt. 19-25 d.lgs. n. 758/1994 e art. 301 d.lgs. n. 81/2008) e di reati tributari (art. 13 d.lgs. n. 74/2000)<sup>298</sup>.

Si è poi ritenuto opportuno ripercorrere, in ordine cronologico, i diversi interventi legislativi che, negli ultimi dieci anni, hanno introdotto nei confronti della persona fisica una serie di nuovi istituti: dalla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (art. 168-*bis* c.p.), alla particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.), al nuovo meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali (art. 318-*bis* e ss. T.U.A), fino alla causa di estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie (art. 162-*ter* c.p.).

L'*excursus* ha permesso di identificare, nell'eterogeneità dei prodotti legislativi, un denominatore comune di valenza riparatoria, che bene si inserisce nel contesto di una più ampia esigenza di deflazione processuale e sostanziale, nonché di sussidiarietà penale.

Nella prosecuzione di un'analisi che si propone di approfondire i nessi tra responsabilità individuale e collettiva, ci si è poi interrogati sui riflessi che questa nuova politica criminale determina sulla responsabilità da reato degli enti.

Considerando la ripetuta scelta del legislatore di non affrontare il tema del coordinamento tra il nuovo ventaglio di istituti e il d.lgs. n. 231/2001, e alla luce della perentorietà dell'art. 8, che sancisce la permanenza della responsabilità dell'ente in presenza di vicende estintive del reato, pare doversi concludere che, a legislazione invariata, l'ente non possa beneficiare dei nuovi istituti.

Una tale conclusione non solo genera significative distonie applicative, ma appare irragionevole sotto almeno due punti di vista. Se la logica ispiratrice dei diversi istituti – al di là delle specificità di ciascuno – è orientata alla deflazione

---

<sup>296</sup> V. *supra* Cap. II § 6.1.

<sup>297</sup> V. *supra* Cap. II § 6.

<sup>298</sup> In materia di reati tributari v. *supra* Cap. III § 7.

processuale e all'*extrema ratio* del diritto penale, risulta ancora più ingiustificata una simile rigidità nell'attivazione della giustizia penale esclusivamente nei confronti della *societas*. Inoltre, nei casi in cui l'estinzione del reato consegue a condotte riparatorie *post delictum*, i relativi costi ricadono sovente di fatto sull'ente, il quale, pur avendo provveduto, non potrà comunque beneficiare dell'effetto estintivo, che opererà esclusivamente a favore della persona fisica.

Il legislatore avrebbe potuto, anche per ragioni di coerenza dell'ordinamento giuridico, considerare il raccordo tra i nuovi meccanismi premiali e il 'sistema 231', affinché, a determinate condizioni, tali meccanismi potessero applicarsi anche nei confronti degli enti. Ciò avrebbe tuttavia verosimilmente richiesto non l'automatica estensione di istituti pensati per le persone fisiche, ma l'elaborazione di norme *ad hoc*, calibrate sulle specificità della persona giuridica; una strada che il legislatore ha scelto, per adesso, di non percorrere. Tanto premesso, si è riscontrato che, nell'attuale quadro normativo, gli spazi di non punibilità riconosciuti all'ente sono estremamente esigui e circoscritti alle poche ipotesi previste dal d.lgs. n. 231/2001<sup>299</sup>.

Venendo alla seconda direttrice del presente lavoro, l'analisi *de iure condendo*, si è cercato di mettere in luce come, a ormai oltre vent'anni dall'entrata in vigore del decreto, sia necessario un intervento legislativo volto a rivedere anche il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Più precisamente, almeno due sono i fronti sui quali sarebbe opportuno intervenire: quello strutturale e quello sanzionatorio.

Sul piano strutturale, nel caso di autore ignoto, le difficoltà probatorie riguardanti, da un lato, l'accertamento degli elementi costitutivi del reato su cui la responsabilità dell'ente si innesta e, dall'altro, i criteri d'imputazione di cui agli artt. 5 e 6, suggeriscono la possibilità di introdurre un autonomo criterio di imputazione, fondato sulla colpevolezza propria della *societas*. Per giunta, non può negarsi che l'impossibilità di identificare la persona fisica autrice del reato costituisca una chiara prova di gravi deficit organizzativi<sup>300</sup>.

---

<sup>299</sup> Lo afferma già CONSULICH, *Punibilità di organizzazione. Possibilità e limiti dell'astensione della punizione per l'ente colpevole*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2020, 4, 206.

<sup>300</sup> In dottrina in tal senso PELISSERO, *La responsabilità dell'ente tra dipendenza e autonomia*, in CORNACCHIA, DEMETRIO CRESPO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti collettivi. Profili dogmatici e politico-criminali a oltre vent'anni dal d.lgs. 231/2001*, Torino, 2023, 29.

Svincolando la responsabilità *ex crimine* dell'ente dalla colpevolezza individuale, non si derogherebbe al principio di autonomia, che verrebbe anzi rafforzato.

Sul piano sanzionatorio, un intervento legislativo appare ormai improcrastinabile<sup>301</sup>. La totale irrilevanza, per l'ente, delle cause di estinzione del reato e di non punibilità – sia quelle preesistenti sia quelle di nuova introduzione – non solo genera distorsioni applicative, ma rischia di determinare un'irragionevole disparità di trattamento<sup>302</sup>. L'analisi dei vari istituti, inclusi quelli specificamente concepiti per la persona fisica, come la messa alla prova, ha evidenziato che, compiendo gli opportuni sforzi interpretativi ed effettuando le necessarie valutazioni soggettive calibrate sugli enti e sulle loro caratteristiche distintive, tali istituti potrebbero trovare applicazione anche nei confronti delle persone giuridiche.

Un intervento in tal senso, lungi dallo stravolgere l'impianto del d.lgs. 231/2001, risulterebbe coerente sotto almeno tre profili: rafforzerebbe le esigenze special-preventive che caratterizzano “il sistema 231”; sarebbe convergente con la logica rieducativa e riparatoria che permea il sistema sanzionatorio; si armonizzerebbe con altri meccanismi premiali già presenti nel decreto.

In definitiva, si auspica che il legislatore riconsideri il principio di autonomia nell'ambito di una più ampia riflessione sulle logiche premiali, tenendo in considerazione i nessi tra responsabilità individuale e collettiva anche nell'applicazione di istituti i cui effetti deflattivi sulla punibilità, uniti all'espletamento di condotte *lato sensu* riparatorie, non dovrebbero ammettere irragionevoli differenziazioni.

---

<sup>301</sup> Si v. tra gli altri PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 530; SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2020, 2, 189; BELLACOSA, *Articolo 8. Autonomia della responsabilità dell'ente*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Bologna, 2021, 292; SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi: esperienze comparate e scenari di riforma*, Torino, 2022, 343.

<sup>302</sup> In tal senso BARTOLI, *Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale. Secondo studio per un affresco*, in *Sist. pen.*, 29 marzo 2021, 12 ss. In senso conforme SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 19 ss.

## BIBLIOGRAFIA

- ALAGNA, *I reati tributari e il regime di responsabilità da reato degli enti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2012, 397.
- ALBERTI, *Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: le linee guida della Procura di Palermo*, in *Dir. pen. cont.*, 2 luglio 2015.
- ALDROVANDI, *La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81*, in *Ind. pen.*, 2009, 2, 495.
- ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 1-2, 33.
- ALESSANDRI, BELLUTA, BRICCHETTI (a cura di), *La responsabilità amministrativa degli enti: il D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002.
- ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, vol. I, Torino, 2018, 119.
- AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 941.
- AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 151.
- AMARELLI, *I criteri oggettivi di attribuzione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro*, in *Dir. pen. cont.*, 19 aprile 2013.
- AMARELLI, *La responsabilità degli enti e la problematica compatibilità con i reati colposi*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Torino, 2015, 267.
- AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, 2016, 405.
- AMARELLI, *La nuova causa estintiva per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.*, in *Studium Iuris*, 2017, 12, 1419.

- AMARELLI, *La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità*, in *Riv. pen.*, 2019, 1.
- AMATO, *Autore ignoto e responsabilità dell'ente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, 4, 221.
- AMATO, *Uno sforzo deflattivo a portata limitata*, in *Guida dir.*, 2018, 4, 22.
- AMATO, *Nuova disciplina della corruzione: il legislatore non si è dimenticato della responsabilità dell'ente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2019, 1, 9.
- AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, 320.
- ARDITO, CATALANO, *Reati degli apicali e reati dei sottoposti: come cambiano i modelli 231*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 13.
- ASHWORTH, *Principles of Criminal Law*, 4<sup>a</sup> ed., Oxford, 2003.
- ASSUMMA, *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Torino, 2021, 252.
- ASTORINA MARINO, *Premialità, collaborazione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti per una riforma*, in *Legisl. pen.*, 27 febbraio 2023, 1.
- ASTROLOGO, *"Interesse" e "vantaggio" quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d.lgs. 231/2001*, in *Ind. pen.*, 2003, 649.
- BACIGALUPO, *La responsabilidad penal de las personas jurídicas*, Barcelona, 1998.
- BARTOLI, *Alla ricerca di una coerenza perduta...o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul "sistema 231"*, in *Dir. pen. cont.*, 10 marzo 2016, 1.
- BARTOLI, *Ancora sulle incongruenze della recente riforma in tema di reati tributari e responsabilità dell'ente*, in *Sist. pen.*, 2020, 7, 155.

- BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 171.
- BARTOLI, *Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza*, in *Sist. pen.*, 2020, 3, 219.
- BARTOLI, *Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale. Secondo studio per un affresco*, in *Sist. pen.*, 29 marzo 2021, 1.
- BARTOLI, *Un'introduzione alla responsabilità punitiva degli enti*, in *Sist. pen.*, 25 ottobre 2021, 1.
- BARTOLUCCI, *L'art. 8 d.lgs. 231/2001 nel triangolo di Penrose. Tra minimizzazione del rischio-reato d'impresa e 'nuove forme' di colpevolezza*, in *Dir. pen. cont.*, 9 gennaio 2017, 1.
- BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006.
- BELLACOSA, *I reati tributari e i reati di contrabbando*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 611.
- BELLACOSA, *L'inserimento dei reati tributari nel "sistema 231": dal rischio di bis in idem alla implementazione del modello organizzativo*, in *Sist. pen.*, 2020, 7, 138.
- BELLACOSA, *Articolo 8. Autonomia della responsabilità dell'ente*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Bologna, 2021, 292.
- BELTRANI, *Il punto sulla responsabilità da reato colposo degli enti*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2020, 297.
- BELTRANI, *Cause di estinzione del reato e della pena e responsabilità degli enti nelle applicazioni giurisprudenziali*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2021, 2, 225.

- BIRRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2021, 1, 290.
- BLAIOTTA, *Sicurezza del lavoro e responsabilità dell'ente. Alla ricerca di una dogmatica*, in *Sist. pen.*, 7 maggio 2020, 1.
- BOLDOVA, RUEDA, *La Responsabilidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Penal Español*, in PIETH-IVORY (a cura di), *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk*, Dordrecht, Springer, 2011, 271.
- BONSEGNA, MICELI, *La responsabilità amministrativa degli enti e la nuova «oblazione ambientale»: problemi di coordinamento e punti oscuri*, in *Riv. amm. soc.*, 2015, 103.
- BONSEGNA, MICELI, *I pesanti effetti della spazzacorrotti sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2019, 3, 77.
- BONTEMPI, Sub art. 162. *Oblazione nelle contravvenzioni*, in DOLCINI, GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 2015, 2209.
- BORTOLOTTI, PARODI, *Modello organizzativo e reati ambientali: luci e ombre dopo la riforma nel rapporto con il testo unico sull'ambiente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, 1, 47.
- BOUCOBZA, SERINET, *Loi "Sapin 2" et devoir de vigilance: l'entreprise face aux nouveaux défis de la compliance*, in *Rec. Dalloz*, 2017, 1619.
- BOULOC, *Droit pénal général*, 24<sup>a</sup> ed., Parigi, Dalloz, 2015.
- BRACH-THIEL, JACOBS (dir.), *La responsabilité pénale de la personne morale*, Parigi, 2015.
- BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 951.
- CANZIO, *Il modello "Cartabia": una riforma di sistema tra rito e organizzazione*, in *Guida dir.*, 2022, 42, 8.

- CARBONI, BERTUZZI, *La estinzione di alcuni reati contravvenzionali introdotta dalla l. n. 68/2015*, in *Lexambiente*, 16 febbraio 2016.
- CARMONA, *Premesse a un corso di diritto penale dell'economia. Mercato, regole e controllo penale nella postmodernità*, Padova, 2002.
- CARTABIA, CERETTI, *Un'altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione*, Milano, 2022.
- CASTALDO, VINCIGUERRA, ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, Padova, 2004.
- CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, 2009.
- CATERINI, *Le implicazioni sistematiche della nuova causa di estinzione delle contravvenzioni del Testo Unico dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2016, 3-4, 579.
- CENTONZE, *La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa*, in CENTONZE, MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità "penale" degli enti. Dieci proposte di riforma*, Bologna, 2016, 87.
- CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e "agency problems". I limiti del d.lgs. n. 231/2001 e le prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 945.
- CERQUA, *Responsabilità degli enti: i criteri oggettivi di attribuzione del reato*, in *Dir. prat. soc.*, 2005, 77.
- CINGARI, *La giustizia riparativa nella riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, 24 novembre 2023, 1.
- CIRILLO, *L'estensione della particolare tenuità del fatto agli enti al vaglio della cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 5, 2018, 157.
- COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 90.
- COLACURCI, *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, Torino, 2022.

- CONSIGLI, *La responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions involontaires: critères d'imputation*, in *Rev. sc. crim. dr. pen. comp.*, 2014, 297.
- CONSULICH, *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2018, 4, 197.
- CONSULICH, *L'ente alla corte. Il d. lgs. 231\2001 al banco di prova delle Carte dei diritti*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2019, 4, 21.
- CONSULICH, *Punibilità di organizzazione. Possibilità e limiti dell'astensione della punizione per l'ente colpevole*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2020, 4, 249.
- CONTI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?*, in *Trattato del Galgano*, XXV, Padova, 2001, 859.
- CORDERO, *Procedura penale*, 6<sup>a</sup> ed., Milano, 2001.
- CORDERO, *Procedura penale*, 7<sup>a</sup> ed., Milano, 2003.
- CORI, *La colpa dell'organizzazione quale criterio di imputazione soggettiva nel sistema del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in SIRACUSANO (a cura di), *Scritti di diritto penale dell'economia*, Torino, 2007, 241.
- CORNACCHIA, *Vittime giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1760.
- CORSO, *Responsabilità dell'ente da reato non punibile per particolare tenuità del fatto*, in *Quotidiano Ipsos on-line*, 24 marzo 2015.
- CORSO, *Le ricadute processuali dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in *Arch. pen.*, 2017, 3, 939.
- D'ACQUARONE, *Tenuità del fatto: brevi riflessioni sulla posizione dell'ente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 1, 143.
- D'ARCANGELO, *I canoni di accertamento della idoneità del Modello Organizzativo nella giurisprudenza*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 2, 127.

- D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente per reato commesso da autore ignoto*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2017, 4, 21.
- D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per i delitti tributari: sintonie e distonie di sistema*, in *Sist. pen.*, 2020, 7, 177.
- D'AVIRRO, DI AMATO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, Padova, 2009.
- DE GIOIA-CARABELLESE, SAVINI, *La "231" nel regno unito: riflessioni comparatistiche in merito al cd. Omicidio societario (corporate manslaughter) e al Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 111.
- DE LA CUESTA, *Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, 1, 6.
- DE LA FUENTE HONRUBIA, *Las consecuencias accesorias del artículo 129 del código penal*, in ÁLVAREZ GARCÍA-GONZÁLEZ CUSSAC (a cura di), *Comentarios a la Reforma Penal de 2010*, Valencia, 2010, 165.
- DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002.
- DE MAGLIE, *In difesa della responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Legisl. pen.*, 2003, 349.
- DE MARSICO, *La difesa sociale contro le nuove forme di delitto collettivo*, in *Riv. pen.*, 1920, 201.
- DE SIMONE, *Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle personnes morales*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 189.
- DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 673.
- DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012.

- DE SIMONE, *La colpevolezza dei soggetti metaindividuali: una questione tuttora aperta*, in *Cass. pen.*, 2017, 910.
- DE SIMONE, *Il problema della responsabilità delle persone giuridiche nell'ordinamento italiano*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 45.
- DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 3.
- DE SIMONE, *Si chiude finalmente, e nel migliore dei modi, l'annosa vicenda Impregilo*, in *Giur. it.*, 2022, 12, 2758.
- DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 1126.
- DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale, Parte generale*, vol. IV, Milano, 2008.
- DELSIGNORE, *Art. 1. Soggetti*, in CADOPPI, GARUTI, VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, 63.
- DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca dei limiti all'espansione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1654.
- DESPORTES, LE GUNEHEC, *Droit pénal général*, 16<sup>a</sup> ed., Parigi, Economica, 2009.
- DI GERONIMO, *L'autonomia della responsabilità dell'ente ed i problemi conseguenti alla mancata individuazione della persona fisica autrice del reato*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 237.
- DI GERONIMO, *L'estensione all'ente della disciplina in tema di tenuità del fatto, messa alla prova ed estinzione del reato per condotte riparatorie*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2018, 4, 51.

- DI GERONIMO, *Le modifiche introdotte dalla c.d. «Spazzacorrotti» in tema di misure cautelari interdittive*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2019, 2, 45.
- DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2010, 3.
- DI GIOVINE, *Delitto senza castigo? Il bisogno di pena tra motivazioni razionali ed istinti emotivi* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 855.
- DI VIZIO, *l'irrefrenabile funzionalizzazione riscossiva del moderno diritto penale tributario*, in *Sist. pen.*, 19 aprile 2024, 1.
- DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2, 2015, 236.
- DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in PALIERO, VIGANÒ, BASILE, GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, vol. II, Milano, 2018, 579.
- DOPICO GÓMEZ-ALLER, *Responsabilidad penal de las personas jurídicas*, in DE LA MATA BARRANCO, DOPICO GÓMEZ-ALLER, LASCURAÍN SÁNCHEZ, NIETO MARTÍN, *Derecho penal económico y de la empresa*, Madrid, 2018, 129.
- DOVERE, *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2008, 2, 97.
- DOVERE, *Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'art 25-septies del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 316.
- DROSI, *Uno sguardo oltre il nostro ordinamento: il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Dir. pen. uomo*, 15 luglio 2020.
- EPIDENDIO, *Collaborazione dell'ente e alternative al processo*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2018, 4, 145.

- FAGGIANO, *La Responsabilità delle imprese nel UK Bribery Act: Prime Riflessioni su Strategie di Compliance e Implicazioni per le Società Italiane*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 1, 21.
- FARALDO CABANA, *La obligatoria modulación de las multas penales impuestas a la persona jurídica y a la persona física*, in *La Ley Penal*, n. 115, 1 luglio 2015.
- FARES, *La responsabilità dell'ente pubblico per i reati commessi nel proprio interesse*, in *Cass. pen.*, 2004, 2201.
- FERRUA, *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, in GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, 230.
- FIANDACA, MUSCO, *Diritto Penale. Parte Generale*, 4<sup>a</sup> ed., Bologna, 2004.
- FIDELBO, RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Resp. amm. soc. enti*, 4, 2016, 9.
- FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015.
- FINOCCHIARO, *In vigore la "riforma fiscale": osservazioni a prima lettura della legge 157/2019 in materia di reati tributari, confisca allargata e responsabilità degli enti*, in *Sist. pen.*, 7 gennaio 2020, 1.
- FIGIELLA, VALENZANO, *Colpa dell'ente e accertamento. Sviluppi attuali in una prospettiva di diritto comparato*, Roma, 2016.
- FIGIELLA, GAITO, VALENZANO (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, 2018.
- FIGIELLA, MASUCCI, *Logica, criticità e riforme del sistema punitivo per l'illecito dell'ente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 517.
- FISSE, BRAITWAITE, *Corporations, Crime and Accountability*, Cambridge, 1993.
- FLICK, *Problemi attuali e profili costituzionali del diritto penale di impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 480.

- FLORA, *La sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di metamorfosi della sanzione penale?* in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1398.
- FLORA, *La “tela di Penelope” della legislazione penale tributaria*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 3-4, 476.
- FLORA, MARANDOLA (a cura di), *La nuova disciplina dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali (L. 9 gennaio 2019, n.3 c.d. «spazzacorrotti»)»,* Pisa, 2019.
- FLORA, *Prime riflessioni sulle problematiche penalistiche del recepimento della “direttiva PIF” nel settore dei reati tributari e della responsabilità “penale” degli enti*, in *disCrimen*, 2019, 3, 79.
- FLORA, *Profili penali della legge delega per la riforma fiscale*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 11, 1413.
- FONDAROLI, *giustizia riparativa e d.lgs. 231/2001 secondo la «riforma cartabia»*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2023, 1, 117.
- FURIA, *La cassazione ribadisce che l’art. 131 bis c.p. non esclude la responsabilità da reato degli enti*, in *Sist. pen.*, 19 febbraio 2020, 1.
- GAMBARDELLA, *Il grande assente nella nuova “legge spazzacorrotti”: il microsistema delle fattispecie di corruzione*, in *Cass. pen.*, 2019, 1, 44.
- GANDINI, *La responsabilità delle “commercial organizations” nel Regno Unito alla luce del Bribery Act 2010*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 4, 95.
- GANDINI, *La ley orgànica 5/2010 e la responsabilita’ penale delle persone giuridiche in spagna*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011,1, 29.
- GAREGNANI, *Etica d’impresa e responsabilità da reato*, Milano, 2008.
- GARGANI, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile ‘per definizione’ la persona giuridica?*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011,1941.
- GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002.

- GARUTI, TRABACE, *Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale ha ammesso la persona giuridica al probation*, in *Giur. pen. trim.*, 2020, 10, 1.
- GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi, e linee di fondo della Legge Cartabia*, in *Sist. pen.*, 15 ottobre 2021, 1.
- GENTILE, *L'illecito colposo dell'ente collettivo*, Torino, 2009.
- GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali*, in *Sist. pen.*, 28 ottobre 2022, 1.
- GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, 2007.
- GIAVAZZI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese (Parte prima)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005, 593.
- GIAVAZZI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese (Parte seconda)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005, 85.
- GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 1.
- GIUNTA, *La punizione degli enti collettivi: una novità attesa*, in DE FRANCESCO (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Torino, 2004, 35.
- GOMEZ MARTÍN, *Falsa alarma. O por qué la Ley Orgánica 5/2010 no deroga el principio 'Societas delinquere non potest'*, in Mir Puig-Corcoy Bidasolo (dir.), *Garantías constitucionales y Derecho penal europeo*, Madrid, 2012, 331.
- GÓMEZ MARTÍN, *Valiente Ivañez, Cigüela Sola, Responsabilidad penal de la persona jurídica*, in CORCOY BIDASOLO, GÓMEZ MARTÍN (diretto da), *Derecho penal económico y de la empresa. Parte general y parte especial*, t. 2, 2ª ed., Valencia, Tirant Lo Blanch, 2020, 156.

- GUERRIERI, *La “colpa di organizzazione” quale manifestazione della colpevolezza degli enti*, in CATENACCI, MARCONI (a cura di), *Temi di diritto penale dell’economia e dell’ambiente*, Torino, 2009.
- GUERRINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Soc.*, 1993, 691.
- GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura*, Milano, 2006.
- GUERRINI, *Clausole di esclusione della punibilità e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2016, 131.
- GUIDI, *La problematica compatibilità tra criteri generali di ascrizione della responsabilità agli enti e l’art. 25 septies*, in CASAROLI, GIUNTA, GUERRINI, MELCHIONDA (a cura di), *La tutela penale della sicurezza sul lavoro. Luci e ombre del diritto vivente*, Pisa, 2015, 123.
- GULLO, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 241.
- GULLO, *I reati contro la Pubblica Amministrazione e a tutela dell’attività giudiziaria*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 423.
- GULLO, *Art. 131-bis c.p. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*, in DOLCINI, GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, t. I, 5<sup>a</sup> ed., Milano, 2021, 1971.
- GULLO, *La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: una figura sotto assedio*, in *Arch. pen.*, 2021, 1, 1.
- GULLO, *Compliance*, in *Arch. pen.*, 2023, 1, 1.
- HAERI, MUNOZ-PONS, *Sapin II: l’an I de la lutte anticorruption*, in *Dalloz avocats*, 2017, 106.
- LANCELOTTI (a cura di), *La responsabilità della società per il reato dell’amministratore*, Torino, 2003.
- LANZI, ALDROVANDI, *Diritto penale tributario*, 3<sup>a</sup> ed., Padova, 2020.

- LECIS, *Articolo 22*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Torino, 2021, 536.
- LECOURT, *Le renforcement de la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale*, in *RTD Com.*, 2017, 101.
- LONGARI, *Non punibilità e pagamento del debito tributario: l'infelice prospettiva dell'ente*, in *Arch. pen.*, 2024, 3, 1.
- LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, in GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, 168.
- LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Milano, 2005.
- LOTTINI, *Sub art. 8 d.lgs. 231/2001*, in PALAZZO, PALIERO (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, 2320.
- LOTTINI, *I criteri di imputazione oggettiva: i soggetti che impegnano la responsabilità dell'ente e il criterio dell'interesse e del vantaggio*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, II, Torino, 2019, 2899.
- MAGNELLI, *Sulla (in) compatibilità del sistema repressivo degli illeciti fiscali con lo statuto transnazionale del ne bis in idem: tra proporzionalità e 231*, in *Giur. pen.*, 16 dicembre 2019, 12.
- MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 879.
- MANACORDA, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 49.
- MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 501.

- MANNOZZI, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, in *Arch. pen.*, 2022, 1, 93.
- MANZANARES SAMANIEGO, *Las penas a persona jurídicas*, in *La Ley*, 2012, n.7920.
- MARINUCCI, *Il reato come 'azione'. Critica di un dogma*, Milano, 1970.
- MARINUCCI, ROMANO, *Tecniche normative nella repressione degli abusi degli amministratori di società per azioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 689.
- MARINUCCI, "Societas puniri potest": *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 1193.
- MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2006.
- MARINUCCI, *La responsabilità delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 445.
- MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 8<sup>a</sup> ed., Milano, 2019.
- MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 9<sup>a</sup> ed., Milano, 2020.
- MARTIN, *Le Sezioni Unite sulla possibilità per l'ente di accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Giur. pen.*, 6 novembre 2022.
- MARTINI, *Oblazione (profili sostanziali)*, voce in *Dig. pen.*, Torino, 1998, 404.
- MARTUFI, *La «diversione» ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2018, 293.
- MARZULLO, *La riforma Cartabia: un'occasione perduta per "incidere" su alcuni profili applicativi più controversi del microsistema della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al d.lgs. 231 del 2001*, in *Sist. pen.*, 2023, 7-8, 37.
- MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi della responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli, 2012.

- MAYAUD, *Droit pénal général*, 5<sup>a</sup> ed., Presses Universitaires de France, 2015.
- MAYAUD, *Retour sur la culpabilité non intentionnelle en droit pénal ... (à propos de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000)*, in *Rec. Dalloz*, 2000, 603.
- MAZZACUVA, *L'ingresso dei reati tributari nel sistema di responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. pen. dir. proc.*, 2020, 1.
- MAZZACUVA, *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, 2020.
- MEREU, *La responsabilità «da reato» degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *Ind. pen.*, 2006, 27.
- MERLIN, LOSENGO, *Ambiente. Il nuovo modello per la tutela penale*, in *Amb. & sic.*, 12, 2015, 34.
- MILANI, *Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e responsabilità amministrativa dell'ente: ulteriori riflessioni sulla (in) applicabilità dell'art. 131 bis c.p. nei procedimenti a carico delle persone giuridiche*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2016, 4, 117.
- MONGILLO, *Il giudizio di idoneità del Modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 3, 69.
- MONGILLO, *The Bribery Act 2010 – Corporate Criminal Liability for bribery offences*, in FIORELLA (a cura di), *Corporate Criminal Liability e Compliance Programs, Volume I, Liability “ex Crimine” of Legal Entities in Member States*, Napoli, 2012.
- MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018.
- MONGILLO, *La legge “spazzacorrotti”. Ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell'anticorruzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 5, 231.
- MONGILLO, *Imputazione oggettiva e colpa tra “essere” e normativismo: il disastro di Viareggio*, in *Giur. it.*, 2022, 953.

- MONGILLO, *Presente e futuro della compliance penale. Riflessioni a margine di Stefano Manacorda e Francesco Centonze (a cura di), Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness, 2022*, in *Sist. pen.*, 11 gennaio 2022, 1.
- MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabile all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in CORNACCHIA, DEMETRIO CRESPO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti collettivi: profili dogmatici e politico-criminali a oltre vent'anni dal d.lgs. 231/2001*, Torino, 2023, 47.
- MONGILLO, *Struttura e funzione della responsabilità da reato dell'ente collettivo: potenzialità, limiti e prospettive*, in MELCHIONDA, PEZZI (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti nel contesto delle cooperative agricole e vitivinicole*, Napoli, 2023, 11.
- MOSSA VERRE, *Le cause di esclusione della punibilità nel sistema della responsabilità degli enti: il caso della particolare tenuità del fatto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 280.
- MOSSA VERRE, *La "messa alla prova" degli enti collettivi è esclusa anche dalla Cassazione a Sezioni Unite*, in *Sist. pen.*, 5, 2023, 187.
- MUCCIARELLI, *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 431.
- MUCCIARELLI, *I reati tributari nel 'catalogo 231': un nuovo (ma imperfetto) strumento di contrasto alla criminalità d'impresa*, in *Sist. pen.*, 28 marzo 2022, 1.
- NIETO MARTÍN, *La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo*, Madrid, 2008.
- ORSINA, *L'autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 935.
- ORSINA, *La responsabilità da reato dell'ente tra colpa di organizzazione e colpa di reazione*, Torino, 2024.

- PADOVANI, *Diritto Penale*, 6<sup>a</sup> ed., Milano, 2002.
- PADOVANI, *Diritto Penale*, 7<sup>a</sup> ed., Milano, 2004.
- PADOVANI, *La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma*, in *Arch. pen.* 2018, 1.
- PADOVANI, *Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato a ottenere risultati modesti*, in *Guida dir.*, 2022, 41, 8.
- PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 1993.
- PALAZZO, *Introduzione ai principi del diritto penale*, Torino, 1999.
- PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest, La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003.
- PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 1, 329.
- PALAZZO, *La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente*, in *Sist. pen.*, 19 dicembre 2019, 1.
- PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993, 1046.
- PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, 845.
- PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, 17.
- PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica: profili strutturali e sistematici*, in DE FRANCESCO (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di «giustizia punitiva»*, Torino, 2004, 23.
- PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 3, 167.

- PALIERO, *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1516.
- PALIERO, *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 2018, 175.
- PALIERO, *Articolo 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Bologna, 2021, 261.
- PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, 2021, 1199.
- PALIERO, voce *Colpa di organizzazione di organizzazione e persone giuridiche*, in *Enc. dir., I tematici, Reato colposo*, diretto da DONINI, vol. II, Milano, 2021, 64.
- PASCULLI, *La responsabilità da reato degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, Bari, 2005.
- PECORELLA, *Societas delinquere potest*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, 367.
- PELISSERO, *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs 8.6.2001 n. 231). Disposizioni sostanziali*, in *Legisl. pen.*, 2002, 575.
- PELISSERO, *Responsabilità degli enti*, in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, vol. I, a cura di GROSSO, 13<sup>a</sup> ed., Milano, 2007, 933.
- PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 71.
- PELISSERO, *La responsabilità dell'ente tra dipendenza e autonomia*, in CORNACCHIA, DEMETRIO CRESPO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti collettivi. Profili dogmatici e politico-criminali a oltre vent'anni dal d.lgs. 231/2001*, Torino, 2023, 29.

- PELLEGRINI, CECCHI, *Processo agli enti e d.lgs. 31/2024: un correttivo alla riforma Cartabia che dischiude problematiche di sistema*, in *Sist. pen.*, 2024, 6, 5.
- PERINI, *Brevi note su profili penali tributari del D.L. n. 124/2019*, in *Sist. pen.*, 3 dicembre 2019, 18.
- PERINI, *Articolo 25 ter. Reati societari*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Torino, 2021, 678.
- PETELLA, *Ecoreati e responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 1, 321.
- PIERGALLINI, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni*, in *Dir. pen e proc.*, 2001, 11, 1353.
- PIERGALLINI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in GIARDA, SEMINARA (a cura di), *I nuovi reati societari: diritto e processo*, Padova, 2002, 65.
- PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 598.
- PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. n. 231\2001) (Parte I)*, in *Cass. pen.*, 2013, 376.
- PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. n. 231\2001) (Parte II)*, in *Cass. pen.*, 2013, 842.
- PIERGALLINI, *Autonormazione e controllo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 261.
- PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 530.
- PIERGALLINI, *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*, in *Sist. pen.*, 27 giugno 2022, 1.
- PIERGALLINI, *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 861.

- PIERGALLINI F., *La riforma dei reati tributari tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell'ente*, in *Sist. pen.*, 4 giugno 2020, 3.
- PIN, *Droit pénal général 2022*, 13<sup>a</sup> ed., Parigi, Dalloz, 2021.
- PIRGU, *Per la Cassazione la particolare tenuità del fatto di reato (presupposto) non esclude la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001*, in *Dir. pen. cont.*, 5 aprile 2018.
- PISCONTI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie fra improbabili effetti deflativi e concrete problematiche applicative. Alcuni spunti per una possibile riforma*, in *Arch. pen.*, 2021, 2, 1.
- PIVA, *Reati tributari e responsabilità dell'ente: una riforma nel (ancorché non di) sistema*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2020, 3, 275.
- PIVA, *Articolo 25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Torino, 2021, 633.
- PRADEL, *La responsabilité des personnes morales en France*, in PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, 73.
- PRESUTTI, BERNASCONI, FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008.
- PRESUTTI, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018.
- PULITANÒ, *La responsabilità da «da reato» degli enti. I criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 415.
- PULITANÒ, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, vol. VI, agg., Milano, 2002, 953.
- QUARTO, *Gli strumenti di premialità previsti dal d.lgs. 231/2001 come pungolo alla rieducazione dell'ente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2021, 4, 147.

- RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015, n. 68*, in *Lexambiente*, 8 giugno 2015, 1.
- RAMÓN RIBAS, *Consecuencias accesorias, art. 129 CP*, in *Quintero Olivares (dir.), La reforma penal de 2010: Análisis y comentarios*, 2010, 111.
- RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, Torino, 2017.
- RICCARDI, CHILOSI, *La messa alla prova nel processo "231": quali prospettive per la diversion dell'ente?*, in *Riv. 231*, 2017, 10, 47.
- RICCARDI, *La "sfuggente" dimensione oggettiva dell'interesse dell'ente*, in *Resp. amm. Soc. enti*, 2018, 2, 257.
- RICCARDI, *La nuova disciplina dell'art. 131 bis nel quadro della riforma Cartabia*, in *Legisl. pen.*, 2 marzo 2023.
- RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, Napoli, 2009.
- ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 393.
- RORDORF, *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati*, in *Soc.*, 2001, 1297.
- RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015.
- RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2021.
- RUGGIERO, *Capacità penale e responsabilità degli enti. Una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, Torino, 2004.
- RUGGIERO, *Contributo allo studio della capacità penale*, Torino, 2007.
- RUGGIERO, *Roma locuta: no alla messa alla prova per l'ente imputato*, in *Cass. pen.*, 6, 2023, 1928.

- RUGGIERO, *Giustizia riparativa e responsabilità degli enti*, in *Proc. pen. gius.*, 2023, 110.
- SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi: esperienze comparate e scenari di riforma*, Torino, 2022.
- SABIA, SALVEMME, *Costi e funzioni dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, in DEL VECCHIO, SEVERINO (a cura di), *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, Bari, 2016, 445 ss.
- SALVATORE, *L'interruzione della prescrizione nel sistema del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2009, 2, 129.
- SALVATORE, "Probation" e 231/2001: il contrasto in seno alla giurisprudenza di merito sulla possibilità per l'ente di accedere alla «messa alla prova» e l'irremovibilità della suprema corte sull'inapplicabilità della sospensione condizionale della pena alle sanzioni inflitte all'ente, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2021, 223.
- SANTI, *La responsabilità delle società e degli enti*, Milano, 2004.
- SANTORIELLO, *Violazione delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle società*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2008, 1, 171.
- SANTORIELLO, *I reati tributari nella responsabilità da reato degli enti collettivi: ovvero dell'opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali*, in *Arch. pen.*, 2017, 1, 1.
- SANTORIELLO, *Qualche precisazione (controcorrente) sulla nozione di elusione fraudolenta*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3, 2018, 213 ss.
- SANTORIELLO, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato presupposto e responsabilità amministrativa della persona giuridica: quali i parametri da tenere in considerazione?*, in *Giur. pen.*, 23 marzo 2019.

- SANTORIELLO, *Niente particolare tenuità nel processo contro gli enti collettivi*, in *Ius penale*, 7 febbraio 2020.
- SANTORIELLO, *Niente messa alla prova per le società*, in *Ius penale*, 14 aprile 2023.
- SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale (traduz. a cura di V. Scialoja)*, vol. II, Torino, 1888.
- SCARCELLA, *Responsabilità amministrativa delle società: “fuori” le imprese individuali?* in *Quot. giur.*, 3 settembre 2012.
- SCARCELLA, *C'è ancora spazio per la responsabilità dell'ente se il fatto è di particolare tenuità?*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 1, 121.
- SCARCELLA, *La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. non si applica all'ente* (nota a cass. Pen., sez. III, 28 febbraio 2018 n. 9072), in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2018, 226.
- SCARCELLA, CHILOSI, *Articolo 25 undecies. Reati ambientali*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Torino, 2021, 862.
- SCAROINA, *Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese*, Milano, 2006.
- SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2020, 2, 189.
- SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel d. lgs. n. 231/2001*, in CANZO, CERQUA, LUPÀRIA (a cura di), *Diritto penale delle società*, Padova, 2014, 861.
- SCOLETTA, *Il principio del ne bis in idem e i modelli punitivi “a doppio binario”*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2021, 4, 180.
- SERENI, *Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d'impresa ai crimini internazionali*, Torino, 2008.

- SERENI, *La colpa di organizzazione nella responsabilità dell'ente da reato. Profili generali*, in PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino 2021, 58.
- SEVERINO, *L'inserimento dei reati tributari nel d. lgs. n. 231/2001 tra osservazioni de iure condito e prospettive de iure condendo*, in *Sist. pen.*, 2020, 7, 128.
- SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "eco delitti" una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 9 luglio 2015, 1.
- SGUBBI, ASTROLOGO, *Articolo 5. Responsabilità dell'ente*, in LEVIS, PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Torino, 2021, 211.
- SPANGHER (a cura di), *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, Roma, 2017.
- SPANGHER, *La riforma del processo penale in Gazzetta*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 18 ottobre 2022, 1.
- STEA, *La responsabilità degli enti nel codice penale spagnolo: analisi delle novità introdotte dalla ley organica n. 1 del 2015*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2017, 1, 143.
- STELLA, *Criminalità di impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, 477.
- STORTONI, *Estinzione del reato e della pena*, voce in *Dig. pen.*, Torino, 1990, 342.
- SULLIVAN, *Corporate Killing-Some Governmental Proposals*, in *Criminal Law Review*, 2001, 31.
- TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1995, 627.
- TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità penale degli enti: il corporate killing*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 253.

- TRIPODI, *Situazione organizzativa e colpa in organizzazione: alcune riflessioni sulle nuove specificità del diritto penale dell'economia*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 483.
- TRIPODI, *L'elusione fraudolenta del modello nel sistema della responsabilità da reato degli enti*, Padova, 2013.
- TRIPODI, *L'ente nel doppio binario punitivo. Note sulla configurazione metaindividuale dei doppi binari sanzionatori*, in *Sist. pen.*, 2020, 1.
- TRIPODI, *L'elusione fraudolenta del modello. Ruolo e gestione ermeneutica del controverso inciso a venti anni dalla sua comparsa*, in PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, 230.
- TRIPODI, *Ne bis in idem europeo e doppi binari punitivi. Profili di sostenibilità del cumulo sanzionatorio nel quadro dell'ordinamento multilivello*, Torino, 2023.
- URRUELA MORA, *La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español en virtud de la LO 15/2010: perspectiva de lege data*, in ROMEO CASABONA-FLORES MENDOZA (a cura di), *Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la delincuencia económica y tecnológica*, Granada, 2012, 465.
- VALENTINI, *Diritto penale della privativa industriale e misure di compliance*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un Consuntivo critico*, Padova, 249.
- VALENZANO, *L'illecito dell'ente da reato per l'omessa o insufficiente vigilanza. Tra modelli preventivi e omesso impedimento del reato*, Napoli, 2019.
- VARVARESSOS, *La responsabilità penale dell'impresa nell'ordinamento francese per violazione delle disposizioni a tutela dell'integrità fisica del lavoratore: giurisprudenza e sistema di un principio instabile*, in *Dir. pen. cont.*, 30 settembre 2013, 1.

- VENEZIANI, *Problemi attuali in tema di responsabilità dell'ente da diritto tributario*, in *Cass. pen.*, 2020, 9, 3086.
- VENEZIANI, *La legge delega per la riforma fiscale: una prima lettura dei profili penalistici*, in *Sist. pen.*, 2023, 9, 23.
- VIGANÒ, *La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 18 novembre 2016, 1.
- VIGNOLI, *Societas puniri potest: profili critici di un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 903.
- VIGNOLI, *Profili critici della responsabilità penale dell'organismo di vigilanza*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2009, 2, 97.
- VILLANI, *Alle radici del concetto di "colpa di organizzazione" nell'illecito dell'ente da reato*, Napoli, 2016.
- VINCIGUERRA, *Diritto penale inglese comparato. I principi*, Padova, 2002.
- VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2, 2009, 695.
- WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, Oxford, 2001.
- WELLS, *Bribery: Corporate Criminal liability under Draft bill 2009*, in *Criminal Law Review*, 2009, 479.
- ZOPPINI, *Imputazione dell'illecito penale e "responsabilità amministrativa" nella teoria della persona giuridica*, in *Riv. soc.*, 2005, 1314.